

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 27

mercoledì, 02 luglio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	9
SEZIONE I	10
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	11
DELIBERAZIONE 25 giugno 2025, n. 44	
Fondazione per la formazione politica e istituzionale Alessia Ballini. Consiglio di amministrazione. Sostituzione di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana).	
.....	11
DELIBERAZIONE 25 giugno 2025, n. 45	
Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana). Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo.	
.....	14
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	17
MOZIONE 11 giugno 2025, n. 1987	
In merito alla necessità di incrementare le risorse del "Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario".	
.....	17
MOZIONE 11 giugno 2025, n. 1994	
In merito alla situazione del corridoio tirrenico.	
.....	19
MOZIONE 11 giugno 2025, n. 1996	
In merito alla programmazione nazionale degli interventi di edilizia scolastica.	
.....	22
MOZIONE 11 giugno 2025, n. 1999	
In merito ai nuovi Giochi della gioventù.	
.....	24

MOZIONE 11 giugno 2025, n. 2031	
In merito ai livelli qualitativi del servizio ferroviario regionale in relazione al Contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A. nel 2019 ed alla luce del recente mancato raggiungimento degli obiettivi minimi contrattuali.	
.....	26
MOZIONE 11 giugno 2025, n. 2055	
In merito agli eccessivi carichi di lavoro di medici ed infermieri.	
.....	30
MOZIONE 11 giugno 2025, n. 2132	
In merito alla situazione in Israele e a Gaza.	
.....	32
CONSIGLIO REGIONALE	
- Comunicati	34
Avviso per procedura valutativa in regime transitorio di cui all'articolo 13, commi 6 e 7 del CCNL del personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 per progressione tra aree, riservata al personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale per la copertura di complessivi n. 4 posti di area degli istruttori (decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 30.12.2024, n. 1272). Fissazione del termine di conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice.	
.....	34
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	35
DECRETO 25 giugno 2025, n. 105	
Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO). Nomina del Direttore generale.	
.....	35
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	42
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 809	
L.R. 59/2024 art. 22 "Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso" - Approvazione schema di accordo.	
.....	42
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 820	
L.R. 3/94 ART. 17 BIS - MODIFICA COATTIVA DEI CONFINI ZONA DI RISPETTO VENATORIO "PIAN DELLE VIGNE" COMUNE DI SASSETTA (LI).	
.....	53
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 821	
L.R. 3/94 ART. 17 BIS - MODIFICA COATTIVA DEI CONFINI ZONA DI RISPETTO VENATORIO "PRUMMIANO" COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (FI).	
.....	58

DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 822 L.R. 3/94 ART. 17 BIS - Revoca delle Zone di Rispetto Venatorio denominate "Il Gorgo", la ZRV "Fontino", la ZRV "Bibbona" e la ZRV "Parrana San Martino" - ATC Livorno 9.	63
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 826 Prezzo di rimborso dei medicinali. Modifica delibera Giunta Regionale n. 646 del 26/05/2025.	71
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 829 Approvazione Protocolli di intesa fra la Regione Toscana, le OOSS delle farmacie pubbliche e private e altri enti del servizio sanitario regionale per lattuazione dei progetti: telemedicina - Holter cardiaco e servizi cognitivi nell'ambito della sperimentazione farmacia dei servizi.	102
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 833 Procreazione medicalmente assistita eterologa: compartecipazione ai costi per il reperimento gameti da banche, ai sensi dell'articolo 49 del DPCM 12 gennaio 2017. Integrazione al nomenclatore e al catalogo unico regionale.	123
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 840 VIA postuma ex art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 e DGR. 931/2019, senza modifiche, relativa al rinnovo della concessione di derivazione acqua ai fini idropotabili delle sorgenti e pozzo "Ratto" e della sorgente "Martana", site nel Comune di Carrara (MS). Proponente: GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo. [ID 2321].	129
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 841 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000383 Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 per la VIA statale PNIEC, progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico del tipo agrivoltaico con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Manciano (GR). Proponente: Greenhub 1 S.r.l. [ID:13499]. Provvedimento conclusivo.	150
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 842 Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 della prescrizione n. 14 di cui alla DGR. 238 del 31/03/2008 relativa al "Progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un sito produttivo per il trattamento del diossido di carbonio." Localizzazione: Comune di Caprese Michelangelo (AR), Proponente: Consorgas srl. Provvedimento conclusivo. [ID 2379].	181

DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 845 Contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2024/2025. Integrazione risorse previste dalla deliberazione della G.R. n. 1601/2024.	194
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 847 Fondo nazionale ordinario per l'istruzione tecnologica superiore (ITS), articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99": RIPARTO EF 2025 alle Fondazioni ITS Academy della Toscana.	198
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 848 D.G.R. n. 452/2021 e ss.mm.ii (Interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni): modifica Allegato 1 con riferimento al periodo di riferimento per il computo degli esuberi, all'importo dei contributi e incremento delle risorse.	206
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 849 DGR n. 797/2023 "PR FSE+ 2021-2027.Assegnazione ad ARTI delle risorse FSE disponibili sul bilancio 2023-2025 per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio.": assegnazione ulteriori risorse.	212
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 850 Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole dell'infanzia paritarie private Anno scolastico 2025/2026.	218
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 851 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025.	224
DELIBERAZIONE 23 giugno 2025, n. 852 L.R. 22 gennaio 2014, n. 5 - Art. 5 - Garanzia di mantenimento del patrimonio di ERP - Individuazione del numero massimo degli alloggi cedibili per l'anno 2025 a livello regionale e quote di ripartizione tra i L.O.D.E. toscani.	243
GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti	250
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	

DECRETO 20 giugno 2025, n. 13521 - certificato il 20 giugno 2025 Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Acornio, in località Ciliano, nel Comune di Torrita di Siena (SI). Proponente: Comune di Torrita di Siena. Provve- dimento conclusivo.	250
--	-----

DECRETO 26 giugno 2025, n. 13995 - certificato il 27 giugno 2025 Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di realizzazione di un pozzo per la ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia da impiegare per la climatizzazione del nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello, nel Comune di Pisa. Proponente: Azienda Ospedaliera Univer- sitaria Pisana. Provvedimento conclusivo.	266
---	-----

GIUNTA REGIONALE

- Comunicati	286
--------------	-----

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole, Vegetali
e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli Investimenti delle Imprese
Agricole e Agroalimentari

Domanda di modifica Ordinaria del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti presentata dal Consorzio Vino Chianti.	286
--	-----

Domanda presentata dal Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scan- sano per modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino "Morellino di Scansano".	290
--	-----

ALTRI AVVISI	307
--------------	-----

VOLT 3 S.r.l.	
Procedimento abilitativo semplificato (PAS), denominato "Montopoli Da- lia".	307

SEZIONE II 314

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Avvisi	315
----------	-----

COMUNE DI AREZZO

Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 65/2014, del quadro conoscitivo del piano strutturale.	315
---	-----

Approvazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, della variante di mantenimento al piano operativo.	316
---	-----

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)	
---------------------------	--

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano Attuativo, ai sensi dell'art.74, c.4 ed in conformità con il c.2 dell'art.68 delle N.T.A. del P.O. vigente, presentato dall'Azienda Agricola "Il Carnasciale s.r.l. Società Agricola" finalizzato alla realizzazione di una nuova cantina, sita in Bucine, Loc. "Podere Carnasciale", necessaria alla migliore conduzione aziendale adozione ai sensi dell'art.111 della L.R. n.65/2014.	317
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)	
APPROVAZIONE VARIANTE DI CONFERMA DELLE PREVISIONI DI R.U. RELATIVE AL COMPARTO Tn.3.7 DECADUTE MA ANCORA NECESSARIE PER IL REPERIMENTO DELLO STANDARD NAUTICO E PARCHEGGIO UBICATO ESTERNAMENTE ALL'AMBITO PORTUALE DI CALA GALERA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO PRESENTATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO.	318
COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)	
APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA AI SENSI ART.6 ALLEGATO I.7 D. LGS. 36/2023 CHE COSTITUISCE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 LR 65/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PORZIONE DI VIA RIBALDACCIO POSTA NEL CAPOLUOGO.	319
COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)	
AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO PER MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI CENTRI STORICI LEGOLI SCHEDA N. LG 024 FATTORIA SUSINNO.	320
COMUNE DI PRATO	
Realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Rio della Vella in località Figline CUP C35B19000000005. Approvazione progetto definitivo con contestuale variante urbanistica ed apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio.	321
Piano Attuativo PIANI - 402 - 2021 denominato "Piano di lottizzazione per la realizzazione di un edificio destinato a servizi sanitari da convenzionare in via Barsanti con contestuale variante al Piano Operativo". Adozione del Piano e della contestuale variante semplificata al Piano Operativo, ai sensi degli articoli n. 19 e 107 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65, e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10.	322
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)	

PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC). PUBBLICAZIONE AV- VISO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R. 65/2014.	324
COMUNE DI SIENA	
VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO PER L'AREA A INTERVENTO DIRETTO "ART. 154 TER - INTERVENTO DIRETTO IN VIA MARIO BRACCI, PO- LICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE (ID.07.12)", AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014.	325
UNIONE VALDERA (Pisa)	
AVVISO DI APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCO- MUNALE DEI COMUNI DELLUNIONE VALDERA	326
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)	
AVVISO DI ADOZIONE AI SENSI DELLARTICOLO 111 DELLA L.R.T. N° 65/2014, DI PIANO ATTUATIVO DI ZONA DM3 "AREA A PREVALENTE CARATTERE COMMERCIALE/PRODUTTIVO DI PERIGNANO" COMPARTO Tu_C.cop3, UBICATO IN LOCALITA' PERIGNANO, VIA SICILIA.	327

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 153 al B.U. n. 27 del 02/07/2025****ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti****UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA (Arezzo)**

Statuto Unione dei Comuni Montani della Valtiberina toscana.

Supplemento n. 154 al B.U. n. 27 del 02/07/2025**GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni****REGIONE TOSCANA**

DELIBERAZIONE del 16 giugno 2025, n. 803

Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+2021 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015.

SEZIONE

I



Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 Giugno 2025.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 25 giugno 2025, n. 44:

Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini. Consiglio di amministrazione. Sostituzione di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 79 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 23 marzo 2021, n. 33 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini. Approvazione Statuto);

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini, di seguito denominata "Fondazione";

Visto l'articolo 7 dello statuto della Fondazione, il quale prevede che sono soci fondatori il Consiglio regionale della Toscana, l'Unione delle province italiane (UPI) della Toscana e l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana);

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a), dello statuto della Fondazione, il quale prevede il Consiglio di amministrazione quale organo della Fondazione;

Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, dello statuto della Fondazione, il quale, con riferimento al Consiglio di amministrazione, prevede quanto segue:

- a) è composto da sette componenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due indicati dalle associazioni rappresentative degli enti locali, rispettivamente uno da parte dell'UPI Toscana ed uno da parte dell'ANCI-Toscana;
- b) i componenti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina;
- c) i componenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione, ferma la natura gratuita dell'incarico;
- d) in caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un componente, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera b), per cui la l.r. 5/2008 stessa si applica alle designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2 stesso;
- l'articolo 17, il quale disciplina i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato;
- l'articolo 22, comma 1, il quale prevede che le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali siano effettuate, ai sensi dell'articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate;

- l'articolo 22, comma 2 bis, per cui le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali, o comunque sottoposti alla disciplina regionale, siano soggette alle disposizioni della l.r. 5/2008, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 75, con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, tra i quali la signora Agnese Carletti, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell'ANCI-Toscana;

Vista la nota agli atti del Consiglio regionale, protocollo n. 3673/2.12 del 17 marzo 2025, con la quale sono state comunicate le dimissioni della signora Agnese Carletti dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

Vista la deliberazione del Consiglio delle autonomie locali 4 aprile 2025, n. 2, con la quale è stato designato, in rappresentanza dell'ANCI-Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione in sostituzione della signora Agnese Carletti, dimissionaria, il signor Matteo Francesconi,

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

Preso atto che la suddetta designazione, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, è stata trasmessa alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 17 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Prima Commissione consiliare, con il quale si propone al Consiglio regionale la nomina, in rappresentanza dell'ANCI-Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in sostituzione della signora Agnese Carletti, dimissionaria, del signor Matteo Francesconi;

Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza dell'ANCI-Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in sostituzione della signora Agnese Carletti, dimissionaria, il signor Matteo Francesconi, il quale, dalla documentazione presentata, risulta in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor Matteo Francesconi, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Francesconi Matteo è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare il signor Matteo Francesconi quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini, designato dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell'ANCI-Toscana, in sostituzione della signora Agnese Carletti, dimissionaria;

2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008, cessi alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio di amministrazione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2025.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 25 giugno 2025, n. 45:

Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).
Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale prevede che le camere di commercio possano associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento;

Visto l'articolo 6, comma 2, della l.r. 580/1993, il quale prevede che l'attività delle unioni regionali sia disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare;

Visto lo statuto dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana);

Visto l'articolo 15 dello statuto di Unioncamere Toscana, il quale disciplina il Collegio dei revisori dei conti e, in particolare, prevede quanto segue:

- ai sensi del comma 2, è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, di cui un componente effettivo designato dalla Regione Toscana;
- ai sensi del comma 4, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo mandato.

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana è scaduto il 19 maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana per consentire il rinnovo dell'organo;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti ed organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 dell'articolo stesso individuino i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale, con funzioni anche di revisione dei conti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13, relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;

- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Vista la seguente proposta di candidatura pervenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Franceschi Roberto;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 10 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor Franceschi Roberto, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana, il signor Franceschi Roberto, il quale, dalla documentazione presentata, risulta in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor Franceschi Roberto sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Franceschi Roberto è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Franceschi Roberto, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1987 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla necessità di incrementare le risorse del “Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il “Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario” è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2013”), che, con l’articolo 1, comma 301, ha proceduto ad introdurre la relativa disciplina all’interno del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), (articolo 16 bis);
- a partire dal 2018, il fondo TPL è disciplinato dalle norme del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), che ha modificato sia il criterio di finanziamento del fondo sia i criteri per il riparto, fissando per legge consistenza del fondo stesso e superando il precedente meccanismo di quantificazione legato al gettito delle accise su benzina e gasolio;
- per quanto concerne i criteri di ripartizione delle risorse, l’articolo 27 del citato d.l. 50/2017 prevede quanto segue:
 - o “ (...) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L’anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente (...)”;
 - o “(...) il riparto del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (...)”.

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 febbraio 2023, n. 25, con cui è stata concessa alle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2023, un’anticipazione dell’80 per cento dello stanziamento del citato Fondo (precisamente pari ad euro 4.043.304.270,40 su complessivi euro 5.054.130.338,00), così come previsto dal citato articolo 27 del d.l. 50/2017;

Preso atto che in data 8 novembre 2023 è stata sancita l’intesa in Conferenza unificata sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l’anno 2023;

Rilevato che:

- da più parti, a partire dalla Conferenza delle Regioni, emerge progressivamente la consapevolezza dell’insufficienza delle risorse stanziate a livello nazionale in favore del trasporto pubblico locale e la contestuale ed indifferibile esigenza di incrementare la dotazione finanziaria del soprarichiamato fondo per consentire un’adeguata copertura delle spese, anche in relazione alla riduzione dei ricavi tariffari dovuti alla pandemia ed alla maggiorazione dei costi dovuta ai rincari di carburante ed energia (Fonte: <http://www.regioni.it/newsletter/n-4561/del-22-12-2023/audizione-regioni-su-tpl-insufficienti-risorse-fondo-trasporti-25949>);
- anche le associazioni di settore (AGENS, ANAV e ASSTRA) hanno più volte ribadito “l’urgenza di misure finanziarie per riportare il settore in equilibrio, salvaguardare la continuità delle imprese nel lungo periodo e, quindi, del servizio di TPL in quanto servizio pubblico essenziale”, sottolineando che “per dare una prospettiva

di crescita al sistema del TPL, come leva determinante per la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, occorre, in primo luogo, mettere in campo risorse strutturali ed adeguate di finanziamento di parte corrente” (Fonte: <https://www.anav.it/wp-content/uploads/2023/09/comunicatocongiunto-12092023.pdf>).

Riscontrato che:

- in data 13 febbraio 2024, nella IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (Trasporti, poste e telecomunicazioni), sono state approvate, anche in seguito ad una fase di audizioni, diverse risoluzioni aventi ad oggetto “iniziative in materia di trasporto pubblico locale” (nello specifico, si tratta delle risoluzioni n. 8-00041, n. 8-00042, n. 8-00043 e n. 8-00044);
- in tali risoluzioni, con particolare riferimento alla n. 8-00041, si è impegnato il Governo “ad intraprendere iniziative di competenza volte ad adeguare lo stanziamento del fondo nazionale trasporti ed a proseguire le iniziative volte alla rimodulazione dei criteri di definizione dei costi standard e degli adeguati livelli di servizio”;
- nella medesima sede veniva evidenziata, fatta salva l’esigenza di un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse anche avvalendosi delle nuove tecnologie, l’indifferibilità di “mettere al centro del dibattito nazionale la trasformazione e l’incremento delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale del fondo TPL in una misura che tenga conto delle esigenze, dei problemi quotidiani e del ruolo delle città metropolitane e delle grandi aree urbane in un contesto, per altro, in forte cambiamento, orientato alla digitalizzazione ed alla sostenibilità ambientale”.

Considerato che, specialmente nella congiuntura attuale, l’incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale risulta strettamente legato anche all’implementazione di politiche finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale, disincentivando l’uso dei veicoli privati e favorendo, conseguentemente, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei gas serra, in coerenza con gli obiettivi europei al 2030 in materia ambientale;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, anche in coerenza con gli intendimenti contenuti nelle risoluzioni approvate recentemente in Parlamento e dando seguito alle molteplici istanze espresse nel tempo dai diversi soggetti interessati, a partire dalle Regioni, si proceda, per le ragioni espresse in narrativa, ad incrementare le risorse del “Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”, anche al fine di favorire la sostenibilità ambientale, migliorare l’accessibilità universale del servizio e stimolare lo sviluppo economico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1994 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla situazione del corridoio tirrenico.

Il Consiglio regionale

Visti:

- il documento di economia e finanza 2017, che ha previsto una revisione del progetto di collegamento autostradale A12 Livorno-Civitavecchia;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione, delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica);
- il decreto-legge 20 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dove, all'articolo 9 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali), c.d. "decreto semplificazioni", è prevista l'individuazione delle opere ritenute di rilevanza strategica e per le quali risulta necessaria la nomina di un commissario straordinario;
- il piano del Governo denominato "Italia Veloce", approvato contestualmente al decreto semplificazioni, che prevede che la riqualificazione del "corridoio tirrenico" tra le opere da commissariare.

Premesso che:

- a febbraio 2020, con l'approvazione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, c.d. "decreto Milleproroghe", il Governo ha creato le condizioni per l'affidamento all'ANAS dell'incarico per la messa in sicurezza del tratto dell'Aurelia tra San Pietro a Palazzi e Tarquinia;
- la mozione approvata da questo Consiglio in data 27 gennaio 2021, n. 131, (In merito alla mancata inclusione dell'adeguamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi, "Corridoio tirrenico", dall'elenco delle opere da sbloccare tramite le figure commissariali previste dal d.l. 76/2020, cd. "Decreto Semplificazioni"), ha ricevuto una specifica nota di attuazione da cui emerge quanto segue: "come correttamente rilevato nelle premesse della Mozione, ad oggi non è ancora avvenuto il passaggio di competenza e ANAS in relazione alla titolarità del progetto e competenza per la realizzazione dell'intervento. La mancanza di tale presupposto, può aver sicuramente costituito un elemento ostativo alla nomina del Commissario.";
- nella risposta all'interrogazione orale 29 (In merito all'aumento della tariffa di pedaggio del tratto Autostradale (A12) Rosignano M. - S. Pietro in Palazzi e sull'iter inerente alla realizzazione della Direttrice Tirrenica), si legge "A febbraio 2020, con l'approvazione del "decreto mille proroghe", il Governo ha creato le condizioni per l'affidamento ad ANAS dell'incarico per la realizzazione dei lotti da costruire. Occorre quindi definire il passaggio di competenze da parte del MIT da SAT ad ANAS affinché si possa procedere con la Conferenza dei Servizi per l'approvazione dei progetti definitivi dei lotti 5b e 4, sulla base delle soluzioni ipotizzate da ANAS. A giugno 2020 il Governo ha espresso l'intenzione di sostenere la realizzazione del corridoio tirrenico, tra le priorità nazionali; il passaggio di competenze tra SAT e ANAS sarà possibile solo dopo la chiusura della conferenza dei servizi, fatto salve eventuali iniziative da parte del MIT";
- in data 29 aprile u.s. è stata data risposta in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati all'interrogazione n. 5-05884 "Iniziativa per tutelare la sicurezza della viabilità sul "Corridoio tirrenico"" da parte del Sottosegretario competente, che ha dichiarato: "Come è noto, in riferimento al collegamento autostradale A12 Livorno-Civitavecchia, assentito in concessione alla società SAT, la Commissione UE ha avviato una procedura di infrazione in esito alla quale, nel settembre 2019, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto la non compatibilità con l'ordinamento eurounitario della proroga della concessione prevista dalla Convenzione Unica del 2009 dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046. Il tracciato della concessione è stato oggetto di uno specifico approfondimento finalizzato ad individuare soluzioni più rispondenti alle esigenze ambientali, trasportistiche e sociali. In particolare, l'allegato al Documento di Economia e Finanza 2017, ha previsto una revisione del progetto che considera, tra le alternative, la riqualificazione dell'attuale infrastruttura extraurbana principale della SS 1 Aurelia in luogo della sezione autostradale.

L'articolo 35, comma 1-ter, del decreto legge n. 162 del 2019, nel confermare tale soluzione, ha disposto:

- l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, con il quale si autorizzava SAT a realizzare l'autostrada Livorno -Grosseto - Civitavecchia;
- l'attribuzione a SAT della gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno - Grosseto - Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge stessa;
- la revisione della Convenzione Unica in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Al fine di pervenire alla revisione del rapporto concessorio con SAT, in coerenza con le previsioni di cui al citato articolo 35 e con le indicazioni della Corte di giustizia, nonché procedere alla riqualificazione della SS1 Aurelia, è necessario risolvere alcune problematiche di natura, tecnico-procedurali tra cui la modifica del soggetto attuatore, attualmente individuato in ANAS, per le tratte non ancora eseguite, la verifica degli atti progettuali eseguiti e della validità delle procedure approvative, l'individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili dal nuovo soggetto attuatore, la verifica delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria del piano economico - finanziario relativo all'effettuazione degli interventi di manutenzione a carico di SAT per le sole tratte attualmente in esercizio. La risoluzione delle sopra descritte problematiche, in relazione alle quali è in corso un serrato confronto tecnico con il Concessionario SAT e con la società ANAS, è indispensabile anche ai fini della nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri.”.

Considerato che:

- in un articolo stampa del 27 gennaio u.s. si legge che: “SAT non ha più alcuna concessione sul tratto di Aurelia da Tarquinia a San Pietro in Palazzi dal dicembre 2019. Su questa strada SAT non c'entra più niente. Con queste parole il Presidente della Società Autostrade Tirrenica sgombra il campo da ogni dubbio: i ritardi nella progettazione dell'adeguamento, compresa l'esclusione dell'Aurelia dalla stagione dei commissariamenti varata dal Governo, non dipendono da SAT. Da quando, cioè, con il decreto Milleproroghe a SAT sono state rimaste in concessione le tratte già in esercizio, per la manutenzione, peraltro solo fino al 2028. A quel punto, infatti anche quelle passeranno ad ANAS”.
- sempre nella nota stampa sopra richiamata, alle domande incalzanti del giornalista: “Allora che si aspetta? Qualche rifinitura da perfezionare? Un qualche passaggio di consegne?”, il Presidente della SAT ha risposto come segue: “Non c'è nessun passaggio di consegne da fare. C'è la legge chiara. Sat non c'entra più niente.”.

Constatato che:

- ANAS avrebbe avanzato agli organismi competenti due ipotesi progettuali per la messa in sicurezza o adeguamento del tratto stradale in oggetto, che differirebbero principalmente per il nodo di Albina: “un'ipotesi resta sull'Aurelia, allargandola, l'altra va invariante verso l'interno, attraversando la campagna”;
- nonostante la l. 8/2020 abbia previsto il trasferimento delle competenze da SAT a ANAS per la riqualificazione del tratto dell'Aurelia tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi, trascorsi quasi due anni, il corridoio tirrenico permane escluso da ogni indispensabile accelerazione nei lavori, con la conseguenza che il territorio costiero toscano continua a presentare pericolosi incroci a raso, il tratto in esame è tra quelli con più alto numero di incidenti in Italia e con alto tasso di mortalità, e non consente il pieno sviluppo industriale e turistico del sud della Toscana;
- recentemente il Presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha definito “la partita” inerente al corridoio tirrenico come il “gioco dell'oca”. Ha dichiarato infatti: “si è tornati al punto di partenza, proprio come nel gioco dell'oca. Il Governo ha detto che non si è proceduto al commissariamento della Tirrenica perché si stanno compiendo delle verifiche del caso. Una vera beffa visto che in base a quanto chiarito negli incontri con l'ex Ministro De Micheli tutto doveva avvenire entro dicembre 2020. Ad oggi niente è accaduto. Il nuovo Ministro non fa che ripetere la stessa cosa già affermata da tutti i suoi predecessori e cioè che ancora deve avvenire il passaggio della concessione...Il mondo produttivo e i cittadini della costa toscana in questo momento si stanno chiedendo quale ostacolo impedisca da oltre due anni questo passaggio e perché tutto sembri avvolto in una coltre impenetrabile di silenzio e immobilismo...Una delle più gravi preoccupazioni è infatti il silenzio assordante della Regione Toscana, del presidente Giani e dell'assessore alle infrastrutture Baccelli. Risale a mesi fa l'impegno di Giani di andare a Roma a protestare, se in tre mesi non ci fosse stata risposta del Paese, questa presa di posizione non c'è stata, neppure in minima parte”.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi ed agire nei confronti del Governo nazionale affinché, sulla base delle dichiarazioni sopra riportate del Presidente della SAT, siano superate, quanto prima, tutte le problematiche di natura burocratica così da poter iniziare i lavori necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento del corridoio tirrenico;

a comunicare tempestivamente, con la partecipazione dei vertici di ANAS e di SAT, alla commissione consiliare competente:

- tutte le problematiche burocratiche che attualmente bloccano di fatto quanto previsto dalla l. 8/2020;
- come, ed entro quando, il Governo intenda superare le problematiche burocratiche che impediscono di fatto il passaggio delle competenze da SAT a ANAS;
- quali iniziative potrebbe prendere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di superare gli ostacoli che impediscono il passaggio da SAT a ANAS;
- la presentazione dei vari progetti realizzati da ANAS per l'ammodernamento del corridoio tirrenico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1996 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla programmazione nazionale degli interventi di edilizia scolastica.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta in Italia, a partire dal triennio 2015-2017, con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca), convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
- gli interventi di edilizia scolastica finanziabili comprendono: nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazione, adeguamenti normativi, efficientamento energetico degli edifici scolastici di proprietà pubblica.

Preso atto che:

- la programmazione nazionale per il triennio 2015-2017 è stata predisposta con decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 322, mentre il percorso per il triennio 2018-2020 è stato avviato con decreto interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47;
- tale programmazione triennale nazionale, per come predisposta dal Governo, ha autorizzato le Regioni a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti, al fine di finanziare gli interventi previsti.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2018, n. 340, con la quale è stato approvato il documento contenente i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di edilizia scolastica per la Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del d.l. 104/2013 e del decreto interministeriale 47/2018;

Preso atto che la suddetta del.gr. 340/2018 ha dato mandato al settore competente di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari ai fini della formazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di edilizia scolastica per la Toscana e della loro trasmissione nei termini previsti;

Ricordato che, in materia di edilizia scolastica, alle Regioni spetta il compito di individuare il fabbisogno degli interventi sulla base delle richieste presentate da comuni, province e città metropolitane, ai quali spetta l'attuazione degli stessi;

Preso atto che, a seguito delle due programmazioni triennali approvate dalla Regione, 2015-2017 e 2018-2020, si sono potuti finanziare complessivamente 243 interventi sull'intero territorio della Toscana, per un importo complessivo di 310 milioni di euro;

Dato atto che la Regione Toscana sul tema dell'edilizia scolastica, oltre a quanto dovuto in termini di programmazione, destina annualmente risorse proprie per consentire ai comuni ed alle province la riapertura di edifici totalmente o parzialmente chiusi e provvede a fornire strutture provvisorie laddove necessario. A tal fine, le risorse destinate per il 2016- 2022 sono state 20,6 milioni per il finanziamento di 80 interventi;

Tenuto conto che:

- lo Stato ha inoltre finanziato interventi straordinari di edilizia scolastica, sulla base di interventi individuati dalla Regione, anche con tre linee di intervento straordinarie destinate ai piccoli interventi antincendio, alle scuole innovative e ai poli per l'infanzia innovativi (dal 2015 sono stati finanziati 165 interventi, per un totale di 42 milioni di euro);
- la Giunta regionale destina inoltre ulteriori risorse straordinarie per particolari situazioni di disagio: nel periodo 2015-2020 sono state finanziate 10 opere per complessivi 6,2 milioni di euro.

Rilevato che nel febbraio 2021 sono stati assegnati, da parte del Ministero dell'istruzione, gli ultimi 30,5 milioni di euro per il finanziamento dell'annualità 2020 del piano regionale triennale dell'edilizia scolastica;

Tenuto conto che anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto risorse volte a sostenere gli investimenti per l'edilizia scolastica e che, in conseguenza di ciò, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2022, n. 23, ha emanato la manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali toscani;

Considerato che la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, introdotta nel 2015, ha consentito l'avvio di un importante ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica anche nella nostra regione, sostenendo interventi a lungo attesi dalle comunità locali e che risulta, pertanto, di fondamentale importanza poter dare continuità alla programmazione triennale nazionale;

Ritenuto quanto mai necessario poter continuare a garantire l'ammodernamento ed il rinnovo degli istituti scolastici della Toscana garantendo continuità a tali politiche e, quindi, attivandosi verso il Governo affinché venga avviata una nuova programmazione triennale nazionale in grado di soddisfare le esigenze degli enti locali della nostra regione in tale settore;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, anche alla luce delle citate misure previste dal PNRR, si possa procedere con la massima tempestività alla disposizione della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, al fine di rispondere alle necessità degli enti locali della Toscana e consentire l'avvio degli interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e riassetto degli edifici scolastici di proprietà pubblica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1999 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: **In merito ai nuovi Giochi della gioventù.**

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il Governo ed il Parlamento hanno dimostrato in questi anni di considerare lo sport una priorità, un impegno quotidiano, un bene per la società. Lo sport è infatti uno strumento capace di affermare valori positivi, come il merito attraverso la sana competizione, la salute fisica e mentale attraverso il duro lavoro ed il raggiungimento dei propri traguardi. La pratica sportiva rafforza la socialità, la disciplina e le relazioni attraverso il lavoro di squadra ed il superamento di ogni tipo d'ostacolo e può essere un rilevante strumento per il mondo della scuola in termini di percorso di crescita;
- negli ultimi anni, il Governo ha promosso importanti politiche volte ad investire ed a promuovere lo sport, soprattutto per le giovani generazioni, con l'obiettivo di sostenere un modello di vita sano. E' in quest'ottica che ha voluto proporre dei nuovi Giochi della gioventù inclusivi e multidisciplinari, accompagnati da tematiche come l'ambiente, la salute e l'alimentazione, coniugando sport ed alfabetizzazione civica.

Preso atto che:

- l'Assemblea della Camera dei deputati, in data 12 febbraio 2025, ha approvato, con modificazioni, la proposta di legge AC 1424 (Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù), già approvata dal Senato il 20 settembre 2023. Durante l'esame in Assemblea, sono stati approvati due emendamenti e il testo è dunque tornato al Senato per l'approvazione definitiva;
- la proposta di legge in esame si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, la proposta di legge in oggetto è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali;
- l'articolo 2 di detta proposta di legge reca l'istituzione, in via sperimentale, dei citati nuovi Giochi della gioventù. Si ricorda che gli originali Giochi della gioventù sono stati una manifestazione sportiva nazionale per studenti, creata nel 1968 dall'allora Presidente del CONI Giulio Onesti e svoltasi dal 1969 al 1996, e poi, in una variante priva di una fase di livello nazionale, dal 2007 al 2017;
- per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 si prevede che i nuovi Giochi della gioventù siano istituiti in forma sperimentale e vengano promossi ed organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., sentiti le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP);
- i nuovi Giochi della gioventù apriranno le porte agli studenti delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie, con una particolare attenzione all'equa rappresentanza di genere ed all'inclusione degli studenti con disabilità, che potranno partecipare sia a gare integrate sia a gare dedicate. Al termine della fase nazionale, si terrà una cerimonia di consegna dei diplomi d'onore;
- la sezione "Giovani in gioco", dedicata alla scuola primaria, si articolerà in due fasi: una fase d'Istituto, a carattere ludico e polisportivo, per le classi prima, seconda e terza ed una fase provinciale, per le classi quarta e quinta, pensata per avviare gli studenti alla pratica sportiva più adatta alle loro inclinazioni;
- la sezione "Giochi della Gioventù", riservata agli studenti delle scuole superiori, si svolgerà su tre livelli: provinciale, regionale e nazionale, con sessioni estive ed invernali. Per favorire la partecipazione e l'organizzazione delle attività sportive, gli istituti scolastici potranno stipulare protocolli e convenzioni con enti locali ed organismi sportivi, integrando lo sport nel percorso formativo degli studenti.

Rilevato che i nuovi Giochi della gioventù assumono ancora più importanza in quanto sono un progetto sportivo e formativo nato dalla collaborazione tra Ministero dello sport e Ministero dell'istruzione, e dunque evidenziano la rinnovata alleanza tra sport e scuola, i due settori decisivi nella formazione dei cittadini di domani;

Preso atto che, una volta approvata, detta legge fornirà alla politica strumenti importanti affinché i nostri giovani trovino uno slancio ed una passione verso le attività fisiche e sportive, e che, grazie ai valori del gioco di squadra, dell'inclusione, dell'agonismo, del merito e dell'appartenenza, sarà sviluppato un senso civico fondamentale per arginare fenomeni come il bullismo, il linguaggio d'odio, la dipendenza da cellulari e da social network, la depressione, l'isolamento;

Considerato che:

- la Regione Toscana, con le sue radicate e forti tradizioni culturali e sportive, si presta ad essere un palcoscenico ideale per ospitare eventi di tale portata, contribuendo a promuovere lo sviluppo di un tessuto sociale più coeso, sano ed inclusivo;
- l'organizzazione dei nuovi Giochi della gioventù comporta l'attivazione di sinergie tra istituzioni locali, associazioni sportive e scuole, rafforzando la rete di collaborazione tra pubblico e privato, e stimolando investimenti infrastrutturali nei settori della cultura, dello sport e del turismo.

Preso atto che:

- al fine di accogliere nel migliore dei modi l'opportunità dei nuovi Giochi della gioventù, è necessario che in tutto il territorio toscano si attivi una fase preparatoria e propedeutica per uno svolgimento decoroso ed adeguato delle attività sportive. In particolare, sarebbe appropriato che la Regione:
 - verificasse tempestivamente l'idoneità delle strutture che dovranno accogliere gli eventi sportivi, pianificando insieme ai comuni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, laddove necessario;
 - programmasse con l'Ufficio scolastico regionale un calendario degli eventi sportivi capillare che possa coinvolgere tutto il territorio regionale;
 - promuovesse una campagna di informazione sulla rinascita dei nuovi Giochi della gioventù e sulla loro importanza come veicolo di diffusione e valorizzazione delle attività sportive, portatrici di valori sani quali la disciplina, l'integrazione, la responsabilità, il sano divertimento, la corretta competizione, il merito, la socialità, l'appartenenza, il rispetto, tutti elementi validi per combattere i mali dei nostri giovani quali la depressione, il bullismo, l'isolamento, la dipendenza dai social e/o dalle droghe.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

- ad attivarsi per fare sì che la Regione Toscana sia preparata ad accogliere con lustro e decoro la grande opportunità dei nuovi Giochi della gioventù, cominciando fin da subito a verificare l'idoneità delle strutture che ospiteranno gli eventi sportivi ed a programmare insieme ai comuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere adeguati gli impianti sportivi toscani;
- a collaborare con l'Ufficio scolastico regionale per stilare un calendario delle manifestazioni da tenere in Toscana e per dare gli strumenti adeguati ai docenti di educazione fisica al fine di organizzare le competizioni e diffondere nelle scuole il valore della pratica sportiva;
- a promuovere un'opportuna campagna di informazione e sensibilizzazione, usando ogni strumento mediatico a disposizione, relativa all'importanza dei nuovi Giochi della gioventù che si svolgeranno in Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2031 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: In merito ai livelli qualitativi del servizio ferroviario regionale in relazione al Contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A. nel 2019 ed alla luce del recente mancato raggiungimento degli obiettivi minimi contrattuali.

Il Consiglio regionale

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed in particolare l'articolo 9 (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.);
- la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, di approvazione del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), prorogato ai sensi della legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 (Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015);
- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con risoluzione n. 239 nella seduta del Consiglio regionale del 27 luglio 2023;
- la decisione della Giunta regionale 11 novembre 2024, n. 17 (Documento di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità "PRIIM" 2023);
- la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria 2011), ed in particolare l'art. 84 (Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale).

Premesso che il sopra richiamato PRS 2021-2025 prevede che le politiche contenute nell'Area 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) siano finalizzate "a garantire il diritto di muoversi in sicurezza ed in modo efficiente per chi vive e si sposta nella nostra regione, promuovendo, da un lato, la riconversione a basso impatto ambientale dei flussi di mobilità e, dall'altro, rilanciando gli investimenti infrastrutturali";

Ricordato che l'articolo 84 della sopra richiamata l.r. 65/2010, al comma 1 ter, stabilisce che l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1 bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto "delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2014, n. 703 (Approvazione schema di intesa per il miglioramento del livello qualitativo del servizio ferroviario regionale preliminare al rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.), e relativo allegato recante "Intesa per il miglioramento del livello qualitativo del servizio ferroviario regionale preliminare al rinnovo del Contratto di servizio tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A.";

Evidenziato che:

- la Giunta regionale, con la richiamata deliberazione 703/2014 e successive modifiche, provvedeva ad individuare gli aspetti qualitativi, quantitativi ed organizzativi dei servizi ferroviari trasferiti alla gestione regionale in attuazione dell'articolo 9 del d.lgs. 422/97, nonché le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza degli stessi, fornendo indirizzi per il rinnovo del contratto stipulato nel 2016 con Trenitalia S.p.A.;
- detto contratto prevedeva investimenti per 295 milioni di euro, un corrispettivo annuo di 235,9 milioni di euro, dal 2017 costante a parità di servizio per tutti gli anni, un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro in sei anni

e 22 milioni di treni/km da svolgersi sulle relazioni di traffico dell'infrastruttura gestita dal gestore nazionale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di competenza della Regione Toscana.

Considerato che:

- gli elementi di qualità, economicità, efficacia ed efficienza della proposta commerciale di Trenitalia risultavano alla base delle scelte di affidamento diretto effettuate nel corso degli anni da parte della Regione Toscana;
- la sottoscrizione del contratto di servizio firmato in data 29 luglio 2016 giungeva al termine di una positiva valutazione relativa sia all'affidabilità dell'operatore individuato per il nuovo affidamento, sia agli aspetti economici, qualitativi e prestazionali, con particolare riferimento:
 - o alla sostanziale conferma delle previsioni del Piano economico finanziario del Contratto e di equilibrio economico del contratto per l'anno 2016;
 - o agli aspetti qualitativi e prestazionali in relazione ai quali veniva riscontrata una sensibile crescita della puntualità sia sui 5' (standard B, escluso cause esterne), che reale (nessuna esclusione), un notevole miglioramento dell'affidabilità con il tasso medio di cancellazione dei treni notevolmente diminuito attestatosi ad un valore superiore all'obiettivo prefigurato, una notevole riduzione della circolazione con composizioni con offerta inferiore al programmato e conseguente riduzione dei problemi di affollamento.

Preso atto che, con nota 14 febbraio 2018, Trenitalia aggiornava la proposta commerciale del 2016, prospettando alla Regione ulteriori elementi di qualità, economicità, efficacia ed efficienza da porre alla base del nuovo affidamento diretto di durata massima quindicennale;

Preso atto, altresì, del Contratto di servizio, sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A. in data 20 novembre 2019, per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle relazioni di traffico dell'infrastruttura nazionale gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di competenza della Regione Toscana, per il periodo 1° dicembre 2019 -30 novembre 2034;

Rilevato che:

- alla base della scelta compiuta dalla Regione Toscana di affidare a Trenitalia il servizio regionale per 15 anni con la conferma dei 23 milioni di treni/km e dei circa 500 mila bus/km vi era il miglioramento della qualità del servizio registrata tra il 2014 ed il 2019, nonostante la persistenza di criticità su alcune linee da affrontare e risolvere;
- nel 2018, nelle 14 tratte ferroviarie nelle quali è organizzato e garantito il servizio di trasporto pubblico su ferro in Toscana, veniva raggiunto un livello di affidabilità ancora più alto rispetto a quanto previsto dal Contratto, tanto da non essere pagato alcun bonus mensile nel corso dell'intero anno, con indice di affidabilità che risultava pari al 96,4 per cento;
- nel corso del 2019, ultimo periodo pre-Covid-19, i bonus mensili pagati sulle 14 linee furono in tutto soltanto 4;
- sulla base delle indagini di *customer* realizzate da Trenitalia, infatti, nell'arco temporale 2014-2019 la soddisfazione dei viaggiatori regionali risultava aumentata per tutti gli indicatori del viaggio, con punte fino al 25,4 per cento per la pulizia, del 22,1 per cento per la puntualità, del 12,2 per cento per l'informazione a bordo, mentre, sempre nello stesso periodo, le cancellazioni venivano ridotte fino al 70 per cento circa.

Ricordato che nel nuovo Contratto di servizio venivano ad essere confermate anche alcune importanti scelte effettuate dalla Regione negli anni passati, tra queste:

- la valorizzazione turistica delle linee minori e l'organizzazione di treni speciali per promuovere specifiche iniziative;
- l'attenzione alla presenza di un numero adeguato di carrozze per il trasporto di biciclette (scelta funzionale alle politiche di promozione dell'uso della bici abbinata al treno, nell'ottica di una mobilità sempre più sostenibile);
- l'applicazione di penali a carico di Trenitalia con soglie più sfidanti sulla regolarità del servizio ed il miglioramento delle informazioni a bordo per innalzare i livelli di qualità del servizio e portarli agli obiettivi richiesti;
- il "bonus abbonati" come forma di compensazione e tutela dell'utenza in caso di disservizi.

Considerato che:

- obiettivo della Regione, come detto, è quello di garantire il diritto di "muoversi in sicurezza ed in modo efficiente per chi vive e si sposta nella nostra regione," promuovendo la qualità del servizio ferroviario, il

comfort dei mezzi e l'efficacia della manutenzione, traguardi che si raggiungono attraverso il rilancio degli investimenti;

- con il rinnovo e l'ampliamento del contratto, Trenitalia si impegnava ad investire 1,4 miliardi di euro.

Evidenziato che tale investimento risulta come di seguito articolato:

- 912,6 milioni di euro (843,6 milioni da parte di Trenitalia e 69 milioni da parte della Regione Toscana) relativi all'acquisto ed alla messa in servizio di 100 treni made in Italy di nuovissima generazione (accessibili alle persone con ridotte capacità motorie, dotati di telecamere di videosorveglianza, wifi a bordo, arredi di maggiore comfort, spazi porta bagagli, prese elettriche, caratterizzati da un -30 per cento di consumi energetici, materiali riciclabili, maggiore fruibilità anche con la bicicletta); nello specifico, appartengono alle seguenti tipologie: 29 treni Rock, 25 altri nuovi treni elettrici, 44 ibridi (cioè dotati di motore diesel, pantografo per le linee elettrificate e batterie in grado di poter fare l'ultimo miglio su linee non elettrificate, evitando di utilizzare il motore diesel), 2 locomotive di soccorso;
- 82,5 milioni di euro per interventi di *revamping* o *restyling*, che, in aggiunta ai nuovi treni già in circolazione sulle linee regionali, porterà al rinnovo totale dei convogli in circolazione;
- 71,9 milioni di euro per l'ammodernamento degli impianti di manutenzione;
- 285,5 milioni di euro per lo sviluppo di nuove tecnologie e per interventi ciclici di manutenzione sui treni.

Considerato che obiettivo del contratto è garantire un servizio efficiente ai cittadini toscani, ed in particolare a tutti i pendolari che quotidianamente utilizzano il treno per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio; a tale fine, Trenitalia si impegnava, inoltre, a:

- mantenere il prezzo dei biglietti bloccato (ad eccezione degli adeguamenti annuali al tasso di inflazione, previsto dalla legge), con la prospettiva di ottenere i ricavi necessari all'azienda dalla lotta all'evasione tariffaria e dall'aumento del numero dei passeggeri;
- non effettuare alcun aumento del corrispettivo annuo a carico della Regione fino al 2023 (con indicizzazione contenuta a partire dal 2024);
- avviare un sistema di gestione che preveda la verifica dei risultati raggiunti attraverso obiettivi misurabili e quantificabili anno per anno;
- confermare i meccanismi di controllo qualità attualmente in atto (ispettori regionali, AppMuoversintoscana, numero verde della Regione Toscana).

Considerato che l'attivazione del complesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del nuovo Contratto di servizio del 2019 andava a collocarsi in contesto di emergenza sanitaria da Covid-19, come quello che pesantemente colpiva il mondo ed il nostro Paese fra il 2020 ed il 2022, producendo impatti negativi sull'intero sistema di trasporto pubblico locale; il lockdown iniziale e le misure di contenimento della pandemia determinavano una forte riduzione degli spostamenti compiuti dall'utenza ed una limitazione della capacità dei mezzi di trasporto, scelte necessarie ma che inevitabilmente andavano ad influire sulla programmazione del servizio pubblico, tornato gradualmente alla normalità nel 2023 con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria decretato dall'OMS;

Richiamata la Carta dei servizi 2024, Direzione regionale Toscana Trenitalia, con particolare riferimento agli Obiettivi 2024;

Considerato che:

- anche in virtù del processo di rinnovamento dei treni, l'indice di affidabilità fissato dal contratto come obiettivo minimo mensile da raggiungere per i gestori del servizio è andato progressivamente a salire e per il 2024 risultava essere pari a 98 per cento;
- pur a fronte del richiamato indice, l'affidabilità di alcune linee della Toscana è decisamente peggiorata, come si evince dalla situazione determinatasi nel mese di ottobre 2024, allorché otto linee su quattordici facevano registrare il mancato rispetto dell'indice minimo di affidabilità, fissato, come detto, al 98 per cento: Firenze-Livorno (97,23 per cento, peggiore indice), Firenze-Arezzo-Chiusi, Firenze-Empoli-Siena, Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, Pisa-Lucca-Aulla, Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza (via Vaglia), Firenze-Borgo S. Lorenzo (via Pontassieve), Tirrenica Nord (Genova)-La Spezia-Pisa;
- a dimostrazione della situazione di diffusa criticità, emergono i dati relativi alle tratte che hanno superato l'obiettivo minimo con margini risicati;
- la situazione sopra richiamata, aggravata anche dai dati relativi ai mesi di novembre e dicembre, ha fatto scattare l'attivazione del "bonus pendolari", ossia il rimborso del 20 per cento sul costo dell'abbonamento

mensile. (fonte:<https://www.intoscana.it/it/treni-toscani-sotto-accusa-otto-linee-bocciate-la-regione-non-ci-sta/#:~:text=Secondo%20i%20dati%20di%20Trenitalia,al%2098%25%20per%20il%202024>).

Considerato che:

- la situazione descritta dai numeri dello scorso periodo ottobre-dicembre 2024 relativi al servizio, che parrebbe confermata nei primi mesi del 2025, procede nella direzione opposta rispetto a quella ipotizzata al momento della firma del vigente contratto;
- a titolo d'esempio, sulla linea Firenze-Livorno, una delle più utilizzate dai pendolari toscani insieme alla linea Firenze-Arezzo-Chiusi, nel gennaio del 2018 il livello di affidabilità del servizio era pari al 99,3 per cento, mentre, come detto, nello scorso mese di ottobre è stato pari al 97,23 per cento, tanto da far scattare il diritto degli utenti al ristoro garantito dal bonus.

Richiamato il contenuto della mozione n. 1554, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 marzo 2024 (In merito ai disservizi sulle tratte ferroviarie regionali e al ripristino degli incontri periodici tra assessorato e comitati pendolari);

Considerato che:

- la base dei positivi risultati in termini di efficacia ed efficienza conseguiti dal servizio ferroviario su quasi tutte le linee toscane nel biennio 2018-2019 è da individuarsi nella forte sinergia messa in atto all'epoca da parte della Regione Toscana e dell'azionista unico di Ferrovie dello Stato, che è il Governo, il quale aveva dato una chiara indicazione ai gestori di sostenere la cosiddetta "cura del ferro" avviata dalla Toscana, nel senso di produrre un forte impegno per la qualificazione del servizio di trasporto regionale su ferro;
- il recente e netto peggioramento della qualità del servizio, in controtendenza rispetto al richiamato trend 2014-2019, non risultava ipotizzabile al momento della sottoscrizione del Contratto di servizio vigente, allorché sulla base dei livelli di affidabilità raggiunti venivano fissati obiettivi sfidanti, con l'impegno dei gestori e con la consapevolezza che il rinnovo completo del parco treni circolante e lo sviluppo della tecnologia nell'infrastruttura ne avrebbero garantito il raggiungimento.

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi sia nei riguardi del Governo, ed in particolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia del soggetto gestore del servizio ferroviario regionale, affinché, in considerazione di quanto enunciato in narrativa in merito al non adeguato livello di servizio riscontrato da tempo su alcune linee, ed in particolare la Arezzo-Firenze, sia avviato un percorso di confronto che porti alla piena attuazione degli investimenti ed al raggiungimento dei livelli qualitativi del servizio contenuti nel Contratto sottoscritto nel 2019 tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2055 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: In merito agli eccessivi carichi di lavoro di medici ed infermieri.

Il Consiglio regionale

Premesso che dal “3° terzo rapporto sulla salute e sistema sanitario” dell'Osservatorio Eurispes/Enpam, presentato in data 16 dicembre 2024¹, emerge che in Italia un medico su due, più della metà dei sanitari tra i medici, 52 per cento, e per gli infermieri poco meno, 45 per cento, è in “burnout”;

Considerato che:

- in Toscana, il 46 per cento dei medici e degli infermieri che prestano la loro opera nei reparti ospedalieri di medicina interna soffre della “Sindrome da burnout” e il 52 per cento riferisce di aver pensato di licenziarsi nell'ultimo anno²;
- le cause sono legate, in particolare, al problema di conciliare il lavoro con la propria vita privata e familiare a causa dei turni insostenibili di lavoro. L'incidenza, infatti, è più del doppio tra le donne, per le quali permangono difficoltà di conciliazione lavoro con la gestione della famiglia;
- i lavoratori all'interno delle strutture ospedaliere della Toscana pagano un prezzo alto, come dimostra il fatto che sono aumentate le assenze per malattia, arrivando a una percentuale inedita del 14 per cento con un incremento del 3 per cento in quasi tutte le aziende della Toscana (cfr. MeS 2023).

Preso atto che:

- i medici e gli infermieri soffrono di stati depressivi e si trovano in perenne carenza di sonno per orari di lavoro che vanno ben oltre il ragionevole e carichi di lavoro impossibili da gestire; il tutto è aggravato da mancanza di riconoscimento del valore di quanto viene svolto quotidianamente, anche per salvare molte vite umane, e da un numero di pazienti per medici e posti letto che rende quasi impossibile instaurare quell'importantissimo rapporto empatico con i pazienti stessi;
- il “burnout” rappresenta una sindrome psicologica che deriva, infatti, dallo stress cronico legato al proprio lavoro, una patologia che rappresenta una problematica diffusa a livello globale, con impatti negativi sulla sicurezza e sulla qualità dell'assistenza sanitaria, nonché sulla salute stessa degli operatori e si manifesta come uno stato di stanchezza e sfinitimento derivante dal lavoro continuo e stress cronico;
- il blocco del turnover e la carenza cronica di personale all'interno delle strutture sanitarie, da decenni, costringono gli operatori a sforzi prolungati e continui con un alto coinvolgimento fisico e psicologico.

Valutato che:

- ad incrementare il disagio vissuto dal personale sanitario vi è poi l'aumento dell'aggressività dell'utenza che, sempre più frequentemente, è responsabile di episodi di violenza verso gli operatori sanitari di cui i 2/3 di esse sono verso professioniste donne: la professione più colpita è quella infermieristica, seguita da medici e operatori sociosanitari;
- ferma restando la necessità di prevenire le aggressioni aumentando i controlli nei luoghi di cura e di perseguire penalmente la violenza anche in flagranza differita, è indubbio che il rapporto medico-paziente debba essere umanizzato;
- formare e sensibilizzare i medici e infermieri ad instaurare un dialogo empatico e comprensivo con il malato, poiché la capacità di ascolto e di relazione profonda con il paziente, nella sua dimensione esistenziale, emotiva e sociale, sono doti imprescindibili da possedere, oltre alle competenze diagnostiche e di trattamento, rappresenta, in certi casi, anche una sorta di prevenzione contro la violenza.

¹ <https://eurispes.eu/news/3-rapporto-sulla-salute-e-il-sistema-sanitario-eurispes-enpam/>

² https://www.ansa.it/toscana/notizie/2023/05/06/in-toscana-46-dei-medici-e-in-burnout-e-52-pensa-di-lasciare_e1a11967-a3ce-4484-835a-bda2ce35ae4b.html

Considerato che:

- tutti i fattori sopra descritti hanno concorso a ridurre l'attrattività del servizio sanitario nazionale (SSN) rendendo oltremodo difficile reclutare nuovi operatori e trattenere quelli già in servizio. In molti lasciano il SSN per andare all'estero o nel privato, per avere orari più flessibili, maggiore autonomia professionale, maggior reddito, minore burocrazia;
- il fenomeno del "burnout" riguarda soprattutto professioniste donne che continuano a scontare un forte svantaggio legato al genere: più di 2/3 dei lavoratori del settore sanitario oggi sono donne, ma le posizioni dirigenziali e apicali sono ancora a maggioranza maschile. Nel caso dei medici, per esempio, le donne rappresentano il 51,3 per cento della professione, ma solo il 19,2 per cento dei primari è di sesso femminile;
- permangono quindi ancora forti squilibri di potere in tutte le regioni italiane. Secondo sempre Eurispes, nel 2022, dei centosei presidenti degli ordini professionali provinciali, solo il 10 per cento è donna e solo il 19,2 per cento dei primari è di sesso femminile. Una situazione analoga emerge presso le facoltà di Medicina e chirurgia ove le professoresse ordinarie costituiscono appena il 19,3 per cento del totale e, per vedere aumentata la loro presenza, è necessario scendere verso le posizioni più basse della gerarchia accademica³.

Rilevato che:

- che la causa di questa situazione è principalmente la grave carenza di organico che incide sulla qualità del lavoro e delle prestazioni e l'organizzazione dei turni, è pertanto necessario adeguare gli organici ai volumi di attività per garantire almeno il "turnover" e le sostituzioni per maternità e lunghe malattie;
- pensare che tale situazione possa essere risolta con assunzioni di personale soprattutto interinale, che spesso passa da un contratto all'altro, è ormai una strategia non idonea che aumenta i costi e il grave disagio vissuto dai lavoratori nella sanità toscana ormai da molti anni;
- la Toscana è la regione italiana che ha sostenuto la spesa maggiore per acquisire personale sanitario "in affitto", ossia attraverso contratti interinali o di somministrazione lavoro, sborsando complessivamente oltre 180 milioni di euro⁴ circa 36 milioni l'anno, nel periodo 2019 al 2023, per assumere personale, infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche, amministrativi, allo scopo di colmare le gravi carenze d'organico, ormai diventate strutturali negli ospedali.

Valutato, infine, che si rende sempre più necessario un radicale intervento sulle condizioni di lavoro nei reparti ospedalieri affinché gli aspetti negativi non prendano definitivamente il sopravvento sulla qualità, sull'impegno, sull'entusiasmo del curare, compresa la necessità di intervenire sul piano dell'empatia e dell'umanizzazione dei rapporti con i pazienti, a migliorare le modalità di accessibilità ed informazione sui servizi stessi;

Tutto ciò premesso;

Impegna
la Giunta regionale

a prevedere, tra le priorità dell'azione regionale nell'ambito della sanità toscana, un piano per adeguare gli organici ai volumi di attività, garantire il "turnover" e le sostituzioni per maternità e lunghe malattie, garantire periodi di ferie adeguati ed istituire corsi formativi di comunicazione fra colleghi e medici e paziente;

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché sia superato l'attuale tetto di spesa per il personale del SSN, favorendo una revisione strutturale della normativa vigente in materia, in coerenza con le esigenze di rafforzamento degli organici e con il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

³ <https://eurispes.eu/news/3-rapporto-sulla-salute-e-il-sistema-sanitario-eurispes-enpam/>

⁴ <https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/toscana-primoposto-nella-spesa-per-sanitari-in-affitto.html>



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2132 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla situazione in Israele e a Gaza.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- gli attacchi terroristici di Hamas contro inermi cittadini israeliani del 7 ottobre 2023 hanno innescato una spirale di inaudita violenza, che sta causando migliaia di vittime e una crisi umanitaria senza precedenti nella Striscia di Gaza;
- il 18 marzo 2025 si è interrotto il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in vigore dal 19 gennaio 2025 e frutto dell'accordo tra Israele e Hamas a conclusione di un complesso negoziato mediato da Egitto, Qatar e Stati Uniti. Un accordo in tre fasi, la prima delle quali, conclusasi il 1° marzo 2025, ha previsto una tregua di quarantadue giorni, durante i quali è avvenuto il graduale rilascio dei primi trentatré ostaggi ancora nelle mani di Hamas, il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi reclusi nei penitenziari israeliani e un graduale inizio del ritiro delle forze israeliane dalle aeree popolate della Striscia di Gaza verso una "zona cuscinetto" lungo il confine della Striscia di Gaza. Lo stallo nelle trattative per la definizione delle successive fasi dell'accordo e la ripresa dei combattimenti nella Striscia di Gaza, con l'ulteriore aggravarsi della situazione della popolazione civile, suscita fortissima preoccupazione;
- rimane prioritario quindi affrontare l'emergenza umanitaria del popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni a poter vivere in pace in un proprio stato, così come è necessario tutelare l'altrettanto legittima aspirazione alla sicurezza di Israele.

Considerato che:

- l'Italia, fin dall'11 marzo 2024, ha attivato il progetto "Food for Gaza", in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il programma alimentare mondiale (PAM) e la Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS), per facilitare la fornitura di aiuti alla popolazione palestinese;
- il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano è in stretto contatto con le autorità di Gerusalemme e di Ramallah per accelerare i tempi di ingresso degli aiuti a Gaza e far sì che i beni di prima necessità diretti alla popolazione civile possano giungere a destinazione senza passare attraverso le strutture gestite, direttamente o indirettamente, da Hamas;
- attualmente, dopo diciannove mesi di guerra tra Israele e Hamas, sul tavolo risultano presenti due piani per un riavvio delle trattative per il futuro della Striscia di Gaza: uno proposto dall'Amministrazione statunitense del Presidente Trump e quello approvato in data 3 marzo 2025 al Cairo dalla Lega Araba. Quest'ultimo piano prevede uno stanziamento di 53 miliardi di dollari per la ricostruzione della Striscia di Gaza, evita qualsiasi forma di trasferimento forzato dei palestinesi e stabilisce una fase di transizione della "governance" della Striscia di Gaza della durata di sei mesi nei quali la gestione dell'area sarebbe affidata a un comitato palestinese indipendente e composto da tecnici, operante sotto l'ombrello dell'Autorità nazionale palestinese (ANP). Secondo il documento finale del vertice al Cairo, tale entità non dovrebbe avere legami con alcuna fazione politica e sarebbe incaricata di supervisionare gli aiuti e amministrare il territorio in vista del ritorno dell'ANP a Gaza. Egitto e Giordania sarebbero incaricati di addestrare le forze di sicurezza palestinesi sotto la guida dell'ANP;
- l'adesione al piano presentato dalla Lega Araba contribuirebbe notevolmente, altresì, ad abbassare le tensioni regionali ed il progressivo allargamento della rete degli Accordi di Abramo, su impulso dell'Amministrazione statunitense, in particolare all'Arabia Saudita, con il possibile coinvolgimento di Riyadh nel mantenimento della sicurezza nella Striscia di Gaza. Questo percorso avrebbe ripercussioni positive sullo sviluppo regionale e, quindi, sulla ricostruzione delle aree devastate dai recenti combattimenti favorendo anche il successo del progetto IMEC ((India-Middle East-Europe Economic Corridor), che collegherebbe l'Indo-Pacifico al Mediterraneo proprio attraversando il Medio Oriente;
- il Governo italiano sostiene la proposta dell'Egitto per la ricostruzione della Striscia di Gaza, appoggiata anche da tutti i Paesi arabi, mantenendo fermo l'obiettivo "due popoli, due Stati" in Medio Oriente.

Preso atto che:

- in data 25 marzo 2025 e nei giorni successivi, si sono registrate diverse manifestazioni nel Nord della Striscia di Gaza, a Beit Lahiya, Gaza City e Kahn Younis, per poi diffondersi anche a Deir al-Balah, nel centro di Gaza, che hanno evidenziato una crescente avversione nei confronti di Hamas. Tra i temi delle proteste, oltre alla richiesta che ai gazawi sia concesso di vivere e di avere accesso al cibo, vi erano la fine della guerra, delle morti, degli sfollamenti e delle minacce di espulsione e la richiesta che Hamas lasci il Governo della Striscia di Gaza;
- pochi giorni fa si è tenuta una marcia di centinaia di persone israeliane che hanno marciato verso la Striscia di Gaza chiedendo la fine della guerra;
- in data 23 aprile 2025 a Ramallah il Presidente dell'ANP, Abu Mazen, nel corso dell'ottantaduesima sessione del Consiglio centrale dell'ANP, ha apostrofato i capi di Hamas con epiteti ingiuriosi "figli di cani", ritenendoli co-responsabili della morte di centinaia di persone a causa della loro ostinazione nel non volere rilasciare gli ostaggi israeliani ancora nelle loro mani. Abu Mazen ha, inoltre, invitato Hamas a lasciare il potere e a deporre le armi, a trasformarsi in partito politico e a dialogare con Fatah;
- dal 2006, quando Hamas vinse le elezioni per eleggere il Consiglio legislativo palestinese, è nata una forte contrapposizione con Fatah, il partito arrivato secondo e che aveva espresso fino a quel momento il Presidente dell'ANP, che ha portato nel 2007 alla guerra civile di Gaza, con la conseguente divisione del Governo palestinese, con Hamas nella Striscia di Gaza e Fatah in Cisgiordania, mai ricomposta;
- diversi stati europei hanno riconosciuto la Palestina come Stato indipendente, da ultimo, in data 28 maggio 2024, Spagna, Irlanda e Norvegia e, in data 4 giugno 2024, la Slovenia, ritenendo che ciò potrebbe favorirebbe la soluzione "dei due Stati" e rafforzerebbe le forze palestinesi moderate. Altri governi occidentali, tra i quali Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito ed Italia, ritengono che un tale atto debba essere ricompreso all'interno di una più ampia serie di azioni volte a porre fine al conflitto israelo-palestinese e a raggiungere la soluzione dei due Stati;
- nella seduta del 28 gennaio 2025 l'Assemblea della Camera dei deputati ha votato diversi atti di indirizzo al Governo in merito al conflitto in corso a Gaza e agli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria nei confronti della Corte penale internazionale, tra queste la mozione 1-00387 (Nuova formulazione) ha impegnato il Governo italiano, fra l'altro, a lavorare in tutte le sedi internazionali affinché si pervenga alla costruzione di un'architettura regionale in cui siano garantiti la sicurezza di Israele e i diritti del popolo palestinese, con l'obiettivo della soluzione dei "due popoli, due Stati" in cui due Paesi democratici, Israele e Palestina, possano vivere fianco a fianco in pace all'interno di confini sicuri e riconosciuti e che sarà all'interno di tale quadro negoziale complessivo che andrà collocato il riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell'Italia;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad esprimere, nelle sedi istituzionali preposte:

- l'urgente necessità affinché le parti, nel rispetto del diritto internazionale umanitario e della legalità internazionale, giungano all'immediata cessazione dei combattimenti, alla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, al ripristino delle condizioni che consentano l'assistenza umanitaria alla popolazione civile della Striscia di Gaza;
- la necessità di proseguire e rafforzare sempre più, insieme ai partner europei e internazionali, l'opera diplomatica per il raggiungimento di una soluzione negoziata tra Israele e i rappresentanti palestinesi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Striscia di Gaza e per consolidare, in modo permanente, la cessazione delle ostilità, anche nell'ottica di rilanciare un processo politico verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente, basata sulla soluzione dei due Stati, con Israele e uno Stato di Palestina che vivano, fianco a fianco, in pace e sicurezza, all'interno di confini mutualmente riconosciuti;
- la necessità inderogabile di perseverare nell'attività diplomatica affinché le autorità israeliane autorizzino senza nuove interruzioni o divieti l'ingresso dei camion di "Food for Gaza" nella Striscia di Gaza, consentendo agli aiuti alimentari e ai beni di prima necessità di raggiungere, senza l'intermediazione di Hamas, la popolazione palestinese che sta soffrendo da troppo tempo le conseguenze di questi mesi di guerra;
- la necessità di continuare a incoraggiare e sostenere l'allargamento della rete degli Accordi di Abramo, nonché la realizzazione dell'IMEC.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

Avviso per procedura valutativa in regime transitorio di cui all'articolo 13, commi 6 e 7 del CCNL del personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 per progressione tra aree, riservata al personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale per la copertura di complessivi n. 4 posti di area degli istruttori (decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 30.12.2024, n. 1272). Fissazione del termine di conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.p.g.r. n. 33/R/2010, la Commissione esaminatrice della selezione di cui in oggetto rende noto il termine per la conclusione dei lavori, fissato per il giorno 30.09.2025.

Firenze, 20/06/2025

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Monica Piovi



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 105 del 25 giugno 2025

Oggetto:

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO). Nomina del Direttore generale.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Definizione obiettivi specifici

Allegati n. 1

A

Definizione obiettivi specifici

22bf43cd08b342a81f428d1fb039ecd3ed22927f2a615caffef4483edc491044

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i decreti legislativi:

- 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982, n. 421”*

- 4 agosto 2016, n. 171 *“Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;*

Vista la legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 *“Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”*, che istituisce l’ISPRO quale ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Visto l’articolo 7 della l.r. 74/2017, che disciplina la nomina e il rapporto di lavoro del direttore generale dell’Istituto, prevedendo in particolare che:

- il direttore generale dell’ISPRO è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti e con le modalità previste dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie;

- al direttore generale dell’ISPRO si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39 della l.r. 40/2005;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del servizio sanitario regionale”;*

Visto lo Statuto di Ispro, e in particolare l’art. 11 che disciplina la figura del Direttore generale;

Visto il proprio precedente decreto n. 72 del 29 aprile 2022, con il quale la Dr.ssa Katia Belvedere è stata nominata Direttore generale di Ispro, mediante la stipula di apposito contratto di diritto privato con decorrenza 2 maggio 2022 e durata di tre anni;

Visto il proprio precedente decreto n. 74 del 24 aprile 2025, con il quale, ai sensi dell’articolo 37, comma 6, della l.r. 40/2005, il contratto della Dr.ssa Belvedere è stato prorogato fino alla nomina del nuovo Direttore generale, e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni;

Considerato che la Dr.ssa Katia Belvedere, con DPGR n. 79 del 9 maggio 2025, è stata nominata Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, mediante la stipula di apposito contratto di diritto privato con decorrenza 19 maggio 2025;

Preso atto che la Dr.ssa Katia Belvedere ha presentato, con decorrenza dalla stessa data, le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore generale di Ispro;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, la nomina del nuovo direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio;

Ritenuto, pertanto, di procedere quanto prima alla nomina del nuovo Direttore generale di Ispro;

Visto l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale pubblicato sul sito web del Ministero della Salute;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo 2023, con la quale, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 171/2016 e di cui alla l.r. 40/2005, sono state definite le modalità di selezione degli aspiranti all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 16298 del 27 luglio 2023, con il quale si è preso atto della rosa di idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, risultante dagli esiti della selezione effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo 2023;

Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti idonei, di individuare nella Dr.ssa Simona Dei la persona più idonea alla quale attribuire l'incarico di nuovo Direttore generale di Ispro, mediante sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale;

Effettuata, in conformità al disposto di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 40/2005, motivata comunicazione al Consiglio regionale, con propria nota del 12 giugno 2025, in ordine alla presente nomina nonché alle ragioni di tale scelta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della III Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 17 giugno 2025, ha espresso parere favorevole in ordine alla nomina in oggetto;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale la Dr.ssa Simona Dei attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 39/2013, l'insussistenza delle cause di inconfirmità in esso previste;

Considerato che l'incarico di direttore generale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 10, del D.Lgs. 502/1992, è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;

Preso atto che la Dr.ssa Simona Dei, come dalla stessa dichiarato, ricopre l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Usl Toscana Centro;

Ritenuto pertanto di subordinare l'efficacia della nomina della Dr.ssa Simona Dei alla cessazione dall'incarico attualmente ricoperto presso l'Azienda Usl Toscana Centro;

Considerato, inoltre, che stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del direttore generale di Ispro, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, ai fini dell'esercizio di tale nuovo incarico la Dr.ssa Dei dovrà mantenere il collocamento in aspettativa da parte dell'Azienda Usl Toscana Centro, di cui risulta dipendente;

Visto l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 171/2006, in base al quale *"all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi"*;

Ritenuto pertanto di assegnare al nuovo Direttore generale di Ispro gli obiettivi proposti dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta regionale, riportati nell'Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì che tali obiettivi siano soggetti ad aggiornamento periodico, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in base alle mutate esigenze di funzionamento dei servizi e di perseguimento degli obiettivi di salute e in base alle sopravvenute disposizioni normative nazionali o regionali in materia;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di nominare la Dr.ssa Simona Dei nell'incarico di direttore generale di Ispro;
- di subordinare l'efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, alla cessazione della Dr.ssa Simona Dei dall'incarico attualmente ricoperto presso l'Azienda Usl Toscana Centro e al permanere del collocamento in aspettativa da parte della stessa Azienda;
- di dare atto che la durata triennale del contratto è eventualmente estensibile fino ad un massimo di cinque anni, a seguito di apposito decreto del presidente da emanarsi prima della scadenza dell'incarico;
- di approvare l'Allegato A, contenente gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore generale di Ispro, dando atto che gli stessi saranno soggetti ad aggiornamento periodico secondo quanto espresso in premessa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

**Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica - Nomina del Direttore Generale.
Definizione obiettivi specifici.**

Il Direttore Generale è impegnato ad adottare ogni azione finalizzata ad assicurare l'equilibrio di bilancio ed il rispetto degli obiettivi inerenti il reclutamento e la spesa del personale.

Il Direttore Generale assicura il governo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici con azioni concrete volte a concorrere, a livello di sistema, al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Istituto da parte del settore regionale competente nel rispetto della normativa vigente che definisce i tetti di spesa. Le azioni poste in essere saranno orientate al contenimento della spesa direttamente sostenuta dall'Istituto e a quella indotta dai propri professionisti della rete oncologica, all'implementazione di percorsi volti a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e all'utilizzo di tecnologie informatiche per la rendicontazione delle prescrizioni farmaceutiche.

Il Direttore Generale si impegna inoltre a perseguire gli obiettivi previsti dalla Regione per l'utilizzo appropriato dei finanziamenti derivanti dal PNRR.

Il Direttore Generale garantisce ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.

Anche al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, il Direttore Generale si impegna a porre in essere tutte le azioni organizzative necessarie a garantire la completa attuazione del D.M. 70/2015, sia in termini di dimensionamento strutturale dell'Istituto, sia nel rispetto di volumi di prestazioni erogate per ciascuna disciplina, compatibili con le soglie identificate come idonee al raggiungimento di esiti di efficacia e sicurezza per il paziente.

Il Direttore Generale attiva ogni azione necessaria per la completa, corretta e tempestiva trasmissione dei flussi informativi, fondamentali affinché la registrazione delle operazioni di gestione risulti pienamente conforme alla realtà dei fenomeni e quindi tale da garantire una misurazione ed una rappresentazione dell'Istituto coerente. A tal fine il Direttore Generale assicura, quindi, il completamento del Piano di Informatizzazione aziendale che ne rappresenta preconditione necessaria.

Il Direttore Generale è impegnato ad adottare tutte le iniziative finalizzate a governare i tempi d'attesa delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché a contenere gli stessi nel rispetto degli obiettivi concordati con la Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale".

Il Direttore Generale promuove e coordina l'attività di screening oncologico a livello regionale, sia tramite l'erogazione diretta in accordo con le aziende sanitarie locali, sia in modo indiretto, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati, garantendo una comunicazione tempestiva e un efficace ritorno informativo al governo regionale.

Il Direttore Generale si impegna a raggiungere i livelli ottimali previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia relativamente agli screening oncologici con particolare attenzione allo screening oncologico del colon retto e della messa a regime del sistema centralizzato della attività dello stesso.

Il Direttore generale attiva ogni azione diretta al rafforzamento della attività della rete oncologica tramite iniziative che forniscano strumenti stabili a supporto dei dipartimenti oncologici, sia in termini informativi che documentali.

Nella definizione delle azioni di governo, il Direttore Generale allinea annualmente la propria programmazione a quanto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati con delibera regionale ai fini della valutazione dell'attività svolta.

In ogni caso il Direttore Generale si allinea nel proprio operato e nelle azioni poste in essere agli indirizzi, agli orientamenti ed alle indicazioni fornite dalla Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale", nell'ambito delle sue funzioni di raccordo, coordinamento e controllo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 2)

Delibera N 809 del 23/06/2025

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Elena PIANEA

Oggetto:

L.R. 59/2024 art. 22 "Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso" - Approvazione schema di accordo

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Castelnuovo Berardenga

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
--

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

*A Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Castelnuovo Berardenga
d1a319d5d744e0caa7f00623678596d0e85fe1ede40d07d6d3cb655f4d81f1a1*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;

Vista la Delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;

Vista la legge regionale n. 59 del 24 dicembre 2024 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025.”, il cui articolo 22 rubricato “Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso”, al comma 1 dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga fino ad un massimo di euro 700.000,00 sull’annualità 2025, per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso, al fine di rendere il complesso elemento centrale di percorsi di interesse culturale e storico, così da arricchire l’offerta turistica dell’intero territorio della Berardenga;

Richiamato il comma 2 dell’art. 22 della L.R. 59/2024 il quale prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinato alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, subordinatamente alla verifica, da parte della competente struttura regionale, della sussistenza di tutte le altre condizioni che consentano l’effettiva acquisizione al patrimonio del Comune;

Vista la deliberazione della Giunta comunale, la visura catastale e la scheda progetto completa del cronoprogramma aggiornato, relativi all’intervento ricevuti con pec prot. n. 416054 del 05/06/2025, tenuti agli atti della Direzione;

Ritenuto di stipulare il presente schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Castelnuovo Berardenga (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell’intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all’art. 22 della L.R. 59/2024;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al Comune di Castelnuovo Berardenga risorse per complessivi euro 700.000,00 che risultano disponibili sul capitolo 63502 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, annualità 2025;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 “Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

Vista la DGR n. 1 dell’08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 12/06/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Castelnuovo Berardenga, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il concorso alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso;
2. di assegnare al Comune di Castelnuovo Berardenga un contributo pari a euro 700.000,00 prenotando le risorse sul capitolo 63502 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, annualità 2025;
3. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie per l’intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
4. di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

La Direttrice
ELENA PIANEA

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

e

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

per

**“CONCORSO ALLE SPESE DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DEL
COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DELLA VILLA CHIGI SARACINI E DEL
PARCO ANNESSO”**

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Dott. Paolo Baldi in qualità di Dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 20393 del 10/09/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del/...../2025;

e

il Comune di Castelnuovo Berardenga, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di Castelnuovo Berardenga e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del

di seguito congiuntamente definiti "parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 - 2025;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- deliberazione di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;
- deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 di approvazione della NADEFR 2025, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025;
- la DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n. 309/2022;

- legge regionale n. 59 del 24 dicembre 2024, art. 22 “Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso”;

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell’art. 22 della LR 59/2024 dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga fino ad un massimo di euro 700.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso;
- il comma 2 dell’art. 22 della LR 59/2024 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, subordinatamente alla verifica, da parte della competente struttura regionale, della sussistenza di tutte le altre condizioni che consentano l’effettiva acquisizione al patrimonio del Comune;
- il comma 3 dell’art. 22 della LR 59/2024 stabilisce che all’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 700.000,00, annualità 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

CONSIDERATO

- l’obiettivo del Comune di Castelnuovo Berardenga di procedere all’acquisizione del complesso immobiliare di Villa Chigi Saracini e del parco annesso al fine di consentire la fruizione pubblica degli edifici e delle aree che lo compongono e di farlo divenire un elemento fondamentale per lo sviluppo turistico, sociale, culturale ed economico del territorio, attraverso un progetto di riqualificazione;
- la deliberazione della Giunta comunale e la visura catastale dell’immobile Villa Chigi Saracini, ricevute con pec prot. n. 416054 del 05/06/2025 e tenute agli atti della Direzione, dalle quali si evince la sussistenza dei requisiti giuridici per la acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e la composizione delle fonti di finanziamento dell’operazione come segue:
 - € 200.000,00 Contributo Fondazione MPS (già ottenuto nel 2023);
 - € 700.000,00 Contributo straordinario Regione Toscana;
 - € 2.247.600,00 Fondi propri dell’ente con applicazione avanzo di amministrazione;
- la suddetta comunicazione pec prot. n. 416054 del 05/06/2025 con cui il Comune di Castelnuovo Berardenga ha trasmesso la scheda progetto completa del cronoprogramma aggiornato dell’operazione con data di conclusione dell’acquisto entro il 31/12/2025;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Castelnuovo Berardenga per disciplinare l’intervento relativo al concorso alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate al concorso alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso nel Comune di Castelnuovo Berardenga.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3 Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Castelnuovo Berardenga si impegna:

- a) a svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- b) a completare l'acquisto dell'immobile e l'immissione a patrimonio comunale entro il 31/12/2025 e a presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di Castelnuovo Berardenga il contributo di complessivi € 700.000,00 che risultano disponibili sul capitolo 63502 (competenza

pura) del bilancio regionale 2025–2027, annualità 2025, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4

Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 700.000,00 a valere sull'annualità 2025, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

- 1) € 350.000,00 a fronte della sottoscrizione del contratto di acquisto;
- 2) € 350.000,00 a seguito della presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato pari a euro 700.000,00, e della dichiarazione di immissione dell'immobile Villa Chigi Saracini al patrimonio del Comune entro il 31/12/2025.

Il Comune di Castelnuovo Berardenga è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito dalla DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo" aggiornata con DGR n. 309/2022.

Art. 5

Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7

Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione dell'acquisto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8

Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa acquisizione dell'immobile prevista entro non oltre il 31/12/2025.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Castelnuovo Berardenga



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 13)

Delibera N 820 del 23/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/94 ART. 17 BIS - MODIFICA COATTIVA DEI CONFINI ZONA DI RISPETTO
VENATORIO "PIAN DELLE VIGNE" COMUNE DI SASSETTA (LI)

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Monia MONNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	mappa

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A

mappa

97b8dae6da776a1887c9907b951a7c846707176a8c1ec2a8d0ffa2e1e50e65e

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 17bis “Zone di rispetto venatorio”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 03/11/2022 - concernente il “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ed in particolare l' art. 20;

Visto l'art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/1994, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano validi fino all'approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 116 del 30/10/2013;

Visto l'art. 17 bis comma 4 della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all'art. 15 commi 3, 4, 5 e 6 della richiamata legge regionale;

Richiamato l'art. 17 bis comma 5 della L.R. 3/1994 il quale stabilisce che qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 10/2010;

Vista la nota dell'ATC 9 Livorno protocollo n. 0365656 del 21/05/2025 agli atti del settore, con la quale si chiede la modifica dell'area della ZRV denominata “Pian delle Vigne” presente nel Comune di Sassetta;

Considerato che con nota successiva (ns. prot. 0405382 del 3/06/2025) l'ATC 9 Livorno ha allegato i consensi dei proprietari dei terreni da includere all'interno del perimetro della ZRV “Pian delle Vigne”;

Vista inoltre la nota del Sindaco del Comune di Sassetta ns. protocollo n. 0386013 del 27/05/2025 agli atti del settore, con la quale si chiede, in accordo con l'ATC 9 Livorno, la modifica dell'area della ZRV denominata “Pian delle Vigne” presente nel Comune;

Valutato che le modifiche richieste consisteranno nell'esclusione dalla ZRV di una porzione di territorio boscato (ha 25.00) più idoneo agli ungulati piuttosto che alla fauna stanziale ed all'inclusione (ha 98.00) di porzioni di territorio con aree coltivate più favorevoli alla presenza e riproduzione della fauna stanziale oltre ad aree con presenza di attività agrituristiche che potranno avvantaggiarsi dall'assenza dell'attività venatoria;

Considerato che la presente proposta esprime il giusto equilibrio tra tutela del territorio, potenziamento della piccola selvaggina stanziale e tutela della sicurezza dei cittadini presenti su quel territorio;

Ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di poter procedere a modificare nel Comune di Sassetta (ATC 9 Livorno) la Zona di Rispetto Venatorio denominata "Pian delle Vigne" che complessivamente avrà una superficie di ha 445, come da cartografia allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA


1. di modificare il perimetro della Zona di Rispetto Venatorio denominata "Pian delle Vigne" apportando una riduzione della superficie di ha 25.00 ed un'inclusione di nuova superficie per ha 98.00 per una superficie complessiva di 445.00 ha, nel Comune di Sassetta (LI), facente parte del comprensorio di competenza dell'ATC 9 Livorno;
2. di dare atto che il perimetro della Zona di Rispetto Venatorio denominata "Pian delle Vigne" è quello riportato nella cartografia tecnica regionale di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di stabilire che l'ATC 9 Livorno proceda al riposizionamento delle tabelle di segnalazione di cui all'art. 17 bis, comma 7 della L.R. 3/1994 lungo il perimetro modificato della ZRV conformemente alla cartografia di cui all'allegato A;
4. di trasmettere il presente atto al Comune di Sassetta (LI) anche al fine della pubblicazione sul sito istituzionale;
5. di trasmettere il presente atto all'ATC 9 Livorno ed al Corpo di Polizia Provinciale per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI





REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 14)

Delibera N 821 del 23/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/94 ART. 17 BIS - MODIFICA COATTIVA DEI CONFINI ZONA DI RISPETTO
VENATORIO "PRUMMIANO" COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (FI)

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Monia MONNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	mappa

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A

mappa

c26d02697dfd4e878e06413e7859abf57efcb3ff3185d353b5c99ac5514b9b39

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge n. 157 dell’11/02/1992, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 17 bis relativo alle Zone di Rispetto Venatorio;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 03 Novembre 2022 n. 36/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3” ed in particolare l’art. 20 con il quale vengono disciplinate l’istituzione, la gestione e la revoca delle “Zone di Rispetto Venatorio”;

Visto l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che i piani faunistico-venatori provinciali restano validi fino all’entrata in vigore del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Firenze 2012-2015 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 85 del 23/09/2013 dove al capitolo 6.1 e seguenti sono trattate le Zone di Rispetto Venatorio con relativi indirizzi di programmazione

Visto l’art. 17 bis comma 4 della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’art. 15 commi 3, 4, 5 e 6 della richiamata legge regionale;

Richiamato l’art. 17 bis comma 5 della L.R. 3/1994 il quale stabilisce che qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 10/2010;

Vista la nota prot. AOOGR/96292/U.090 del 10/02/2025 con la quale l’ATC 5 Firenze Sud richiede la modifica (con esclusione e inclusione di terreni, come da cartografia allegata) della Zona di Rispetto Venatorio denominata “Prummiano”, ricadente nel Comune di Barberino e Tavarnelle;

Vista la nota prot. AOOGR/181343/U.090 del 18/03/2025 con la quale anche il Comune di Barberino Tavarnelle richiede la modifica della ZRV Prummiano, anche per risolvere rischi per l’incolumità pubblica, in particolare nel tratto di confine limitrofo al raccordo autostradale Firenze – Siena;

Considerato che l’alta densità del cinghiale e degli altri ungulati rappresentano una forte limitazione alle attività delle aziende agricole e un rischio per la circolazione stradale;

Considerato inoltre che gli interventi di controllo sul cinghiale non hanno ottenuto risultati tali da prevenire i danni alle colture agricole o ridurre in modo sensibile il rischio per l’incolumità pubblica;

Considerato che la presente proposta esprime il giusto equilibrio tra tutela del territorio, potenziamento della piccola selvaggina stanziale e tutela della sicurezza dei cittadini presenti su quel territorio;

Ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di poter procedere a modificare nel Comune di Barberino e Tavarnelle (5 Firenze Sud) la Zona di Rispetto Venatorio denominata "Prummiano" che complessivamente avrà una superficie di ha 186,35, come da cartografia allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di modificare il perimetro della Zona di Rispetto Venatorio denominata denominata "Prummiano", ricadente nel Comune di Barberino e Tavarnelle, affidata alla gestione dell'ATC 5 Firenze Sud. La nuova superficie della ZRV Prummiano sarà di 186,35 ettari;

2. di dare atto che il perimetro della Zona di Rispetto Venatorio denominata "Prummiano" è quello riportato nella cartografia tecnica regionale di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di stabilire che l'ATC 5 Firenze Sud proceda al riposizionamento delle tabelle di segnalazione di cui all'art. 17 bis, comma 7 della L.R. 3/1994 lungo il perimetro modificato della ZRV conformemente alla cartografia di cui all'allegato A;

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Barberino e Tavarnelle (FI) anche al fine della pubblicazione sul sito istituzionale;


5. i trasmettere il presente atto all'ATC 5 Firenze Sud ed al Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Firenze per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI





REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 15)

Delibera N 822 del 23/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/94 ART. 17 BIS - Revoca delle Zone di Rispetto Venatorio denominate "Il Gorgo", la ZRV "Fontino, la ZRV "Bibbona" e la ZRV "Parrana San Martino" - ATC Livorno 9

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Monia MONNI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	mappa
B	Si	mappa
C	Si	mappa
D	Si	mappa

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 4

- A* *mappa*
a5731ce680f3d1df4faa9996bebf26e8e810fc2566a25ed509b9f9fe9ec2fe1a
- B* *mappa*
f0c3151a5855e14c6d9816ebc56e5317daac36f8eba6a35efe2434d37e54a6f9
- C* *mappa*
9a7fbce8fd1386c0e50b8abca1623c06451835cf399d03da5799b8a6589eff69
- D* *mappa*
ec5868d70818d30da2eedda8193441c4bbc2beb6a852663b4dced04f57142f00

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 17bis “Zone di rispetto venatorio”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 03/11/2022 - concernente il “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ed in particolare l' art. 20;

Visto l'art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano validi fino all’approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria ;

Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 116 del 30/10/2013;

Vista la nota dell’ATC 9 Livorno, pervenuta via mail in data 28/03/2025, ns protocollo n. 0298939 del 05/05/2025, con la quale il Comitato di Gestione chiede unanimamente, la revoca di 4 ZRV in particolare la ZRV "Il Gorgo", la ZRV "Fontino, la ZRV "Bibbona"e la ZRV "Parrana San Martino";

Evidenziato che la richiesta sopra detta di revoca è motivata dal fatto che sono venute a mancare le capacità di gestione delle strutture di ambientamento della piccola selvaggina oltre ad una drastica riduzione degli interventi di miglioramento ambientale fondamentali per rendere quei territori idonei alla presenza ed alla riproduzione della piccola selvaggina (fagiani e lepri) così come erano stati individuati ed approvati nel PFVP del 2013;

Evidenziato che il comma 6 bis dell’art. 17 bis della LR 3/1994 prevede che: ... *Le zone di rispetto venatorio sono revocate quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico-venatorio regionale ...* e preso pertanto atto che mancano i presupposti per i quali le 4 ZRV erano state istituite;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell’ATC 9 Livorno e di provvedere a revocare le seguenti Zone di Rispetto Venatorio:

- ZRV “Il Gorgo” presente su una superficie di ha 13,00 nel Comune di Livorno, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- ZRV “Fontino” presente su una superficie di ha 48,50 nel Comune di Cecina, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- ZRV “Bibbona” presente su una superficie di ha 532,00 nel Comune di Bibbona, ATC Livorno 9, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato C);
- ZRV “Parrana San Martino” presente su una superficie di ha 20,00 nel Comune di Collesalvetti, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato D).

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di revocare le sotto elencate Zone di Rispetto Venatorio:
 - ZRV “ Il Gorgo” presente su una superficie di ha 13.00 nel Comune di Livorno, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato A);
 - ZRV “ Fontino” presente su una superficie di ha 48,50 nel Comune di Cecina, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato B);
 - ZRV “ Bibbona” presente su una superficie di ha 532.00 nel Comune di Bibbona, ATC Livorno 9, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato C);
 - ZRV “Parrana San Martino” presente su una superficie di ha 20.00 nel Comune di Collesalveti, come da cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato D);
2. di dare atto che la rimozione delle tabelle perimetrali di segnalazione di cui all’art. 17 bis, comma 7 della l.r. 3/94, sarà a carico dell’ATC 9 Livorno;
3. di dare inoltre atto che a seguito della rimozione delle tabelle perimetrali i vari territori rientreranno a far parte del territorio a caccia programmata sotto la gestione dell’ATC 9 Livorno;
4. di trasmettere il presente atto ai Comuni di Livorno, Cecina (LI), Bibbona (LI) e Collesalveti (LI) anche al fine della pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
5. di trasmettere il presente atto all’ATC 9 Livorno ed al Corpo di Polizia Provinciale per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI




Regione Toscana



Piano Faunistico Venatorio

Scala 1 :4.000

1.613.709



AII. A

ZRV "Il Gorgo" ha 13.00




Regione Toscana



Piano Faunistico Venatorio

Scala 1 : 8.000

1.625.124

**AII. B****ZRV "Fontino" ha 48.50**




Regione Toscana



Piano Faunistico Venatorio

Scala 1 : 20.000

1.627.867




AII. C

ZRV "Bibbona" ha 532.00

Al. D

ATC LI 9
ZRV Parrana S. Martino Collesalvetti)
sup 20 ha
Richiesta di revoca





REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 20)

Delibera N 826 del 23/06/2025

Proponente

SIMONE BEZZINI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Federico GELLI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Prezzo di rimborso dei medicinali. Modifica delibera Giunta Regionale n. 646 del 26/05/2025.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1_	Si	Allegato 1

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

1_

Allegato 1

cba807abfab69677e641624675dd78f56da5007dba40dc1a3d8bfa03abd742dd

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione", comma 1, decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405;

Visto l'articolo 10 "Domande semplificate di AIC per i medicinali generici" decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219;

Visto l'articolo 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

Viste le determinazioni adottate dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 326;

Vista la propria deliberazione n. 646 del 26/05/2025 concernente il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione nel canale assistenza farmaceutica convenzionata;

Preso atto che l'allegato 1 alla delibera n. 646 del 26/05/2025 necessita di una continua revisione per:

- a) variazione del prezzo al pubblico;
- b) stati di carenza o di temporanea indisponibilità dei medicinali nel circuito distributivo regionale;
- c) cessazione della commercializzazione dei medicinali;
- d) immissione in commercio di nuovi medicinali che rispondono ai criteri previsti per l'inclusione nell'elenco regionale dei prezzi di rimborso;

Considerato che l'atto al quale devono far riferimento gli aggiudicatari è la delibera con la quale la Regione Toscana adegua, con frequenza mensile, il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato

1. di approvare l'allegato 1 alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di modificare, a far data dal quarto giorno successivo alla data di adozione del presente atto, la delibera Giunta Regionale n. 646 del 26/05/2025 sostituendo l'allegato 1 alla medesima con l'allegato 1 alla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
FEDERICO GELLI

IL DIRETTORE
FEDERICO GELLI

ALLEGATO 1**Prezzi di rimborso dei medicinali aventi uguale composizione**

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A10BF01	ACARBOSIO 40 compresse 100 mg	5,63
A10BF01	ACARBOSIO 40 compresse 50 mg	5,63
M01AB16	ACECLOFENAC 40 compresse riv 100 mg	5,64
M01AB16	ACECLOFENAC 30 bustine 100 mg	7,69
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 200 mg	11,29
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 400 mg	9,01
J05AB01	ACICLOVIR 35 compresse 800 mg	25,04
J05AB01	ACICLOVIR flacone 100 ml 8% uso orale	13,90
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO 30 compresse 100 mg	1,41
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO 12 compresse 70 mg	25,20
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO 4 compresse 70 mg	11,94
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+5600 ui	13,60
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+2800 ui	11,23
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 10 capsule 400 mg	21,67
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 6 fiale 300 mg	52,32
B03BB01	ACIDO FOLICO 20 compresse e capsule 5 mg	2,44
B03BB01	ACIDO FOLICO 28 compresse 5 mg	3,41
B03BB01	ACIDO FOLICO 28 compresse 400 mcg	3,13
B03BB01	ACIDO FOLICO 60 compresse e capsule 5 mg	5,95
B03BB01	ACIDO FOLICO 120 compresse e capsule 5 mg	9,74
B03BB01	ACIDO FOLICO 120 compresse 400 mcg	10,05
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO 6 fiale 5 ml 500 mg	4,28
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 150 mg	4,03
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 300 mg	5,24
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 450 mg r.p	8,16
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule R.P 225 mg	6,53
N03AG01	ACIDO VALPROICO 200 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 40 ml	4,18

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 300 mg rp	5,04
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 500 mg rp	8,17
D05BB02	ACITRETINA 20 capsule 25 mg	23,89
D05BB02	ACITRETINA 30 capsule 10 mg	17,00
C01CA24	ADRENALINA 5 fiale 0,5mg/1ml	1,17
C01CA24	ADRENALINA 5 fiale 1mg/1ml	1,44
G04CA01	ALFUZOSINA 30 compresse 10 mg rp	8,78
M04AA01	ALLOPURINOLO 30 compresse 300 mg	2,05
M04AA01	ALLOPURINOLO 50 compresse 100 mg	1,25
N02CC05	ALMOTRIPTAN 6 compresse 12,5 mg	17,36
N05AD01	ALOPERIDOLO gocce 30 ml 2 mg/ml	1,86
J01GB06	AMIKACINA 1 fiala 500 mg	3,89
C01BD01	AMIODARONE 20 compresse 200 mg	4,52
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 200 mg	24,63
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 400 mg	49,24
N06AA09	AMITRIPTILINA orale gtt 20 ml 40 mg/ml	2,45
C08CA01	AMLODIPINA 14 compresse 10 mg	3,26
C08CA01	AMLODIPINA 28 compresse 5 mg	3,74
J01CA04	AMOXICILLINA 12 unità per via orale 500 mg	1,90
J01CA04	AMOXICILLINA 12 unità per via orale 1 g	3,27
J01CA04	AMOXICILLINA flacone 100 ml sospensione os 5%	2,12
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 140 ml	13,20
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 35 ml	3,20
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 70 ml	6,42
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO 12 unità per via orale 875 mg+125	7,90
L02BG03	ANASTROZOLO 28 compresse 1 mg	35,80
N05AX12	ARIPIPRAZOLO 28 unità per via orale 10 mg	19,50
N05AX12	ARIPIPRAZOLO 28 unità per via orale 15 mg	19,50
N05AX12	ARIPIPRAZOLO 28 compresse 5 mg	19,50

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N05AX12	ARIPIRAZOLO soluzione orale 1 mg/ml 150 ml	24,50
C07AB03	ATENOLOLO 42 compresse 100 mg	5,53
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 100 mg	6,02
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 50 mg	4,92
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 100+25 mg	4,33
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 50+12,5 mg	2,78
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 10 mg	2,14
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 20 mg	3,78
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 10 mg	4,35
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 20 mg	7,96
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 40 mg	9,56
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 80 mg	13,00
A03BA01	ATROPINA 5 fiale 0,5 mg /ml	1,62
L04AX01	AZATIOPRINA 50 compresse 50 mg	13,38
J01FA10	AZITROMICINA 3 compresse 500 mg	6,32
J01FA10	AZITROMICINA 200 MG/5ML polvere per sospensione. orale	7,08
M03BX01	BACLOFENE 50 compresse 25 mg	9,09
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 250 mcg uso respiratorio	25,32
R03BA01	BECLOMETASONE 0,8MG/2ML 20 flaconcini per aerosol	8,77
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 100 mcg - uso respiratorio	12,26
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 100 mcg - uso respiratorio EXTRAFINE	30,96
R03AK08	BECLOMETASONE/FORMOTEROLO 120 dosi (100+6) mcg - soluzione pressurizzata	25,00
R03AK08	BECLOMETASONE/FORMOTEROLO 120 dosi (200+6) mcg - soluzione pressurizzata	25,00
C09AA07	BENAZEPRIL 14 compresse 10 mg	2,93
C09AA07	BENAZEPRIL 28 compresse 5 mg	3,11
C09BA07	BENAZEPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 10+2,5 mg	4,08
H02AB01	BETAMETASONE 10 compresse effervescenti 0,5 mg	1,01
H02AB01	BETAMETASONE 10 compresse effervescenti 1 mg	2,08
H02AB01	BETAMETASONE 3 fiale 4 mg im-ev	2,30

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
H02AB01	BETAMETASONE 1,5 mg/1ml 6 fiale da 2 ml	2,50
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 compresse 150 mg	124,00
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 compresse 50 mg	29,83
S01EE03	BIMATOPROST collirio 30 monodose 0,4 ml 0,3 mg/ml	17,47
S01EE03	BIMATOPROST uso oftalmico soluzione 3 ml 0,1 mg/ml	9,79
S01ED51	BIMATOPROST/TIMOLOLO uso oftalmico 3 ml 0,3 mg/ml + 5 mg/ml	12,20
S01ED51	BIMATOPROST/TIMOLOLO uso oftalmico 30 unità 0,4 ml 300 mcg/ml + 5 mg/ml	18,40
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 1,25 mg	2,41
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 2,5 mg	2,59
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 3,75 mg	2,84
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 5 mg	4,48
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 7,5 mg	3,37
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv riv 10 mg	4,91
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 2,5mg/6,25 mg	4,23
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 5 mg/6,25	4,23
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 10 mg/6,25	4,23
S01EA05	BRIMONIDINA collirio 5 ml 2mg/ml	4,50
S01ED51	BRIMONIDINA+TIMOLOLO 5 ml 2 mg/ml + 5 mg/ml collirio	8,94
S01EC04	BRINZOLAMIDE collirio 5 ml 10mg/ml	6,92
S01EC54	BRINZOLAMIDE + TIMOLOLO collirio 5ml 10mg/ml + 5 mg/ml -	8,86
J05AB15	BRIVUDINA 7 compresse 125 mg	49,12
R03BA02	BUDESONIDE 100 unità' 200 mcg uso respiratorio	15,13
R03BA02	BUDESONIDE 20 unità' 0,25 mg uso respiratorio	13,13
R03BA02	BUDESONIDE 20 unità' 0,5 mg uso respiratorio	20,17
R03BA02	BUDESONIDE 50 unità' 400 mcg uso respiratorio	15,13
A07EA06	BUDESONIDE 50 capsule 3 mg	34,50
R03AK07	BUDESONIDE + FORMOTEROLO 120 dosi (80+4,5) mcg - uso respiratorio	35,75
R03AK07	BUDESONIDE + FORMOTEROLO 120 dosi (160+4,5) mcg - uso respiratorio	45,46
R03AK07	BUDESONIDE + FORMOTEROLO 60 dosi (320+9) mcg - uso respiratorio	45,46

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N02AE01	BUPRENORFINA 3 UNITA' 35 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	17,60
N02AE01	BUPRENORFINA 3 UNITA' 52,5 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	26,08
N02AE01	BUPRENORFINA 3 UNITA' 70 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	32,45
N02AE01	BUPRENORFINA 4 UNITA' 10 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	24,37
N02AE01	BUPRENORFINA 4 UNITA' 20 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	27,33
N02AE01	BUPRENORFINA 4 UNITA' 5 MCG/ORA - CEROTTI TRANSDERMICI	19,97
N06AX12	BUPROPIONE 30 compresse 150 mg rm	23,72
N06AX12	BUPROPIONE 30 compresse 300 mg rm	28,46
G02CB03	CABERGOLINA 8 compresse 0,5 mg	28,67
G02CB03	CABERGOLINA 2 compresse 0,5 mg	9,47
A11CC06	CALCIFEDIOLO gocce orali soluzione 0,15 mg/ml	4,41
A12AA04	CALCIO CARBONATO 30 unità per via orale 1 g	4,52
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 30 unità per via orale 1000 mg/880 UI	4,23
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod 500 mg+400 UI	5,02
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod. 600 mg+400 UI	7,61
D05AX02	CALCIPOTRIOLO 0,005% mg/g tubo 30 g uso dermatologico	8,92
D05AX52	CALCIPOTRIOLO+BETAMETASONE 30 G 0,005% + 0,05% - uso dermatologico	20,21
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,25 mcg	3,97
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,50 mcg	6,63
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 8 mg	5,83
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 16 mg	7,55
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 32 mg	9,29
C09DB07	CANDESARTAN + AMLODIPINA 8 mg + 5 mg 28 capsule	7,58
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 16 mg/12,5 mg	7,28
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 32 mg/12,5 mg	9,13
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 32 mg/25 mg	9,13
C09BA01	CAPTOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE 12 compresse 50 mg+25 mg	1,88
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg	3,89
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg r.p	4,85
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 200 mg rp	3,08

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AF01	CARBAMAZEPINA 50 compresse 200 mg	3,60
C07AG02	CARVEDILOLO 28 compresse 6,25 mg	3,62
C07AG02	CARVEDILOLO 30 compresse 25 mg	6,06
J01DC04	CEFACLOR 8 capsule 500 mg	5,21
J01DC04	CEFACLOR flacone 100 ml 5% 250 mg/5ml os	6,98
J01DC04	CEFACLOR 6 compresse 750 mg	9,16
J01DB04	CEFAZOLINA 1 fiala i.m. 1 g	1,89
J01DD08	CEFIXIMA granulato per sospensione orale 100mg/5ml	10,07
J01DD08	CEFIXIMA 5 unità per via orale 400 mg	9,66
J01DD01	CEFOTAXIMA 1 fiala 1 g	3,40
J01DD13	CEFPODOXIMA granulato sospensione orale 100 ml 0,8%	8,39
J01DD13	CEFPODOXIMA 12 compresse 100 mg	8,60
J01DD13	CEFPODOXIMA 6 compresse 200 mg	8,77
J01DD02	CEFTAZIDIMA im 1 fiala 1g/3 ml	4,63
J01DD02	CEFTAZIDIMA im 1 fiala 500 mg/1,5ml	2,01
J01DD04	CEFTRIAXONE im 1fiala 500 mg/2 ml + f 2 ml	3,28
J01DD04	CEFTRIAXONE im 1fiala 1 g + f 3,5 ml	4,96
J01DC02	CEFUROXIMA 12 compresse 250 mg	5,60
J01DC02	CEFUROXIMA 1fiala 1g + f 4 ml	3,07
J01DC02	CEFUROXIMA 6 compresse 500 mg	5,60
M01AH01	CELECOXIB 20 capsule 200 mg	7,00
R06AE07	CETIRIZINA 20 compresse 10 mg	3,60
R06AE07	CETIRIZINA gocce uso orale 20 ml 1%	5,90
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 50 capsule ⁽³⁾ 10 mg	10,17
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 50 capsule ⁽³⁾ 25 mg	25,41
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 50 capsule ⁽³⁾ 50 mg	49,28
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 30 capsule ⁽³⁾ 100 mg	55,34
H05BX01	CINACALCET 28 compresse 30 mg	25,50
H05BX01	CINACALCET 28 compresse 60 mg	45,89

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
H05BX01	CINACALCET 28 compresse 90 mg	48,79
J01MA02	CIPROFLOXACINA 10 compresse 250 mg	3,52
J01MA02	CIPROFLOXACINA 12 compresse 750 mg	16,63
J01MA02	CIPROFLOXACINA 6 compresse 500 mg	6,13
G03HB01	CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 compresse riv. (2mg+0,035mg)	4,29
N06AB04	CITALOPRAM 14 compresse 40 mg	5,34
N06AB04	CITALOPRAM 28 compresse. 20 mg	5,34
N06AB04	CITALOPRAM OS gtt fl 15 ml 40 mg/ml	7,15
J01FA09	CLARITROMICINA 12 compresse 250 mg	2,53
J01FA09	CLARITROMICINA 125mg/5ml os 100 ml	6,56
J01FA09	CLARITROMICINA 7 compresse 500 mg rp	7,98
J01FA09	CLARITROMICINA 14 compresse 500 mg	8,01
J01FA09	CLARITROMICINA 250 mg/5ml os 100 ml	12,38
D07AD01	CLOBETASOLO 30 grammi uso dermatologico	3,19
D07AD01	CLOBETASOLO 125 ml 500 mcg/g uso dermatologico shampoo	10,67
N03AE01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 10ML gocce uso orale	1,45
B01AC04	CLOPIDOGREL 28 compresse 75 mg	12,35
B01AC30	CLOPIDOGREL + ACIDO ACETILSALICILICO 28 compresse 75 mg + 100 mg	12,64
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 100 mg	19,50
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 25 mg	5,38
A11CC05	COLECALCIFEROLO uso orale 10.000 unita'/ml 10 ml	4,50
A11CC05	COLECALCIFEROLO 1 flaconcino-uso orale 25.000 unita'	4,50
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 flaconcini-uso orale 25.000 unita'	7,00
A11CC05	COLECALCIFEROLO 1 flaconcino - uso orale 50.000 unita'	6,90
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 flaconcini-uso orale 50.000 unita'	12,00
A11CC05	COLECALCIFEROLO 5 capsule 20.000 unità	6,32
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 capsule 50.000 unità	6,32
B01AE07	DABIGATRAN 30 unità uso orale – 75 mg	21,00
B01AE07	DABIGATRAN 10 unità uso orale – 110 mg	7,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
B01AE07	DABIGATRAN 30 unità uso orale – 110 mg	21,00
B01AE07	DABIGATRAN 60 unità uso orale – 110 mg	42,00
B01AE07	DABIGATRAN 60 unità uso orale – 150 mg	42,00
V03AC01	DEFEROXAMINA 10 fiale 500 mg/5ml	43,53
H02AB02	DESAMETASONE gtt 10ml 2mg/ml	3,71
R06AX27	DES Loratadina 5 mg 20 unità uso orale	4,11
H01BA02	Desmopressina 60 mg 30 unità uso orale	14,75
H01BA02	Desmopressina 120 mg 30 unità uso orale	29,44
M01AB05	Diclofenac 20 capsule 75 mg r p	3,98
M01AB05	Diclofenac 20 compresse e capsule 100 mg r p	3,17
M01AB05	Diclofenac 21 compresse e capsule 100 mg r p	4,82
M01AB05	Diclofenac 50 mg 30 unità uso orale	3,51
M01AB05	Diclofenac 30 compresse 75 mg r p	3,86
M01AB05	Diclofenac 5 fiale 75 mg 3 ml	1,96
D11AX18	Diclofenac gel 90 gr 3% uso dermatologico	70,77
D11AX18	Diclofenac gel 60 gr 3% uso dermatologico	47,19
G03DB08	Dienergest uso orale 28 unità 2 mg	17,00
C08DB01	Diltiazem 14 compresse e capsule 300 mg r p	6,64
C08DB01	Diltiazem 36 capsule 200 mg r.p.	13,33
C08DB01	Diltiazem 24 compresse e capsule 120 mg r p	5,21
C08DB01	Diltiazem 50 compresse 60 mg	4,67
C08DB01	Diltiazem 50 compresse 60 mg r m	4,67
N06DA02	Donepezil 28 unità per via orale 10 mg	18,00
N06DA02	Donepezil 28 unità per via orale 5 mg	13,00
S01EC03	Dorzolamide 5 ml 20mg/ml - uso oftalmico soluzione	5,05
S01ED51	Dorzolamide+Timololo 5ml (20+5) mg/ml uso oftalmico soluzione	7,00
C02CA04	Doxazosina 30 compresse 2 mg	7,43
	DOXAZOSINA 20 compresse 4 mg	6,48
J01AA02	Doxiciclina 10 compresse 100 mg	2,35

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
R03DA11	DOXOFILLINA scir 200 ml 20mg/ml	4,22
C01BD07	DRONEDARONE 60 compresse 400 mg	46,54
N06AX21	DULOXETINA 7 capsule 30 mg	2,19
N06AX21	DULOXETINA 28 capsule 30 mg	8,27
N06AX21	DULOXETINA 28 capsule 60 mg	16,51
G04CB02	DUTASTERIDE 30 capsule 0,5 mg	8,38
G04CB02	DUTASTERIDE 90 capsule 0,5 mg	17,20
R06AX22	EBASTINA 30 compresse orosolubile 30 liofilizzato orale 10 mg	7,06
R06AX22	EBASTINA 30 compresse 10 mg	7,06
N02CC06	ELETRIPTAN 3 compresse 20 mg	7,83
N02CC06	ELETRIPTAN 3 compresse 40 mg	10,49
N02CC06	ELETRIPTAN 6 compresse 40 mg	18,57
C09AA02	ENALAPRIL 14 compresse 20 mg	2,94
C09AA02	ENALAPRIL 28 compresse 5 mg	3,09
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+12,5mg	4,40
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+ 6 mg	5,81
C09BB02	ENALAPRIL+LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg + 10 mg	7,93
C09BB02	ENALAPRIL+LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg + 20 mg	7,19
B01AB01	EPARINA SODICA 10 fiale 5.000 ui	9,65
C03DA04	EPLERENONE 30 compresse 25 mg	29,07
C03DA04	EPLERENONE 30 compresse 50 mg	29,07
N06AB10	ESCITALOPRAM gocce os 15ml	7,89
N06AB10	ESCITALOPRAM 28 unità per uso orale 10 mg	7,80
N06AB10	ESCITALOPRAM 28 unità per uso orale 20 mg	16,38
N03AF04	ESLICARBAZEPINA 30 compresse 800 mg	61,01
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 20 mg	5,88
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 40 mg	7,64
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 25mcg/die	5,73
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 50mcg/die	8,45

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
G03FA17	ESTRADIOLO + DROSPIRENONE 28 compresse 1 mg/2 mg	9,58
M01AH05	ETORICOXIB 20 compresse 60 mg	9,01
M01AH05	ETORICOXIB 20 compresse 90 mg	9,59
M01AH05	ETORICOXIB 5 compresse 120 mg	2,74
L02BG06	EXEMESTANE 30 compresse 25 mg	64,80
C10AX09	EZETIMIBE 30 compresse 10 MG	21,16
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+10 mg	17,10
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+20 mg	17,82
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+40 mg	18,40
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 250 mg	41,13
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 500 mg	92,26
M04AA03	FEBUXOSTAT 28 compresse 120 mg	16,97
M04AA03	FEBUXOSTAT 28 compresse 80 mg	16,97
C08CA02	FELODIPINA 14 compresse 10 mg r p	5,31
C08CA02	FELODIPINA 28 compresse 5 mg r p	5,31
C10AB05	FENOFIBRATO 20 capsule 200 mg	3,45
C10AB05	FENOFIBRATO 30 compresse 145 mg	6,77
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 100 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 200 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 300 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 400 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 600 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 10 cpr subl 800 mcg	47,25
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 50 mcg/ora 20 cm2	22,21
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 100 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 200 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 400 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 600 mcg	18,10
N02AB03	FENTANIL 4 compresse oro 800 mcg	18,10

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 100 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 200 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 400 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 600 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 28 compresse orosolubili 800 mcg	116,20
N02AB03	FENTANIL 30 cpr subl 400 mcg	110,20
N02AB03	FENTANIL 30 cpr subl 800 mcg	110,20
B03AA03	FERROSO GLUCONATO 30 unità per via orale 80 mg	5,74
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 120 mg	5,17
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 180 mg	5,23
G04CB01	FINASTERIDE 15 compresse riv. 5 mg	7,88
G04CB01	FINASTERIDE 5 mg 30 compresse	12,12
C01BC04	FLECAINIDE 20 compresse 100 mg	6,14
J02AC01	FLUCONAZOLO 10 capsule 100 mg	26,63
J02AC01	FLUCONAZOLO 2 capsule 150 mg	8,28
J02AC01	FLUCONAZOLO 7 capsule 200 mg	33,52
R03BA03	FLUNISOLIDE 1 flacone 30 ml 0,1% uso respiratorio	11,20
N06AB03	FLUOXETINA 28 unità per via orale 20 mg	6,10
N06AB03	FLUOXETINA 60 ml 0,4 % os 20 mg/5 ml	7,50
D07AC17	FLUTICASONE 30 g 0,05% - uso dermatologico	4,43
R03BA05	FLUTICASONE 120 dosi 125 mcg - uso respiratorio	14,39
R03BA05	FLUTICASONE 120 dosi 250 mcg - uso respiratorio	29,18
C10AA04	FLUVASTATINA 28 compresse 80 mg r.p	8,82
R03AC13	FORMOTEROLO 60 capsule 12 mcg + erogatore	17,64
J01XX01	FOSFOMICINA 2 buste 3 g uso orale	6,51
C09AA09	FOSINOPRIL 14 compresse 20 mg	3,73
C09BA09	FOSINOPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+12,5 mg	3,75
N02CC07	FROVATRIPTAN 6 compresse 2,5 mg	17,19
C03CA01	FUROSEMIDE 20 compresse 500 mg	12,41

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C03CA01	FUROSEMIDE 30 compresse 25 mg	1,46
N02BF01	GABAPENTIN 30 capsule 400 mg	12,00
N02BF01	GABAPENTIN 50 capsule 100 mg	6,00
N02BF01	GABAPENTIN 50 capsule 300 mg	18,00
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 8 mg r.p	31,02
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 16 mg r.p	39,02
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 24 mg r.p	44,09
C10AB04	GEMFIBROZIL 20 compresse 900 mg	5,58
C10AB04	GEMFIBROZIL 30 compresse 600 mg	5,58
A10BB09	GLICLAZIDE 40 compresse 80 mg	3,34
A10BB09	GLICLAZIDE 60 compresse 30 mg r.m.	6,80
A10BB09	GLICLAZIDE 30 compresse 60 mg r.m.	5,37
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 2 mg	2,12
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 3 mg	3,56
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 4 mg	3,56
A04AA02	GRANISETRONE 10 compresse 1 mg	44,01
A04AA02	GRANISETRONE 5 compresse 2 mg	44,01
M01AE01	IBUPROFENE 30 compresse 400 mg	2,78
M01AE01	IBUPROFENE 30 unità per via orale 600 mg	3,72
M01AE01	IBUPROFENE 20 compresse RP 800 mg	5,60
C03AA03	IDROCLOROTIAZIDE 20 compresse 25 mg	1,32
P01BA02	IDROSSICLOROCHINA 30 compresse 200 mg	4,62
D06BB10	IMIQUIMOD 5% crema 12 bustine da 250 mg	55,89
C03BA11	INDAPAMIDE 30 compresse r p 1,5 mg	5,39
C03BA11	INDAPAMIDE 50 compresse e capsule 2,5 mg	5,74
C09CA04	IRBESARTAN 28 compresse 150 mg	6,44
C09CA04	IRBESARTAN 28 compresse 300 mg	8,65
C09DA04	IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 150 mg/12,5 mg	5,77
C09DA04	IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 300 mg/12,5 mg	7,79

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09DA04	IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 300 mg/25 mg	7,79
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 capsule 50 mg r p	6,54
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 60 mg r p	6,50
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg	3,77
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 50 compresse 20 mg	3,23
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 capsule 10 mg	14,29
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 capsule 20 mg	25,07
J02AC02	ITRACONAZOLO 8 capsule 100 mg	7,50
C01EB17	IVABRADINA 56 compresse 5 mg	19,80
C01EB17	IVABRADINA 56 compresse 7,5 mg	19,80
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule e compresse 200 mg r p	8,98
M01AE03	KETOPROFENE 50 mg 30 unità uso orale	2,41
M01AE03	KETOPROFENE 30 bustine bipar 80 mg	2,84
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 100 mg	3,28
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 160 mg	3,28
M01AB15	KETOROLAC 3 f 1 ml 30 mg	2,16
R06AX17	KETOTIFENE 15 compresse 2 mg r p	2,67
C08CA09	LACIDIPINA 28 compresse 4 mg	9,12
C08CA09	LACIDIPINA 14 compresse 6 mg	6,79
N03AX18	LACOSAMIDE 14 compresse 100 mg	12,53
N03AX18	LACOSAMIDE 14 compresse 50 mg	6,26
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 100 mg	50,10
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 150 mg	75,17
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 200 mg	100,23
N03AX18	LACOSAMIDE 56 compresse 50 mg	25,05
J05AF05	LAMIVUDINA 28 compresse 100 mg	55,31
N03AX09	LAMOTRIGINA 28 compresse disp 25 mg	4,73
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 50 mg	16,37
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 100 mg	29,97

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 200 mg	50,40
H01CB03	LANREOTIDE 1 unita' 120 mg - uso parenterale	1.339,05
H01CB03	LANREOTIDE 1 unita' 60 mg - uso parenterale	843,71
H01CB03	LANREOTIDE 1 UNITA' 90 MG – uso parenterale	1030,51
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 compresse orodispersibili 15 mg	3,86
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 compresse orodispersibili 30 mg	6,18
A02BC03	LANSOPRAZOLO 15* 14 capsule 15 mg	3,86
A02BC03	LANSOPRAZOLO 30* 14 capsule 30 mg	6,18
S01EE01	LATANOPROST 2,5 ml 50 mcg/ml - uso oftalmico	6,98
S01EE01	LATANOPROST 0,2 ml 50 mcg/ml - uso oftalmico	9,35
S01ED51	LATANOPROST/TIMOLOLO 1 fl 2,5 ml uso oftalmico	9,50
L04AK01	LEFLUNOMIDE 30 compresse 20 mg	56,14
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 10 mg	5,63
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg	9,12
L02BG04	LETROZOLO 30 compresse 2,5 mg	66,06
N03AX14	LEVETIRACETAM os 300 ml 30 g	37,97
N03AX14	LEVETIRACETAM 60 compresse 500 mg	37,67
N03AX14	LEVETIRACETAM 30 compresse 1000 mg	36,16
N03AX14	LEVETIRACETAM Soluzione Orale 150 ml 100 mg/ml 1 siringa 3 ml	18,99
N03AX14	LEVETIRACETAM Soluzione Orale 150 ml 100 mg/ml 1 siringa 1 ml	18,99
A16AA01	LEVOCARNITINA 2 g/10 ml 10 flaconcini soluzione orale	11,88
R06AE09	LEVOCETIRIZINA 20 compresse 5 mg	3,63
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 30 compresse 200+50 mg r m	7,38
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 100+25 mg r m	7,38
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 50 mg/12,5 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 75 mg/18,75 mg/200 mg	57,86
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 100 mg/25 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 125 mg/31,25 mg/200 mg	57,86
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 150 mg/37,5 mg/200 mg	53,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 200 mg/50 mg/200 mg	53,00
O1MA12	LEVOFLOXACINA 5 compresse 250 mg	3,90
J01MA12	LEVOFLOXACINA 5 compresse 500 mg	6,25
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 25 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 50 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 75 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 100 mcg	1,89
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 125 mcg	1,91
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 150 mcg	1,95
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 200 mcg	2,41
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 20 mg	3,30
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 5 mg	2,10
C09AA03	LISINOPRIL 28 compresse 5 mg	3,36
C09BA03	LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20+12,5 mg	2,80
R06AX13	LORATADINA 20 compresse 10 mg	3,63
C09CA01	LOSARTAN 21 compresse 12,5 mg	4,70
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 50 mg	7,50
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 100 mg	9,50
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 100+25 mg	5,50
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 50 + 12,5 mg	5,50
C10AA02	LOVASTATINA 30 compresse 20 mg	8,54
C10AA02	LOVASTATINA 30 compresse 40 mg	8,54
N05AE05	LURASIDONE 28 unità per uso orale 18,5 mg	39,92
N05AE05	LURASIDONE 28 unità per uso orale 37 mg	39,92
N05AE05	LURASIDONE 28 unità per uso orale 74 mg	39,92
A02AD02	MAGALDRATO 40 unità per uso orale 800 mg	4,78
C08CA11	MANIDIPINA 28 compresse 20 mg	11,33
L02AB01	MEGESTROLO 30 compresse 160 mg	60,69
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 15mg	6,02

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 7,5 mg	4,90
N06DX01	MEMANTINA 56 compresse 10 mg	19,00
N06DX01	MEMANTINA 28 compresse 20 mg	19,00
N06DX01	MEMANTINA 10 mg/ml soluz. orale flac 50 ml erogazione	52,72
A07EC02	MESALAZINA 20 unità uso rettale 500 mg	12,15
A07EC02	MESALAZINA 28 supposte 1 g	49,48
A07EC02	MESALAZINA 24 compresse 800 mg	11,26
A07EC02	MESALAZINA 50 unità per via orale 400 mg	12,48
A07EC02	MESALAZINA 50 compresse 500 mg	17,64
A07EC02	MESALAZINA 60 unità per via orale 400 mg	11,57
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 800 mg unità per uso orale	19,80
A07EC02	MESALAZINA 7 contenitori monodose 4 gr	33,44
A07EC02	MESALAZINA 7 contenitori monodose 2 gr	21,96
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 500 mg	1,27
A10BA02	METFORMINA 50 compresse 500 mg	1,97
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 850 mg	2,23
A10BA02	METFORMINA 40 compresse 850 mg	2,53
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 500 mg r.p	5,43
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 1000 mg	3,64
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 750 mg r.p	5,43
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 1000 mg r.p	5,43
A10BD02	METFORMINA + GLIBENCLAMIDE 500 mg/5mg 36 compresse	2,35
H02AB04	METILPREDNISOLONE 20 compresse 16 mg	4,97
A03FA01	METOCLOPRAMIDE 10 mg/2ml 5 fiale da 2 ml	1,40
C07AB02	METOPROLOLOLO 28 compresse 200 mg r p	5,63
C07AB02	METOPROLOLOLO 30 compresse 100 mg	2,95
C07AB02	METOPROLOLOLO 50 compresse 100 mg	3,82
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 7,5 mg uso parenterale - sottocutaneo	20,79
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 10 mg uso parenterale - sottocutaneo	26,96

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 12,5 mg uso parenterale – sottocutaneo	33,40
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 15 mg uso parenterale - sottocutaneo	40,52
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 17,5 mg uso parenterale - sottocutaneo	46,00
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 20 mg uso parenterale - sottocutaneo	53,60
L04AX03	METOTREXATO sc 4 sir 25 mg uso parenterale - sottocutaneo	65,78
J01XD01	METRONIDAZOLO 20 compresse e capsule 250 mg	1,59
N06AX11	MIRTAZAPINA 30 unità per uso orale 30 mg	16,17
R03DC03	MONTELUKAST 28 compresse 10 mg	14,50
R03DC03	MONTELUKAST 28 unità 4 mg uso orale	14,50
R03DC03	MONTELUKAST 28 compresse masticabili 5 mg	14,50
J01MA14	MOXIFLOXACINA 5 compresse 400 mg	8,75
C02AC05	MOXONIDINA 28 compresse 0,2 mg	6,35
C02AC05	MOXONIDINA 28 compresse 0,4 mg	10,45
N07BB04	NALTREXONE 14 compresse 50 mg	25,34
M01AE02	NAPROXENE 20 compresse 750 mg r p	7,68
M01AE02	NAPROXENE 500/550 mg 30 unità uso orale	4,78
C07AB12	NEBIVOLOLO 28 compresse 5 mg	6,10
C07BB12	NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5 mg/12,5 mg	5,97
C07BB12	NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5 mg + 25 mg	5,97
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg r.p. (cod. equiv. 12X)	5,52
M01AX17	NIMESULIDE 30 unità per via orale 100 mg	2,36
J01XE01	NITROFURANTOINA 20 capsule 100 mg	6,71
J01XE01	NITROFURANTOINA 20 capsule 50 mg	5,31
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 10 mg	6,86
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 15 mg	9,63
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 5 mg	6,08
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 100 mcg	26,80
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 50 mcg	15,99
N05AH03	OLANZAPINA 28 compresse 2,5 mg	9,90

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N05AH03	OLANZAPINA 28 unità per via orale 5 mg	19,50
N05AH03	OLANZAPINA 28 unità per via orale 10 mg	33,50
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 10 mg	5,83
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 20 mg	8,17
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 40 mg	8,17
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 20+5 mg	9,13
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 40+5 mg	9,13
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 40+10 mg	10,00
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/12,5 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/25 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40/12,5 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40/25 mg	7,33
C10AX06	OMEGA POLIENOICI 20 capsule molli 1000 mg	10,17
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 10 mg	3,09
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 20 mg	5,63
A04AA01	ONDANSETRONE 6 unità per via orale 4 mg	23,89
A04AA01	ONDANSETRONE 6 unità per via orale 8 mg	38,69
G04BD04	OSSIBUTININA CLORIDRATO 30 compresse 5 mg	5,22
N03AF02	OXCARBAZEPINA 50 compresse 300 mg	9,81
N03AF02	OXCARBAZEPINA 50 compresse 600 mg	18,87
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 20 mg - uso orale rilascio prolungato	16,12
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 40 mg - uso orale rilascio prolungato	28,77
N02AA05	OSSICODONE 28 compresse 5 mg - uso orale rilascio prolungato	4,50
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 10 mg+5 mg rp	11,64
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 20 mg+10 mg rp	20,78
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 30 mg+15 mg rp	28,06
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 40 mg+20 mg rp	37,79
N02AA05	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 5 mg+2,5 mg rp	7,96
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 3 mg r p	60,06

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 6 mg r p	60,06
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 9 mg r p	101,35
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 20 mg	3,94
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 40 mg	7,30
H05BX02	PARACALCITOLO 28 capsule 1mcg	80,49
H05BX02	PARACALCITOLO 28 capsule 2 mcg	161,00
H05BX02	PARACALCITOLO 5 mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml	78,97
N02AA59	PARACETAMOLO + CODEINA FOSFATO 16 unità per uso orale 500 +30 mg	3,16
N06AB05	PAROXETINA 10 mg/ml 60 ml - uso orale	16,27
N06AB05	PAROXETINA 28 compresse 20 mg	6,49
N06AB05	PAROXETINA 33,1 mg/ml 18,5 ml - uso orale	19,04
C09AA04	PERINDOPRIL 30 compresse 4 mg	7,14
C09AA04	PERINDOPRIL 30 compresse 8 mg	7,14
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/5 mg	8,94
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/10 mg	8,94
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/5 mg	9,33
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/10 mg	10,56
C09BA04	PERINDOPRIL+INDAPAMIDE 30 compresse 2 mg/0,625 mg	10,40
C09BA04	PERINDOPRIL+INDAPAMIDE 30 compresse 4 mg/1,25 mg	10,40
C09BA04	PERINDOPRIL+ INDAPAMIDE 30 compresse 8 mg/2,5mg	12,07
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/1,25 mg/10 mg	7,06
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/1,25 mg/5 mg	7,06
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/2,5 mg/10 mg	7,49
C09BX01	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/2,5 mg/5 mg	6,76
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 15 mg	10,00
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 30 mg	15,00
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 45 mg	30,94
A10BD05	PIOGLITAZONE + METFORMINA 56 cpr riv 15 mg + 850 mg	24,62
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 1g	3,28

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 2g	4,44
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g i.m	6,66
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g e.v	6,66
M01AC01	PIROXICAM 30 unità solide per uso orale (cpr. e cps.) 20 mg	2,84
M01AC01	PIROXICAM 30 compresse solubili e effervescenti 20 mg	2,84
M01AC01	PIROXICAM 6 fiale 20 mg/1 ml	3,12
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO 20 compresse 100 mg	3,59
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,18 mg	5,00
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,7 mg	18,00
N04BC05	PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,26 mg r p	2,38
N04BC05	PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,52 mg r p	4,79
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 1,05 mg r p	28,99
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 2,1 mg r p	57,97
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 3,15 mg r p	86,96
B01AC22	PRASUGREL 28 compresse 10 mg	39,68
B01AC22	PRASUGREL 28 compresse 5 mg	39,68
C10AA03	PRAVASTATINA 10 compresse 20 mg	1,41
C10AA03	PRAVASTATINA 14 compresse 40 mg	6,00
H02AB07	PREDNISONE 10 compresse 25 mg	4,58
H02AB07	PREDNISONE 10 compresse 5 mg	1,26
H02AB07	PREDNISONE 20 compresse 5 mg	2,54
N02BF02	PREGABALIN 14 capsule 25 mg	1,97
N02BF02	PREGABALIN 14 capsule 75 mg	4,89
N02BF02	PREGABALIN 56 capsule 75mg	19,56
N02BF02	PREGABALIN 14 capsule 150 mg	7,31
N02BF02	PREGABALIN 56 capsule 150 mg	28,19
N02BF02	PREGABALIN 56 capsule 300 mg	43,79
G03DA04	PROGESTERONE 200 mg 15 capsule	5,02
G03DA04	PROGESTERONE 100 mg 30 capsule	5,02

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 150 mg	3,54
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 300 mg	6,46
N05AH04	QUETIAPINA 6 compresse 25 mg	1,84
N05AH04	QUETIAPINA 30 compresse 25 mg	9,27
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 100 mg	40,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 100 mg	40,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 200 mg	50,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 300 mg	60,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 50 mg r p	31,49
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 150 mg r p	47,83
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 200 mg r p	63,76
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 300 mg r.p.	71,88
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 400 mg r.p.	95,64
C09AA06	QUINAPRIL 14 compresse 20 mg	2,21
CO9BA06	QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg +12,5 mg	2,22
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 compresse 10 mg	3,21
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 compresse 20 mg	5,89
G03XC01	RALOXIFENE 28 compresse riv 60 mg	17,11
C09AA05	RAMIPRIL 14 compresse 5 mg	2,17
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse 10 mg	5,69
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse e capsule 2,5 mg	2,74
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 5 mg + 5 mg	5,83
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 5 mg+10 mg	7,67
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 10 mg +5 mg	6,88
C09BB07	RAMIPRIL+AMLODIPINA 28 capsule 10 mg +10 mg	8,71
C09BB07	RAMIPRIL +AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 5 mg	6,12
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 10 mg	8,04
C09BB07	RAMIPRIL+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 5 mg	7,22
C09BB07	RAMIPRI+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 10 mg	9,14

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 2,5 mg/12,5 mg	1,74
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 5 mg/25 mg	2,38
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 2,5 mg + 12,5 mg	2,60
C01EB18	RANOLAZINA 60 compresse 375 mg r.p	15,20
C01EB18	RANOLAZINA 60 compresse 500 mg r.p	15,20
C01EB18	RANOLAZINA 60 compresse 750 mg r.p	15,20
N04BD02	RASAGILINA 28 compresse 1 mg	57,99
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 0,5 mg	7,80
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 1 mg	7,80
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 2 mg	7,80
N05AX08	RISPERIDONE 1 mg/ml os gtt 100 ml	36,95
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 1 mg	14,63
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 2 mg	27,06
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 3 mg	38,14
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 4 mg	63,25
B01AF01	RIVAROXABAN 56 unità 2,5 mg – uso orale	14,90
B01AF01	RIVAROXABAN 10 unità 10 mg – uso orale	10,37
B01AF01	RIVAROXABAN 28 unità 20 mg – uso orale	29,02
B01AF01	RIVAROXABAN 30 unità 10 mg – uso orale	31,10
B01AF01	RIVAROXABAN 42 unità 15 mg – uso orale	43,54
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 1,5 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 3 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 4,5 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 6 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 4,6 mg/die	44,39
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 9,5 mg/die	48,39
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 13,3 mg/die	56,53
N02CC04	RIZATRIPTAN 3 unità per via orale 10 mg	8,28
N02CC04	RIZATRIPTAN 6 unità per via orale 10 mg	14,16

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 0,5 mg	4,50
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 1 mg	5,41
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 2 mg	10,79
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 2 mg r p	9,50
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 4 mg r p	18,00
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 8 mg r p	33,00
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 5 mg	5,35
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 10 mg	6,50
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 20 mg	9,83
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 40 mg	10,23
C10BA06	ROSUVASTATINA+ EZETIMIBE 30 unità per uso orale 10 mg/10 mg	10,70
C10BA06	ROSUVASTATINA+ EZETIMIBE 30 unità per uso orale 20 mg/10 mg	10,70
C10BA06	ROSUVASTATINA+ EZETIMIBE 30 unità per uso orale 5 mg/10 mg	8,70
N04BC09	ROTIGOTINA 28 unità 2 mg/die - cerotti transdermici	71,98
N04BC09	ROTIGOTINA 28 unità 4 mg/die - cerotti transdermici	75,31
N04BC09	ROTIGOTINA 28 unità 6 mg/die - cerotti transdermici	100,58
N04BC09	ROTIGOTINA 28 unità 8 mg/die - cerotti transdermici	125,36
R06AX28	RUPATADINA 30 compresse 10 mg	6,94
R03AC02	SALBUTAMOLO 200 dosi 100 mcg uso respiratorio	2,51
R03AK04	SALBUTAMOLO+IPRATROPIO Bromuro 15 ML 0,375%+0,075% - uso respiratorio	6,80
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONONE 120 dosi 25+50 mcg - uso respiratorio	26,20
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONONE 120 dosi 25 mcg+125 mcg - uso respiratorio	30,00
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONONE 120 dosi 25 mcg+250 mcg - uso respiratorio	40,00
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONONE 60 dosi 50 mcg+500mcg-uso respiratorio	32,50
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONONE 60 dosi 50 mcg+100 mcg - uso respiratorio	18,51
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONONE 60 dosi 50 mcg+250 mcg - uso respiratorio	25,92
R03AC12	SALMETEROLO 60 dosi 50 mcg - uso respiratorio	32,70
N04BD01	SELEGILINA 50 compresse 5 mg	10,76
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse 100 mg	6,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse 50 mg	4,63
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 100 mg	11,99
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 50 mg	6,00
V03AE02	SEVELAMER 180 compresse 800 mg	117,00
V03AE02	SEVELAMER OS POLV 60 buste 2,4g	128,98
G04CA04	SILODOSINA 30 capsule 4 mg	3,66
G04CA04	SILODOSINA 30 capsule 8 mg	7,32
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 20 mg	2,48
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 40 mg	3,73
C10AA01	SIMVASTATINA 20 compresse 10 mg	1,91
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 20 mg	5,62
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 40 mg	8,81
A10BH01	SITAGLIPTIN 28 compresse 100 mg	21,88
A10BH01	SITAGLIPTIN 28 compresse 25 mg	21,88
A10BH01	SITAGLIPTIN 28 compresse 50 mg	21,88
A10BD07	SITAGLIPTIN + METFORMINA 56 compresse 50 mg/850 mg	26,15
A10BD07	SITAGLIPTIN + METFORMINA 56 compresse 50 mg/1.000 mg	26,15
A10BD07	SITAGLIPTIN + METFORMINA 56 compresse 50 mg/1.000 mg RM	16,83
M05BA06	SODIO IBANDRONATO 1 compressa 150 mg	13,00
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 4 compresse 35 mg	10,98
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 2 compresse 75 mg	12,00
C07AA07	SOTALOLO 40 compresse 80 mg	3,38
C07AA07	SOTALOLO 50 compresse 80 mg	4,66
J01FA02	SPIRAMICINA 12 compresse 3.000.000 UI	6,58
C03DA01	SPIRONOLATTONE 16 capsule 25 mg	2,10
C03DA01	SPIRONOLATTONE 10 compresse 100 mg	4,06
A02BX02	SUCRALFATO 2 g 30 unità uso orale	5,42
A02BX02	SUCRALFATO 1 g 40 unità uso orale	5,47
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 100 mg	13,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 50 mg	6,00
N02CC01	SUMATRIPTAN 6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile	39,78
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule 0,5 mg	24,32
L04AD02	TACROLIMUS 60 capsule 1 mg	104,09
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule 5 mg	241,51
D11AH01	TACROLIMUS - uso dermatologico 10 G 0,1%	9,24
D11AH01	TACROLIMUS - uso dermatologico 30 G 0,1%	27,71
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule RP 0,5 mg	23,25
L04AD02	TACROLIMUS 60 capsule 1mg rp	93,01
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule RP 3 mg	139,46
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule RP 5 mg	232,50
G04BE08	TADALAFIL 12 compresse 20 mg	64,08
L02BA01	TAMOXIFENE 20 compresse 20 mg	4,58
L02BA01	TAMOXIFENE 30 compresse 10 mg	5,06
G04CA02	TAMSULOSINA 20 capsule 0,4 mg	4,41
N02AX06	TAPENTADOLO 40 cpr 25 mg rp	8,30
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 50 mg rp	8,63
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 100 mg rp	14,20
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 150 mg rp	21,00
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 200 mg rp	26,77
N02AX06	TAPENTADOLO 30 cpr 250 mg rp	33,47
J01XA02	TEICOPLANINA fiale 200 mg	31,21
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 20 mg	3,80
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 40 mg	4,00
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 80 mg	5,50
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40 mg/12,5 mg	6,50
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 mg/12,5 mg	7,35
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 mg/25 mg	7,35
	TERAZOSINA 30 compresse 2 mg	7,90

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
G04CA03	TERAZOSINA 10 compresse 2 mg	2,06
	TERAZOSINA 14 compresse 5 mg	3,86
G04CA03	TERAZOSINA 28 compresse 5 mg	5,51
D01BA02	TERBINAFINA 8 compresse 250 mg	9,69
H05AA02	TERIPARATIDE 1 unità uso parenterale 20mcg/80mcl ⁽²⁾	308,51
N07XX06	TETRABENAZINA 112 compresse 25 mg	140,18
G03CX01	TIBOLONE 30 compresse 2,5 mg	10,28
B01AC24	TICAGRELOR 56 compresse 60 mg	24,90
B01AC24	TICAGRELOR 56 compresse 90 mg	24,90
B01AC05	TICLOPIDINA 30 compresse 250 mg	3,27
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% soluzione uso oftalmico	1,98
S01ED01	TIMOLOLO 0,25% soluzione uso oftalmico	1,90
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml senza conservanti	3,10
S01ED01	TIMOLOLO 1mg/g 0,4g gel monodose 30 unità uso oftalmico	9,69
R03BB04	TIOTROPIO fl uso respiratorio 30 capsule 10 mcg	32,00
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 100 mg	2,89
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 150 mg	3,47
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse e capsule 25 mg	12,50
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 50 mg	20,00
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 100 mg	40,00
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 200 mg	75,00
C03CA04	TORASEMIDE 14 compresse 10 mg	2,30
S01EE04	TRAVOPROST uso oftalmico un flacone 2,5 ml 40 mcg/ml	10,61
S01ED51	TRAVOPROST+TIMOLOLO 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml uso oftalmico	15,26
H02AB08	TRIAMCINOLONE 3 fl 1ml 40 mg	5,83
J05AB11	VALACICLOVIR 21 compresse 1000 mg	59,82
J05AB11	VALACICLOVIR 42 compresse 500 mg	59,82
J05AB14	VALGANCICLOVIR 60 compresse riv 450 mg	929,44
C09CA03	VALSARTAN 14 compresse e capsule 40 mg	2,40

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 80 mg	5,60
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 160 mg	7,20
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse 320 mg	10,00
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 +12,5 mg	4,95
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 12,5 mg	6,15
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 25 mg	6,15
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320 + 12,5 mg	9,00
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320+ 25 mg	9,00
N06AX16	VENLAFAXINA 10 capsule e compresse 150 mg r p	8,01
N06AX16	VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 75 mg r p	5,60
N06AX16	VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 225 mg r p	16,65
N06AX16	VENLAFAXINA 28 capsule e compresse 37,5 mg r p	5,60
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse e capsule 120 mg r p	4,09
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse 80 mg	2,04
C08DA01	VERAPAMIL 30 capsule e compresse 240 mg r p	8,31
A10BH02	VILDAGLIPTIN 56 compresse 50 mg	24,50
A10BD08	VILDAGLIPTIN E METFORMINA 60 compresse 50 mg/1.000 mg	24,50
A10BD08	VILDAGLIPTIN E METFORMINA 60 compresse 50 mg/850 mg	24,50
C09AA15	ZOFENOPRIL 28 compresse 30 mg	8,89
C09BA15	ZOFENOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse (30+12,5) mg	10,41
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 3 compresse 2,5 mg	7,54
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 6 compresse 2,5 mg	13,59
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 6 compresse orosolubili 2,5 mg	13,59
N03AX15	ZONISAMIDE 28 capsule 50 mg	7,39
N03AX15	ZONISAMIDE 56 capsule 100 mg	35,72

⁽³⁾ vd Determina AIFA n. 5/2016 Prot. 3613 del 12 gennaio 2016



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 23)

Delibera N 829 del 23/06/2025

Proponente

SIMONE BEZZINI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Federico GELLI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Approvazione Protocolli di intesa fra la Regione Toscana, le OOSS delle farmacie pubbliche e private e altri enti del servizio sanitario regionale per l'attuazione dei progetti: telemedicina - Holter cardiaco e servizi cognitivi nell'ambito della sperimentazione farmacia dei servizi.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Monia MONNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A-accordo telemedicina -holter
b	Si	AllegatoB servizi cognitivi

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 2

A *Allegato A-accordo telemedicina -holter*
1b793a6fc8648959dfabf6711a0931167e4047f7fda09eaa16c32b2658da1f17

b *AllegatoB servizi cognitivi*
71b5ac597e6bcd846ec4ce9e02b136c6b2257b0fa6df65d2664688f0b8d08e6a

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che demanda al Governo l'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1 del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che definisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con la quale è stata avviata la sperimentazione della farmacia dei servizi;

Visto l'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" di cui all'art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019);

Richiamata la DGR n.1572/2020 con la quale la Regione Toscana ha recepito l'Accordo di cui sopra;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 10 marzo 2011- "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientrati nell'ambito dell'autocontrollo";

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ".

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." Rep. Atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7 ;

Visto il DL 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge 23.02.2024 n. 18 che ha esteso la sperimentazione della farmacia dei servizi di cui all'art. 406 bis della citata Legge n. 205/2017 all'anno 2024, autorizzando per lo stesso anno la spesa di euro 25.300.000,00 a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, commi 34 e 34-bis della Legge 662/1996;

Vista la legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha esteso la sperimentazione anche per l'anno 2025, autorizzando la spesa di 25.300.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1 cc. 34 e 34-bis Legge 662/1996;

Richiamata la delibera n. 1014/2024 "Approvazione del Cronoprogramma operativo per la Farmacia dei Servizi anno 2024" nel quale venivano elencate le attività e le risorse previste per l'anno 2024 per i progetti relativi ad attivazione delle TS, screening del colon retto e monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nelle persone con BPCO/diabete di tipo 1 e 2;

Rilevato con il presente atto di modificare il cronoprogramma, di cui all'Allegato A della suddetta delibera, in relazione ad una diversa suddivisione delle risorse, anche in relazione alla proroga della sperimentazione della farmacia dei servizi per l'anno 2025, secondo quanto previsto nel presente atto;

Richiamati:

-il Capo VII della L.R.16/2000;

-la Convenzione (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." -Rep. Atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025);

che disciplinano lo svolgimento delle attività della farmacia dei servizi;

Dato atto che a seguito di confronto con le OOSS delle farmacie convenzionate pubbliche private sono stati individuati due progetti oggetto della sperimentazione della farmacia dei servizi nella Regione Toscana:

- Protocollo di intesa fra la Regione Toscana, Fondazione Monasterio e le OOSS delle farmacie pubbliche e private per l'attuazione del progetto erogazione di prestazioni di telemedicina-holter cardiaco in farmacia nell'ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- protocollo d'intesa fra la Regione Toscana, Aziende USL e le OOSS delle Farmacie pubbliche e private relativo al progetto monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nelle persone con BPCO/diabete di tipo 1 e 2, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che in relazione al progetto erogazione di prestazioni di telemedicina-holter in farmacia:

- è emerso che per poter avviare celermente le prestazioni di telerefertazione cardiologica e sostenere l'efficientamento della gestione delle liste di attesa, si rende necessario l'affidamento della gestione operativa ad una struttura del SSR;

- il modello organizzativo descritto nel presente provvedimento prevede la partecipazione attiva da parte della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio;

Considerato che in relazione al progetto monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nelle persone con BPCO/diabete di tipo 1 e 2, la scarsa aderenza alla terapia stabilita dal medico per la corretta gestione di una determinata patologia che si verifica quando il paziente non assume il farmaco prescritto, utilizza una dose inferiore o superiore a quella prescritta, assume il farmaco in maniera non corretta (modalità, orari e successione temporale) è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema sanitari;

Stabilito che i protocolli d'intesa avranno validità a partire dalla data di sottoscrizione degli stessi e fino al 31/12/2025 e potranno essere prorogati o rinnovati qualora vi siano proroghe della sperimentazione della farmacia dei servizi con specifici provvedimenti nazionali.

Stabilito inoltre che al termine della sperimentazione prevista per il 31.12.2025, qualora non vi siano proroghe della sperimentazione con specifici provvedimenti nazionali relativamente alle prestazioni di telemedicina-holter cardiaco, la Regione potrà, sulla base dei risultati ottenuti e con atti successivi, stabilire il proseguimento dell'attività relativa alle prestazioni di holter cardiaco con oneri a carico del SSR;

Vista la delibera Cipess del 19 dicembre 2024 n. 90 "Fondo sanitario nazionale 2024 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle

funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - Articolo 1 del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153”;

Vista la legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha esteso la sperimentazione anche per l'anno 2025, autorizzando la spesa di 25.300.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1 cc. 34 e 34-bis Legge 662/1996;

Rilevato che gli oneri stimati per le attività relative ai suddetti progetti nell'ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi sono di circa euro 2.650.000,00 finanziati:

- euro 950.000,00 nell'ambito delle risorse ex delibera Cipess del 19 dicembre 2024 n. 90 già impegnate in favore delle aziende AUSL con DD 28841/2024 (impegno n. 16560/2024 assunto sul capitolo 24356 gestione residui del bilancio di previsione 2025/2027);

- euro 1.700.000,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24136 competenza pura del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025, fatta salva la possibilità di imputare tale spesa ai finanziamenti statali che saranno resi disponibili a seguito dell'adozione della delibera Cipess che assegnerà le analoghe risorse di competenza dell'anno 2025 alla Regione Toscana;

Ritenuto che le risorse relative al progetto di cui all'Allegato A, stimate in euro 1.700.000,00, saranno trasferite successivamente a seguito di rendicontazione, alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, la quale provvederà alla liquidazione degli importi fatturati dalle farmacie pubbliche e private aderenti al progetto;

Ritenuto che le risorse relative al progetto di cui all'Allegato B, stimate in euro 950.000,00, saranno trasferite successivamente a seguito di rendicontazione, alle AUSL, che provvederanno alla liquidazione degli importi fatturati dalle farmacie pubbliche e private aderenti ai progetti;

Vista la Legge Regionale n.60 del 24/12/2024 (Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027);

Vista la DGR n. 1 dell'8 gennaio 2025: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027” e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere CD reso nella seduta del 12/06/2025;

Acquisiti i pareri favorevoli di Federfarma e Cispel, conservati agli atti del Settore competente per materia;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato

1. di approvare :

- il protocollo di intesa fra la Regione Toscana, Fondazione Monasterio e le OOSS delle farmacie pubbliche e private per l'attuazione del progetto erogazione di prestazioni di telemedicina-holter cardiaco in farmacia nell'ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- il protocollo d'intesa fra la Regione Toscana, Aziende USL e le OOSS delle Farmacie pubbliche e private relativo al progetto monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nelle persone con BPCO/diabete di tipo 1 e 2, all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare con presente atto il cronoprogramma, di cui alla DGRT 1014/2024 prevedendo una diversa suddivisione delle risorse, anche in relazione alla proroga della sperimentazione della farmacia dei servizi per l'anno 2025;

3. di dare atto che gli oneri stimati per le attività relative ai suddetti progetti nell'ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi sono di circa euro 2.650.000,00 finanziati:

- euro 950.000,00 nell'ambito delle risorse ex delibera Cipess del 19 dicembre 2024 n. 90 già impegnate in favore delle aziende AUSL con DD 28841/2024 (impegno n. 16560/2024 assunto sul capitolo 24356 gestione residui del bilancio di previsione 2025/2027);

- euro 1.700.000,00 a valere sulle disponibilità libere del capitolo 24136 competenza pura del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025, fatta salva la possibilità di imputare tale spesa ai finanziamenti statali che saranno resi disponibili a seguito dell'adozione della delibera Cipess che assegnerà le analoghe risorse di competenza dell'anno 2025 alla Regione Toscana;

4. stabilire che le risorse relative al progetto di cui all'Allegato A, stimate in euro 1.700.000,00, saranno trasferite successivamente a seguito di rendicontazione, alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, la quale provvederà alla liquidazione degli importi fatturati dalle farmacie pubbliche e private aderenti al progetto;

5. stabilire che le risorse relative al progetto di cui all'Allegato B, stimate in euro 950.000,00, saranno trasferite successivamente a seguito di rendicontazione, alle AUSL, che provvederanno alla liquidazione degli importi fatturati dalle farmacie pubbliche e private aderenti ai progetti;

6. di stabilire che i protocolli d'intesa avranno validità a partire dalla data di sottoscrizione degli stessi e fino al 31/12/2025 e potranno essere prorogati o rinnovati qualora vi siano proroghe della sperimentazione della farmacia dei servizi con specifici provvedimenti nazionali;

7. di prevedere che al termine della sperimentazione per il progetto di cui all'Allegato A, prevista per il 31.12.2025, qualora non vi siano proroghe della sperimentazione con specifici provvedimenti nazionali, la Regione potrà, sulla base dei risultati ottenuti e con atti successivi, stabilire il proseguimento dell'attività con oneri a carico del SSR.

8. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE
FEDERICO GELLI

Allegato A**Protocollo di intesa fra la Regione Toscana, Fondazione Monasterio e le OOSS delle farmacie pubbliche e private per l'attuazione del progetto erogazione di prestazioni di telemedicina-holter cardiaco in farmacia nell'ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi.**

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata da

E

Fondazione Gabriele Monasterio rappresentata da.....;

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da.....;

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata da.....;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa e descrizione del progetto

Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località.

Nel Decreto del 16 dicembre 2010 vengono fornite indicazioni tecniche relative all'uso in farmacia di dispositivi strumentali. In particolare, per quanto sopra descritto, vengono determinati come utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:

- Dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto spirometria;
- Dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni.

Rispetto alle attività descritte nel Decreto del 16 dicembre 2010, la Regione Toscana ha individuato come primo ambito di applicazione, anche per motivi legati alla riduzione delle liste di attesa, il monitoraggio H24 con modalità non invasive dell'attività cardiaca attraverso le farmacie. Le attività diagnostiche correlate ai dispositivi strumentali sopracitati dovranno essere svolte sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali e dovranno essere identificati i dispositivi per consentire l'effettuazione degli esami in modalità di telemedicina o meglio di tele refertazione che verrà eseguita dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Ente Pubblico Specialistico per la

cura e la ricerca nell'ambito delle patologie cardiache e correlate, ai sensi della Legge Regione Toscana n. 85/2009.

Lo strumento per il monitoraggio con modalità non invasive dell'attività cardiaca o Holter cardiaco è uno strumento che registra l'attività elettrica del cuore nel corso delle 24 ore.

Il farmacista accoglie il paziente tramite prenotazione su applicativo CUP regionale e fornisce tutte le informazioni utili al fine della corretta esecuzione diagnostica e applica gli elettrodi al paziente, il quale tratterrà lo strumento per 24 ore. Al termine del monitoraggio il paziente farà ritorno in farmacia per la rimozione degli elettrodi e per l'invio dei dati registrati alla piattaforma di telemedicina/telerefertazione che, tramite un medico specialista cardiologo della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, produrrà il referto firmato digitalmente, lo pubblicherà nel FSE del cittadino; la farmacia avrà facoltà di accedere al referto firmato al fine di produrre una copia cartacea da consegnare al cittadino.

Per le motivazioni sopra espresse nella prima fase del progetto, che si inquadra nella sperimentazione della farmacia dei servizi, come da Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità (Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019), il ruolo clinico e organizzativo legato alla diagnostica del monitoraggio H24 con modalità non invasive dell'attività cardiaca viene demandato alla Fondazione Gabriele Monasterio. Questa renderà disponibile, in collaborazione con il settore regionale competente in materia ed ESTAR, la piattaforma di accettazione e registrazione delle prescrizioni elettroniche presso le farmacie aderenti al progetto (modulo dedicato della Cartella Clinica Elettronica CR1), fornirà degli strumenti diagnostici in comodato d'uso gratuito alle stesse, avviando il progetto con 120 registratori Holter ECG, provvederà alla refertazione con firma digitale e alla relativa alimentazione del FSE. Provvederà inoltre a generare il relativo flusso SPA verso Regione Toscana ed a liquidare le farmacie per la parte di loro competenza. Si prevede di ampliare il progetto nelle fasi successive, incrementando il numero iniziale di 120 registratori Holter ECG, in base al numero delle comunicazioni di inizio attività da parte delle farmacie inviate entro il 31 luglio 2025.

L'adesione al progetto è volontaria; potranno partecipare le farmacie pubbliche e private che hanno fatto la comunicazione ai sensi dell'art 49 L.R. 16/2000 e s.m.i. e che si registrano alla piattaforma AAM, sviluppata dal settore Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana e già disponibile ed in uso dalle farmacie stesse, utilizzando l'apposito nuovo profilo "OPSERVIZI".

Le OOSS delle farmacie provvederanno ad informare tutte le farmacie associate in relazione alla possibilità di aderire al presente progetto.

La prima fase prevede il coinvolgimento di 120 farmacie, scelte tra quelle che avranno inviato la comunicazione di cui all'art. 49 L.R. 16/2000 e s.m.i. e aderito mediante la piattaforma AAM entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo con le OOSS.

Per l'individuazione delle suddette 120 farmacie, suddivise in 32 per l'Ausl Toscana Centro, 45 per la Ausl Toscana Nord Ovest, 43 per la Ausl Toscana SE, si utilizzano i seguenti criteri:

- farmacie rurali sussidiate;
- farmacie rurali;
- minor fatturato SSR anno 2024.

La ripartizione per Azienda tiene conto della percentuale di farmacie rurali e sussidiate rurali presenti nelle tre Aziende Usl. La scelta dei criteri sopra indicati risponde alla esigenza di offrire alla cittadinanza e in particolare alla popolazione più anziana un servizio nelle zone territorialmente disagiate e molto spesso prive di altri presidi sanitari che possano erogare tali prestazioni.

Le tre Aziende Usl, attraverso la piattaforma AAM, raccoglieranno le adesioni. Qualora il numero delle farmacie Rurali Sussidiate e Rurali di questo primo elenco fosse superiore al numero di farmacie assegnate a ciascuna ASL (numero massimo di partecipanti della prima fase) le Aziende procederanno alla redazione di una graduatoria sulla base del fatturato SSN partendo da quello più basso. Nel caso in cui le farmacie rurali sussidiate e rurali dell'elenco siano inferiori al numero di farmacie assegnate a ciascuna ASL (numero massimo di partecipanti della prima fase) saranno prese in considerazione le farmacie urbane in ordine di fatturato SSN partendo dal più basso. Le ASL invieranno l'elenco delle farmacie alla Fondazione Monasterio.

Dopo il 31 luglio 2025, le Aziende Usl aggiorneranno l'elenco delle farmacie aderenti e lo invieranno alla Fondazione Monasterio per l'avvio della seconda fase del progetto.

Art. 2 Obiettivi

L'obiettivo primario del progetto è fornire prestazioni diagnostiche ai cittadini con relativa prescrizione elettronica valida per il SSN, tramite un servizio innovativo e capillarizzato rappresentato in via sperimentale dalle farmacie convenzionate pubbliche e private che hanno fatto comunicazione ai sensi dell'art 49 L.R. 16/2000 e s.m.i. per l'inizio o la modifica dell'erogazione di servizi (Capo VII L.R.16/2000). Inoltre il progetto si pone di strutturare le basi dei futuri servizi di telemedicina nell'ottica di decongestionamento delle strutture sanitarie convenzionate per riportare la refertazione in ambito completamente pubblico.

Art. 3 Attori coinvolti nel progetto e attività

- Ordini Professionali: erogano la necessaria formazione a tutti i Farmacisti coinvolti nelle attività convenzionate da parte della Regione Toscana a garanzia della qualità delle prestazioni erogate.

- Farmacia/Farmacisti: erogano i servizi di telemedicina assolvendo i compiti descritti nel seguente protocollo: definiscono le agende di attività e le comunicano al CUP, possono procedere anche alla prenotazione sul CUP in autonomia indicando ai cittadini le modalità di accesso al servizio, compreso il pagamento dell'eventuale ticket sanitario; accolgono il paziente e ne verificano prescrizione DEMA; compilano il protocollo fornito dalla Fondazione Monasterio per l'accettazione della ricetta; si assicurano che l'eventuale ticket sia stato pagato prima di effettuare la prestazione prenotata; somministrano al cittadino il consenso informato ex legge n 219/2017 rendendolo consapevole delle informazioni in esso contenute.

Le farmacia, sulla base delle attività sopra descritte, assumono il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.

I consensi verranno conservati presso le farmacie per la durata della nomina.

Le farmacie mettono inoltre a disposizione degli assistiti l'informativa di cui all'articolo 13 del RGPD.

Detti consensi verranno conservati presso le farmacie, in quanto responsabili del trattamento ai sensi della vigente normativa.

Inoltre le farmacie convenzionate aderenti al progetto sono responsabili del corretto posizionamento degli elettrodi dello strumento diagnostico ed avvio della registrazione e forniscono al cittadino tutte le istruzioni per il corretto svolgimento dell'esame stesso. L'eventuale materiale di consumo potrà essere richiesto ad Estar attraverso la piattaforma della DPC con oneri a carico della ASL di competenza. Eseguono tutte le operazioni informatiche per la trasmissione dei dati alla Fondazione Monasterio su applicativi messi a loro disposizione dal SSR.

I servizi devono essere erogati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e del presente accordo. Per quanto concerne i requisiti minimi che le farmacie devono rispettare per effettuare le prestazioni di cui al presente accordo si rimanda a quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

- Regione Toscana: soggetto proponente il progetto definendo nel presente atto la dimensione, obiettivi e termine. Monitora l'andamento ed il raggiungimento degli obiettivi. Garantisce la coerenza dell'intero impianto tecnologico a supporto del progetto, che utilizza infrastrutture (SCT) ed applicativi software di rango regionale, in gestione ad ESTAR e Fondazione. Regione Toscana trasferisce il finanziamento previsto alla Fondazione Monasterio per la gestione dell'intero progetto, che quindi provvede successivamente alla liquidazione dei compensi dovuti alle farmacie convenzionate sulla base delle rendicontazioni delle rispettive attività e a quanto previsto dalla presente convenzione, nonché di assistenza e manutenzione degli applicativi e delle infrastrutture.

- Fondazione Toscana Gabriele Monasterio: è responsabile della corretta erogazione del servizio innovativo ed attraverso un apposito protocollo operativo, mette a disposizione e gestisce i registratori Holter, compresa la manutenzione; gestisce la trasmissione dei dati tra le farmacie e la Fondazione stessa assicurando la refertazione di uno specialista cardiologo entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione dei dati, la firma digitale del referto e l'invio dello stesso nel rispettivo FSE del cittadino (in standard HL7 CDA2 ed iniettato in PDF firmato digitalmente in modalità PADES); assicura la rendicontazione dell'attività svolta a favore delle farmacie convenzionate; genera i flussi ministeriali di competenza e assume ai sensi dell'art. 4 n. 11 del GDPR, il ruolo di titolare del trattamento dei dati effettuato per finalità di cura.

- Pazienti/Cittadini: accedono alla prestazione HOLTER dinamico ECG prescritta su ricetta DEMA, prenotando, tramite CUP, in tutte le farmacie aderenti al progetto che hanno definito la propria relativa agenda CUP. Pagano prima della prestazione in farmacia l'eventuale ticket. Ritirano il referto sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico tramite webapp, App Toscana Salute o Totem PuntoSì ed eventualmente ritirano copia del referto in formato cartaceo in farmacia.

Art. 4 Popolazione target

La sperimentazione è rivolta ai cittadini di tutte le età ai quali è stato prescritto un monitoraggio con modalità non invasive dell'attività cardiaca nell'ambito del SSN.

Art. 5 Risorse

La Regione Toscana trasferisce, successivamente all'avvenuto incasso dei fondi statali ed a seguito di rendicontazione, le risorse destinate al progetto del presente accordo alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, la quale provvederà alla liquidazione degli importi spettanti alle farmacie aderenti, compresa la quota d'accesso riconosciuta ad ogni farmacia aderente al progetto.

Ad ogni farmacia aderente è riconosciuto un contributo per l'accesso al progetto pari a euro 700 oltre IVA per gli oneri derivanti dalle attività iniziali, fra cui: la formazione preliminare, la gestione informatizzata tramite l'uso della piattaforma dedicata e l'impegno per un'adeguata pubblicità ai cittadini sul nuovo servizio erogato. Sempre ai fini del riconoscimento della suddetta quota la farmacia dovrà garantire la partecipazione al progetto per tutta la sua durata con la predisposizione e messa a disposizione di un'agenda relativa alle prestazioni e dovrà impegnarsi ad effettuare un numero minimo di 5 prestazioni entro 6 mesi dalla consegna dell'holter.

La tariffa riconosciuta alle farmacie convenzionate per singola prestazione registrata nel FSE è pari a 30 euro esente IVA.

Art.6 Rendicontazione e monitoraggio

La farmacia che ha effettuato le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo emetterà fattura trimestrale alla Fondazione sulla base delle refertazioni registrate nel FSE in esenzione di IVA. La fatturazione del contributo d'accesso avverrà in occasione della prima fattura delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo.

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio invia dettagliata rendicontazione dell'intero progetto alla Regione Toscana secondo lo schema di rendicontazione richiesto dal Ministero ed effettua un monitoraggio dell'attività complessivamente eseguita dalle farmacie al fine di rispettare il budget previsto e la definizione delle agende di prenotazione, attraverso i riferimenti documentali di sintesi sugli applicativi della stessa Fondazione e l'invio di dati di attività realtime al DWH della Regione Toscana tramite JSON.

Art.7 Durata del Progetto

Il presente protocollo d'intesa avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31/12/2025. Al termine della sperimentazione qualora non vi siano proroghe a livello nazionale la Regione sulla base dei risultati ottenuti, e con successivi atti, potrà stabilire il proseguimento delle attività di cui al presente accordo con oneri a carico del SSN.

Il presente accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà essere modificato o integrato.

Art.8 Privacy

Per quanto riguarda il presente progetto le parti coinvolte tratteranno i dati personali raccolti nel pieno rispetto della normativa vigente ed al solo fine di adempimento dell'incarico ricevuto e delle connesse attività accessorie e necessarie.

In particolare, le farmacie aderenti saranno nominate responsabili esterno del trattamento, ex art. 28 GDPR, dalla Fondazione Gabriele Monasterio che è titolare del trattamento dei dati.

FIRMATO:

Per REGIONE TOSCANA

Per FEDERFARMA

Per CISPTEL TOSCANA - ASSOFARM

Allegato B

Protocollo d'intesa tra la fra la Regione Toscana, le Aziende USL e le OOSS delle farmacie pubbliche e private del progetto di monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nelle persone con BPCO/diabete di tipo 1 e 2 nell'ambito della sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia territoriale.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata da Assessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da.....;

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata da....., Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

E

L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro, rappresentata a.....;

E

L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest, rappresentata da.....;

E

L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est, rappresentata da.....

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 INTRODUZIONE

La scarsa aderenza alla terapia stabilita dal medico per la corretta gestione di una determinata patologia che si verifica quando il paziente non assume il farmaco prescritto, utilizza una dose inferiore o superiore a quella prescritta, assume il farmaco in maniera non corretta (modalità, orari e successione temporale) è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario. Il significato di aderenza supera quello di compliance (ossia del grado con il quale il paziente segue le istruzioni mediche) e approccia al problema con una visione più ampia, multidisciplinare e multi dimensionale che non coinvolge solo il paziente e il medico nella relazione di cura. Il significato di aderenza enfatizza "la volontà" di seguire una terapia/cura decisa assieme al medico sottolineando il ruolo attivo ad un determinato trattamento farmacologico. Maggior aderenza significa, infatti, minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. Com'è ormai noto, la popolazione anziana è quella più a rischio sotto il profilo dell'aderenza alle terapie, specie in presenza di più patologie. L'Italia è al secondo posto in Europa per indice di vecchiezza, con intuibili conseguenze sull'assistenza

sanitaria a causa del numero elevato dei malati cronici. L'aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN. Le strategie che sembrano migliorare l'utilizzo dei farmaci comprendono i programmi di automonitoraggio e auto-gestione dei medicinali, mentre sembrano promettenti i regimi semplificati di dosaggio e il coinvolgimento diretto dei farmacisti nella gestione dei farmaci.

Art. 2 OBIETTIVO

Il monitoraggio dell'aderenza alla terapia comprende le seguenti azioni:

- somministrazione di questionari alla popolazione target;
- counseling e misurazione dei relativi effetti;

ciò dovrebbe portare ad una riduzione dei costi per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, per ricoveri e per accessi al Pronto Soccorso, con un conseguente risparmio per il SSN.

Obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

- evidenziare i soggetti a rischio di aggravamento a causa di una mancata aderenza alla terapia prescritta;
- migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti;
- evidenziare i fattori sociali che potrebbero influenzare l'aderenza alla terapia.

In presenza di problematiche o di condizioni di rischio, il Farmacista è tenuto all'invio del paziente al MMG/PLS per gli opportuni approfondimenti diagnostici.

Art. 3 FASI DEL PERCORSO

Tutte le farmacie presenti sul territorio potranno aderire al protocollo comunicando con nota scritta l'adesione alle Associazione Provinciale Federfarma di competenza o a Cispel ConfServizi Toscana di competenza autodichiarando di avere tra il personale almeno un farmacista che abbia partecipato alla formazione specifica resa disponibile dalla FOFI. Le organizzazioni sindacali raccoglieranno le adesioni e le trasmetteranno alle AUSL territorialmente competenti.

Art. 4 FORMAZIONE

La formazione dei farmacisti coinvolti riguardante l'uso della piattaforma informatica e le attività previste dalla sperimentazione e sarà a carico delle Farmacie ed è propedeutica all'adesione al progetto.

Art.5 POPOLAZIONE TARGET

La popolazione TARGET, individuata direttamente dalla farmacia, è costituita da:

- per BPCO: cittadini maggiorenni che hanno una prescrizione ricorrente dei farmaci appartenenti alla categoria ATC II R03 (farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie);
- per DIABETE di tipo 1 e 2: cittadini maggiorenni residenti nel territorio regionale con un piano terapeutico che prevede l'erogazione di strisce reattive per la misurazione della glicemia.

Le priorità dei singoli pazienti da arruolare sono decise dal farmacista sulla base delle proprie conoscenze professionali e sulla complessità terapeutica di ogni singolo paziente.

La farmacia che provvede all'arruolamento di un determinato paziente mediante la somministrazione del primo questionario dovrà essere obbligatoriamente la stessa che provvede alle successive fasi di follow-up per lo stesso paziente. Lo stesso paziente non può essere arruolato da più farmacie.

Le modalità di arruolamento dei pazienti dovranno conformarsi a quanto specificato nelle Linee guida contenute nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" di cui all'articolo 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Repertorio atto n. 167/CSR.

Art. 6 ARRUOLAMENTO E SUCCESSIVI FOLLOW-UP

Alle persone arruolate, individuate come sopra specificato, dopo avere ricevuto apposita informativa per la protezione dei dati personali verrà somministrato il primo questionario che guiderà il colloquio e consentirà di raccogliere i dati. La scheda per il colloquio (ossia il questionario-modulo 1) contiene le seguenti sezioni:

1. raccolta di dati anagrafici del cittadino;
2. questionario sociale per l'anamnesi socio-economica breve;
3. aderenza alla terapia in atto per BPCO/Diabete di tipo 1 e 2;
4. abitudine al fumo;
5. In caso di persona con BPCO: valutazione della tecnica di inalazione dei farmaci per la BPCO; realizzazione intervento educativo sull'uso corretto dei device respiratori.
6. Qualora dovessero essere rilevate ADR ai farmaci, il farmacista avrà cura di compilare la scheda di segnalazione di ADR da inviare alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza.

Il farmacista proporrà quindi alle persone arruolate un ulteriore colloquio ad almeno 3 mesi dall'arruolamento durante i quali saranno raccolte le informazioni necessarie per la verifica dell'aderenza alla terapia farmacologica.

I questionari saranno registrati dal farmacista sulla piattaforma informatica scelta dall'Associazione di categoria, resa disponibile alle Farmacie. I referenti delle aziende USL potranno accedere a tale piattaforma per le verifiche inerenti la rendicontazione.

Il farmacista dedica ai partecipanti che risultano essere non aderenti alle raccomandazioni mediche uno specifico counseling.

Art.7 TEMPI E MODALITA' DI RACCOLTA DATI

L'avvio delle attività inerenti il presente protocollo è previsto successivamente all'approvazione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale.

Il termine delle attività è fissato al 31/12/2025 e potrà essere ridefinito qualora vi siano proroghe della sperimentazione della farmacia dei servizi con specifici provvedimenti nazionali e comunque nei termini del finanziamento stabilito per l'espletamento dello stesso.

Le analisi dei dati emersi dai colloqui strutturati consentiranno la valutazione del grado di realizzazione del progetto e del suo impatto sull'utilizzo dei servizi sanitari.

Indicatori di analisi dei dati:

- numero di farmacie partecipanti al progetto (coinciderà con il numero dei farmacisti formati, in quanto la formazione è elemento propedeutico all'attività);
- numero di cittadini che hanno effettuato il primo colloquio;
- numero di cittadini che hanno effettuato il secondo colloquio;

- numero di segnalazioni di reazione avversa a farmaci registrate nella RNF con l'attributo 'Farmacia dei Servizi';
- numero di interventi terapeutici educazionali eseguiti;
- punteggio sull'aderenza terapeutica;
- variazione nei colloqui successivi.

Il monitoraggio dell'aderenza alla terapia si svolgerà su piattaforma informatica individuata e resa disponibile da Federfarma Toscana alle farmacie; la piattaforma dovrà consentire:

- la registrazione del Farmacista;
- l'arruolamento del paziente;
- l'implementazione dei questionari relativi alla sperimentazione e la registrazione delle risposte per ciascun paziente;
- la generazione di report sulle attività svolte sulla piattaforma;
- la creazione di un account per i referenti delle aziende USL al fine di monitorare il l'andamento della sperimentazione anche per le verifiche inerenti alla rendicontazione.

Art. 8 REMUNERAZIONE

Per la formazione professionale e l'uso della piattaforma dedicata sarà riconosciuta un contributo di euro 250 oltre IVA per tutte le farmacie aderenti.

Per ogni persona arruolata (alla quale sono somministrati due questionari) è previsto quanto segue:

Tipo farmacia	REMUNERAZIONE
per le farmacie urbane e rurali	70 euro (IVA esclusa)
per le farmacie rurali sussidiate	75 euro (IVA esclusa)
per le farmacie che percepiscono il contributo aggiuntivo ai sensi della l.r. 37/2004 ART.6	80 euro (IVA esclusa)

Alle farmacie aderenti al progetto sarà consentito di arruolare un numero massimo di 15 pazienti.

Art. 9 RENDICONTAZIONE

Ai fini della remunerazione, l'attività effettuata dalle farmacie potrà essere rendicontata al Servizio Farmaceutico della Azienda Usl territorialmente competente soltanto al termine del secondo colloquio strutturato, mediante fornitura di un file di riepilogo, riportante il codice attribuito al cittadino arruolato e contenente il dettaglio delle date dei colloqui.

Il Servizio Farmaceutico di ciascuna Azienda Usl potrà essere dotata di un account in piattaforma per rendicontare le attività svolte dalle Farmacie di propria competenza con riferimento anche al rispetto del budget previsto a livello regionale.

Le Aziende Usl dovranno rendicontare le attività effettuate al Settore competente della Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale per consentire il trasferimento delle risorse.

Art.10 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Le attività previste dal progetto saranno monitorate dal Servizio Farmaceutico della Azienda Usl territorialmente competente, nonché dagli uffici Regionali preposti al fine di rilevare e correggere le eventuali criticità, con riferimento anche al rispetto del budget previsto a livello regionale.

Art.11 DURATA

Il presente protocollo d'intesa avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31/12/2025 e potrà essere prorogato e o rinnovato qualora vi siano proroghe della sperimentazione della farmacia dei servizi con specifici provvedimenti nazionali.

Il presente accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà essere modificato o integrato.

Art.12 TRATTAMENTO DATI E PRIVACY

Le farmacie in qualità titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D.Lgs 101/2018 oltre che del Regolamento europeo (UE) 2016/679, provvedono ai relativi adempimenti previsti dalla richiamata normativa europea ai fini dell'espletamento delle attività del presente Protocollo.

QUESTIONARIO – MODULO 1

Questionario Sociale

Da somministrare subito dopo l'arruolamento una volta sola (non al follow-up) sia per monitoraggio BPCO che per Diabete

1)Numero di componenti famiglia:	Numero
2)Aiuto personale esterno alla famiglia:	Parenti Amici Volontariato A pagamento
3)Titolo di studio:	Licenza elementare Licenza media Scuola superiore biennio/triennio Scuola superiore 4-5 anni Diploma universitario
4)Professione:	Testo libero

1 - Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da BPCO

Questionario Aderenza alla terapia nei pazienti affetti da BPCO	
1) Nell'ultimo mese si è dimenticato di prendere le medicine per il trattamento della terapia?	SI (0 punti)/NO (1 punto)
Se sì, indicare una o più motivazioni	- non ero a casa nel momento in cui dovevo prendere i farmaci - devo assumere troppi farmaci più volte al giorno - ho uno schema di terapia troppo complicato - ero ammalato - altro
2) Nell'ultimo mese le è capitato di sbagliare orario di assunzione della terapia?	SI (0 punti)/NO (1 punto)
Se sì, indicare una o più motivazioni	- devo assumere troppi farmaci più volte al giorno - ho uno schema di terapia troppo complicato - altro
3) Le è capitato di ridurre il dosaggio delle sue medicine senza chiederlo al medico?	SI (0 punti)/NO (1 punto)
Se sì, indicare una o più motivazioni	- mi sentivo bene - mi è stato consigliato - volevo evitare gli effetti collaterali - altro
4) Nell'ultimo mese ha sospeso di sua iniziativa il trattamento per almeno un giorno intero?	SI (0 punti) /NO (1 punto)
Se sì, indicare una o più motivazioni	- non ero a casa nel momento in cui dovevo prendere i farmaci

	<ul style="list-style-type: none"> - devo assumere troppi farmaci più volte al giorno - ho uno schema di terapia troppo complicato - il farmaco non sempre è disponibile - mi sentivo bene - volevo evitare gli effetti collaterali - il farmaco è troppo costoso - ero ammalato - non volevo che altre persone mi vedessero prendere i farmaci - altro
5) Qual è la sua abitudine al fumo?	<ul style="list-style-type: none"> - Non fumatore: persona che dichiara di non aver mai fumato o di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e che attualmente non fuma; - Ex fumatore: persona che attualmente non fuma e che ha smesso da almeno 6 mesi; - Fumatore: persona che ha fumato 100 (5 pacchetti da 20) o più sigarette nella sua vita e che fuma tuttora (o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi) <p>NESSUN PUNTEGGIO</p>
6) Ha avuto reazioni avverse ai farmaci?	<p>SI /NO</p> <p>Se sì, compilare modulo ADR (Moduli di segnalazione di reazioni avverse sul sito AIFA) inserendo l'attributo "Farmacia dei Servizi" nel campo "commenti del sender".</p> <p>NESSUN PUNTEGGIO</p>
7) Il farmacista chiede all'utente di dimostrare come utilizza abitualmente il device. La dimostrazione è corretta?	<p>SI (1 punti) /NO 0 punto)</p> <p>Se no. Il farmacista istruisce il paziente rispetto al corretto utilizzo.</p>
Punteggio maturato	<p>0 non aderente</p> <p>1-4 scarsamente aderente</p> <p>5 aderente</p>

Il farmacista inserisce i dati del questionario nella Piattaforma e riceverà un indice del grado di aderenza del paziente che fungerà da confronto con il successivo questionario, somministrato in occasione del colloquio di follow up.

Ai pazienti che risultano essere scarsamente aderenti o non aderenti, il farmacista dedica uno specifico counselling (stili di vita + invito ad effettuare una valutazione presso il medico curante per verificare tempi e modi dell'assunzione dei medicinali).

Il farmacista quindi:

- ai pazienti scarsamente aderenti/ non aderenti dedica uno specifico counselling (con informazioni anche sul corretto stile di vita) nell'ambito del quale valuta anche la tecnica di inalazione dei farmaci per la BPCO e realizza quindi un intervento educativo sull'uso corretto dei device respiratori. Nel caso di non corretto utilizzo del device, il farmacista invita il paziente a portare con sé un dispositivo vuoto al successivo appuntamento di follow-up, per esercitarsi al suo adeguato utilizzo, assistito sempre dal farmacista. Tale follow-up verrà effettuato presso la stessa farmacia dopo almeno 3 mesi dall'arruolamento.

- in sede di tale follow-up raccoglie, altresì, le informazioni necessarie per la verifica dell'aderenza alla terapia farmacologica, andando a somministrare nuovamente il questionario e a svolgere il counselling necessario.

La comparazione dell'esito dei due questionari darà indicazione del miglioramento o del peggioramento dell'aderenza alla terapia da parte del paziente in seguito all'intervento del farmacista.

In ogni caso il farmacista in presenza di problematiche o di condizioni di rischio è tenuto all'invio del paziente al MMG per le opportune valutazioni.

2 - Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 1 e 2

Questionario Aderenza alla terapia nei pazienti affetti da diabete di tipo 1 e 2	
1) Nell'ultimo mese si è dimenticato di prendere le medicine per il trattamento della terapia?	SI (0 punti) / NO (1 punto)
Se sì, indicare una o più motivazioni	- non ero a casa nel momento in cui dovevo prendere i farmaci - devo assumere troppi farmaci più volte al giorno - ho uno schema di terapia troppo complicato - ero ammalato - altro
2) Nell'ultimo mese le è capitato di sbagliare orario di assunzione della terapia?	SI (0 punti) / NO (1 punto)
Se sì, indicare una o più motivazioni	- devo assumere troppi farmaci più volte al giorno - ho uno schema di terapia troppo complicato - altro
3) Le è capitato di ridurre il dosaggio delle sue medicine senza chiederlo al medico?	SI (0 punti) / NO (1 punto)
Se sì, indicare una o più motivazioni	- mi sentivo bene - mi è stato consigliato - volevo evitare gli effetti collaterali
4) Qual è la sua abitudine al fumo?	- Non fumatore: persona che dichiara di non aver

	<p>mai fumato o di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e che attualmente non fuma;</p> <p>- Ex fumatore: persona che attualmente non fuma e che ha smesso da almeno 6 mesi;</p> <p>- Fumatore: persona che ha fumato 100 (5 pacchetti da 20) o più sigarette nella sua vita e che fuma tuttora (o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi)</p> <p>NESSUN PUNTEGGIO</p>
5) Ha avuto reazioni avverse dai farmaci?	<p>SI/NO</p> <p>Se sì, compilare modulo ADR (Moduli di segnalazione di reazioni avverse sul sito AIFA) inserendo l'attributo "Farmacia dei Servizi" nel campo "commenti del sender".</p> <p>NESSUN PUNTEGGIO</p>

Punteggio maturato	0	non aderente
	1-3	scarsamente aderente
	4	aderente

Il farmacista inserisce i dati del questionario nella Piattaforma e riceverà un indice del grado di aderenza del paziente che fungerà da confronto con il successivo questionario, somministrato in occasione del colloquio di follow up.

Il farmacista quindi:

- ai pazienti scarsamente aderenti/ non aderenti dedica uno specifico counselling e li invita a prendere parte al follow-up ritornando in farmacia dopo almeno 3 mesi dall'arruolamento;
- in sede di tale follow up raccoglie le informazioni necessarie per la verifica dell'aderenza alla terapia farmacologica, andando a somministrare nuovamente il questionario e a svolgere il counselling necessario.

La comparazione dell'esito dei due questionari darà indicazione del miglioramento o del peggioramento dell'aderenza alla terapia da parte del paziente in seguito all'intervento del farmacista.

In ogni caso il farmacista in presenza di problematiche o di condizioni di rischio è tenuto comunque all'invio del paziente al medico di famiglia per le opportune valutazioni.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

Per FEDERFARMA

Per CISPTEL TOSCANA - ASSOFARM



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 27)

Delibera N 833 del 23/06/2025

Proponente

SIMONE BEZZINI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Michela MAIELLI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Procreazione medicalmente assistita eterologa: compartecipazione ai costi per il reperimento gameti da banche, ai sensi dell'articolo 49 del DPCM 12 gennaio 2017. Integrazione al nomenclatore e al catalogo unico regionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge del 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”;

Visto il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

Visto il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

Visto il Decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 10 ottobre 2012 nel quale vengono stabilite “Modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo” come modificato dal DM 29 luglio 2015;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 20 agosto 2019, n. 130, contenente il “Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, n. 13, avente ad oggetto il “Regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE della commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”;

Richiamato il Decreto del Ministro della Salute 1 luglio 2015 recante le “Linee Guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita”;

Richiamato il Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2024 recante le nuove “Linee Guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita”;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia, n. 265 del 28 dicembre 2016, contenente il “Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di PMA”;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE a partire dal 7 agosto 2027;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 489 del 07/05/2018 avente ad oggetto il “Recepimento degli accordi in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, sanciti nelle sedute della Conferenza permanente Stato Regioni del 14 dicembre 2017, 24 gennaio 2018 e 8 marzo 2018.”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 777 del 17 luglio 2017 con la quale viene costituita la rete clinica "Rete regionale per la Prevenzione e cura dell'infertilità" al fine di adeguare l'offerta di servizi per la prevenzione e la cura dell'infertilità ai migliori standard qualitativi nazionali ed internazionali ed assicurare un approccio complessivo alla tematica e nella quale nell'Allegato B individua le strutture, che allo stato attuale afferiscono alla suddetta Rete regionale;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 142 del 20 febbraio 2023 "Biobanca unica regionale dei gameti: modifica alla DGR 777/2017 ed alla DGR 1030/2020" con la quale si autorizza, nell'ambito di un'unica gara regionale, i centri pubblici che afferiscono alla Rete PMA, all'acquisizione diretta del servizio di ricerca, raccolta, crioconservazione, stoccaggio e trasporto di gameti e che dispone che alla Biobanca regionale debbano essere trasmesse tutte le richieste degli acquisti predisposti da ciascun Centro pubblico che afferisce alla Rete PMA anche in termini di esiti delle relative procedure cliniche, nonché di eventuali non conformità;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante la "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

Visto il Decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2024 recante la "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica";

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1530 del 19 dicembre 2024 recante "Adozione Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Regionale, di cui all'allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017, e relative tariffe";

Considerato che il DM 25 novembre 2024 ha definito le seguenti tariffe massime per le prestazioni di fecondazione eterologa, come di seguito esplicitato:

- 69.92.7 "*Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con ovociti congelati, Incluso coltura, Incluso scongelamento*" tariffa di euro 2.400,00;
- 69.92.8 "*Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con gameti maschili. Incluso coltura. Incluso eventuale scongelamento*" una tariffa massima di euro 900,00;

Valutato che le suddette tariffe non coprono il costo dell'acquisto dei gameti, ed in particolare quantificata la differenza in euro rispettivamente di 1.500 euro per l'acquisto di gameti femminili da banche, e 500 euro per l'acquisto di gameti maschili da banche;

Richiamato l'art 49 del suddetto DPCM 12 gennaio 2017 che prevede che "*le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medicalmente assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome*";

Ritenuto pertanto necessario prevedere, a carico delle coppie, una quota di partecipazione al costo per l'acquisto dei gameti pari a :

- euro 1.500,00 per l'acquisto di gameti femminili;
- euro 500,00 per l'acquisto di gameti maschili;

Ritenuto opportuno precisare che tale costo è previsto per l'esclusivo acquisto di gameti, mentre per l'effettuazione di ogni singolo ciclo di fecondazione eterologa (nota 13 e 14, DPCM 12 gennaio

2017), essendo una prestazione inserita nei Livelli Essenziali Assistenziali, si applica la sola quota di compartecipazione al costo (ticket) della prestazione prevista dalla normativa regionale;

Ritenuto opportuno, per le coppie residenti in regione toscana, garantire la gratuità del reperimento gameti da banche il cui costo, pertanto, è a totale carico del Servizio Sanitario Regionale;

Precisato che nel caso di coppie residenti in altra regione, il costo per l'acquisto dei gameti può essere addebitato alla azienda sanitaria di residenza della donna, previa autorizzazione preventiva da parte della stessa e che in mancanza tale costo sarà a totale carico della coppia;

Considerato che in Regione Toscana, in base ai dati dell'ultimo triennio sulla effettuazione della prestazione di fecondazione eterologa femminile e maschile e il conseguente reperimento di gameti, si stima una spesa per l'anno 2025, a carico del SSR, di circa 350.000,00 euro per l'acquisto di ovociti e di gameti maschili da banche;

Dato atto che le risorse stimate necessarie all'acquisto di gameti da banche pari a euro 350.000,00 siano disponibili sul capitolo 24136 per l'annualità 2025 del bilancio di previsione 2025 - 2027 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità e che si procede alla relativa prenotazione;

Ritenuto necessario integrare il Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui all'allegato 1 della DGR 1530/2024, con le seguenti prestazioni e relative tariffe:

BRANCA	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
T	69.93.B	REPERIMENTO GAMETI MASCHILI DA BANCHE	500,00
T	69.93.E	REPERIMENTO OVOCITI DA BANCHE	1.500,00

Ritenuto necessario integrare il Catalogo unico regionale delle prestazioni ambulatoriali, prevedendo i seguenti codici:

Codice Regionale	Descrizione	Branca del Catalogo	Codice Nomenclatore
2367	REPERIMENTO GAMETI MASCHILI DA BANCHE	T	69.93.B
2370	REPERIMENTO OVOCITI DA BANCHE	T	69.93.E

Considerato che per garantire il livello di gratuità alle coppie residenti in Regione Toscana delle prestazioni sopraindicate è individuato lo specifico codice di esenzione XXX010 "Reperimento gameti da banche";

Vista la Legge regionale n. 60 del 24/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 8/01/2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) Di integrare il Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui all'allegato 1 della DGR 1530/2024, con le seguenti prestazioni e relative tariffe:

BRANCA	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
T	69.93.B	REPERIMENTO GAMETI MASCHILI DA BANCHE	500,00
T	69.93.E	REPERIMENTO OVOCITI DA BANCHE	1.500,00

- 2) Di integrare il Catalogo unico regionale delle prestazioni ambulatoriali, prevedendo i seguenti codici:

Codice Regionale	Descrizione	Branca del Catalogo	Codice Nomenclatore
2367	REPERIMENTO GAMETI MASCHILI DA BANCHE	T	69.93.B
2370	REPERIMENTO OVOCITI DA BANCHE	T	69.93.E

- 3) di attivare il codice di esenzione XXX010 "Reperimento gameti da banche";
- 4) di precisare che tale costo è previsto per l'esclusivo acquisto di gameti, mentre per l'effettuazione di ogni singolo ciclo di fecondazione eterologa (nota 13 e 14, DPCM 12 gennaio 2017), essendo una prestazione inserita nei Livelli Essenziali Assistenziali, si applica la sola quota di compartecipazione al costo (ticket) della prestazione prevista dalla normativa regionale;
- 5) di stabilire che per le coppie residenti in Regione Toscana l'acquisto dei gameti è a totale carico del Servizio Sanitario Regionale;
- 6) di stabilire che nel caso di coppie residenti in altra regione, il costo per l'acquisto dei gameti può essere addebitato alla azienda sanitaria di residenza della donna previa autorizzazione preventiva da parte della stessa e che in mancanza tale costo sarà a totale carico della coppia;
- 7) di prenotare la somma di euro 350.000,00 sul capitolo 24136 per l'annualità 2025 del bilancio di previsione 2025 - 2027 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità a favore delle aziende sanitarie territoriali che dovranno destinare a ciascun Centro privato convenzionato che afferisce alla Rete PMA;
- 8) di dare mandato ai Settori competenti della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, di adottare gli atti successivi necessari all'attuazione di quanto disposto nella presente delibera;
- 9) di dare mandato ad ESTAR e alle Aziende, ciascuno per le azioni di propria competenza, di porre in essere le azioni necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente delibera;
- 10) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
MICHELA MAIELLI

Il Direttore
FEDERICO GELLI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 35)

Delibera N 840 del 23/06/2025

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

VIA postuma ex art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 e DGR. 931/2019, senza modifiche, relativa al rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ai fini idropotabili delle sorgenti e pozzo "Ratto" e della sorgente "Martana", site nel Comune di Carrara (MS). Proponente: GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo. [ID 2321]

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Rapporto Istruttorio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A

Rapporto Istruttorio

37715f3c2361b9c79baf1c860618e2c224ca3cb0dcdb6838f930654e85a64569

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- il Dlgs. 152/2006 - *"Norme in materia ambientale"*;
- la LR. 40/2009 - *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"*;
- la LR. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;

RICHIAMATE le proprie delibere:

- G.R. 931 del 22/07/2019 - *"Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010"*;
- G.R. 1083 del 30/09/2024 - *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;

PREMESSO che

la Società G.A.I.A. S.p.A., avente sede legale a Pietrasanta (LU), in via Donizetti n. 16, C.F./PI 01966240465, con nota del 23/09/2024 (acquisita al protocollo regionale n. 0505887 il 24/09/2024), ha depositato presso il Settore "Valutazione Impatto Ambientale" (di seguito Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale postuma ai sensi dell'art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 ed in applicazione della DGR. 931/2019 relativamente alle esistenti opere di captazione delle acque sotterranee che alimentano in parte l'acquedotto del Comune di Carrara (MS);

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della LR. 10/2010, in occasione del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ai fini idropotabili;

DATO ATTO che

il progetto riguarda le esistenti opere di derivazione d'acqua ai fini idropotabili per le opere di presa relative al pozzo denominato *"Ratto"* e alle sorgenti denominate *"Ratto Superiore"*, *"Ratto Inferiore"* e *"Martana"*, site nel Comune di Carrara e gestite dalla Società G.A.I.A. S.p.A.;

le sorgenti si trovano alla base del Monte Croce, nella parte terminale di una valle denominata Canal Grande, e rappresentano la fuoriuscita delle acque contenute nei calcari di Grezzoni al contatto con le filladi scistose; le sorgenti ricadono in loc. Canale - a Nord della loc. Bedizzano - e rappresentano la principale fonte di approvvigionamento dell'acquedotto della Città di Carrara;

nel loro insieme, i prelievi di acque prevedono una portata media di circa 165,55 l/s, una portata massima di 190 l/s e un volume prelevato annualmente di 5.220.785 mc/anno; dai dati riportati dal proponente in relazione ai prelievi effettivi relativi agli anni 2018-2022, viene evidenziato che il volume di acque prelevate risulta tuttavia più basso rispetto a quanto previsto dalla concessione;

le opere esistenti ricadono territorialmente nel Comune di Carrara (MS) e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune;

VERIFICATO che

gli impianti e le opere esistenti non erano mai stati sottoposti a procedure di VIA, pur ricadendo nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, alla lettera b): *"Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo"* e come tali sono soggetti alla procedura di VIA di competenza regionale;

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti per un totale di € 800,00, come da nota di accertamento n. 29378 del 26/09/2024;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (DPR. 642/1972);

verificata la completezza della documentazione presentata, il procedimento è stato avviato in data 26/09/2024 con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del Dlgs. 152/2006;

con nota del 26/09/2024, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 04/12/2024 ha formulato al proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimenti;

con nota del 09/10/2024, il proponente ha trasmesso al Settore VIA i dati territoriali georiferiti e i metadati associati al progetto, come richiesto dal Settore VIA con nota del 26/09/2024;

con nota del 04/12/2024, il Settore VIA ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;

il proponente, con nota del 02/01/2025, ha chiesto motivatamente, in applicazione del punto 5 dell'Allegato A alla DGR. 931/2019, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo pari a 90 giorni, che è stata accolta con nota del 07/01/2025 del Settore VIA;

in data 02/04/2025, il proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta; avendo ritenuto le integrazioni depositate sostanziali e rilevanti per il pubblico, in data 07/04/2025, il Settore VIA, secondo quanto previsto dalla DGR. 931/2019, ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l'avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni;

con nota del 08/04/2025, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente;

in esito alle due fasi di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

tutta la documentazione afferente al procedimento, priva dei dati personali, è stata pubblicata sul sito web regionale;

RICHIAMATO il Rapporto istruttorio datato giugno 2025 redatto dal Settore VIA contenente, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente alle esistenti opere di derivazione d'acqua a fini idropotabili per il pozzo denominato "Ratto" e le sorgenti denominate "Ratto Superiore", "Ratto Inferiore" e "Martana", ricadenti nel Comune di Carrara e gestite dalla Società G.A.I.A. S.p.A., con l'indicazione delle condizioni ambientali (prescrizioni) nello stesso riportate;

CONSIDERATO che l'istruttoria regionale condotta, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal proponente e i pareri pervenuti, ha portato a ritenere che per le considerazioni svolte nelle premesse del sopra richiamato Rapporto istruttorio, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le prescrizioni e le raccomandazioni ivi riportate assicurino la compatibilità delle opere in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati e prevedibili;

RILEVATO altresì che l'istruttoria regionale condotta ha evidenziato la necessità di limitare le perdite afferenti alla rete acquedottistica dell'area della città di Carrara – ad oggi stimate attorno al 50% – al fine di ridurre conseguentemente i volumi delle acque derivate e prevedendo altresì, tramite sistemi di monitoraggio continuo, la restituzione delle acque in eccesso all'ambiente circostante, incrementando in tal modo la sostenibilità ambientale delle opere esistenti;

DATO ATTO che, al fine di cui sopra è stata introdotta specifica condizione ambientale da ottemperare

nell'ambito dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione, per la quale *“il proponente dovrà presentare un progetto preliminare, comprensivo di cronoprogramma, che illustri gli interventi previsti per la riduzione della perdite idriche, portandole a un valore inferiore al 35% entro il 2030”*;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel Rapporto istruttorio datato giugno 2025, così come riportato in allegato a farne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità alla DGR. n. 931 del 22/07/2019 e all'art. 25 del Dlgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente alle esistenti opere esistenti opere di captazione delle acque sotterranee, per le sorgenti denominate *“Ratto Superiore”*, *“Ratto Inferiore”*, *“Martana”* e per il pozzo *“Ratto”*, site nel Comune di Carrara e gestite dalla Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via Donizetti n. 16, C.F./P.I. 01966240465, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa del Rapporto Istruttorio datato giugno 2025, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi indicate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1), quelli indicati nella medesima condizione ambientale, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società G.A.I.A. S.p.A.;

4) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati e al Settore regionale competente in materia di concessioni idriche;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis e 5-ter della LR. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Oggetto: [ID 2321] VIA postuma ex art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 e DGR. 931/2019, senza modifiche, relativa al rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ai fini idropotabili delle sorgenti e pozzo "Ratto" e della sorgente "Martana", site nel Comune di Carrara (MS). Proponente: GAIA S.p.A.

Giugno 2025

REGIONE TOSCANA**Settore VIA****Indice generale**

1. Premessa.....	1
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	1
3. Analisi della documentazione presentata dal proponente.....	2
3.1 Aspetti programmatici.....	3
3.2 Aspetti progettuali.....	3
3.2.1 – Sorgente Ratto Inferiore.....	4
3.2.2 – Sorgente Ratto Superiore.....	4
3.2.3 – Pozzo Ratto.....	4
3.2.4 – Sorgente Martana.....	5
3.3 Aspetti ambientali.....	5
3.3.1 – Ambiente idrico.....	5
3.3.2 – Suolo e sottosuolo.....	6
3.3.3 – Atmosfera.....	6
3.3.4 – Rumore.....	6
3.3.5 – Aspetti Socio-Economici.....	6
4. Contributi istruttori dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.....	6
4.1 – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.....	6
4.2 – Autorità Idrica Toscana (AIT).....	6
4.3 – Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.....	7
4.4 – ARPAT.....	7
4.5 – Azienda USL Toscana nord ovest.....	8
4.6 – Settore regionale Genio Civile Toscana Nord.....	8
4.7 – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.....	9
5. Valutazione Istruttorie.....	9
5.1 Aspetti programmatici.....	9
5.2 Aspetti progettuali.....	10
5.3 Aspetti ambientali.....	10
5.3.1 Componente ambiente idrico.....	10
5.3.2 Componente Suolo e sottosuolo.....	12
5.3.3 Componente Rumore e vibrazioni.....	12
5.3.4 Componente Atmosfera.....	12
5.3.5 Componente paesaggio e beni culturali.....	12
5.3.6 Aspetti Socio-Economici.....	12
6. Conclusioni delle valutazioni.....	13

1. Premessa

La Società G.A.I.A. S.p.A., avente sede legale a Pietrasanta (LU), in via Donizetti n. 16, C.F./P.I. 01966240465 (di seguito il proponente), con nota del 23/09/2024 (acquisita al protocollo regionale n. 0505887 il 24/09/2024), ha depositato presso il Settore “Valutazione Impatto Ambientale” (di seguito Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale postuma ai sensi dell’art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 ed in applicazione della DGR. n. 931/2019 relativamente alle esistenti opere di captazione delle acque sotterranee che alimentano in parte l’acquedotto del Comune di Carrara.

L’istanza è stata presentata in applicazione dell’art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 in occasione del rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ai fini idropotabili per le opere di presa relative al pozzo denominato “Ratto” e alle sorgenti denominate “Ratto Superiore”, “Ratto Inferiore” e “Martana”, ricadenti nel Comune di Carrara e aventi una portata media complessiva superiore ai 100 l/s (circa 165 l/s con una portata massima di 190 l/s).

Il progetto ricade quindi nel Comune di Carrara e gli impatti interessano il territorio del medesimo comune.

Il proponente non prevede alcuna modifica alle opere esistenti ed agli impianti.

Gli impianti e le opere esistenti sono da sottoporre alla procedura di VIA regionale, in quanto rientrano nella tipologia elencata nell’Allegato III alla parte Seconda del Dlgs. 152/2006, alla lettera b): “*Utilizzo non energetico [...] di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo*”; le opere non sono mai state oggetto di un procedimento in materia di VIA.

2. Articolazione dell’istruttoria svolta

A seguito del positivo esito della verifica di completezza documentale di tutta la documentazione presentata, in data 26/09/2024, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del Dlgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990.

Il proponente, in data 16/09/2024, ha altresì provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti di cui all’art. 47-ter della LR. 10/2010, in applicazione dell’Allegato A alla DGR. 1196/2019 (vigente al momento della presentazione dell’istanza), per un importo pari a € 800,00 come da nota di accertamento n. 29378 del 26/09/2024.

Il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (DPR. 642/1972).

Il procedimento è stato pertanto avviato in data 26/09/2024.

Con nota del 26/09/2024 (prot. n. 0510932), il Settore VIA ha richiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati; a seguito della suddetta richiesta sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (prot. n. 0556948 del 24/10/2024);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0564774 del 29/10/2024);
- Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0589757 del 12/11/2024);
- ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara (prot. n. 0614037 del 25/11/2024);
- Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di prevenzione (prot. n. 0615451 del 26/11/2024);
- Settore regionale Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0630994 del 04/12/2024).

Con nota prot. n. 0532915 del 09/10/2024, il proponente ha trasmesso al Settore VIA i dati territoriali georiferiti e i metadati associati al progetto, come richiesto dal Settore VIA con la suddetta nota del 26/09/2024.

In esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Con nota del 04/12/2024 (prot. n. 0632119), il Settore VIA ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni.

Con nota prot. n. 0000207 del 02/01/2025, il proponente ha chiesto motivatamente, in applicazione del punto 5 dell'Allegato A alla DGR. 931/2019, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo pari a 90 giorni, che è stata accolta con nota prot. n. 0003893 del 07/01/2025 del Settore VIA.

Il proponente, con nota prot. n. 0218014 del 02/04/2025, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa e di chiarimento.

In data 07/04/2025 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web la documentazione depositata dal proponente, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni.

Con nota prot. n. 0232920 del 08/04/2025, il Settore VIA ha richiesto i contributi istruttori ai soggetti coinvolti nel procedimento con riferimento alla documentazione integrativa prodotta dal proponente. Sono stati acquisiti i pareri e contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara (prot. n. 0256305 del 16/04/2025);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0296937 del 05/05/2025);
- ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara (prot. n. 0316606 del 08/05/2025);
- Settore regionale Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0318738 del 08/05/2025);
- Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0321336 del 09/05/2025).

In esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri pervenuti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Dlgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

3. Analisi della documentazione presentata dal proponente

La documentazione tecnica e ambientale complessivamente presentata dal proponente, che è stata resa consultabile sul sito web della Regione Toscana ai fini del presente procedimento, è di seguito indicata:

Documentazione iniziale:

- Elab. A – Studio di impatto ambientale (SIA)
- Elab. B – Relazione idrogeologica
- Elab. C – Elaborato socio-economico
- Elab. D – Sintesi non tecnica
- Cartografie allegate:
 - Tav. 1 – Corografia
 - Tav. 2 – Strumenti di pianificazione settoriale
 - Tav. 3 – Strumenti di pianificazione territoriale
 - Tav. 4 – Vincoli sovraordinati

Documentazione integrativa:

- Lettera di trasmissione delle integrazioni
- Interferenze sorgente Martana
- aggiornamento dei seguenti elaborati (Ver. 1):
 - Elab. A – Studio di impatto ambientale
 - Elab. B – Relazione idrogeologica

Elab. D – Sintesi non tecnica

Dall'esame della documentazione sopra richiamata emergono i seguenti aspetti:

3.1 Aspetti programmatici

Il proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in oggetto:

- sulla base del **Piano strutturale del Comune di Carrara** - Estratto Tav. QC01 "Carta dell'uso del suolo e delle principali funzioni urbane", le sorgenti e il campo pozzi Ratto si collocano in aree classificate come "aree boscate"; dall'estratto dalla Tav. 4gm "Carta geomorfologica" le sorgenti e il pozzo Ratto si collocano tutte in det – depositi alluvionali antichi cementati e terrazzati, risalenti all'Olocene-Pleistocene; sulla base della medesima Tav. 4gm, la sorgente Ratto Inferiore, Ratto Superiore e il pozzo Ratto ricadono in aree classificate G4 (pericolosità geologica molto elevata), la sorgente Martana ricade invece in area G3.a (pericolosità geologica medio-elevata); sulla base della Tav. G.2 "Pericolosità idraulica", il pozzo Ratto si colloca inoltre in una zona classificata a pericolosità idraulica elevata;

- con riferimento al **Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA)** dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il campo pozzi Ratto ricade in un'area classificata a pericolosità da alluvione media (P2); il rischio per tale area è considerato elevato (R3);

- con riferimento al **Piano Assetto Idrogeologico (PAI)** dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, la sorgente Ratto Inferiore ricade in un'area C2 (frane di crollo – inattive potenzialmente instabili) avente pericolosità da frana elevata di tipo a (P3a);

- con riferimento al **Piano di Gestione delle Acque (PGA)** dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il proponente ha individuato il Corpo idrico Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane (codice IT0999MM013) come corpo idrico sotterraneo di riferimento. Sia lo stato chimico del corpo idrico che quello quantitativo risultano classificati come "Buono;

- l'area delle sorgenti e dei campi pozzo risulta interessata da **vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D. 3267/1923 e per la presenza di aree boscate; a tal proposito il proponente precisa altresì che la concessione è stata rilasciata precedentemente alla definizione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (che è stata effettuata nel 2016); è pertanto attivo un monitoraggio continuo sulla variazione dei livelli piezometrici così da mantenerli costanti ed evitare possibili ripercussioni sulla flora e la fauna della zona sottoposta a vincolo;

- in relazione ai **beni paesaggistici** ai sensi del Dlgs. 42/2004, viene riportato che le sorgenti Martana e Ratto Superiore si trovano su un'area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) "*territorio coperto da foreste e da boschi*" del Codice; le stesse, insieme anche al campo pozzi Ratto, si trovano in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) "*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua*" del Codice. Il proponente specifica che le opere in esame non subiranno alcuna modifica né modificano in alcun modo la vegetazione locale;

- l'area interessata dalle opere esistenti non ricade, neppure parzialmente, in area naturale protetta o siti appartenenti alla Rete Natura 2000, siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR).

Il proponente ha altresì prodotto una Valutazione ambientale *ex ante* (VEXA), come previsto dalla delibera CIP n. 3 del 14/12/2017, aggiornata dalla delibera n. 56 del 18/12/2018 dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e recepita della Delibera delle Regione Toscana n. 58 del 21/10/2019.

3.2 Aspetti progettuali

Il progetto proposto fa riferimento ad alcune opere necessarie alla captazione e al prelievo di acque sotterranee destinate ad alimentare l'acquedotto della città di Carrara, in particolare viene fatto riferimento al pozzo di Ratto e alle sorgenti Ratto Superiore, Ratto Inferiore e Martana, tutte ricadenti nel Comune di

Carrara. Le sorgenti si trovano alla base di Monte Croce nella parte terminale di una valle denominata Canal Grande e rappresentano la fuoriuscita delle acque contenute nei calcari di Grezzoni al contatto con le filladi scistose. La risorsa sfruttata fa infatti parte del bacino carsico delle unità metamorfiche della Toscana e in particolare delle Dolomie stratificate denominate "Grezzoni". Nel tempo, le acque di infiltrazione hanno provocato fenomeni di carsismo diffuso che oggi fungono da serbatoio sotterraneo e che nella particolare situazione tettonica dell'area diventano sorgive.

Le sorgenti ricadono in loc. Canale – a Nord della loc. Bedizzano – e rappresentano la principale fonte di approvvigionamento dell'acquedotto della Città di Carrara; esse sono identificabili catastalmente al Foglio 34 del Comune di Carrara, particelle 405, 179, 393 e 248.

L'acquedotto che approvvigiona la città di Carrara è stato gestito fino agli anni '90 dalla Società A.I.M.A., una società del Comune di Carrara, per poi passare all'attuale gestore, G.A.I.A. S.p.A.. I punti di sfruttamento delle Sorgenti Ratto (compreso il pozzo Ratto e l'utilizzo della Sorgente Martana tramite pozzo inclinato) sono stati ereditati dall'attuale gestione senza subire modifiche di carattere sostanziale (se non le parti impiantistiche di distribuzione).

Per quanto riguarda i prelievi in concessione:

- per le sorgenti Ratto Superiore e Ratto Inferiore è prevista una portata media di 153 l/s e una portata massima di 170 l/s (volume annuo di 4.825.008 mc);
- il pozzo Ratto contribuisce con 2,0 l/s medi annui e una portata massima di 3,0 l/s (volume annuo di 63.702 mc);
- la sorgente Martana ha una portata media di 10,55 l/s e una portata massima di 20 l/s (volume annuo di 332.704,8 mc).

Pertanto, considerando i prelievi nel complesso, le concessioni prevedono una portata media di 165,55 l/s, una portata massima di 190 l/s e un volume complessivo annuo di acqua prelevata pari a 5.220.785 mc. Dai dati riportati dal proponente in relazione ai prelievi effettivi relativi agli anni 2018-2022, viene evidenziato che il volume di acque prelevate risulta tuttavia più basso rispetto a quanto previsto dalla concessione.

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle sorgenti e dei pozzi oggetto del presente procedimento.

3.2.1 – Sorgente Ratto Inferiore

La sorgente Ratto Inferiore è dotata di concessione n. DC 141/23-15 e risulta come conseguenza dell'incontro tra le fratture carsiche della formazione carbonatica con la superficie. Il condotto carsico della sorgente sgorga ad una quota di circa 178 m s.l.m. ed è alimentato sostanzialmente dall'acqua proveniente dalle microfratture del calcare. La sorgente presenta picchi di portata in occasione di eventi piovosi intensi tipici della zona. La caverna è posizionata direttamente all'interno della vasca Ratto Inferiore, che fa da punto di raccolta delle acque provenienti dalle altre sorgenti captate della zona (Ratto Superiore, pozzo Ratto e Martana) per poi essere rilanciata verso i centri abitati di Carrara e dei paesi limitrofi.

3.2.2 – Sorgente Ratto Superiore

Analogamente alla sorgente Ratto Inferiore, anche la sorgente Ratto Superiore (concessione n. DC 141/23-15) risulta dall'incontro tra le fratture carsiche della formazione carbonatica e la superficie; il condotto carsico sgorga tuttavia ad una quota più alta rispetto alla sorgente Ratto Inferiore, ovvero a circa 186 m s.l.m. La bocca della sorgente è direttamente collegata ad una caverna carsica ed è alimentata sostanzialmente dall'acqua proveniente dalle limitrofe microfratture del calcare. La sorgente presenta una portata media buona e presenta picchi di portata in occasione di eventi piovosi intensi tipici della zona. In questo caso la sorgente è stata incanalata verso il serbatoio della sorgente Ratto Inferiore. È prevista l'installazione di un nuovo misuratore di portata prelevata alla fine del tubo di raccordo con la vasca Ratto Inferiore.

3.2.3 – Pozzo Ratto

Il pozzo Ratto è un pozzo artesianico costituito da una colonna di emungimento di 250 mm in acciaio e ha una profondità di circa 12 m dal p.c. attuale. Il pozzo è posizionato alla base della formazione carbonatica, recuperando in tal modo anche le acque delle fratture più basse della formazione, che si disperdono successivamente nei terreni di copertura dell'alluvionale. Le acque in pressione sono quindi recapitate nella

vasca del serbatoio Ratto Inferiore. Il pozzo si trova a circa 180 m s.l.m., nelle vicinanze della strada comunale, ed è posizionato all'interno della recinzione dei locali tecnici della vasca di raccolta principale della sorgente Ratto Inferiore. Il pozzo Ratto è stato realizzato alcuni decenni fa dalla gestione comunale e non risulta presente nella concessione in essere. Per tale pozzo è prevista l'installazione di un nuovo misuratore di portata.

3.2.4 – Sorgente Martana

La Sorgente Martana risulta dotata di propria concessione (n. DC 149/23-23) ed è da lungo tempo utilizzata a fini idropotabili sin dalla gestione operata da parte della Società comunale A.I.M.A. Negli anni la sorgente ha subito alcune modifiche che hanno portato alla chiusura della sorgente con l'installazione di un tubo di presa che riforniva dapprima il serbatoio sottostante e quindi il serbatoio principale di Ratto Inferiore. A seguito di alcuni problemi nella qualità delle acque riconducibili a torbidità elevata e a caratteristiche non conformi all'impiego umano, nel 1996 è stato deciso di captare la sorgente più in profondità così da aumentare la qualità delle acque prelevate. Il pozzo di presa è stato eseguito partendo da una quota leggermente superiore alla sorgiva con un'inclinazione di circa 45 gradi rispetto l'orizzontale. Attualmente la zona acquifera prelevata si trova quindi a circa 15-18 metri di profondità (218 m s.l.m.), dopo aver attraversato la parte superficiale fratturata per circa 8-10 metri. Al fine di scongiurare il contatto tra le acque profonde e quelle superficiali, potenzialmente non adatte al consumo umano, sono stati utilizzati due ombrelli in acciaio inox che hanno permesso di ottenere acque di buona qualità. Anche in questo caso è prevista l'installazione di un nuovo misuratore di portate alla confluenza del tubo nella vasca di raccolta di Ratto Inferiore.

3.3 Aspetti ambientali

Il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle opere di captazione ed i potenziali impatti legati alle opere esistenti, come di seguito riportato.

3.3.1 – Ambiente idrico

Per quanto riguarda la componente Ambiente idrico, nella relazione idrogeologica allegata alla documentazione presentata, il proponente riporta che, in termini di incidenza data dal prelievo, seppure quest'ultimo risulti importante (ALTO > 10 l/s), non vi sono particolari problemi in termini di pressioni di prelievo al bilancio idrico dell'acquifero considerato (Corpo idrico Carbonatico Metamorfo delle Alpi Apuane – codice IT0999MM013). Il rischio ambientale dato dai prelievi risulta "medio", e quindi soggetto a monitoraggio ed eventualmente, se necessario, a modulazioni del prelievo. Le sorgenti e il pozzo sono localizzati in destra orografica del Torrente Carrione. Il proponente ha valutato il cumulo di derivazione che attualmente utilizza la risorsa nel suo complesso e quanto andrà ad incidere sia su tutto il bacino che sui singoli sottobacini. Inoltre, partendo dal dato di ruscellamento superficiale medio mensile, il proponente ha cercato di verificare l'impatto del prelievo sul deflusso medio dei reticoli interessati. Il proponente esclude altresì interazioni importanti tra le acque superficiali e le acque sotterranee date dal prelievo.

Pertanto, considerato che il prelievo risulta già in atto e che non sono previste modifiche alle opere esistenti, e considerata la struttura degli acquiferi intensamente fratturati, per cui solo una parziale quantità di acqua disponibile del bacino viene captata e la restante parte si disperde per permeabilità primaria, il proponente conclude la propria valutazione prevedendo che il prelievo, da un punto di vista quantitativo, non comporta rischi per lo stato del corpo idrico. Non sono altresì previste variazioni nello stato chimico, qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee, rispetto a quello attuale, in quanto le opere sono esistenti e già operative.

Con il deposito delle integrazioni del 02/04/2025, il proponente ha modificato il SIA fornendo alcuni approfondimenti relativi al monitoraggio sulle acque prelevate. Per quanto riguarda la compatibilità con il Torrente Carrione, il bilancio idrogeologico dimostra che il prelievo (storicamente di circa 1 l/s, con richiesta massima di 2 l/s) è pienamente compatibile con la disponibilità idrica del bacino. Un ulteriore bilancio è stato eseguito considerando anche il pozzo Ratto, facente parte dello stesso corpo idrico sotterraneo. La presenza di sorgive naturali non captate lungo i versanti del Torrente Carrione assicura un deflusso minimo anche nel periodo estivo.

L'intensità dell'impatto del pozzo Ratto è classificata come "MODERATO". Considerando lo stato iniziale "Buono" (T1) del corpo idrico e una pressione media, a parere del proponente la criticità risulta "medio-

bassa" con impatto moderato.

Alla luce di tali considerazioni, il proponente propone un monitoraggio che include i seguenti elementi:

- installazione di nuovi contatori di portata all'uscita del boccaforno del pozzo Ratto e del tubo proveniente dalla Sorgente Martana;
- installazione di un contatore a mulinello nel tubo del troppo pieno per quantificare il rilascio effettivo di acqua sul territorio circostante;
- fornitura dei dati di portata due volte l'anno (periodi di pioggia intensa e di magra);
- fornitura dei dati sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque almeno una volta l'anno.

Alla luce di tale monitoraggio, i cui risultati saranno comunicati annualmente agli enti competenti, il proponente precisa che *“eventuali mitigazioni potranno prevedere modulazione nel prelievo”*.

3.3.2 – Suolo e sottosuolo

Per quanto riguarda la componente Suolo e sottosuolo, il proponente specifica che da un punto di vista geologico l'area di interesse è caratterizzata dalla presenza in affioramento di formazioni rocciose appartenenti sia al basamento paleozoico dell'Unità delle Alpi Apuane (pf, porfiroidi e scisti porfirici) che alla sua successione mesozoica e terziaria (gr, grezzoni). In ogni caso, non essendo previste nuove installazioni e trattandosi di opere esistenti, viene evidenziato che non vi sarà consumo di suolo né variazioni nell'uso dello stesso, per cui gli impatti attesi su questa componente sono ritenuti nulli.

3.3.3 – Atmosfera

Per quanto riguarda la componente Atmosfera, il proponente ha riportato i dati della qualità dell'aria (PM₁₀ e NO₂) facendo riferimento alla stazione di monitoraggio MS-COLOMBAROTTO. Non essendo previste modifiche alle opere esistenti, il proponente non prevede ripercussioni di alcun tipo sulla qualità dell'aria.

3.3.4 – Rumore

Da un punto di vista della zonizzazione acustica, sulla base del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Massa, l'area ricade interamente in Classe IV – Aree di intensa attività umana. Viene tuttavia specificato che le opere esistenti non comportano emissioni acustiche in quanto non sono presenti opere elettromeccaniche quali pompe o turbine poiché il sistema funziona interamente a gravità.

3.3.5 – Aspetti Socio-Economici

Il proponente ha prodotto un elaborato riportante gli aspetti socio-economici delle opere in cui specifica che attualmente è impiegato un singolo operatore nella gestione delle sorgenti; vengono inoltre riportati i costi di gestione, comprensivi delle manutenzioni, nonché una stima dei costi di costruzione delle opere esistenti, comprensivi dei fabbricati, dei costi di realizzazione dei pozzi e dei serbatoi di accumulo in cls.

4. Contributi istruttori dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

4.1 – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Nel contributo istruttorio del 24/10/2024 reso sulla documentazione iniziale, l'Autorità di Bacino evidenzia quanto segue: *“per quanto di competenza e sulla base della documentazione trasmessa, ai soli fini del bilancio idrico si esprime parere favorevole al RINNOVO della concessione per complessivi 5.220.155 mc/anno; i prelievi da ciascuna delle n. 04 derivazioni indicate dovranno essere misurati e potranno essere interessati da revisione ai sensi dell'art. 15 - comma 5 degli indirizzi di Piano”*.

4.2 – Autorità Idrica Toscana (AIT)

Nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo in data 29/10/2024, con riferimento alla documentazione di avvio del procedimento, l'Autorità ricorda che è in corso la revisione delle “zone di rispetto”, che attualmente risultano delimitate con il criterio geometrico – che prevede il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione – e che in futuro potranno subire variazioni perimetrali sulla base dei criteri dettati dalla DGRT. n. 872/2020. A tal proposito ricorda inoltre che il campo sorgenti Ratto risulta indicato nella Tabella 2 dell'Allegato B della DGRT. 872/2020 e pertanto il soggetto Gestore è tenuto a sottoporre ad AIT una proposta di aggiornamento della perimetrazione delle “aree di salvaguardia”.

Viene poi evidenziato che all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni delle sorgenti, l'Autorità non ravvisa la presenza di scarichi di impianti di depurazione e/o di scaricatori di reti fognarie in gestione al S.I.I. In conclusione l'Autorità esprime parere favorevole al rinnovo della concessione delle opere di captazione chiedendo al proponente di presentare ad AIT una ipotesi di aggiornamento della perimetrazione delle "aree di salvaguardia" delle captazioni del campo sorgenti Ratto, secondo quanto previsto dai criteri di cui alla lettera B.5 dell'Allegato A B della DGRT. n. 872/2020.

Nel successivo contributo del 05/05/2025, l'Autorità, presa visione della documentazione integrativa, esprime parere favorevole al rinnovo della concessione delle opere di captazione. Rappresenta inoltre quanto segue: *"l'ipotesi di aggiornamento della perimetrazione delle "aree di salvaguardia" delle captazioni del campo sorgenti Ratto, da redigersi in ottemperanza ai criteri descritti alla lettera B.5 dell'Allegato A B della DGRT. 872/2020, richiamata da AIT nel precedente contributo prot. n. 15469/2024, non rileva ai fini della conclusione del procedimento in oggetto"*.

4.3 – Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale il 12/11/2024, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, il Settore comunica che le sorgenti si inseriscono in un importante contesto ambientale e paesaggistico; la loro incidenza ambientale risulta essere trascurabile o comunque a bassissimo impatto, in quanto le opere risultano esistenti e operative. Le sorgenti ricadono inoltre in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della LR. 39/2000 e relativo regolamento nonché in parte in aree tutelate per legge ai sensi delle lettere g) e c) di cui all'art. 142, comma 1 del Codice dei Beni Culturali. In ogni caso le opere non modificano in alcun modo la vegetazione locale, né è prevista alcuna nuova autorizzazione rispetto a quanto già in essere, pertanto il Settore ritiene le opere non impattanti.

In conclusione il Settore riferisce che "considerato che le opere previste sono relative a opere già esistenti che non subiranno modifiche, nulla osta al rinnovo della concessione.

Nel successivo contributo del 09/05/2025 sulla documentazione integrativa, il Settore, presa visione della documentazione presentata dal proponente, conferma il parere precedentemente espresso.

4.4 – ARPAT

Nel contributo tecnico del 25/11/2024, relativo alla documentazione iniziale, il Dipartimento di Massa Carrara di ARPAT dopo aver descritto brevemente le opere afferenti al procedimento di VIA postuma, fornisce le seguenti considerazioni sugli aspetti ambientali:

- in relazione alle acque superficiali, viene osservato che *"è ormai noto da tempo l'impatto biologico che ha "la marmettola", la polvere di marmo, che occludendo gli interstizi tra i ciottoli, distrugge la varietà dei microambienti, rendendo l'ambiente fluviale incapace di ospitare comunità biologiche ricche e diversificate. Il Carrione resta anche 2022 classificato "Scarso" e rimane tuttora molto lontano l'obiettivo di qualità biologica "Buono" previsto dalla Normativa"*;

- in relazione alle acque superficiali, viene osservato che *"i prelievi esercitati dalla Società GAIA spa incidono sullo stesso corpo idrico carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane individuato dall'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale IT0999MM013 classificato nell'ultima valutazione ambientale ex ante in stato di qualità quantitativo "BUONO T1". I prelievi esercitati da decenni, prima gestiti dalla società AIMA Comunale e poi da GAIA spa.*

Le sorgenti Ratto inferiore, Ratto superiore e Martana sono già oggetto di concessione preesistente. Il pozzo Ratto, seppur non presenta concessione specifica, è attivo già dai tempi della società AIMA. Il suo apporto quantitativo, rispetto le altre sorgenti è minimo (2,0 l/sec).

Considerato l'ultimo aggiornamento del PGA 2021-2027 che conferma lo stato Buono T1 del bacino il gestore afferma che l'incidenza del prelievo seppur importante ALTO >10 l/sec non crea (attualmente) particolari problemi in termini di pressioni di prelievo al bilancio idrico dell'acquifero in oggetto.

Il Rischio ambientale risulta medio, considerando le caratteristiche specifiche del corpo idrico, quindi soggetto a monitoraggio ed eventualmente, se necessario, modulazioni del prelievo (si veda estratto del Estratto PGA - III ciclo 2021-2027 - Allegato 2.2 la Pressione sui prelievi risulta "significativa")";

- in relazione alla componente Suolo e sottosuolo, viene riportato che *"dal punto di vista geologico l'area di interesse è caratterizzata dalla presenza in affioramento di formazioni rocciose appartenenti sia al basamento paleozoico dell'Unità delle Alpi Apuane (pf, porfiroidi e scisti porfirici) che alla sua successione mesozoica e terziaria (gr, grezzoni), ne segue una disamina sulle formazioni presenti e sulla morfologia"*;

- in relazione alla componente Rumore e vibrazioni, viene riportato che *“il gestore riporta che Il Piano di Classificazione Acustica inquadra le aree di interesse di questo studio tra quelle di classe IV – Aree di intensa attività umana. Si riporta che le opere in esercizio non comportano emissioni acustiche in quanto non sono presenti opere elettromeccaniche quali pompe o turbine ed il sistema funziona interamente a gravità”*.

ARPAT conclude pertanto il proprio contributo come segue: *“anche se il pozzo Ratto viene accorpato solo ora alle concessioni in essere, il prelievo sarebbe attivo dalla gestione comunale (A.I.M.A).*

Il corpo idrico risulta classificato “Buono” per lo stato del corpo idrico negli ultimi anni (si veda Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale bacino n. IT0999MM013 e dati ARPAT MAS S034 Sorgente Ratto Superiore).

Si propone, vista le caratteristiche specifiche del corpo idrico e le criticità riportate dal gestore stesso nella relazione idrologica, che nel caso l’indice peggiorasse il gestore presentasse uno studio sulle possibili cause e le possibili azioni correttive.

Si ricorda infine che questo tipo di approvvigionamento è soggetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del Dlgs. 152/2006”.

Nel successivo contributo del 08/05/2025, a seguito del deposito della documentazione integrativa, che ha modificato il SIA introducendo alcuni approfondimenti sul monitoraggio delle acque prelevate, ARPAT evidenzia che, sebbene il proponente abbia previsto una modulazione del prelievo a seguito di tali monitoraggi, non è stata esplicitata la condizione per la quale tale limitazione sarà effettuata, propone pertanto quanto segue: *“Si propone, viste le caratteristiche specifiche del corpo idrico e le criticità riportate dal gestore stesso nella relazione idrologica, di richiedere che nel caso l’indice peggiorasse il gestore presenti uno studio sulle possibili cause e le possibili azioni correttive (es. modulazione)”*.

4.5 – Azienda USL Toscana nord ovest

Nel contributo del 26/11/2024, l’Azienda USL, avendo esaminato la documentazione iniziale, evidenzia quanto segue: *“In merito agli aspetti di competenza, in considerazione della documentazione esaminata, dalle opere in oggetto non si rilevano variazioni di impatto tale nelle aree considerate da avere significative ripercussioni sulla salute pubblica”*.

4.6 – Settore regionale Genio Civile Toscana Nord

Nel contributo del 04/12/2024 sulla documentazione iniziale, il Settore evidenzia innanzitutto quanto segue: *“Con decreto dirigenziale n.7367 del 13/04/2023, la regione ha preso atto del subingresso nella titolarità della concessione di grande derivazione ad uso potabile per la portata massima di 170 l/s e media di 155 l/s dalle sorgenti Ratto inferiore e superiore (DC141/23-15), propedeutico all’avvio del procedimento dell’istanza di rinnovo della concessione, scaduta il 21/10/1995, presentata dalla soc. AMIA SpA il 22/05/1995.*

In merito all’acquedotto che preleva l’acqua dalla sorgente Martana (DC149/23-23), per cui AATO nel 2007, aveva presentato istanza di rinnovo e subingresso, ed in merito al Pozzo Ratto, che si apprende dalla documentazione presentata, è stato realizzato nel 1996, si ritiene, salvo approfondimenti che dovranno essere eseguiti nell’ambito del procedimento di concessione, che l’istanza di rinnovo possa procedere anche con la sanatoria delle opere difformi”.

Il Settore chiede inoltre alcune integrazioni documentali al proponente riguardanti il calcolo delle portate delle sorgenti, la VEXA, il rilascio ambientale delle sorgenti, il tracciato della rete di distribuzione, con eventuale ubicazione dei serbatoi e dei misuratori in essere, e il tracciato e le sezioni in corrispondenza dell’interferenza con il Canal Grande.

Nel successivo contributo istruttorio del 08/05/2025 sulla documentazione integrativa, il Settore rileva quanto segue:

“1) in merito alle incongruenze nel calcolo delle portate medie annue da concessionare, rilevate nella Relazione Idrogeologica, vengono confermati i valori originari complessivi sia della portata massima (190l/s) che di quella media (165,55 l/s), ma sono stati rivisti e corretti i valori riferiti alle singole opere di presa, come riportato nella seguente tabella:

<i>Opera di presa</i>	<i>Qmed precedente (l/s)</i>	<i>Volume precedente dichiarato (mc/a)</i>	<i>Qmed corretta (l/s)</i>	<i>Volume corretto (mc/a)</i>
<i>Sorgenti Ratto</i>	<i>155,00</i>	<i>4.888.080</i>	<i>153,00</i>	<i>4.825.008</i>

<i>Sorg. Martana</i>	10,55	332.075	10,55	332.704
<i>Pozzo Ratto</i>	2,00		2,00	63.702
TOTALE	167,55	5.283.857	165,55	5.221.414

il nuovo valore del volume complessivo risulta, quindi, pari a 5.221.414 mc annui, coerente con il valore della portata media.

A tal proposito, si rileva che tale volume corrisponde ad una dotazione pro-capite considerevole e, quindi, sarà oggetto di specifica valutazione, in riduzione, nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione, che terrà conto delle perdite, delle pressioni di esercizio e della vetustà dell'infrastruttura.

2) la valutazione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico (comunemente detta VEXA), condotta ai sensi dell'Allegato A alla Delibera CIP n. 3 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, per le 3 sorgenti, e ai sensi dell'Allegato B alla Delibera CIP n. 3 per il pozzo, è stata condotta dal concessionario in modo corretto;

- per le 3 sorgenti, tenuto conto che il prelievo avviene (come per il pozzo), nell'acquifero il cui valore dello stato ecologico è buono, ai sensi del par. 3.4 lett. B) caso 2 dell'Allegato A ($Q_i \max > 0,5$ l/s e rilascio all'ambiente $<$ al 50%), risulta un RISCHIO MEDIO;

- per il pozzo Ratto, il cui impatto dovuto al prelievo $>$ 10 l/s è alto, lo stato ecologico è buono (T1), le pressioni sono alte, e la criticità è media, risulta un RISCHIO ALTO, e la derivazione è, tuttavia, ammissibile prevedendo Monitoraggio, Modulazione e Limitazioni.

Trattandosi di un rinnovo di concessione, fatta eccezione del pozzo ratto che comunque dal punto di vista ambientale è stato in corso almeno dal 1996, il prelievo dai vari punti di presa non comporta nuovi rischi né impatti. Ai sensi del par. 4.2 lett. a) dell'All. A per le sorgenti e ai sensi del par. 6 dell'All. B per pozzo Ratto, alla derivazione nel suo complesso possiamo attribuire RISCHIO BASSO, con l'applicazione delle prescrizioni dovute al rischio calcolato per le nuove derivazioni;

3) sono stati integrati gli elaborati riguardanti le interferenze con le aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato”.

Pertanto il Genio Civile conclude il proprio contributo proponendo alcune indicazioni che saranno comunque oggetto del disciplinare di concessione.

4.7 – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

Nel contributo tecnico pervenuto al protocollo regionale il 16/04/2025, la Soprintendenza, esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente, esprime parere favorevole al progetto.

5. Valutazione Istruttorie

5.1 Aspetti programmatici

Nella documentazione presentata il proponente ha preso in esame il Piano strutturale del Comune di Carrara (PS), il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione delle Acque (PGA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Per quanto riguarda il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) della Regione Toscana, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, si dà atto che l'area in cui si inseriscono le opere di captazione in esame si localizza all'interno della Scheda d'ambito n. 2 – Versilia e costa apuana.

Le sorgenti Martana e Ratto Superiore ricadono in area vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) “territorio coperto da foreste e da boschi” del Dlgs. 42/2004, le stesse, assieme al campo pozzi Ratto, ricadono anche in area vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua” del Codice; l'area è altresì interessata totalmente da vincolo idrogeologico ai sensi della LR. 39/2000, e del Regolamento Forestale della Regione Toscana n. 48/R del 08/08/2003; si evidenzia tuttavia che non sono previste modifiche alle opere esistenti da parte del proponente.

L'area non interessa alcuna area naturale protetta o siti appartenenti alla Rete Natura 2000, pSIC e sir; le sorgenti distano infatti circa 2,3 km da un'area Natura 2000 coincidente in gran parte con il Parco regionale delle Alpi Apuane.

5.2 Aspetti progettuali

Il progetto riguarda alcune opere di captazione di acque destinate al consumo umano; le opere risultano di fondamentale importanza per l'approvvigionamento idrico della città di Carrara e sono attive fin dal secolo scorso, quando erano gestite dalla precedente società comunale. Tali sorgenti si collocano Le sorgenti si collocano in un importante contesto ambientale e paesaggistico, in località Canale e alla base del Monte Croce, e rappresentano l'affioramento di acque contenute nei calcari di Grezzoni, facenti parte del bacino carsico delle unità metamorfiche toscane, che nel tempo, per il fenomeno del carsismo, hanno formato un bacino sotterraneo con presenza di sorgive da cui le acque vengono poi captate.

Complessivamente le concessioni prevedono una portata media di 165,55 l/s; la portata massima è stata stimata in 190 l/s; il volume complessivo annuo di acqua prelevata risulta pari a 5.221.414 mc. Nel dettaglio le opere consistono nelle seguenti opere di presa, già dotate di concessione, ad eccezione del pozzo Ratto:

- *sorgente Ratto Inferiore*: costituita da un condotto carsico alimentato da microfratture nel calcare, le cui acque confluiscono all'interno della vasca Ratto Inferiore, collocata direttamente all'interno della caverna della sorgente;
- *sorgente Ratto Superiore*: anch'essa derivante da fratture carsiche, risulta caratterizzata da una buona portata media e viene incanalata verso il serbatoio della Ratto Inferiore;
- *pozzo Ratto*: costituito da una colonna in acciaio posizionata alla base della formazione carbonatica con recupero delle acque dalle fratture più basse; le acque sono quindi inviate alla vasca del Ratto Inferiore;
- *sorgente Martana*: utilizzata da lungo tempo e negli anni modificata al fine di migliorare la qualità delle acque tramite captazioni più profonde; anche le acque di questa sorgente confluiscono nella vasca Ratto Inferiore.

La sorgente Ratto Inferiore rappresenta quindi il punto di raccordo dove, oltre a confluire la sorgente Martana, arrivano anche le acque della sorgente Ratto Superiore e del pozzo Ratto. Da tale vasca, le acque vengono poi rilanciate verso i centri abitati di Carrara e dei paesi limitrofi.

Il proponente ha stimato che le acque captate dalle suddette opere coprono il fabbisogno di circa 29.000 abitanti equivalenti, con un consumo pro-capite di circa 490 l/s, che garantisce un apporto effettivo di circa 245 l/s per abitante equivalente; tali valori sono giustificati dal fatto che circa il 50% delle acque prelevate risulterebbe persa a causa del cattivo stato delle condotte idriche attraverso cui viene trasportata l'acqua.

Con le integrazioni del 02/04/2025, come richiesto dal Genio Civile Toscana Nord, il proponente ha inoltre fornito i file georiferiti contenenti il tracciato della rete di adduzione dal serbatoio principale della sorgente Ratto Inferiore, verso i serbatoi Ghiacciaia e Monteverde, nonché il tracciato delle condotte di adduzione tra le opere di captazione.

5.3 Aspetti ambientali

5.3.1 Componente ambiente idrico

Il reticolo idrografico che si sviluppa nella porzione pedecollinare interessato dalle sorgenti fa capo alle parti di territorio al margine NE del centro abitato di Carrara. L'asse principale del bacino idrografico è rappresentato dal Torrente Carrione. La direzione di flusso principale est-ovest segue la morfologia locale della valle del Canal Grande. Il sistema idrografico risulta rappresentato da corsi d'acqua generalmente caratterizzati da portate modeste con improvvisi picchi di portata nei periodi umidi, generalmente soggetti a forte crisi in concomitanza ad eventi di forte intensità, con esposizione del territorio e della popolazione ad eventi di tipo esondativo. In tale contesto si inseriscono le sorgenti e i pozzi dalle quali il proponente deriva l'acqua ad uso idropotabile. L'utilizzo delle sorgenti carsiche delle Canale per uso umano risale ai tempi dei romani per poi essere fonte principale dell'abitato di Carrara, sviluppato in conseguenza dell'intensa attività industriale legata principalmente all'estrazione del marmo.

In relazione alle acque sotterranee, il proponente ha prodotto una relazione idrografica e ha individuato, quale risorsa idrica sfruttata attraverso le opere di presa, il bacino carsico delle unità metamorfiche della Toscana, e in particolare le Dolomie stratificate denominate "Grezzoni"; tale bacino è stato catalogato

dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (AdB) con il codice IT0999MM013 (secondo la Delibera n. 56 del 18/12/2018 dell'AdB, e successiva revisione). Per quanto riguarda invece le acque superficiali, come segnalato da ARPAT, nella zona afferente alle opere in oggetto è presente, lungo l'asta del Torrente Carrione, un punto di monitoraggio della rete MAS (MAS 942) dove ARPAT effettua controlli periodici. Dai campionamenti effettuati nel 2022, per tale corso d'acqua risulta uno stato ecologico "scarso" e uno stato chimico "non buono" per presenza di Benzo(a)pirene. Tale circostanza è conseguenza, tra l'altro, della scarsa presenza di un ambiente ricco e diversificato da un punto di vista biologico, causato principalmente dalla presenza nell'alveo di polveri di marmo (marmettola) derivante dalle attività estrattive che, occludendo gli interstizi tra i ciottoli e depositandosi lungo il corso d'acqua, determina un significativo degrado qualitativo del corpo idrico, incidendo anche sulla rimozione biologica degli inquinanti dalle acque.

Nell'ambito del presente procedimento il proponente ha effettuato un calcolo delle portate medie delle singole sorgenti (Ratto Superiore, Ratto Inferiore e Martana) e del pozzo Ratto, determinando una portata media complessiva delle opere pari a 165,55 l/s e una portata massima di 190 l/s; con il deposito delle integrazioni tali valori sono stati rivisti e corretti per le singole opere di presa, lasciando tuttavia inalterati i valori di portata media e massima. Con le integrazioni è stato inoltre rivisto il volume di acqua complessivamente prelevata annualmente, che risulta pari a 5.220.785 mc/anno (4.825.008 mc per le sorgenti Ratto; 332.704,8 mc per la sorgente Martana; 63.072 mc per il pozzo Ratto); il volume indicato risulta coerente con i valori di portata media.

Come evidenziato dal Genio Civile nel corso dell'istruttoria, tale volume corrisponde ad una dotazione pro-capite considerevole, probabilmente riconducibile, come evidenziato peraltro dal proponente stesso, allo stato di degrado delle infrastrutture del servizio idrico, che determina perdite quantificabili in circa il 50% dell'acqua prelevata. A tal proposito si evidenzia e si condivide quanto rilevato dal Genio Civile nel corso dell'istruttoria:

- nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione, l'aspetto legato alle perdite dell'infrastruttura idrica sarà oggetto di specifica valutazione, con revisione dei volumi in riduzione;
- considerati i dati dell'Autorità Idrica Toscana, che per la Conferenza Territoriale n. 1 "Toscana Nord" indicano un valore medio delle perdite idriche pari al 41,3%, inferiore rispetto a quello indicato dal proponente, viene proposto di limitare temporalmente la concessione ad una durata di 5 anni;
- ai fini del rinnovo della concessione, si ritiene necessario indicare al proponente che, entro 6 mesi dalla conclusione della procedura di VIA postuma, presenti un progetto preliminare, comprensivo di cronoprogramma, che illustri gli interventi previsti per la riduzione della perdite, portandole a un valore inferiore al 35% entro il 2030.

Il proponente ha inoltre condotto una valutazione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico (c.d. Valutazione *ex ante*, VEXA) ai sensi dell'Allegato A alla Delibera CIP n. 3 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, per le n. 3 sorgenti, e ai sensi dell'Allegato B alla Delibera CIP n. 3 per il pozzo Ratto. Come evidenziato dal Genio Civile, nel complesso tale valutazione è stata condotta in modo corretto. In particolare, per le n. 3 sorgenti, tenuto conto che il prelievo avviene in un acquifero il cui valore dello stato ecologico è buono, da tale valutazione risulta un rischio medio; per il pozzo Ratto risulta invece un rischio alto (impatto del prelievo alto > 10 l/s; stato ecologico buono (T1); pressioni alte; criticità media) che in ogni caso non pregiudica la derivazione qualora siano previsti monitoraggi, modulazioni e limitazioni.

Trattandosi inoltre di una derivazione esistente, senza modifiche, la cui valutazione di impatto ambientale viene condotta in occasione del rinnovo della concessione, come evidenziato anche dal Genio Civile nel proprio contributo, il prelievo dai vari punti di presa non comporta nuovi rischi né impatti e viene valutato con rischio basso ai sensi di quanto previsto dagli Allegati A e B della predetta Delibera CIP dell'Autorità di Bacino.

Si prende inoltre atto che il proponente, con il deposito delle integrazioni, ha fornito una proposta di monitoraggio in considerazione della criticità medio-bassa e dell'impatto moderato sul bacino sul quale insistono i prelievi delle opere di presa e che attualmente risulta essere classificato "Buono" sulla base del PGA dell'Autorità di Bacino. Tale monitoraggio prevede, in sintesi, l'installazione di nuovi contatori di portata e di altri sistemi di monitoraggio delle acque, con comunicazione dei dati qualitativi e quantitativi raccolti agli Enti preposti. A tal proposito il proponente afferma che "*eventuali mitigazioni potranno*

prevedere modulazione nel prelievo”, senza tuttavia specificare le condizioni per le quali tali mitigazioni verrebbero attuate. Si condivide pertanto quanto rilevato da ARPAT nel proprio contributo reso sulla documentazione integrativa che propone, viste le caratteristiche specifiche del corpo idrico e le criticità riportate dal proponente stesso nella relazione idrologica, che qualora l’indice del corpo idrico peggiorasse, il proponente dovrà presentare uno studio sulle possibili cause e le possibili azioni correttive, come ad esempio la modulazione dei prelievi. Si ritiene pertanto necessario recepire tale indicazione quale condizione ambientale, come riportata nel quadro prescrittivo del presente Rapporto istruttorio.

Si ritiene inoltre opportuno recepire, quali prescrizioni ai fini della successiva presentazione di istanza di rinnovo della concessione, quanto indicato dal Genio Civile in relazione alla necessità di trasmettere in tempo reale i dati riguardanti la derivazione e in relazione alla necessità di installare un dispositivo per il controllo del flusso d’acqua nel serbatoio principale che consenta l’eventuale rilascio delle acque in eccesso nell’ambiente. Come previsto dalle norme dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, dovrà inoltre essere garantito il costante mantenimento di un deflusso naturale parziale verso valle direttamente alle sorgenti.

Per quanto concerne le cosiddette “aree di salvaguardia”, nel contributo del 29/10/2024, l’Autorità Idrica Toscana richiedeva al proponente di presentare “una ipotesi di aggiornamento della perimetrazione delle “aree di salvaguardia” delle captazioni del campo sorgenti Ratto, da redigersi in ottemperanza ai criteri descritti alla lettera B.5 dell’Allegato A B della DGRT. 872/2020”. A tal proposito si prende atto che il proponente, con il deposito delle integrazioni, ha rappresentato quanto segue: “Relativamente alle aree di salvaguardia delle Sorgenti Ratto (zona di tutela assoluta e zona di rispetto), si informa che è attualmente in corso uno studio idrogeologico condotto dalla Società [OMISSIS] S.r.l., il cui risultato sarà trasmesso al termine del procedimento di definizione delle aree”.

5.3.2 Componente Suolo e sottosuolo

Da un punto di vista geologico l’area di interesse risulta caratterizzata dalla presenza in affioramento di formazioni rocciose riconducibili sia al basamento paleozoico dell’Unità delle Alpi Apuane (porfiroidi e scisti porfirici) che alla sua successione mesozoica e terziaria (grezzoni). Nel SIA il proponente riporta inoltre una approfondita disamina delle caratteristiche delle formazioni presenti e sulla loro morfologia. In ogni caso, in relazione agli impatti su tale componente, viene specificato che, essendo le opere esistenti, non è previsto consumo di suolo né variazioni nell’uso dello stesso; si condivide pertanto quanto rilevato dal proponente circa la non significatività degli impatti attesi su tale componente.

5.3.3 Componente Rumore e vibrazioni

Il proponente riporta che il Piano Comunale di Classificazione Acustica inquadra le aree di interesse di questo studio tra quelle di Classe IV – Aree di intensa attività umana. Si prende atto che le opere in esercizio non comportano emissioni acustiche in quanto il sistema funziona interamente a gravità e non sono presenti opere elettromeccaniche quali pompe o turbine.

5.3.4 Componente Atmosfera

Il proponente ha riportato i dati della qualità dell’aria (PM₁₀ e NO₂) ottenuti attraverso la stazione di MS-COLOMBAROTTO della rete di monitoraggio ARPAT. Tuttavia, non essendo previste modifiche alle opere né attività di cantiere, non sono previsti impatti su tale componente.

5.3.5 Componente paesaggio e beni culturali

Il procedimento ha per oggetto opere esistenti e non sono previste modifiche che interessino questa componente.

5.3.6 Aspetti Socio-Economici

Si prende atto che attualmente, per le opere in oggetto, è impiegato un singolo operatore ai fini della manutenzione delle strutture afferenti alle sorgenti. Il proponente ha poi indicato i costi medi di gestione, stimati sui dati degli ultimi 7 anni e comprensivi dei costi per il personale, e i costi stimati per la costruzione delle opere esistenti.

6. Conclusioni delle valutazioni

A conclusione del procedimento istruttorio attivato dal Settore VIA con la consultazione dei soggetti sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal proponente e i pareri pervenuti, si ritiene che, per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le raccomandazioni sotto riportate assicurino la compatibilità delle opere in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati e prevedibili.

L'istruttoria regionale condotta ha inoltre evidenziato la necessità di ridurre le perdite afferenti alla rete acquedottistica dell'area della città di Carrara – ad oggi stimate attorno al 50% – al fine di ridurre conseguentemente i volumi delle acque derivate e prevedendo altresì, tramite sistemi di monitoraggio continuo, la restituzione delle acque in eccesso all'ambiente circostante, incrementando in tal modo la sostenibilità delle opere esistenti.

Per tutto quanto sopra, si esprime in linea tecnica un **parere favorevole** sulla compatibilità ambientale delle esistenti opere di captazione delle acque sotterranee per le sorgenti denominate “*Ratto Superiore*”, “*Ratto Inferiore*”, “*Martana*” e per il pozzo “*Ratto*”, che alimentano in parte l'acquedotto del Comune di Carrara, ritenendo tuttavia necessario formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni) al fine di incrementare la sostenibilità ambientale del progetto:

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità competente	Soggetto avvalso
1	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Entro 6 mesi dalla pubblicazione della Delibera di Giunta su BURT, nell'ambito dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione, il proponente dovrà presentare un progetto preliminare, comprensivo di cronoprogramma, che illustri gli interventi previsti per la riduzione della perdite idriche, portandole a un valore inferiore al 35% entro il 2030.	Rilascio della concessione di derivazione	Settore VIA	Settore regionale Genio Civile Toscana Nord
2	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Ai fini del rinnovo della concessione di derivazione, dovrà essere dato conto di quanto indicato dal Genio Civile Toscana Nord in relazione alla necessità di prevedere l'installazione, nella vasca di carico, di un dispositivo munito di galleggiante in modo che, una volta raggiunto il livello massimo nel serbatoio, venga interrotto il flusso dell'acqua e sia garantito il rilascio delle portate naturali direttamente nelle rispettive sorgenti.	Rilascio della concessione di derivazione	Settore VIA	Settore regionale Genio Civile Toscana Nord Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennin o Settentrionale
3	POST OPERAM	Monitoraggio ambientale	a) Le risultanze dei monitoraggi effettuati annualmente dal proponente sul corpo idrico su cui insistono le derivazioni dovranno essere comunicate con frequenza annuale ad ARPAT; b) qualora da tali monitoraggi risultasse un peggioramento dell'indice qualitativo o quantitativo del corpo idrico, il proponente dovrà presentare ad ARPAT, e per conoscenza al Settore VIA, una relazione tecnica riportante le possibili cause di tale peggioramento e le relative azioni	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

			correttive che intende intraprendere.			
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

Si ricorda, infine, al proponente quanto segue:

quanto evidenziato dal Genio Civile Toscana Nord nel corso dell'istruttoria:

- trattandosi di grande derivazione sarà necessario che il proponente adotti gli accorgimenti necessari a comunicare in tempo reale al sistema di monitoraggio dei dati nel portale SIR, i dati relativi alle portate derivate, secondo le modalità previste da Regione Toscana (DPGR. n. 51/R/2015);
- nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione, l'aspetto legato alle perdite dell'infrastruttura idrica sarà oggetto di specifica valutazione, con revisione dei volumi in riduzione e limitazione della concessione ad un periodo di 5 anni;
- nell'ambito del medesimo procedimento verrà inoltre richiesto il progetto di adeguamento dell'opera di presa delle sorgenti, in modo da garantire sempre il mantenimento di un deflusso naturale parziale verso valle direttamente alle sorgenti, così come previsto dalle norme dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

la necessità che il proponente presenti ad AIT una ipotesi di aggiornamento della perimetrazione delle "aree di salvaguardia" delle captazioni del campo sorgenti Ratto, da redigersi in ottemperanza ai criteri descritti alla lettera B.5 dell'Allegato A B della DGRT. 872/2020;

quanto indicato dall'Autorità di Bacino in relazione ai prelievi idrici, che potranno essere interessati da revisione ai sensi dell'art. 15, comma 5 degli indirizzi di Piano del PGA 2021-2027;

quanto indicato da ARPAT, che ricorda che il tipo di approvvigionamento in esame è soggetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del Dlgs. 152/2006.

Per tutto quanto sopra premesso si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale**:

1) di esprimere, in conformità alla DGR. n. 931 del 22/07/2019 e all'art. 25 del Dlgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente alle esistenti opere esistenti opere di captazione delle acque sotterranee, per le sorgenti denominate "Ratto Superiore", "Ratto Inferiore", "Martana" e per il pozzo "Ratto", site nel Comune di Carrara e gestite dalla Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via Donizetti n. 16, C.F./P.I. 01966240465, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi indicate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1), quelli indicati nella medesima condizione ambientale, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente.

Il Titolare di incarico di E.Q.
Ing. Alessio Nenti
(firmato digitalmente)

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
(firmato digitalmente)



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 36)

Delibera N 841 del 23/06/2025

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

WEB-VIA FER-VIAVIAF00000383 Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 per la VIA statale PNIEC, progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico del tipo agrivoltaico con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Manciano (GR). Proponente: Greenhub 1 S.r.l. [ID:13499]. Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Rapporto Istruttorio giugno 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A Rapporto Istruttorio giugno 2025

815611a909a0457aba4f2142e42da9975ede2b7e95ec460c386ea812a86adf4e

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. n. 10/2010 - “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*” ed, in particolare, l’art. 63;
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - “*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GEA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*”;

PREMESSO che, con nota pervenuta in data 28.03.2025 (prot. n. 207048), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha trasmesso al Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) la nota prot. 56845/MASE del 26.03.2025 con la quale ha comunicato la procedibilità dell’istanza di competenza statale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, integrata con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017 e dalla relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005, relativamente al progetto di realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili di tipo agrivoltaico con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Comune di Manciano (GR), proposto dalla Società Greenhub 1 S.r.l., e di voler acquisire ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il parere ambientale di competenza della Regione Toscana;

DATO ATTO che

il progetto ricade nel territorio del Comune di Manciano (GR) ed interessa a livello di impatti anche il confinante Comune di Capalbio (GR);

il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico del tipo “agrivoltaico” con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Comune di Manciano (GR); l’energia prodotta dal generatore fotovoltaico sarà disponibile in corrispondenza della cabina di interfaccia ad una tensione nominale di 36 kV; l’impianto sarà collegato in antenna sulla nuova Stazione Elettrica (SE) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da inserire in entra – esce alla linea RTN esercita alla tensione nominale di 380 kV denominata “Montalto – Suvereto” come da STMG presentata;

VERIFICATO che il progetto rientra nella tipologia di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, al punto 2 denominata: “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*” e pertanto sottoposto a VIA di competenza statale;

il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata “*Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*”; il progetto in oggetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pertanto l’istruttoria tecnica ministeriale di VIA è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed è stato manifestato il concorrente interesse regionale di cui all’art. 8 comma 2-bis del D.lgs. 152/2006;

il progetto non ricade all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 o di siti della Rete Natura 2000, tuttavia gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con l'area, EUAP0391 "Riserva Naturale Montauto"; a tal fine, ai sensi dell'art.10, co.3 del D. Lgs.152/2006, il procedimento comprende il format di supporto screening della Valutazione di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 357/1997;

al fine di consentire alla Giunta Regionale di esprimere il proprio parere, il Settore VIA ha proceduto ad acquisire – previa formale richiesta del 07.04.2025 prot. n. 229888 – i pareri e i contributi tecnici delle amministrazioni interessate e degli uffici tecnici competenti sulla documentazione progettuale depositata ai fini della VIA;

RICHIAMATO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Giugno 2025, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta tecnica di espressione di parere sfavorevole ai fini della compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi;

RILEVATO che, in esito all'istruttoria svolta sulla documentazione progettuale e valutativa, anche sulla base dei pareri pervenuti, così come meglio dettagliato nel suddetto Rapporto Istruttorio, "*non risulta possibile esprimere un parere tecnico favorevole*", non essendo stata raggiunta dal progetto un'effettiva mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'impatto sull'area d'interesse, caratterizzata da alti valori estetico-percettivi e storico-testimoniali e presentando l'impianto in esame elementi di criticità rispetto al PIT-PPR con particolare riferimento alle Invarianti strutturali e alla Disciplina di Piano;

RITENUTO che, pur riconoscendo l'importanza di attuare progetti, quale potrebbe essere quello in specie, atti al raggiungimento degli obiettivi energetici strategici regionali e nazionali, rimane comunque prioritario nell'ambito della valutazione d'impatto, la tutela del territorio, il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità. Nel progetto in esame -che insiste, si ricorda, su una superficie agricola di elevate dimensioni areali in un contesto territoriale già fortemente interessato da progetti di analoghi impianti- il proponente ha sottostimato la quantificazione e valutazione degli impatti cumulativi che vanno ad incidere significativamente sulla leggibilità del paesaggio agrario, compromettendo l'identità del luogo e interrompendo la continuità visiva e funzionale delle matrici agroecologiche presenti. Con riferimento all'impatto sopra descritto non risultano sufficienti le misure di mitigazione previste, né si ravvisa la possibilità di rendere compatibile l'intervento con gli obiettivi di tutela e valorizzazione sanciti dal Piano Paesaggistico Regionale e dal D.Lgs. 42/2004;

RILEVATO altresì che

la Provincia di Grosseto interessata dal progetto, ha rilevato simili elementi di criticità come rappresentato nel rispettivo parere e riportato per estratto nelle premesse del suddetto Rapporto Istruttorio, riconducibili sostanzialmente alle tematiche degli impatti per la componente Paesaggio e beni culturali, sottostima degli impatti cumulativi con analoghi impianti, tutela del territorio in genere;

L'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ed ARPAT Settore VIA/VAS hanno rilevato la necessità di meglio indagare gli impatti relativi rispettivamente, alla pericolosità e rischio idraulico e da frana e relativamente ad acque superficiali, microclima, terre e rocce da scavo, ed elettromagnetismo, come illustrate nei relativi pareri riportati nel suddetto Rapporto Istruttorio;

anche le osservazioni indirizzate al MASE, pervenute al settore regionale VIA per conoscenza, riportano nella sostanza i medesimi aspetti di criticità messi in evidenza dall'istruttoria regionale;

RITENUTO quindi di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Giugno 2025, così come riportato nell'Allegato A, a farne parte integrante e sostanziale del presente atto e, pertanto, di dover esprimere al ministero parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale;

RITENUTO opportuno trasmettere al MASE, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati al fine di completezza istruttoria;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE -, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010, parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico del tipo agrivoltaico con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Manciano (GR), proposto dalla Società Greenhub 1 S.r.l. per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa e nel Rapporto Istruttorio del Settore VIA datato Giugno 2025, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di trasmettere al MASE ed al proponente – a cura del Settore VIA – unitamente al presente parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti dai Soggetti consultati e richiamati nel citato Rapporto Istruttorio Giugno2025;

3) di comunicare altresì, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5, 5bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA



Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: WEB-VIA FER-VIAVIAF00000383 Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 per la VIA statale PNIEC, progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico del tipo agrivoltaico con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Manciano (GR). Proponente: Greenhub 1 S.r.l. [ID:13499]

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Giugno 2025



INDICE

INDICE.....	2
1. Premessa.....	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	5
3. Analisi documentazione presentata dal Proponente.....	5
4 Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	5
4.1 Provincia di Grosseto.....	5
4.2 Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud.....	7
4.3 Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale.....	7
4.4 Acquedotto del Fiora SpA.....	8
4.5 Settore regionale Tutela della Natura e del Mare.....	8
4.6 Settore regionale Autorità di gestione FEASR.....	8
4.7 Terna Rete Italia SpA.....	8
4.8 Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.....	8
4.9 Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale.....	8
4.10 Settore regionale Genio Civile Toscana Sud.....	9
4.11 Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio.....	9
4.12 Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale.....	10
4.16 ARPAT - Direzione Tecnica – Settore VIA/VAS.....	10
5. Valutazioni istruttorie.....	12
6. Conclusioni.....	25



1. Premessa

Con nota assunta al protocollo ministeriale n. 237343/MASE del 23.12.2024, in ultimo perfezionata con nota acquisita con prot. n. 42921/MASE del 06.03.2025 la Società Greenhub 1 S.r.l. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in oggetto, integrata con il format di supporto screening della valutazione di incidenza ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 152/2006 e con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

la documentazione è corredata dalla relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005, al fine di consentire, con il concerto del Ministero della cultura, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Dlgs. 42/2004, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 152/200;

il progetto è sottoposto a procedimento di VIA statale in quanto rientra tra quelli compresi tra le categorie di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006 di competenza statale, al punto 2 denominato "*impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*", nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "*Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*";

con nota del 26.03.2025 (prot. MASE 56845), acquisita al protocollo regionale n. 207048 del 28.03.2025, il MASE ha comunicato alle Amministrazioni competenti e a regione Toscana la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, anche ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica e la pubblicazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 della documentazione tecnica (il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, e l'Avviso al pubblico) sul proprio sito web;

il procedimento è stato pertanto avviato dal MASE ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, e in data 26.03.2025 è stata pubblicata sul sito del Ministero la relativa documentazione e l'Avviso Pubblico con il quale è stata altresì avviata la consultazione pubblica. Per il progetto in questione si applicano pertanto i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all'art. 8, c. 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del Dlgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica ministeriale di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, circa la partecipazione all'attività istruttoria della Commissione PNRR-PNIEC del rappresentante regionale qualora per il progetto fosse riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, per il caso di specie l'Amministrazione regionale ha manifestato la sussistenza della condizione predetta con nota prot.230897 del 07.04.2025;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico del tipo "agrivoltaico" con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Comune di Manciano (GR); l'energia prodotta dal generatore fotovoltaico sarà disponibile in corrispondenza della cabina di interfaccia ad una tensione nominale di 36 kV; l'impianto sarà collegato in antenna sulla nuova Stazione Elettrica (SE) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da inserire in entra – esce alla linea RTN esercita alla tensione nominale di 380 kV denominata "Montalto – Suvereto" come da STMG presentata;



il progetto ricade nel territorio del Comune di Manciano (GR) ed interessa a livello di impatti anche il confinante Comune di Capalbio (GR);

il progetto non ricade all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 o di siti della Rete Natura 2000, tuttavia gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con l'area, EUAP0391 "Riserva Naturale Montauto"; a tal fine, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D. Lgs.152/2006, il procedimento comprende il format di supporto screening della Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;

ai fini della valutazione di eventuali impatti cumulativi, il MASE segnala che nello stesso territorio comunale di Manciano sono state presentate le seguenti istanze di VIA di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- [ID: 7543] Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale con potenza nominale pari a 62,335 MW, sito nel comune di Manciano (GR) e, più precisamente, in località Poggio Contino;
- [ID: 8510] Progetto di impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pesca", della potenza nominale di 65,29 MWp, e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);
- [ID: 9273] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto;
- [ID: 9756] Impianto agro-fotovoltaico della potenza complessiva di 76.7 MWp, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 15 MW da realizzarsi nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);
- [ID: 9916] Impianto fotovoltaico collegato alla RTN di potenza nominale 45MWp, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR);
- [ID: 9927] Impianto agrovoltivo "Manciano 24.48" nel Comune di Manciano (GR) con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e le relative opere di connessione alla RTN;
- [ID: 10137] Impianto fotovoltaico "Solar Hills", sito in Manciano (GR), opere di connessione nel comune di Manciano (GR), con una potenza di picco di 85,118 MW;
- [ID: 10831] Impianto agrivoltivo denominato "Pascolo Solare Maccabove" della potenza complessiva di 44,46 MWp e relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR);
- [ID: 10847] Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "FIORA" di potenza nominale pari a 52,8 MW, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR) e delle opere ed infrastrutture connesse;
- [ID: 11317 - WEB-VIA FER-VIAVIAF00000041] Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Manciano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza complessiva di 50,4 MW, sito in Manciano e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale RTN;
- [ID: 12693 - WEB-VIA FER-VIAVIAF00000120] Progetto di un parco eolico collegato alla RTN, costituito da n.14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,2 MW e di potenza complessiva di 72,8 MWp, da realizzarsi nelle località pian di Morrano e località La Rotta nel comune di Pitigliano e nel Comune di Manciano in provincia di Grosseto, Toscana;
- [ID: 12819 - WEB-VIA FER-VIAVIAF00000166] - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltivo per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 19,3 MW, costituito da cinque sottocampi, denominato "Mancius PV", sito in Manciano e delle relative opere civili ed elettriche connesse;
- [ID: 12899 - WEB-VIA FER-VIAVIAF00000184] Progetto di un nuovo impianto agrivoltivo denominato "Campigliola" della potenza complessiva di 57,5 MWp ed un sistema di accumulo da 20 MW localizzato in Regione Toscana, nel comune di Manciano (GR).



2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.63 della L.R. 10/2010, con nota prot. 0229888 del 07.04.2025, il Settore VIA regionale ha chiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti competenti in materie ambientali;

a seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

1. Provincia di Grosseto (prot. 0250408 del 15.04.2025), già trasmesso anche al MASE;
2. Consorzio 6 Toscana Sud (prot. 0253721 del 16.04.2025);
3. Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0253983 del 16.04.2025), già trasmesso al MASE;
4. Acquedotto del Fiora (prot. 0262426 del 18.04.2025);
5. Settore regionale VAS VINCA (prot 0262846 del 18.04.2025);
6. Settore Autorità di gestione FEASR (prot 0287579 del 30.04.2025);
7. Terna Rete Italia (prot. 0269397 del 23.04.2025);
8. Settore regionale Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel Settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0273320 del 25.04.2025);
9. Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot 0277026 del 28.04.2025);
10. Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. 0282710 del 29.04.2025);
11. Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot 0394353 del 28.05.2025);
12. Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale (prot. 0300155 del 05.05.2025);
13. ARPAT Settore VIA_VAS (prot. 0366362 del 21.05.2025), già trasmesso anche al MASE;

alla luce dei contributi istruttori acquisiti sulla documentazione iniziale e viste le criticità emerse, come sarà nel seguito dettagliatamente documentato, il Settore VIA ha ritenuto di non inviare al MASE una proposta di richiesta di integrazioni e chiarimenti da avanzare al proponente, bensì di poter già da ora esprimere al MASE il parere regionale conclusivo ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010.

3. Analisi documentazione presentata dal Proponente

La documentazione presentata, costituita dagli elaborati di cui all'elenco riportato nel documento VIAVIAF00000383-ElencoElaborati.pdf è interamente consultabile sul sito web del MiTE all'interno del portale delle valutazioni ambientale.

4 Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

4.1 Provincia di Grosseto

Nel contributo del 15.04.2025 dell'Area edilizia Territorio ed Ambiente sono esaminati gli aspetti relativi agli obbiettivi di programmazione e pianificazione territoriale contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P. approvato con D.C.P. n.7 del 29.02.2024 e pubblicato sul BURT n.2 del 19.06 2024). Pur condividendo gli obbiettivi del progetto in quanto coerenti con gli indirizzi e le strategie del piano provinciale (art.25 "Indirizzi per la sostenibilità energetica" della disciplina di piano), che sostiene le azioni finalizzate alla ... *"conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia (energia pulita) con l'utilizzo prioritario di aree già edificate; coperture degli edifici in particolare quelli industriali, aree industriali dismesse aree di cava, aree marginali e degradate,* e richiamando che il P.T.C.P. *sostiene le azioni per lo sviluppo di attività utili alla produzione di energia da fonti rinnovabili*



quali quelle di tipo agro-voltaico, ma solo quelle che integrano la produzione agricola con quella energetica, evidenza che “tale indirizzo ha una valenza di carattere generale ed incentiva l'utilizzo di quelle parti del territorio che sono state già oggetto di trasformazione o mira a favorire impianti di produzione di energia che preservino e valorizzino l'attività agricola, senza comunque porre limitazioni ad altre scelte localizzative che pertanto devono essere valutate caso per caso, come quello in esame”, tenuto conto della necessità di coniugare il mantenimento e la riqualificazione del patrimonio territoriale provinciale con le strategie di sviluppo purché secondo assunti di sviluppo sostenibile, sono evidenziati alcuni elementi di criticità relativi alla verifica nell'effettiva coerenza del progetto con il PTCP, e l'assenza di una consistente valutazione a sostegno della considerazione che “il progetto non comporterà la destrutturazione e né la deconnotazione del contesto paesaggistico”.

E' da considerare infatti che “la realizzazione dell'impianto fotovoltaico su superficie agricole di elevate dimensioni areali (come nel caso in esame), a cui si sommano gli altri impianti previsti/autorizzati, potrebbe determinare una trasformazione significativa del paesaggio, da rurale ad uno dal carattere industriale prevalente”, segnalando fra l'altro che nella disamina degli effetti cumulativi, non sono stati presi in considerazione due impianti per i quali è stata attivata la procedura di valutazione ambientale:

- [ID 9756] Istanza di VIA - PNIEC nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico della potenza complessiva di 76.7 MWp, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 15MW da realizzarsi nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR). Procedura attivata presso il MASE

- [ID 2345] art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Manciano" con potenza di picco di 17,57 MWp e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, situato nel Comune di Manciano (GR).

Con riferimento agli elementi di attenzioni, (tra cui l'erosione di ruscellamento concentrato e soprattutto una frana superficiale di colamento quiescente) desunti dalla Carta Geomorfologica regionale, riportati nell'elaborato PD_REL.18 (relazione geologica-geotecnica-sismica), non sono state esaminate le condizioni di rischio geomorfologico che possono eventualmente interferire con le previsioni di progetto.

Circa la mancata verifica su l'effettiva coerenza del progetto con il PTCP, è evidenziata la carezza di alcuni aspetti di cui riporta specifica indicazione dei seguenti aspetti:

1) non vi è una valutazione rispetto ai contenuti statutari e strategici del PTCP non avendo posto in esame i caratteri ecosistemici del paesaggio come riprodotti nella Tavola dello Statuto “ST2 Invariante II - caratteri ecosistemici del paesaggio” e come disciplinati all'art. 11.1 (significativo risulta essere *il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali*) e 11.2.3.2-3 (significativo risulta essere *... caratterizzano figurativamente il paesaggio, con forti diversificazioni nei diversi ambiti morfologici. Nelle pianure costiere e interne e nei rilievi collinari e alto collinari, costituiscono la matrice dominante del paesaggio...*

Al successivo comma 5 sono indicate le principali indicazioni per le azioni che sono rinviate ai comuni. Tra le indicazioni più significative evidenziamo quella che prevede “...il mantenimento della qualità ecologica dei nodi della rete degli agroecosistemi e conservazione attiva delle aree agricole ad alto valore naturale HNVF ...” (il progetto ricade in tale nodo della rete degli agroecosistemi).

2) non vi è una valutazione rispetto ai contenuti strategici di cui alla “Parte IV- Strategia dello sviluppo sostenibile” della disciplina del PTCP. In particolare è sottolineata l'assenza di confronto tra progetto e contenuti dell'art. 18.8 della disciplina del vigente PTCP dove appunto sono esplicitati i principali obiettivi strategici per la *qualità complessiva e per l'identità del territorio* così come classificato nello stesso strumento di pianificazione provinciale anche in ragione dei contenuti del precedente art.15.

Nello stesso contributo è inoltre rilevato che l'impianto ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n.20 “Bassa_Maremma e ripiani tufacei” e più precisamente nell'Unità Morfologica Territoriale (U.M.T.)



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

delle Pianure interne e fascia collinare CP04 “Colline di Montauto” (vedi anche elaborati dello Statuto del P.T.C.P.: Tavola ST 6 - ambiti di paesaggio e morfologia territoriale e “Album degli ambiti di paesaggio ed alle UMT”).

La U.M.T. CP04 “Colline di Montauto” è costituita da rilievi collinari, per secoli crocevia di percorsi di transumanza sia a scala locale che regionale, caratterizzati dalla significativa presenza di seminativi alternati a prati-pascoli contrassegnati dal disegno strutturante delle folte siepi alberate coincidente con gli impluvi delimitanti gli appezzamenti. In tale contesto territoriale è segnalata la villa - Fattoria di Montauto che ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo rurale locale.

Nell’Album degli ambiti di paesaggio ed alle UMT sono inoltre:

- indicate tra le vocazioni da sviluppare, la valorizzazione economica delle risorse storico-naturali e delle produzioni tipiche locali mediante il sostegno all’attività agricola, la gestione di forme di turismo sostenibile, la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale. *Programmazione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata* che limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di vigneti specializzati oltre a consentire il *mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti*.

- forniti indirizzi operativi relative alle configurazioni “Morfologico-insediative” per “... *tutelare i centri murati e gli aggregati, le ville-fattoria e i complessi architettonici, incluso l’intorno territoriale ad essi legato da relazioni funzionali, percettive, storiche o figurative per salvaguardarne l’integrità e la visione panoramica...*”. A tal proposito l’impianto risulterebbe visibile dalla Fattoria di Montauto (vedi “carta dell’intervisibilità cumulata PD_TAV.54).

4.2 Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud

Nel contributo istruttorio del 16.04.2025 (prot. 0253721) esprime parere favorevole limitatamente alle proprie competenze relative all’attività di manutenzione sui corsi d’acqua del reticolo di gestione, fornendo le seguenti raccomandazioni:

“Si richiede alla Ditta Esecutrice di comunicare a questo Consorzio la data di inizio e fine lavori.

L’intervento deve garantire ai mezzi del Consorzio 6 Toscana Sud preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la percorribilità e l’accesso del corso d’acqua”.

Precisa che il contributo istruttorio è da intendersi in ogni caso subordinato al rilascio del parere idraulico espresso dall’Ufficio regionale del Genio Civile Toscana Sud, per la compatibilità dell’intervento con il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati, infine si solleva da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere che dovessero derivare dal rilascio del contributo stesso.

4.3 Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale

Nel contributo del 16.04.2025 (prot. 0253983) è esaminato il progetto rispetto alla pianificazione di bacino in particolare rispetto al:

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini regionali del Lazio (approvato con D.C.R. n. 17 del 04.04.2012) per gli aspetti idraulici e geomorfologici;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) (approvato con DPCM del 1.12.2022);
- Piano di Gestione delle Acque (PGA);

valutando in sintesi quanto segue “ *attualmente non sono disponibili studi più recenti ed approfonditi sul bacino del fiume Tafone che non risulta oggetto di mappatura di pericolosità e rischio idraulico o da frana in nessuno degli strumenti di pianificazione dell’assetto idrogeologico del distretto dell’Appennino centrale vigenti (PAI, PGRA)..[.] dette aree sono oggetto di una singolarità nell’ambito dei vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico che non permette attualmente di valutare adeguatamente – cioè, in modo sufficientemente attendibile – le caratteristiche del deflusso in caso di piena del reticolo fluviale.* L’Autorità di Bacino ritiene:

- per gli aspetti relativi all’assetto idraulico: “*sulla base delle conoscenze attualmente disponibili ed in relazione alle previsioni della pianificazione di bacino vigente nell’area in esame*” il progetto rispetta alcune limitazioni e condizioni, di cui fornisce un elenco di dettaglio nel medesimo contributo;

- per gli aspetti relativi all’assetto dei versanti: considerato che “*negli elaborati progettuali non risultano correttamente riportate le interferenze con le aree di pericolosità da frana censite nel PAI; rispetto a tali*



interferenze, considerato che la realizzazione degli interventi in progetto risulta consentita dalle Norme di Piano subordinatamente alla realizzazione di idonei studi geotecnici e idrogeologici, ai fini della compatibilità con gli obiettivi di tutela perseguiti dalla vigente pianificazione di bacino”, devono essere valutate le condizioni geomorfologiche di sito e gli impatti potenziali dei fenomeni sulla funzionalità delle opere in progetto; quindi, se necessario deve essere prevista la realizzazione di opere di protezione opportunamente dimensionate, precisa infine che tali indicazioni sono del tutto coerenti con le NTC2018; - per gli aspetti relativi alla gestione della risorsa idrica: al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati per tipologia dall’art. 4 della Direttiva e declinati specificamente all’interno del PGA per ciascun corpo idrico distrettuale, formula alcune specifiche prescrizioni.

4.4 Acquedotto del Fiora SpA

Nel contributo istruttorio del 18.04.2025 (prot. 0262426) informa che nell’area oggetto dell’intervento non sussistono interferenze con reti di Acquedotto e fognatura gestite.

4.5 Settore regionale Tutela della Natura e del Mare

Nel contributo del 18.04.2025 (prot. 0262846), valuta che “con richiamo alla progettualità, così come al documento di incidenza presentato, nel rispetto in particolare della vicinanza con la EUAP0391 “Riserva Naturale Regionale Montauto” (posta a circa 600 ml di distanza) e della L.R.T. 30/2015 art 88, l’analisi proposta è totalmente carente dell’inquadramento faunistico e di misure di conservazione. Tale situazione pone in vulnerabilità l’avifauna, per esempio, con l’albanella minore *Circus pygargus* e l’occhione *Burhinus oedicephalus* (per la prima specie si dovrebbe poi tenere conto dell’esigenza di prospettare sfalci all’interno dell’impianto dopo il 15 luglio)”.

4.6 Settore regionale Autorità di gestione FEASR

Nel contributo istruttorio del 30.04.2025 (prot 0287579), rispetto agli aspetti agronomici del progetto rileva che “l’impianto agrivoltaico sarà realizzato in integrazione ad un piano agronomico che prevede la coesistenza dell’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con l’attività agricola di allevamento di ovini di razza Massese su superficie agricola, post conversione della stessa da indirizzo cerealicolo – foraggero a prato pascolo non irriguo, con la semina di un miscuglio selezionato in base alle caratteristiche pedoclimatiche dell’area e alle finalità zootecniche;”

Richiamando il rispetto dei requisiti delle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” definite da CREA, GSE, ENEA e RSE, pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica nel giugno 2022, il Settore necessario acquisire alcune integrazioni e chiarimenti relativamente al Progetto Agronomico.

4.7 Terna Rete Italia SpA

Nel contributo del 23.04.2025 (prot. 0269397) esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell’opera, in quanto non vi è interferenza con asset di proprietà.

4.8 Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Nel contributo del 25.04.2025 (prot. 0273320) fornisce un esame descrittivo sulla componente flora e fauna su cui si esprime ritenendo che “il progetto, così come presentato dal proponente, non attiene materie di competenza”.

4.9 Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Nel contributo del 28.04.2025 (prot 0277026), esaminata la localizzazione delle opere in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale e tenuto conto anche di quanto riportato nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) approvato con



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

DCR n. 18 del 12.02.2014 e prorogato dall'art. 94 della L.R. 15/2017, riscontra che non emergono elementi di particolare rilevanza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse regionale, alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale e agli ambiti ferroviari, esistenti o previsti nel PRIIM.

Infine il Settore *“ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n 88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all’Ente proprietario;...rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie e la rete ferroviaria statale da RFI S.p.A.”.*

4.10 Settore regionale Genio Civile Toscana Sud

Nel contributo istruttorio del 29.04.2025 (prot. 0282710), esaminati gli elaborati presentati, con riferimento agli aspetti idraulici riguardanti le interferenze delle opere in progetto con i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R. 79/2012, fornisce l'elenco dei corsi d'acqua interessati da interferenze rispettivamente con la viabilità, i cavidotti, le recinzioni e gli interventi di mitigazione; per dette interferenze ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni ricordando inoltre che *“le opere interferenti con il Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R. 79/2012 sono soggette al rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.P.G.R. n. 42/R/2018 e di concessione demaniale, anche per le occupazioni demaniali elencate, così come disposto dalla D.P.G.R. 60/R/2016, da acquisire prima dell’inizio dei lavori”.*

Con riferimento agli aspetti sulla risorsa idrica (R.D. 1775/1933, L.R.T. 80/2015, DPGRT 61/R/2016), ritiene necessario acquisire informazioni e chiarimenti sulla fonte di alimentazione previste per eventuali fasi di irrigazione, ancorchè di soccorso, o fonte di approvvigionamento delle *“piccole pozze/abbeveratoi sparsi all’interno del fondo”*; nel caso, l'approvvigionamento avvenga da acqua pubblica sotterranea e/o superficiale; anche una stima dei consumi idrici necessari a suddetti fabbisogni, dimostrando la fattibilità e la compatibilità ambientale del prelievo.

Ricorda infine che per la derivazione di acqua pubblica sotterranea e/o superficiale è necessario acquisire preventiva concessione e ai sensi del R.D. 1775/1933, D.lgs 152/2006, L.R.T. n. 80/2015 e DPGRT 61/R/2016.

4.11 Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Nel contributo del 28.05.2025 (prot. 0394353) sono esaminati gli aspetti progettuali in relazione alle mitigazioni ambientali-paesaggistiche proposte, al piano agronomico, alla verifica di coerenza al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), agli effetti cumulativi del progetto con analoghi impianti (fotovoltaici/agrifotovoltaici) con procedura in corso o esistenti in un intorno (buffer di area vasta) di 5 Km dall'ambito oggetto di analisi o d'intervento ed espressa la seguente valutazione conclusiva:

“Il progetto si colloca all’interno di una porzione di territorio che il PIT-PPR riconosce come “nodo degli agroecosistemi” (II Invariante Strutturale del PIT-PPR). Si evidenzia che in nessuno degli elaborati di progetto è presente una verifica di coerenza rispetto alle invarianti strutturali del PIT-PPR, delle prescrizioni dei Beni Paesaggistici, anche se interessati marginalmente, e in generale delle diverse componenti del PIT-PPR, componenti che vengono rubricate ma non verificate.

Tutto ciò a fronte di una evidente contraddizione: da un lato il riconoscimento da parte del PIT-PPR dell’alto valore paesaggistico-naturalistico dell’area, identificata come “nodo degli agroecosistemi”, e dall’altro la polarizzazione dei numerosi impianti ad energie rinnovabili presenti (o in fase di autorizzazione) distribuiti in questa porzione di territorio (sud della Toscana e Lazio Settentrionale). Tale aspetto comporta evidentemente un mutamento consistente dell’uso del suolo con conseguente radicale trasformazione del paesaggio rurale descritto dal PIT-PPR come “(...) aree di alto valore naturalistico e elemento “sorgente” per le specie animali e vegetali tipiche degli ambienti agricoli tradizionali, degli ambienti pascolivi e dei mosaici di praterie primarie e secondarie montane.”. Tale valore è tutelato non solo dalle Invarianti Strutturali, in particolare, la II Invariante del PIT-PPR, ma è la stessa Disciplina di Piano con l’art. 11, in riferimento alla IV Invariante Strutturale che ne definisce in modo particolare



“(…) e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno; f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico.”

Per quanto sopra esposto, soprattutto in considerazione della presenza di un contesto fortemente “saturo” di progetti relativi sia ad impianti fotovoltaici a terra che ad impianti eolici e alla luce delle limitate opere di mitigazione proposte, insufficienti al raggiungimento di un’effettiva mitigazione paesaggistica ed ambientale (visto il contesto descritto negli stessi elaborati e l’inquadramento presente nel PIT-PPR) si ritiene sin da ora che l’impianto in esame presenti elementi di criticità rispetto al PIT-PPR”.

4.12 Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale

Nel contributo del 05.05.2025 (prot. 0300155) fornisce il quadro di riferimento della normativa di settore regionale e statale anche con riguardo alle aree idonee, una breve descrizione del progetto con attenzione agli aspetti di competenza e la verifica di compatibilità del progetto con la pianificazione energetica regionale e nazionale come predisposta dal proponente.

Sono quindi riportate le verifiche e le analisi condotte relativamente al rapporto con la programmazione regionale, al rapporto con il sistema delle aree idonee statali di cui al Dlgs 199/2021 art 20 comma 8, nonché alcune considerazioni per gli aspetti progettuali relative alle opere di rete, richiedendo chiarimenti *“ai fini della completezza e coerenza della progettazione relativamente ai due documenti, 2799_5186_MAN_PD_R17_T06_Rev0.pdf e 2799_5186_MAN_PD_R17_T05_Rev0.pdf, che illustrano una cabina di smistamento, di dimensioni 30x8,7x,3,2 metri, che non è riportata nello studio di impatto ambientale né negli altri elaborati”.*

4.16 ARPAT - Direzione Tecnica – Settore VIA/VAS

Nel contributo del 21.05.2025 (prot. 0366362) esaminata la documentazione presentata con riferimento alle tematiche relative a acque superficiali, gestione acque dilavanti e scarichi, emissioni evitate, microclima, terre e rocce da scavo, rumore ed elettromagnetismo, ritiene che *“per un’adeguata valutazione occorre che il proponente fornisca chiarimenti ed integrazioni in merito all’ambiente idrico, alla gestione delle terre. In merito alla componente “campi elettromagnetici” si suggerisce una revisione della “Relazione di valutazione campi elettromagnetici”; in merito alle componenti “campi elettromagnetici” e “rumore” si suggerisce che in sia redatto un PMA nelle successive fasi autorizzative”.*

In particolare è osservato che, rispetto a:

1. acque superficiali: *“mancando una narrativa specifica e di dettaglio sulle interferenze sul reticolo idrografico, non è chiaro e completo il quadro di tutti gli attraversamenti (e relative mitigazioni), inclusi quelli che potrebbe realizzare il cavidotto, se non è diversamente esplicitato. Come emerge dal sito web della regione Toscana (si veda lo stralcio in Figura 1, in cui è riportato il reticolo idrografico per la zona di Montauto), il progetto insiste nella zona del Fosso di Caraccio Mon; in particolare, come emerge dalla nella Tavola 28, le sezioni di scavo che interessano n. 3 attraversamenti denominati di tipo “A – ATTRAVERSAMENTO FOSSO DI COMPETENZA GENIO CIVILE” e n. 1 attraversamento di tipo “B – ATTRAVERSAMENTO FOSSO FOSSO PRIVATO”: tuttavia non sono presenti altri dettagli”, ritiene necessario che “venga fornito il quadro esplicito e completo di tutte le interferenze idrauliche sito-specifiche sul reticolo idrografico primario e secondario, comprese quelle eventuali dei cavidotti, e delle mitigazioni previste”.*

Indica inoltre che *“per quanto riguarda la qualità ambientale territoriale delle acque superficiali, la stazione di monitoraggio di zona è circa posta a 10 km Nord: MAS 093 FIORA 2 con stato ecologico*



“Sufficiente” e stato chimico “Buono”.

2. gestione acque meteoriche dilavanti: *“non è stata specificamente dichiarata la superficie di cantiere e conseguentemente non è chiaro come sia inquadrato secondo le “Disposizioni dei Cantieri” di art. 40-ter e rispetto alle definizioni in Tabella 6, Allegato 5 del Regolamento n. 46/R/2008, e richiede “la definizione della superficie di cantiere ai fini dell’inquadramento secondo le “Disposizioni dei Cantieri” come da art. 40-ter e rispetto alle definizioni di Tabella 6, Allegato 5 del suddetto Regolamento, con la conseguente gestione delle AMD che ne discende secondo il caso e l’estensione del cantiere”;*

3. scarichi: *“nella Tavola 62 “Tavola di Cantierizzazione” sono rappresentati graficamente in vari punti baracche di cantiere con WC e aree di lavaggio automezzi in uscita, di cui non è chiara la gestione dei reflui. Nel ricordare che eventuali impianti di trattamenti reflui e scarichi sono soggetti ad obbligo di autorizzazione, si richiedono chiarimenti sulla gestione dei reflui dei servizi igienici di cantiere e delle aree di lavaggio automezzi in uscita che sono rappresentati in Tavola 62”;*

3. emissioni evitate in termini di CO₂ e GAS inquinanti risparmiate in seguito alla produzione di energia rinnovabile derivante dal progetto in valutazione: *“è opportuno fare riferimento ai valori riportati nel più recente Rapporto ISPRA n. 404/2024 in particolare, considerato che l’impianto oggetto dello studio è riconducibile alla sola produzione di energia elettrica senza calore, per la CO₂ si suggerisce l’utilizzo del valore di 307,4 gCO₂/kWh riportato nella colonna “Gross electricity production” della tabella 1.14 di suddetto rapporto. Per gli inquinanti atmosferici si suggeriscono i fattori di emissione indicati nella tabella 1.18. Si evidenzia inoltre che al fine delle emissioni evitate per tutta la vita dell’impianto (stimata per 30 anni) non sono stati considerati eventuali fattori di riduzione di efficienza dei pannelli”;*

4. microclima: *“il progetto presentato, per l’entità delle superfici occupate, che potrebbero andare a sommarsi a quelle di altri progetti analoghi già al vaglio dell’Autorità competente, potrebbe alterare in modo significativo o comunque non trascurabile gli equilibri climatici e ambientali, al di là degli aspetti sociali ed economici che esulano dalle competenze dell’Agenzia. Si ritiene pertanto opportuno che il proponente monitori con attenzione gli effetti dell’alterazione introdotta: in particolare, per quanto di competenza ARPAT, si ritiene opportuno che il proponente effettui una disamina dell’eventuale impatto sul microclima che può determinare l’installazione degli impianti solari sul territorio rurale interessato. Tra i possibili impatti microclimatici causati dagli impianti FVT (fotovoltaici) e A-FVT (agri-fotovoltaici) i più frequenti sono: aumento di temperatura dell’aria; variazione di umidità dell’aria ed evapotraspirazione (suolo naturale o permeabile); diminuzione della radiazione solare (sotto e in prossimità dei pannelli solari); variazioni a microscala della ventilazione. Tra questi impatti, quello più significativo in tutti gli ambienti di localizzazione degli impianti FVT/A-FVT è l’alterazione del campo termico, ovvero il fenomeno di “isola di calore da fotovoltaico” (PVHI) in analogia al fenomeno microclimatico di isola di calore che può presentarsi in ambiente urbano (UHI). In altri termini, la capacità degli impianti fotovoltaici di riscaldare le aree circostanti influenza potenzialmente gli ecosistemi naturali o antropici in esse presenti, potenzialmente impattando negativamente su ecosistemi, salute umana, e in particolare sulle attività agricole circostanti. Tutto quanto ciò premesso, al fine di valutare i potenziali impatti, si ritiene utile suggerire di seguire, quale utile riferimento tecnico, le linee guida specifiche predisposte da ARPA Veneto per la valutazione dell’impatto microclimatico del fotovoltaico in ambiente urbano, peri-urbano, industriale e rurale, in particolare prevedendo due campagne di monitoraggio del microclima locale attraverso stazioni meteo, una in fase ante operam, e una in pieno esercizio dello stesso (post operam)”;*

5. terre e rocce da scavo: *“nel Piano proposto non sembrano previsti campionamenti per lo scavo del cavidotto che porterà la linea elettrica alla stazione elettrica TERNA di consegna: si evidenzia che anche tale materiale dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 per le opere lineari (1 campione ogni 500 m). Si ricorda inoltre che, nel rispetto dell’art. 24, commi 4 e 5 del D.P.R. 120/2017, i risultati del Piano di caratterizzazione dovranno essere forniti ad ARPAT prima dell’avvio dei lavori”;*

6. agenti fisici: viene specificato che *“la valutazione dell’impatto acustico ed elettromagnetico dell’erigenda stazione elettrica a cui sarà connesso l’impianto agrivoltaico di progetto è esclusa dal presente contributo e sarà effettuata nell’ambito dello specifico procedimento autorizzativo.”* In particolare per il rumore il proponente ha redatto una Valutazione previsionale di Impatto Acustico



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

(VIAc) per la fase di cantiere e di esercizio dell'opera, rispetto alla quale l'Agenzia ritiene che:

- per la fase di cantiere: la valutazione necessita di alcuni approfondimenti, puntualmente elencati nello stesso parere che possono tuttavia essere rimandati alla successiva fase autorizzativa;
- per la fase di esercizio: *“Considerato l'approccio cautelativo nell'assunzione dei livelli di potenza sonora dei container, la rumorosità tipica delle sorgenti, la loro distanza dai recettori si ritengono irrilevanti le carenze rilevate; tuttavia, considerata anche la presenza di impianti immediatamente prossimi a quello di progetto, nelle successive fasi autorizzative dell'impianto agrivoltaico dovrà essere redatto il PMA per la componente ambientale “rumore” per la fase di esercizio dell'opera; a tal fine si rimanda alle apposite Linee Guida adottate dal MASE/MATTM”.*

Per l'elettromagnetismo, l'Agenzia dà atto che il proponente ha calcolato la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dei trasformatori elettrici, degli elettrodotti che conatteranno i trasformatori alla stazione di interfaccia e dei elettrodotti AT che conatteranno l'impianto fotovoltaico alla RTN; in merito a questa documentazione sono espresse alcune osservazioni puntualmente riportate nel contributo e ritenuto che *“il proponente deve aggiornare la “Relazione di valutazione campi elettromagnetici” dell'impianto agrivoltaico, allegando il suo progetto elettrico che fornisca una descrizione esauriente delle sue caratteristiche elettriche e la Soluzione Tecnica Minima Generale di e-Distribuzione. Dovrà inoltre verificare che non vengano superati i limiti di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 e calcolare la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) di ogni componente dell'impianto (cabine, elettrodotti MT ed AT), riportando tutte le ipotesi di calcolo (correnti d'impiego, diametro/formazione/configurazione dei cavi elettrici, potenza dei trasformatori, eventuali schermature ecc.). Infine, su planimetria quotata di scala adeguata dovrà indicare le DPA, le distanze di ogni elemento d'impianto dal perimetro del campo fotovoltaico e dai luoghi a permanenza della popolazione generale non inferiore alle 4 ore/giorno e se questi ultimi interferissero con le DPA o con le esatte fasce di rispetto, dovranno essere indicate le misure mitigative del CEM o di deterrenza alla permanenza al loro interno del personale non professionalmente esposto (schermatura delle cabine, recinzione chiusa alla distanza della DPA dalle pareti delle cabine con segnaletica sul rischio di esposizione al CEM). Inoltre, occorrerà verificare il rispetto del limite di esposizione (100 µT) fissato dal D.P.C.M. 8/7/2003 in vicinanza delle sorgenti ai non professionalmente esposti (compresi gli allevatori/agricoltori). Considerato inoltre il numero di utenze che si conatteranno alla SE, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere redatto il PMA per la componente “elettromagnetismo” nella fase di esercizio dell'opera, con previsione di misure conformi alla norma CEI 211-6 lungo gli elettrodotti di connessione dell'impianto fotovoltaico alla SE, specialmente nei pressi di quest'ultima, in punti illustrati su una planimetria di scala adeguata, nonché nell'area dell'impianto per quanto indicato al punto 3.; a tal fine si rimanda alle apposite Linee Guida adottate dal MASE/MATTM”.*

5. Valutazioni istruttorie

Si premette che per quanto attiene le valutazioni e le relative considerazioni istruttorie di Provincia di Grosseto, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ed ARPAT Settore VIA/VAS, si rimanda ai relativi contributi già agli del MASE per il procedimento in oggetto; nel presente documento saranno richiamati solo eventuali elementi di rilievo ai fini dell'espressione del parere regionale.

L'istruttoria regionale condotta, anche alla luce dei contributi istruttori acquisiti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale consultati, come più dettagliatamente esposto nel seguito, ha messo in evidenza per il progetto elementi di criticità per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e naturalistici dell'area d'intervento, legati prevalentemente all'additività con analoghi impianti FER adiacenti al campo fotovoltaico proposto i cui impatti cumulativi possono risultare tali da indurre una irreversibile alterazione della percezione del paesaggio rurale caratteristico dell'Ambito territoriale interessato.

In particolare per quanto evidenziato dal Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio nel contributo del 28.05.2025 (prot 0394353), a cui si rimanda per gli elementi valutativi di



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

dettaglio, il progetto presenta elementi di criticità rispetto al PIT-PPR e, “ *soprattutto in considerazione della presenza di un contesto fortemente “saturo” di progetti relativi sia ad impianti fotovoltaici a terra che ad impianti eolici e alla luce delle limitate opere di mitigazione proposte, insufficienti al raggiungimento di un’effettiva mitigazione paesaggistica ed ambientale (visto il contesto descritto negli stessi elaborati e l’inquadramento presente nel PIT-PPR) si ritiene sin da ora che l’impianto in esame presenti elementi di criticità rispetto al PIT-PPR*”.

Pertanto il progetto, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche specifiche dell’opera, e al contesto ambientale in cui si inserisce, paesaggio rurale di grande valore, su cui si concentrano già numerosi analoghi impianti, non risulta fornire elementi sufficientemente, per risolvere gli elementi di sensibilità e di criticità ambientale del contesto paesaggistico e dei suoi caratteri ecosistemici.

Di seguito vengono riportate più nel dettaglio le valutazioni istruttorie.

Aspetti programmatici

Con riferimento alla coerenza del progetto con la pianificazione energetica regionale e nazionale:

rispetto al Piano Ambientale ed Energetico della Regione Toscana (P.A.E.R. 2015), il proponente, richiamandone l’Allegato 3 alla Scheda A3 “Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra”, ritiene non applicabile al caso in specie in quanto il progetto riguarda un impianto “agrivoltaico”;

poiché dalle verifiche condotte l’ambito oggetto di analisi e d’intervento ricade interamente all’interno delle aree di cui alla L.R. 11/2011 Art. 7 – Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP, tematismo che occupa la maggior parte dell’intero territorio regionale, il proponente ha deciso di optare per la proposta di installazione di un impianto agrivoltaico, tecnologia atta a preservare, oltre che il suolo, anche la continuità delle attività di coltivazione/utilizzo agricola/o e zootecnica/o;

la stessa analisi è contenuta al paragrafo 4 del documento “*Relazione aree idonee d.lgs 199/2021*”;

con riferimento alla normativa energetica nazionale sulle “aree idonee” (dlgs 199/2021 art. 20), nello specifico elaborato “*Relazioni aree idonee d.lgs. 199/2021*” al paragrafo 2, il proponente esamina il sito scelto rispetto alle varie casistiche di cui al comma 8 art. 20 del Dlgs 199/2021 concludendo che lo stesso risulterebbe idoneo solo per la lettera c-quater di tale comma;

nello stesso documento con riferimento ai divieti di cui all’art. 5 del DL 63/2024 al paragrafo 3 è indicato che l’impianto in progetto non prevede semplici moduli a terra “*bensì su apposite strutture che consentono di perpetuare l’attività ai fini agricoli/zootecnici dei terreni, senza consumarne il suolo e/o comprometterne le caratteristiche*”;

il Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale nel proprio contributo (prot. 0300155 del 05.05.2025) in merito alla pianificazione energetica regionale, a seguito della verifica d’ufficio condotta tramite il portale Geoscopio, rileva che “ *l’area dell’impianto insisterebbe nelle “aree non idonee” regionali. Nello specifico, come dichiarato del proponente, l’intera area di impianto è ricompresa nella tipologia di “Aree DOP... e Aree IGP...” di cui alla Scheda A3 del PAER 2015 (layer riassunto, sul portale cartografico GEOscopio, nella denominazione “Diversa perimetrazione all’interno delle aree DOP e IGP regionali”)*.

Per quanto invece attiene alla normativa statale, sulle “aree idonee”, precisa che “*il Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell’impianto in un’area idonea statale ai sensi del Dlgs 199/2021, art. 20 comma*”

Tuttavia riscontra che:

a) *Il proponente ha argomentato relativamente alla ricadenza dell’intero sito di impianto nella tipologia*



di "aree idonee" di cui all'art.20 del D.Lgs. n.199/2021 comma 8, lett. C-quater. Al riguardo il proponente ha presentato, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale e nella tavola WFS & WMS GEOSCOPIO - BENI PARTE II & ART. 136 DECRETO 42_2004 specifiche analisi e cartografia per mostrare la non ricadenza dei siti di impianto nei 500 metri da vincoli Parte Seconda e/o art. 136 del Dlgs 42/2004;

b) Il proponente, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, ha dichiarato anche che il sito di impianto non ricade in alcuna delle altre lettere di cui al comma 8 dell'art. 20 del dlgs 199/2021.

c) il richiamo alla idoneità di cui alla lettera c) quater pone rispetto al livello giurisprudenziale criticità in merito alla corretta individuazione dell'impianto nelle aree idonee di cui al Dlgs 199/2021, preso atto che non vi è una giurisprudenza consolidata sulla interpretazione della norma.

La stessa giurisprudenza al momento infatti non interpreta univocamente la lettera c) quater, ovvero se la stessa sia da ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti e non invece alternativa alle medesime. Solo a titolo di esempio si ricorda che sulla materia si è espresso il TAR Toscana con sentenza n.1359/2024 affermando che le disposizioni delle lettere c) quater, rispetto alle altre lettere precedenti, "vanno interpretate nel senso che esse prevedono distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità ex lege di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici". Di diversa lettura pare essere invece la successiva sentenza del TAR Lombardia n. 00351/2025 che specifica che "la previsione di cui alla lett. C-quater non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti e non invece alternativa alle medesime, come asserito dalla parte ricorrente, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l'interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto". Al netto delle diverse interpretazioni giurisprudenziali si segnala comunque che il MASE ha precisato, tramite risposta a specifico "interpello ambientale" (vedi risposta 02/10/2024 alla Provincia di Alessandria), che la lettera C-quater individua autonomamente una ulteriore fattispecie ndi "aree idonee", aggiuntive rispetto a quelle individuate dalle precedenti lettere ("sono inoltre idonee tutte le aree indicate nella lett. c) quater").

Relativamente ai divieti di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021, il proponente ha dichiarato che l'impianto verrà realizzato come impianto agrivoltaico e non come mero impianto fotovoltaico a terra. La disposizione in questione si sostanzia come una norma nazionale la cui lettura ufficiale spetta ai competenti Ministeri. Tuttavia rileva che "l'articolo in questione non fa esplicito riferimento agli impianti agri-voltaici e non ne definisce quindi una esplicita eccezione, tuttavia è da tenersi conto della giurisprudenza (si veda per tutte la sentenza del Consiglio di Stato 08263/2023 dell'11 settembre 2023) in cui si afferma la netta "distinzione sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici". Sulla scorta di tale interpretazione il divieto parrebbe non applicabile agli impianti agrivoltaici, da distinguersi quindi da quelli fotovoltaici a terra."

Infine rispetto alla localizzazione dell'impianto il Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale nello stesso contributo del maggio 2025 da evidenza del fatto che "la presenza di progetti fotovoltaici adiacenti all'area in questione che, mantenendosi la vigenza dell'art. 6 della LR 11/2011, il quale prescrive una distanza minima fra i grandi impianti fotovoltaici, potrebbe creare limitazioni per l'autorizzazione dell'impianto in oggetto".

Con riferimento alla classificazione acustica comunale, ARPAT nel contributo del 21.05.2025 (prot. 0366362) segnala che "il campo agrivoltaico in oggetto è previsto in zona di classe III del PCCA del Comune di Manciano (GR); tuttavia attualmente il D.P.G.R. n. 2/R/2014 (Allegato I, Parte 3 – punto 1) indica che le centrali di produzione di energia siano ricomprese nelle zone di classe IV; pur non essendo critica tale collocazione per gli impianti fotovoltaici (diversamente da altri impianti a fonti rinnovabili) si rimanda al Comune di valutarne il suo inserimento in classe IV (compatibile con una destinazione produttiva), in occasione della revisione del PCCA".

Per quanto attiene la pianificazione di bacino distrettuale, si dà atto del contributo dell'Autorità di Bacino



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0253983 del 16.04.2025) già agli atti del MASE per le valutazioni di merito rispetto agli aspetti di rischio idraulico e morfologici, e in merito alla necessità, per la realizzazione di questa tipologia di opere, di verificare la coerenza con la pianificazione di bacino unicamente alla pericolosità idraulica in funzione dei valori di battente (H) e della velocità (v); nello stesso contributo, in relazione alla specifica tipologia di progetto è richiamata la circolare emanata dal Segretario generale della stessa Autorità distrettuale (n. 10594 del 30.9.2024) recante “*Criteri di compatibilità con le aree a pericolosità e rischio idro-geomorfologico della pianificazione di bacino degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai fini dell’individuazione di superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui al dm 21 giugno 2024*” rispetto alla quale dovrà essere approfondito e accertato il livello di pericolosità dell’area, secondo quanto indicato nel medesimo documento ed argomentato nel medesimo contributo.

Si dà altresì atto che l’intera area d’intervento (posizionamento dei moduli fotovoltaici che quella a servizio del percorso del cavidotto), ricade all’interno del bacino del Fiume Tafone ed è interessata da numerosi affluenti minori che attraversano il settore interessato dal campo fotovoltaico; altri corsi d’acqua sono poi direttamente intercettati dal percorso del cavidotto. In particolare, il campo agrivoltaico in esame è prossimo al corpo idrico superficiale Fiume Tafone - Codice IT09CI_R000OM199F1 stato chimico ed ecologico NON CLASSIFICATO e con i seguenti corpi idrici sotterranei:

- IT0931OM040 Corpo idrico carbonatico dell’Area di Capalbio caratterizzato da stato chimico SCARSO e quantitativo BUONO;
- IT12DQ008 Unita' dei depositi terrazzati costieri settentrionali caratterizzato da stato chimico SCARSO e quantitativo SCARSO.

In merito alla coerenza del progetto con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), come rilevato dal Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0299742 del 05.05.2025), il progetto è corredato di Relazione paesaggistica e di estratti del PIT-PPR, senza tuttavia alcuna verifica di coerenza rispetto agli obiettivi della Scheda d’Ambito e alle indicazioni per le azioni delle invariante strutturali.

Il Settore rileva in particolare che dagli elaborati dell’Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d’ambito n. 20 Bassa Maremma e ripiani tufacei.

Al fine di comprendere la struttura del paesaggio in cui si inseriscono le opere, nel proprio contributo istruttorio sono richiamati ed analizzati le componenti maggiormente significative che definiscono il territorio in oggetto, secondo i contenuti del PIT-PPR.

I morfotipi della **Prima Invariante Strutturale**, *I caratteri idro-geomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*, che saranno interessati sono quelli della Collina dei bacini neo-quadernari, litologie alternate (CBA t), per cui viene individuato il valore di *supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore* e la criticità di *alta produzione di deflussi e instabilità dei versanti aggravate dagli abbandoni dei sistemi rurali* e quello del *Fondovalle (FON)*. Di seguito si richiamano le rispettive indicazioni (abaco delle invariante): Collina dei bacini neo-quadernari, litologie alternate (CBA t) - *evitare gli interventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del deflusso superficiale al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;*- *mitigare gli effetti dell’espansione delle colture arboree di pregio su suoli argillosi e il riversamento di deflussi e acque di drenaggio su suoli argillosi adiacenti;*- *favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del suolo e la forma del rilievo stesso;*- *evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di erosione intensa.* Fondovalle (FON): - *limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.*



Per la **Seconda Invariante Strutturale**, *I caratteri ecosistemici del paesaggio*, l'intera area del progetto ricade all'interno di un nodo degli agroecosistemi per cui sono richiamati i seguenti valori: *si tratta di aree di alto valore naturalistico e elemento "sorgente" per le specie animali e vegetali tipiche degli ambienti agricoli tradizionali, degli ambienti pascolivi e dei mosaici di praterie primarie e secondarie montane. Nei nodi dei sistemi agropastorali si concentra oltre il 44,6% delle segnalazioni delle specie di vertebrati di maggiore interesse conservazionistico degli ecosistemi agropastorali e delle aree aperte, a fronte di una estensione dei nodi pari al 24,5% delle aree agricole. Per le loro caratteristiche fisionomiche e strutturali, per la buona permeabilità ecologica e per la loro alta idoneità per le specie di interesse conservazionistico, i nodi corrispondono integralmente alle Aree agricole ad alto valore naturale "High Nature Value Farmland" (HNVF) e costituiscono anche importanti elementi di connessione tra gli elementi della rete ecologica forestale. Ai nodi, e in particolare alle HNVF, sono associati anche importanti valori di agrobiodiversità.*

Sono richiamate le principali caratteristiche del morfotipo dei nodi degli agroecosistemi (abaco delle invarianti):

- Criticità:

In ambito collinare e montano la principale criticità è legata ai processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche, con la riduzione dei pascoli montani e di crinale e dei paesaggi agricoli tradizionali. (...)

- Indicazioni per le azioni:

- Mantenimento e recupero delle tradizionali attività di pascolo e dell'agricoltura montana, con esclusione della porzione di nodi primari montani interessati da praterie primarie e da brughiere, aree umide e torbiere, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.

- Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato nelle aree agricole collinari e nelle pianure interne e costiere.- Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare riferimento agli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili)

- Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria. (...)

- Mantenimento e valorizzazione dell'agrobiodiversità.

La **Terza Invariante strutturale**, *il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali*, inquadra il territorio in oggetto nel morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull'*Aurelia (n.4)*, che assegna all'*Aurelia* il ruolo di elemento generatore della struttura insediativa storica dei centri urbani dell'entroterra e degli insediamenti della la piana sub-collinare, oggetto di bonifica e di suddivisione del territorio agricolo, in grandi tenute/fattoria, specialmente nella parte più meridionale. La SP 67 di Campigliola rappresenta uno dei rami di collegamento storico tra i centri dell'entroterra (Manciano), posto sulla direttrice della SP74 verso i 'ripiani tufacei,' e la valle del Fiora, verso l'antica città di Vulci. Tale percorso viene riconosciuto come 'percorso fondativo' assieme all'intero reticolo di collegamento tra centri rurali, vecchi castellari (Campigliola, Montauto), fattorie storiche, all'interno di un paesaggio rurale di grande valore.

Le indicazioni per il morfotipo insediativo n.4 della Terza invariante (abaco delle invarianti) vanno tutte nella direzione di una riduzione della frattura tra entroterra e costa, valorizzando le potenzialità del territorio:

- Riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa, da un lato evitando ulteriori processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e consumo di suolo nelle piane costiere e, dall'altro, sviluppando sinergie con le aree più interne; anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali storiche tra il sistema insediativo costiero e quello dell'entroterra;

- Valorizzare il patrimonio edilizio della costa e quello dell'entroterra integrando la ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa;

- Diversificare e destagionalizzare l'offerta e i flussi turistici. (Integrazione del turismo balneare con gli



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

altri segmenti turistici -storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, museale, ecc...- e con i circuiti locali delle produzioni agricole e artigianali di qualità);

- Recuperare e valorizzare il ruolo connettivo dei corsi d'acqua principali come corridoi ecologici multifunzionali;

- Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici dei centri collinari e recuperare il loro ruolo di cerniera visiva e territoriale tra le piane costiere e le aree dei rilievi interni; Evitare ulteriori urbanizzazioni della piana costiera, anche al fine di mantenere e valorizzare il ruolo dei centri collinari come centri urbani;

- Salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico costituito dalle emergenze architettoniche e culturali (i borghi storici collinari affacciati sulle piane alluvionali, i complessi religiosi, i castelli) e dalle loro relazioni territoriali e visuali, nonché quello connesso alle attività minerarie storiche dell'entroterra, nell'ottica della loro messa in rete e fruizione integrata con le risorse paesaggistiche costiere.

Con riferimento alla **Quarta Invariante strutturale**, I caratteri morfotipologici dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali, l'area in oggetto è caratterizzata dal morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio ampia di impronta tradizionale (morfotipo n.5) che si contraddistingue per l'associazione tra morfologie addolcite (tipiche delle colline argillose o argilloso-sabbiose), la predominanza del seminativo semplice e del prato da foraggio (in passato seminativi estensivi), e la presenza di un sistema insediativo a maglia rada costituito da nuclei o episodi edilizi isolati spesso di valore storico-architettonico.

Valori:

- valore estetico-percettivo dato dall'associazione tra morfologie addolcite, ampiezza delle superfici agricole, omogeneità delle colture, bassa densità e rarefazione del sistema insediativo;

- leggibilità del rapporto di proporzione tra estensione della maglia agraria medio-ampia e sistema insediativo rado, che appaiono reciprocamente dimensionati;

- permanenza di una maglia agraria d'impronta tradizionale;

- idoneità della maglia agraria alla gestione meccanizzata.

Indicazioni per le azioni:

Due le principali indicazioni per questo morfotipo, il primo riguardante il sistema insediativo, il secondo il tessuto agricolo e forestale.

1) Il primo obiettivo è tutelare il rapporto tra sistema insediativo rurale storico e paesaggio agrario:(...)

- preservando la permanenza delle corone di oliveti o di colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei storici, li caratterizzano come punti nodali del sistema insediativo e ne sottolineano la presenza.

2) Il secondo obiettivo è finalizzato a conciliare la manutenzione dei caratteri strutturanti il mosaico agroforestale con un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, da conseguire attraverso le seguenti azioni:

- favorire ove possibile la conservazione delle colture a seminativo, limitando gli effetti negativi dei processi di intensificazione delle attività agricole (semplificazione paesistica ed ecologica, rimozione di elementi geomorfologici di grande pregio come biancane, calanchi, balze);

- preservare - nei contesti in cui sono storicamente presenti siepi, alberature, lingue e macchie boscate, che costituiscono la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica e incentivarne la ricostituzione nei territori che ne risultano scarsamente equipaggiati;

- nei contesti più marginali, contrastare fenomeni di abbandono culturale con conseguente espansione della vegetazione arbustiva e della bosaglia.

Nel merito è richiamato anche l'**art. 11 della Disciplina di Piano** (Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali"), articolato in obiettivi "volti alla salvaguardia e tutela dei valori estetico – percettivi e storico identitari dei paesaggi rurali aventi altresì funzione di "nodo degli agro-ecosistemi"" con le funzioni proprie già richiamate:

1. I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li caratterizza,



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante strutturale di cui al presente articolo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico. Tale obiettivo viene perseguito mediante:(...)

d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso:

(...)l'incentivo alla conservazione delle colture d'impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; (...).

Tra gli indirizzi per le politiche della Scheda d'Ambito n. 20 è riportato quanto indicato per le aree riferibili ai sistemi della Montagna, Collina, Collina dei bacini neo-quadernari e del Margine:

(...)

2. favorire la conservazione dei paesaggi agro-pastorali tradizionali frenando, anche attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche tradizionali (e delle successive dinamiche di ricolonizzazione arbustiva) e limitando e mitigando i processi di artificializzazione dei paesaggi agricoli (ad es., per la realizzazione di strutture golfistiche, di impianti fotovoltaici o per la diffusione di monoculture intensive);

(...)

4. promuovere azioni volte a:- contenere l'impermeabilizzazione delle aree – collinari e di Margine - di assorbimento dei deflussi e di ricarica degli acquiferi;

(...)

è richiamato infine il seguente Obiettivo indicato nella Scheda d'Ambito n. 20: **Obiettivo 4:**

Salvaguardare e valorizzare i rilievi dell'entroterra e l'alto valore iconografico e naturalistico dei ripiani tufacei, reintegrare le relazioni ecosistemiche, morfologiche, funzionali e visuali con le piane costiere.

con le seguenti direttive correlate:

4.3 - salvaguardare i caratteristici paesaggi agrosilvopastorali che si presentano diversificati a seconda delle morfologie collinari e generalmente con buone caratteristiche di permanenza e integrità dei segni e delle relazioni storiche favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio.

Dall'analisi del Settore Paesaggio, così come sopra riportata, condotta per gli aspetti paesaggistici nelle diverse componenti del PIT-PPR (Invarianti Strutturali, Beni Paesaggistici, Ambito Paesaggistico, Disciplina di Piano e relativi Allegati ed Elaborati), risulta non raggiunta un'effettiva mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'area d'interessata caratterizzata da alti valori estetico-percettivi e storico-testimoniali.

In merito lo stesso Settore evidenzia per questo territorio, una contraddizione di fondo, infatti se da un lato il PIT-PPR gli riconosce un alto valore paesaggistico-naturalistico identificandolo come "nodo degli agroecosistemi", dall'altro si assiste alla collocazione di un concentrato numero di impianti ad energie rinnovabili presenti (o in fase di autorizzazione) distribuiti in questa porzione di territorio (sud della



Toscana e Lazio Settentrionale).

Questo implica un mutamento consistente dell'uso del suolo con conseguente radicale trasformazione del paesaggio rurale descritto dal PIT-PPR e tutelato dalle Invarianti strutturali (in particolare la seconda) ma anche dalla stessa disciplina di piano.

Il parere conclude evidenziando che, *“in considerazione della presenza di un contesto fortemente “saturo” di progetti relativi sia ad impianti fotovoltaici a terra che ad impianti eolici e alla luce delle limitate opere di mitigazione proposte, insufficienti al raggiungimento di un’effettiva mitigazione paesaggistica ed ambientale (visto il contesto descritto negli stessi elaborati e l’inquadramento presente nel PIT-PPR)”, l’impianto in esame presenta elementi di criticità rispetto al PIT-PPR.*

Aspetti progettuali

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico nel Comune di Manciano (GR), in posizione sud-orientale rispetto ai confini amministrativi, e più precisamente in località “Montauto”, distante dai nuclei abitati del territorio comunale. L’area di progetto, di superficie totale catastale di circa 54 ha, è attualmente pianeggiante e sgombra, occupata esclusivamente da residui colturali, dal punto di vista urbanistico, l’area d’indagine è interamente ricadente all’interno di una zona a prevalente funzione agricola.

L’impianto sarà direttamente collegato alla rete pubblica di trasmissione dell’energia elettrica in alta tensione (grid connected) in modalità di cessione pura, ovvero l’energia prodotta dall’impianto non sarà utilizzata in loco ma totalmente immessa in rete al netto dei consumi per l’alimentazione dei servizi ausiliari necessari al corretto funzionamento ed esercizio dell’impianto stesso.

L’installazione prevede n. 5 sottocampi composti da pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza nominale pari a 720 Wp cad., con tecnologia bifacciale, installati “a terra” tramite montanti in acciaio zincato infissi nel terreno, sui quali trova alloggio una trave di rotazione (meccanismo tipo tracker con orientamento da Est a Ovest), per l’inseguimento solare. I moduli fotovoltaici previsti sono 51.220, con altezza minima da terra di 1,30 m, la massima di 5,65 m, con asse di rotazione a 3,30 m ed interasse tra i tracker di 9m. L’installazione prevista in fila doppia (configurazione 2 x N) prevedendo lo sfruttamento di una doppia modularità composta da strutture ad una singola stringa (26 moduli) e a doppia stringa (52 moduli).

All’interno del campo fotovoltaico sono previste 5 stazioni di trasformazione composte da box container di dimensioni 6,06 x 2,44 x 2,90 m, ospitanti tutti gli apparati di gestione dell’energia proveniente dal generatore fotovoltaico. Oltre alle suddette stazioni di trasformazione dislocate in campo, è previsto un manufatto adibito a Control Room, al cui interno sarà alloggiato il quadro A.T..

Il collegamento dell’impianto fotovoltaico con la Stazione Elettrica (SE) TERNA avverrà mediante l’elettrodotta interrato in AT (tensione nominale di 36 kV), che collegherà la “SW Station” dell’impianto fotovoltaico con la Stazione Elettrica di smistamento in AT 380/36 kV.

Dal documento “check list” allegato emerge che il cavidotto 36kV di collegamento tra impianto e SSE sarà lungo circa 4.160 metri.

L’impianto fotovoltaico è costituito da quattro parti principali:

- Moduli fotovoltaici collegati in corrente continua (produzione);
- Inverter per trasformazione in corrente alternata BT/MT;
- Collegamento MT con 5 Sottostazioni Utente per elevazione ad AT;
- Collegamento a Control Room/Cabina di Interfaccia dove sarà alloggiato il quadro AT;
- Collegamento con la Stazione Terna (trasporto in AT).

La prima si estende dai moduli fotovoltaici fino agli inverter, la seconda dagli inverter fino all’allacciamento alla rete interna MT, la terza per elevazione della tensione di uscita dall’inverter, la quarta è una Control Room dove risiede il quadro AT. e l’ultima parte dell’impianto riguarda il



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

collegamento mediante linee AT 132 kV in partenza dalla Control Room fino alla Stazione Terna denominata “Montalto – Suvereto” nel comune d77189233i Manciano (Gr).

È prevista inoltre la realizzazione di una recinzione perimetrale a protezione dell’impianto, in rete metallica rombata con cancelli d’ingresso in struttura metallica a 2 ante, montati su pali di castagno, un impianto di videosorveglianza e di illuminazione con attivazione in caso di allarme/intrusione. Il sistema di illuminazione perimetrale sarà realizzato con corpi illuminanti a led installati su pali di altezza fuori terra pari a 3 metri, la distanza tra palo e palo è “indicativamente” pari a 40 metri.

La vita media dell’impianto fotovoltaico è attestata attorno ai 25/30 anni; *“dopo tale periodo e valutato lo stato di effettiva efficienza, l’impianto sarà completamente smesso, i materiali trattati in modo conforme alla natura dei singoli prodotti, alle procedure di smaltimento previste dai produttori e dalle normative di legge, infine, il terreno interessato sarà riportato allo stato ante opera come previsto al comma 4 dell’art.12 del Decreto Legislativo 387/2003, fatte salve le opere di naturalizzazione che avranno portato evidenti miglioramenti in termini di biodiversità per tutto l’areale”.*

Il proponente stima una producibilità di 59818 Mwh/anno, per una producibilità specifica di 1622kWh/kWp/anno.

Il cronoprogramma dell’opera prevede attività di cantiere per circa 16 mesi.

In riferimento alla stazione RTN Manciano da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV denominata “Montalto – Suvereto”, in cui è previsto di attaccarsi, il proponente dichiara che la detta Stazione è già stata progettata da Iberdrola come stazione 380/132 KV e allega gli elaborati relativi ad un ampliamento di tale progetto, in cui viene aggiunta una sezione a 36 kV a cui l’impianto in questione appunto si attaccherebbe.

A tal proposito il Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale nel proprio contributo (prot. 0300155 del 05.05.2025) rileva che:

- a) vi è effettivamente un progetto Iberdrola che contempla una stazione RTN Manciano 380/132 KV con i relativi raccordi alla linea RTN 380 kV denominata “Montalto – Suvereto”;
- b) su questo progetto Iberdrola vi è stato un decreto VIA MASE 258/2024, ma ad oggi quest’opera di rete non risulta realizzata né autorizzata, anche solo parzialmente;
- c) ad oggi quindi, secondo la normativa vigente, risultano parte integrante del presente progetto, perché indispensabili per la sua connessione, una nuova stazione RTN Manciano, nella versione atta a collegarlo (dimensioni lati circa 297 e 219 m) e i suoi raccordi alla linea 380 kV “Montalto -Suvereto”.

Effetti cumulativi

Si dà atto che sono stati identificati dal proponente alcuni ~~gli~~ impianti fotovoltaici a terra / agrivoltaici con procedura in corso ed esistenti in un intorno (“buffer di area vasta”) di 5 km dal perimetro dell’impianto in oggetto, e individuati tramite immagini satellitari (fotointerpretazione), ed attraverso la consultazione del portale ministeriale e regionale. Per la valutazione sono stati considerati gli impianti realizzati, in iter autorizzativo, e individuati tramite immagini satellitari (fotointerpretazione), ed attraverso la consultazione del Portale ministeriale. Nell’intorno di 5 km dal perimetro dell’impianto in oggetto sono presenti:

1. n. 9 impianti fotovoltaici/agrivoltaici esistenti;
2. n. 9 impianti fotovoltaici/agrivoltaici in iter autorizzativo con procedura ministeriale;
3. n. 5 impianti eolici in iter autorizzativo con procedura ministeriale;

Si evidenzia che i n.9 impianti fotovoltaici/agrivoltaici esistenti presentano una superficie totale di circa



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

313,37 ha (quantificata tramite “calcolatore di campi” attraverso l’apposita funzione del software GIS, sui perimetri tracciati dal valutatore sulla base ortofotografica fotointerpretata, comprendenti viabilità e aree marginali).

Tuttavia, la provincia di Grosseto nel contributo del 15.04.2025 (prot 0250408) evidenzia che, nell’analisi degli effetti cumulativi relativi ad opere o interventi appartenenti alla stessa categoria, non sono stati tenuti in considerazione ulteriori due progetti in fase di valutazione.

Aspetti ambientali

Componente Paesaggio e beni culturali

Al fine di mitigare la percepibilità delle opere dai principali punti di vista e comunque per migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico nel contesto di appartenenza, è stata prevista dal proponente, lungo il perimetro esterno all’area d’ impianto, la realizzazione di un singolo filare di alberi e arbusti distanziati circa 2 m l’uno dall’altro nel quale saranno utilizzate specie autoctone quali:

- essenze arboree: Leccio (*Quercus ilex*), Cerro (*Quercus cerris*), Olmo (*Ulmus minor*);
- essenze arbustive: Prugnolo (*Prunus spinosa*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Marruca (*Paliurus spinachristi*).

Il transito della macrofauna sarà garantito da corridoi che interromperanno la continuità dell’impianto e per la microfauna le reti perimetrali saranno installate mantenendo uno spazio libero di 30 cm tra il piano di campagna e l’inizio della recinzione stessa.

L’area interessata dal presente progetto ricade marginalmente all’interno dei Beni Paesaggistici di cui all’art. 142, c1. lettera c) del D.Lgs. 42/04, sia per quanto riguarda l’impianto che il cavidotto.

A riguardo il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio nel proprio contributo del 28.05.2025 (prot. 0394353) richiama l’art. 5, c.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR, in cui si precisa che “*La rappresentazione cartografica delle aree di cui all’art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all’allegato 7B.*”. Un quadro conoscitivo di maggior dettaglio può essere presentato e validato nell’ambito definito nello stesso art. 5, c.4, ovvero, “*Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell’ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell’ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell’art.21 della LR65/ 2014*”.

Richiama le **prescrizioni di cui all’art. 8.3 all’Elaborato 8B del PIT-PPR:**

“*a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:*

- 1 non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;*
- 2 non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;*
- 3 non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;*
- 4 non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.*

b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico

.c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

(...)

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;*
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;*
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06).*

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:

- gli impianti per la depurazione delle acque reflue;*
- impianti per la produzione di energia;*
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.*

h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Inoltre segnala che, ad una distanza di circa 650 km, la presenza della Riserva Regionale di Montauto (Cod. Ministeriale EUAP0391), vincolata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. f) del Codice.

Pertanto, come già anticipato per gli aspetti programmatici, il Settore regionale competente in materia di paesaggio conclude la propria istruttoria per gli aspetti paesaggistici evidenziando che non risulta raggiunta dal progetto un'effettiva mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'area d'interesse, caratterizzata da alti valori estetico-percettivi e storico-testimoniali.

Componente Suolo e Sottosuolo e Ambiente Idrico

Con riferimento agli aspetti idraulici riguardanti le interferenze delle opere in progetto con i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel contributo del 29.04.2025 (prot. 0282710), il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud evidenzia che all'interno dell'impianto



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

sarà realizzata una viabilità perimetrale e interna, in battuto e ghiaia, avente larghezza di circa 5 metri. Tale viabilità non presenta interferenze con il Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012. Esternamente all'impianto, invece, viene rappresentato il tracciato di una "carrareccia", che attraversa il corso d'acqua privo di denominazione TS77762. Per tale attraversamento non sono presenti né elaborati tecnici specifici relativi alla modalità di inserimento del manufatto lungo il corso d'acqua, né la verifica della compatibilità idraulica dello stesso.

All'interno dell'impianto sono presenti le seguenti interferenze con il Reticolo idrografico:

- un attraversamento con cavo BT con modalità non definite del corso d'acqua privo di denominazione TS77762,
- un attraversamento con cavo BT in subalveo del corso d'acqua privo di denominazione TS77762,
- un attraversamento con cavo BT in subalveo del corso d'acqua privo di denominazione TS77831;
- un attraversamento con cavo AT in subalveo del corso d'acqua privo di denominazione TS77836.

Inoltre, il tracciato del cavidotto AT di connessione alla SE presenta le seguenti interferenze, di cui non sono indicate le modalità di realizzazione:

- un attraversamento del Fosso dei Lavinacci (TS77359),
- un attraversamento del Botro dell'Acqua Bianca (TS77360).

I moduli fotovoltaici e le cabine non presentano interferenze con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012; è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale in rete a maglia metallica e pali in legno, semplicemente infissi nel suolo. All'esterno della recinzione verrà impiantata una fascia di mitigazione, composta da siepi e specie arboree. Esaminate le planimetrie dell'impianto, risulta che la fascia di mitigazione ricade nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua privi di denominazione TS77762 e TS77831, del Fosso di Caraccio Mon (TS77836).

Rispetto all'analisi dei suddetti aspetti idraulici riguardanti le interferenze delle opere in progetto, il Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. 0282710 del 29.04.2025), segnala che la documentazione risulta mancante di elaborati progettuali specifici relativi all'attraversamento con "carrareccia" sul corso d'acqua privo di denominazione TS77762 (planimetria, sezioni, particolari costruttivi), corredati da uno studio idrologico-idraulico per la verifica della compatibilità idraulica dell'attraversamento per eventi con $T_r=200$ allo stato attuale e di progetto ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e la collegata Circolare del C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019; lo studio dovrà anche verificare la compatibilità dell'opera con quanto richiesto dall'art. 3, comma 5 della L.R. 41/2018; non sono chiare le modalità di attraversamento con cavo BT del corso d'acqua privo di denominazione TS77762 e con cavo AT del Fosso dei Lavinacci (TS77359) e del Botro dell'Acqua Bianca (TS77360), di cui risulta necessario sezioni tipologiche degli attraversamenti.

Per le suddette opere, prima dell'inizio lavoro come disposto dalla D.P.G.R. 60/R/2016, sarà eventualmente necessario acquisire l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.P.G.R. n. 42/R/2018 e di concessione demaniale, ricordando che i corsi d'acqua interessati dal progetto e appartenenti al Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013, e pertanto qualsiasi intervento in alveo e/o relative pertinenze idrauliche è subordinato a quanto disposto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento al R.D. 523/1904, alla L.R.T. 80/2015, alla L.R.T. 41/2018 e al DPGR 42/R/2018.

Per quanto attiene la tutela della risorsa idrica (R.D. 1775/1933, L.R.T. 80/2015, DPGRT 61/R/2016), negli elaborati tecnici si evidenzia che: *"nei frutteti e nei vigneti può essere opportuno lasciare inerbito l'interfila, purché si abbia la possibilità di irrigare, per migliorare la percorribilità e per aumentare il contenuto di sostanze uniche nel suolo. Mentre parlando degli allevamenti si specifica: La dotazione irrigua non è necessaria per l'irrigazione del pascolo, in quanto il pascolo non è soggetto ad irrigazione ma risulta fondamentale per il bestiame avere una fonte idrica costante all'interno del fondo. Ed inoltre si indica: Vista l'abbondante dotazione irrigua del suolo e la coltura in esame, non si ritiene necessario prevedere un sistema di irrigazione da utilizzare in maniera costante; si ritiene tuttavia possibile*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

intervenire in particolari momenti di criticità (particolare siccità, fase di attecchimento e levata) mediante irrigazioni di soccorso operate mediante irrigatori di piccole dimensioni per la salvaguardia del prato. Risulta invece fondamentale la realizzazione di piccole pozze/abbeveratoi sparsi all'interno del fondo che consentano al bestiame una fornitura di acqua ad libitum".

Tuttavia gli elaborati non indicano la fonte di alimentazione delle eventuali necessarie fasi di irrigazione, ancorchè di soccorso o fonte di approvvigionamento delle "piccole pozze/abbeveratoi sparsi all'interno del fondo", inoltre nel caso in cui la fonte di approvvigionamento sia acqua pubblica sotterranea e/o superficiale non è riportata la portata massima di derivazione prevista la stima dei consumi idrici necessari ai fabbisogni descritti dimostrandone la fattibilità e compatibilità ambientale;

Aspetti agricoli

Nel progetto è previsto un piano agronomico per la realizzazione di un sistema integrato tra impianto fotovoltaico e coltivazioni agricole e il proponente dichiara che il progetto rispetterà i requisiti A e B delle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici - giugno 2022 - del MITE per rientrare nella definizione di "impianto agrivoltaico".

L'area in esame presenta dislivelli di 14 metri per quanto concerne la superficie più a Nord, di 35 metri per quanto concerne le aree più a Sud con altitudine media di 89 m s.l.m.. Il terreno si trova in area agricola e non è ubicato nelle vicinanze di nuclei abitati, risulta caratterizzato dalla prevalenza di seminativi irrigui e non irrigui, fino al 2024 era condotto avvicinando frumento duro, erbaio di graminacee e trifoglio.

Il progetto Agrivoltaico per la componente agricola, prevede la conversione dell'indirizzo cerealicolo – foraggero odierno, alla semina di un prato polifita permanente da destinare all'attività zootecnica di allevamento di una mandria ovina costituita da 160 capi di razza Massese. Il fondo è attraversato da 3 fossi che costituiscono fonte idrica costante per il bestiame.

La durata stimata dell'impianto è di circa 30 anni; relativamente all'occupazione di suolo agricolo sono previsti ripristini vegetazionali, ove necessari, di vegetazione arborea, utilizzando essenze autoctone, per raggiungere le finalità su esposte di ripristino dei luoghi allo stato ante-operam.

Con riferimento al Progetto Agronomico presentato, il Settore Autorità di gestione FEASR nel proprio contributo (prot 0287579 del 30.04.2025) ritiene opportuno che siano acquisiti i seguenti chiarimenti:

1. specifica sul mantenimento del criterio D.2) riportato nelle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" circa la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
2. indicazione sulla documentazione inerente i preliminari di compravendita dei terreni interessati dall'impianto agrivoltaico, poiché si riscontra una discrepanza tra i nominativi dei proprietari indicati per l'ambito d'intervento "fotovoltaico", presenti nell'allegato "Planimetria Tracciato Connessione – Catastale" (codice elaborato:d626cd4a-b0ec-4aa3-88a4-5377af8fdc91) e il preliminare di compravendita (codice elaborato:930263e9-c6c4-433c-acbe-6c4ef72deafe);
3. chiarimenti sulle superfici nella disponibilità del Proponente, in quanto non c'è corrispondenza tra i dati presenti nella "Relazione Agronomica per impianto Fotovoltaico a Manciano" (codice elaborato:36aeda78-f5a6-4291-ada0-fffb4a3d1daa), quelli presenti nella "Cessione Accordo per Impianto Fotovoltaico" (codice elaborato:4da223c9-415b-4b49-acea-9232ba34c367) e quelli presenti nell'"Accordo per Impianti Fotovoltaici su Terreni Agricoli" (codice elaborato:930263e9- c6c4-433c-acbe-6c4ef72deafe);
4. dettagli sulla descrizione dell'assetto previsto per la conduzione progettuale, tenuto conto del requisito del soggetto che realizza il progetto, indicato dalle suddette Linee Guida al par. 3.2 (impresa agricola o ATI con impresa agricola);
5. descrizione delle modalità di gestione dell'allevamento ovino indicato in progetto circa il ricovero, le operazioni di mungitura, abbeveraggio e l'integrazione dell'alimentazione con concentrati rispetto al solo pascolo;
6. nel conto economico di cui al paragrafo 7 e 12, le voci di costo, per un confronto sulla situazione ex-



ante e ex-post.

Nell'ambito territoriale interessato, non vi è presenza di aree boscate; l'area boscata persistente più vicina è situata, ad una distanza di circa 0,26 km ad ovest di esso, e non risulta interessata dalla realizzazione dell'intervento; i terreni in esame sono classificati dalla tavola uso del suolo di Regione Toscana come Seminativi irrigui e non irrigui. Le aziende, nelle ultime 5 annate agrarie prese in esame (dal 2020 al 2024 compresi) hanno coltivato frumento duro, erbaio di graminacee e trifoglio. L'ambiente è caratterizzato dalla scarsa presenza di formazioni naturali, limitate alla sporadica presenza di siepi ripariali e di alberature di alto fusto, queste ultime presenti in particolare ai lati della viabilità interpoderale.

L'indirizzo culturale praticato sul fondo in esame è di tipo foraggero-cerealicolo, con la coltivazione di prati avvicendati (di trifoglio e graminacee) per le produzioni foraggere e di frumento duro per la produzione cerealicola.

L'area di studio rientra nel morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale. Questo tipo di paesaggio è caratterizzato dalla predominanza del seminativo semplice e del prato da foraggio, da una maglia agraria ampia di tipo tradizionale e dalla presenza di un sistema insediativo a maglia rada.

Gestione terre e rocce da scavo

Per le terre e rocce da scavo è previsto il riutilizzo *in situ* ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e il proponente ha presentato in merito un "Piano preliminare per la gestione terre e rocce da scavo" (elaborato PD REL12). Tuttavia ARPAT evidenzia che nel Piano proposto non sembrano previsti campionamenti per lo scavo del cavidotto che porterà la linea elettrica alla stazione elettrica TERNA di consegna e evidenzia che anche tale materiale dovrà eventualmente essere caratterizzato secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 per le opere lineari, come riportato nel contributo istruttorio.

6. Conclusioni

A conclusione dell'istruttorio condotta dal Settore VIA con la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal Proponente ed i pareri pervenuti, si esprime un **parere tecnico sfavorevole**, non essendo stata raggiunta dal progetto un'effettiva mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'impatto sull'area d'interesse, caratterizzata da alti valori estetico-percettivi e storico-testimoniali e presentando **l'impianto in esame elementi di criticità rispetto al PIT-PPR** con particolare riferimento alle Invarianti strutturali e alla Disciplina di Piano.

Pur riconoscendo l'importanza di attuare progetti, quale potrebbe essere quello in specie, atti al raggiungimento degli obiettivi energetici strategici regionali e nazionali, rimane comunque prioritario nell'ambito della valutazione d'impatto, la tutela del territorio, il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità. Nel progetto in esame -che insiste, si ricorda, su una superficie agricola di elevate dimensioni areali in un contesto territoriale già fortemente interessato da progetti di analoghi impianti- il proponente ha sottostimato la quantificazione e valutazione degli impatti cumulativi che vanno ad incidere significativamente sulla leggibilità del paesaggio agrario, compromettendo l'identità del luogo e interrompendo la continuità visiva e funzionale delle matrici agroecologiche presenti.

Con riferimento all'impatto sopra descritto non risultano sufficienti le misure di mitigazione previste, né si ravvisa la possibilità di rendere compatibile l'intervento con gli obiettivi di tutela e valorizzazione sanciti dal Piano Paesaggistico Regionale e dal D.Lgs. 42/2004.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Rilevata inoltre la necessità di meglio indagare gli impatti relativi ad ulteriori aspetti, considerato che:

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (contributo prot. 0253983 del 16.04.2025) ha espresso alcune condizioni critiche con riferimento alla pericolosità e rischio idraulico e da frana in relazione alla pianificazione di bacino, come meglio illustrate nel parere citato;

ARPAT Settore VIA/VAS (contributo prot. 0366362 del 21.05.2025) ha formulato alcuni rilievi circa l'entità degli impatti reali, non completamente valutati, con particolare riferimento alle tematiche acque superficiali, microclima, terre e rocce da scavo, ed elettromagnetismo, il tutto come meglio illustrate nel parere citato.

Considerato altresì che le criticità emerse dall'istruttoria regionale sono state evidenziate anche dalla Provincia di Grosseto (prot. 0250408 del 15.04.2025) nel contributo già trasmesso al MASE e nelle osservazioni del pubblico pervenute per conoscenza allo scrivente Settore; in particolare le eccezioni rispetto al progetto riguardano la scelta localizzativa, gli impatti cumulativi con analoghi e numerosi impianti FER, la mancata coerenza del progetto con il PIT, l'impatto sul Paesaggio e sul Patrimonio culturale, l'impatto sulla biodiversità (dovuto all'innalzamento di temperature nell'intorno dei pannelli installati) e ricadute socio-economiche negative legate a un declassamento della qualità astronomica, scientifica e naturalistica del sito e ad un compromissione totale delle sue caratteristiche di eccellenza nazionale.

Ritenuto opportuno, per completezza, trasmettere al MASE, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio, al fine di completezza istruttoria.

Per tutto quanto sopra si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale di:**

a) esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i, **parere sfavorevole** ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico del tipo agrivoltaico con potenza di picco pari a 36,88 MW da installarsi in Manciano (GR), proposto da Greenhub 1 S.r.l, per l'impatto sulla componente paesaggio e per gli elementi di contrasto rispetto al PIT-PPR, - Invarianti strutturali e Disciplina di Piano - oltre che per le ulteriori le criticità sopra dettagliate;

b) di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – a cura del Settore VIA – unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio.

La Titolare di Incarico di E.Q.
Ing. Valentina Gentili
firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA/VAS
Arch. Carla Chiodini
firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 38)

Delibera N 842 del 23/06/2025

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 della prescrizione n. 14 di cui alla DGR. 238 del 31/03/2008 relativa al "Progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un sito produttivo per il trattamento del diossido di carbonio." Localizzazione: Comune di Caprese Michelangelo (AR), Proponente: Consorgas srl. Provvedimento conclusivo. [ID 2379]

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Rapporto istruttorio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A

Rapporto istruttorio

3f5f12c36ef40ee7e4d1519715644548183ac856858e42361eeee0b989f38786

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le seguenti disposizioni normative:

la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il Dlgs. 152/2006 - *"Norme in materia ambientale"*, Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;

la L. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

la L.R. n. 40/2009 - *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"*;

la L.R. n.10/2010-*"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*; ed in particolare VISTO l'art. 56 riguardante la *"Modifica delle prescrizioni"* dei provvedimenti di VIA;

RICHIAMATA la propria delibera di Giunta Regionale n. 1083 del 30/09/2024 *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)."*;

PRESO ATTO che:

- con Delibera di Giunta Regionale del 31.03.2008, n. 238 è stato concluso il procedimento di VIA regionale *"L.R. 79/98 art. 18. Pronuncia di compatibilità ambientale sul Progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un sito produttivo per il trattamento del diossido di carbonio nel Comune di Caprese Michelangelo (AR). Proponente Consorgas srl."*, proposto dalla Società Consorgas srl subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate dalla pagina 6 alla pagina 9 del verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 18/01/2008 (Allegato A alla DGR 238/2008).

- la prescrizione riportata a pag. 9 dell'allegato al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R.T. n. 238/2008, costituito dal verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2008 riportava:

"14. Il Proponente deve adottare modalità di compensazione della superficie forestale trasformata a seguito dell'attuazione del progetto minerario presentato, che seguano le modalità di cui all'art. 44 della L. 39/2000 ed all'art. 81 del D.P.G.R. 48/R del 8.8.2003. Il progetto di nuova compensazione forestale dovrà tener conto del rilievo del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Arezzo, Prot. 5359 del 31 agosto 2006, allegato al presente verbale quale parte integrante (Allegato 1), concernente il reimpianto di essenze autoctone impropriamente tagliate e la procedura autonoma di cui all'art. 181 del D.Lgs. 42/04 in riferimento all'art. 47-bis della L.R. 39/00.";

VISTO che, la proponente Consorgas srl (con sede legale: in Via Bisceglie, n. 66, in Milano (MI) CF: 08184640582), con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0021659 del 16/01/2025, perfezionata successivamente in data 03/02/2025, protocollo regionale n. 0077742, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) la modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 della prescrizione n. 14 del provvedimento di VIA di cui alla DGR. 238/2008, trasmettendo in allegato la relazione tecnica a supporto della richiesta;

RILEVATO che

la modifica richiesta riguarda la possibilità di procedere al versamento dell'onere compensativo al posto dell'effettivo rimboschimento;

il proponente motiva la richiesta in virtù dell'art. 81 comma 6 del D.P.G.R. 48/R del 8.8.2003 (Regolamento Forestale della Toscana) non essendo proprietario né disponendo di terreni nel Comune di Caprese

Michelangelo e supportato inoltre dal parere favorevole dello stesso Comune in considerazione della presenza di un considerevole aumento di aree boscate nel proprio territorio a causa del costante abbandono delle attività agricole.

VISTO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), ed in particolare che:

- ravvisata l'adeguatezza formale della documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza, in data 07/02/2025, con nota prot. 0090009 il Settore VIA ha avviato il procedimento finalizzato alla eventuale modifica della prescrizione n.14, di cui a pagina 9 dell'Allegato al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale - DGRT 238 del 31/03/2008- costituito dal verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2008;
- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, del Comune di Caprese Michelangelo, di ARPAT, dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e del Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;
- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, in applicazione della D.G.R. 1083/2024 allegato A, per un importo di € 650,00 come da attestazione agli atti.;

PRESO ATTO che l'esame istruttorio svolto sul progetto, previa verifica della fondatezza della richiesta del proponente di modifica della prescrizione, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili, conclude evidenziando che la modifica in oggetto non determina un aumento dei fattori di impatto;

RITENUTO pertanto di condividere le valutazioni e le conclusioni espresse nel sopraccitato Rapporto Istruttorio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A), tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del Dlgs. 152/2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e in conformità a quanto verificato e documentato dagli esiti istruttori formulati dal Settore VIA nel Rapporto istruttorio datato Giugno 2025, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), la richiesta di modifica ex art. 56 LR 10/2010 della prescrizione n. 14 riportata a pag. 9 dell'allegato al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale – DGR n. 238 del 31/03/2008- di conclusione del procedimento di VIA regionale “L.R. 79/98 art. 18. Pronuncia di compatibilità ambientale sul Progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un sito produttivo per il trattamento del diossido di carbonio nel Comune di Caprese Michelangelo (AR)”, proposto dalla Società Consorgas srl, (con sede legale: in Via Bisceglie, n. 66, in Milano (MI) CF: 08184640582);

2) di dare atto che, in esito all'accoglimento di cui al punto 1), la nuova formulazione della prescrizione n. 14 viene così a determinarsi:

“14. In alternativa all'effettivo rimboschimento compensativo, il Proponente può procedere al versamento del costo presunto del rimboschimento che ai sensi dell'art 81 comma 6 del D.P.G.R. 48/R del 8.8.2003 corrisponde a un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati (15.000 euro a ettaro) o frazione oggetto di trasformazione.”

3) di individuare quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento della prescrizione di cui al precedente punto 2) l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana in qualità di ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della l.r.39/00, ricordando al suddetto Soggetto di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

4) di segnalare all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, quale ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della l.r.39/00, il calcolo aggiornato della superficie totale oggetto del rimboscimento compensativo, come indicato nel Rapporto Istruttorio allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

5) di precisare che eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente valutate secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di VIA;

6) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Consorgas Srl;

7) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

8) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5, 5bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Oggetto: [ID 2379] - Art. 56 LR. 10/2010. Modifica prescrizione n. 14 della DGR. 238 del 31/03/2008 relativa al "Progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un sito produttivo per il trattamento del diossido di carbonio." Localizzazione: Comune di Caprese Michelangelo (AR), Proponente: **Consorgas srl**.

Giugno 2025

Indice

1.Premessa.....	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	4
3. Documentazione presentata dal Proponente.....	5
4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	5
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.....	5
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo.....	5
Comune di Caprese Michelangelo.....	6
ARPAT.....	6
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.....	6
Settore regionale Forestazione Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici...6	
5. Valutazioni istruttorie.....	7
6. Conclusioni delle valutazioni.....	7

1.Premessa

Con Delibera di Giunta Regionale del 31.03.2008, n. 238 è stato concluso il procedimento di VIA regionale "LR. 79/98 art. 18. Pronuncia di compatibilità ambientale sul Progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un sito produttivo per il trattamento del diossido di carbonio nel Comune di Caprese Michelangelo (AR). Proponente Consorgas srl.", proposto dalla Società Consorgas srl subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate dalla pagina 6 alla pagina 9 del verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 18/01/2008 (Allegato A alla DGR 238/2008).

La proponente Consorgas srl (con sede legale: in Via Bisceglie, n. 66, in Milano (MI) CF: 08184640582), con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0021659 del 16/01/2025, perfezionata successivamente in data 03/02/2025, protocollo regionale n. 0077742, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) la modifica ex art. 56 LR. 10/2010 della prescrizione 14 del provvedimento di VIA di cui alla DGR. 238/2008, con la seguente nuova formulazione: "14. In alternativa all'effettivo rimboschimento compensativo, il Proponente può procedere al versamento del costo presunto del rimboschimento che ai sensi dell'art 81 comma 6 del DPGR. 48/R del 8.8.2003 corrisponde a un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati (15.000 euro a ettaro) o frazione oggetto di trasformazione. " trasmettendo oltre alla documentazione amministrativa, la Relazione Tecnica.

Dalla documentazione complessivamente presentata ed agli atti, risulta che:

il proponente è titolare della concessione mineraria per l'estrazione di anidride carbonica denominata "Michelangelo" rilasciata con D.D. 4476 del 03/10/2008 per la durata di 20 anni;

nel triennio successivo, 2009-2011, il proponente ha realizzato le opere propedeutiche allo sfruttamento del giacimento minerario, costruendo lo stabilimento in una zona boscata di scadente sviluppo e in un'area degradata con ampie zone di radura e lembi rocciosi affioranti, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'opera;

con D.D. n. 890 del 13/03/2014 e D.D. n. 3846 del 10/09/2014 l'attività di coltivazione è stata sospesa per la durata complessiva di anni 2, a decorrere dalla data del 20 luglio 2013, su richiesta del proponente "per problemi collegati con la produzione di una fase mista gas/acqua dal pozzo PSSI e conseguente eccessiva onerosità a coltivare il minerale misto ad acqua";

in data 20 settembre 2017 il proponente ha presentato rinuncia alla concessione.

Alla richiesta di rinuncia, a seguito dell'approvazione da parte di tutti gli enti coinvolti, sono susseguiti i lavori di decommissioning e di caratterizzazione ambientale dell'area mineraria. Tali attività sono state effettuate dal 07/01/2020 al 29/12/2020, comprendendo la messa fuori esercizio, la demolizione e successivo smaltimento o cessione a terzi di tutti i beni rimovibili, ad eccezione delle sole strutture civili (palazzina ad uso uffici/impianti e aree stoccaggio serbatoi di accumulo CO2).

Il proponente riporta che il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area dell'ex pozzo denominato PSSI in loc. Casalino San Cassiano nel Comune di Caprese Michelangelo (AR) si è concluso con la Conferenza di servizi del 27/09/2024 a seguito del D.D. n. 13828 del 18/06/2024 del Settore Bonifiche e "Siti Orfani" che certificava l'avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area e della comunicazione da parte del Settore Miniere del 24/09/2024 che esprimeva il proprio nulla osta alla chiusura del procedimento amministrativo.

Nel corso della Conferenza dei Servizi a seguito della rinuncia alla concessione, alla riunione del 29 marzo 2021, il Comune di Caprese Michelangelo ha manifestato la disponibilità ad acquisire l'area di insidenza della concessione comprensiva dello stabilimento, dell'area pozzo e delle aree pertinenziali, al fine di preservare la proprietà da usi tali da generare rischi;

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

il proponente dichiara, nella relazione tecnica presentata, che tale atto notarile è stato formalizzato in data 19 dicembre 2024 e prevedeva la cessione di tali beni. Il proponente afferma che in tale contratto il Comune di Caprese Michelangelo dava atto di considerare superate le diverse prescrizioni previste nel verbale della citata Conferenza di Servizi, senza nulla richiedere in merito al rimboschimento compensativo della superficie forestale sottratta dalla realizzazione dello stabilimento.

Per quanto riguarda l'istanza di modifica oggetto del presente procedimento, si riporta di seguito il testo della prescrizione 14 del provvedimento di VIA di cui alla DGR. 238/2008, che testualmente riporta:

“14. Il Proponente deve adottare modalità di compensazione della superficie forestale trasformata a seguito dell’attuazione del progetto minerario presentato, che seguano le modalità di cui all’art. 44 della L. 39/2000 ed all’art. 81 del DPGR. 48/R del 8.8.2003. Il progetto di nuova compensazione forestale dovrà tener conto del rilievo del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Arezzo, Prot. 5359 del 31 agosto 2006, allegato al presente verbale quale parte integrante (Allegato 1), concernente il reimpianto di essenze autoctone impropriamente tagliate e la procedura autonoma di cui all’art. 181 del Dlgs. 42/04 in riferimento all’art. 47-bis della LR. 39/00.”

2. Articolazione dell’istruttoria svolta

Il procedimento di modifica della prescrizione è stato condotto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 56 della LR. 10/2010.

Ravvisata l’adeguatezza formale della documentazione presentata dal proponente a corredo dell’istanza, in data 07/02/2025, con nota prot. 0090009 il Settore VIA ha avviato il procedimento finalizzato alla eventuale modifica della prescrizione n.14, di cui a pagina 9 dell’Allegato al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale - DGRT 238 del 31/03/2008- costituito dal verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2008.

Contestualmente all’avvio del procedimento, il Settore VIA ha richiesto un contributo tecnico istruttorio in relazione agli aspetti di competenza ai Soggetti competenti in materia ambientale interessati, ricordando che l’istruttoria è volta a verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, nonché la perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto (comma 2 art. 56 della LR.10/2010).

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti il contributo tecnico istruttorio di:

- Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale (prot. n. 0111223 del 17/02/2025);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (prot. n. 0128368 del 24/02/2025);
- Comune di Caprese Michelangelo (prot. n.0150876 del 06/03/2025);
- ARPAT (prot. n. 0160324 del 11/03/2025);
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (prot. n. 0176192 del 17/03/2025);

e del Settore regionale:

- Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0157389 del 10/03/2025)

con nota prot. 0178707 del 18/03/2025 il Settore VIA ha richiesto al Proponente alcuni chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione depositata anche in base alle evidenze istruttorie manifestate dalla Soprintendenza e dal Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;

con nota prot. n. 0283978 del 29/04/2025, il proponente ha depositato le integrazioni richieste;

con nota prot. n. 0289104 del 30/04/2025 le integrazioni sono state trasmesse agli enti per loro ulteriori valutazioni chiedendo un contributo su dette integrazioni entro 20 gg, cioè entro il 19/05/2025.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti il contributo tecnico istruttorio di:

- Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0340512 del 14/05/2025);

con nota prot. n. 0394654 del 28/05/2025 il Settore VIA ha sollecitato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, che aveva manifestato esigenze istruttorie con nota del 24/02/2025, al fine di inviare il proprio contributo tecnico sulle integrazioni pervenute, dando ulteriori 7 gg, cioè entro il 05/06/2025. Nella stessa nota veniva precisato che "... *Qualora il contributo richiesto non pervenga allo scrivente Settore entro la data suddetta, si procederà alla conclusione del procedimento dando atto che i Soggetti in indirizzo non hanno osservazioni o rilievi da esprimere in merito a quanto in oggetto.*".

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, in applicazione della D.G.R. 1083/2024 allegato A, per un importo di € 650,00 come da attestazione agli atti.

3. Documentazione presentata dal Proponente

In allegato all'istanza di modifica della prescrizione, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione, esplicativa dello stato attuale/autorizzato e dello stato modificato:

- Relazione Tecnica contenente la planimetria delle aree;
- documentazione integrativa costituita dalla Relazione Tecnica aggiornata in recepimento alle integrazioni richieste comprensiva di allegati quali: documentazione fotografica, foto aeree e satellitari, estratti urbanistici e planimetria delle aree;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 sulla non proprietà dei terreni;

4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

Di seguito si dà evidenza in sintesi i contenuti istruttori pervenuti dai soggetti competenti ambientali consultati nell'ambito dell'istruttoria .

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Con nota prot. n. 0111223 del 17/02/2025 afferma che, trattandosi di rimboschimento compensativo, non rileva materia di competenza della stessa;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo

Con nota prot. n. 0128368 del 24/02/2025 richiede integrazioni e chiarimenti ai fini dell'espressione del proprio parere di competenza e nello specifico: "(...) 1) *esaustiva documentazione fotografica d'insieme, anche per mezzo di drone aereo, in grado di illustrare l'attuale stato delle opere costituenti l'intero complesso e l'intorno territoriale;*

2) *foto aeree e satellitari dell'area scattate nei diversi anni ante e post realizzazione dell'impianto in dismissione;*

3) *planimetria d'insieme con indicata la perimetrazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui alla Parte III del Codice;*

4) *chiarimenti in merito alla possibilità di applicazione del richiamato art. 81, comma 6 del Regolamento forestale di cui al D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R in considerazione del fatto che la disciplina richiamata permette la misura compensativa della monetizzazione esclusivamente in forma residuale, ovvero "Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa". A tal fine, sia da parte del Richiedente che di Codesta Regione, si richiedono delucidazioni in merito. In particolare si chiede quante e quali siano, eventualmente, le aree a disposizione su cui dover procedere ai rimboschimenti in caso di inapplicabilità del suddetto disposto."*

5

Art. 56 LR. 10/2010. Modifica prescrizione n. 14 della DGR. 238 del 31/03/2008 relativa al "Progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un sito produttivo per il trattamento del diossido di carbonio." Localizzazione: Comune di Caprese Michelangelo (AR), Proponente: Consorgas srl

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

La Soprintendenza non si è espressa in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente.

Comune di Caprese Michelangelo

Con nota prot. n. 0150876 del 06/03/2025 esprime parere favorevole all'adozione della modalità di compensazione della superficie forestale trasformata "(...) Considerando che dal dopoguerra ad oggi nel territorio di Caprese M. c'è stato un considerevole aumento delle aree boscate a causa del costante abbandono dei campi agricoli che un tempo venivano coltivati e minor manutenzione degli argini dei fiumi, varie proprietà private ecc..(...)";

ARPAT

Con nota prot. n. 0160324 del 11/03/2025 esprime parere positivo per quanto di competenza;

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Con nota prot. n. 0176192 del 17/03/2025 prende atto di quanto dichiarato dal proponente e di quanto deve essere corrisposto a titolo di onere compensativo;

Settore regionale Forestazione Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Con nota prot. 0157389 del 10/03/2025 richiede integrazioni sulla documentazione di avvio del procedimento e nello specifico: "(...) si ritiene opportuno richiedere una specifica nota tecnica nella quale si evidenzia:

1. la superficie trasformata per la realizzazione dell'impianto. Per la definizione della trasformazione si dovrà far riferimento alla LR. 39/00 e relativo regolamento attuativo .
2. se tale superficie abbia o meno relazione con quanto riportato nel rilievo del corpo forestale (cfr pag 2 terzo capoverso dell'avvio del procedimento) ed in particolare precisare l'aderenza dello stato dei luoghi attuale al progetto e dello stesso progetto a quanto prescritto nella pronuncia di compatibilità(...)
3. la superficie attualmente rimboscita (bosco ai sensi della LR. 39/00 e relativo reg.) fornendo cartografia (o shp files) che individui posizione ed estensione.
4. la superficie residua oggetto della richiesta di modifica fornendo cartografia (o shp files) che individui posizione ed estensione.
5. l'eventuale presenza di esemplari non ricompresi nei boschi come individuati dall'art 55, oggetto di taglio e/o estirpazione."

Nel successivo contributo del 14/05/2025, prot. n. 0340512, il competente Settore analizza le integrazioni prodotte dal proponente e afferma che "(...) si ritiene opportuno computare come trasformazione di bosco la somma della superfici indicate nell'elaborato come "superficie trasformata non recuperata a verde" e "superficie trasformata recuperata a verde" per un totale di 8450 mq, comprensiva della nuova viabilità traslata(...)" specificando che "(...) il cespugliato attuale o le aree a prato non essendo attualmente bosco non possono essere conteggiate come tali mentre la LR. prevede che a seguito di trasformazione di bosco (ai sensi art.41) si proceda con un rimboscimento di pari superficie o in alternativa con il versamento di cui all'art.44 della LR. 39/00. Si evidenzia infatti che la radura preesistente per le sue caratteristiche era da considerarsi bosco ed essendo stata trasformata ai sensi dell'art.41 della LR. 39/00 deve essere conteggiata anche nella superficie oggetto di rimboscimento o di versamento di cui sopra. Con lo stesso ragionamento si comprendono anche i 400 mq della nuova viabilità." concludendo che la superficie totale oggetto di versamento compensativo dovrà essere pari a 8.450 mq "ovvero pari al risultato dell'operazione data dal valore della superficie d'intervento (11200 mq) sottratto del valore della superficie rimasta invariata 2750 mq. $11200-2750=8450$ mq (...)"

5. Valutazioni istruttorie

Si prende atto che la Società Consorgas Srl ha manifestato la necessità di procedere al versamento dell'onere compensativo al posto dell'effettivo rimboschimento, anche a seguito del parere del Comune di Caprese Michelangelo in considerazione della presenza di un notevole aumento di aree boscate nel proprio territorio a causa del costante abbandono delle attività agricole.

Si prende atto di quanto computato dal Settore regionale competente circa l'effettiva dimensione della superficie oggetto di compensazione in base alla LR. 39/00, come da contributo istruttorio agli atti e riportato nel capitolo precedente, indicando il valore della superficie oggetto di compensazione pari a 8.450 mq e non 6.170 mq come calcolato dal proponente.

Si prende atto altresì che la Soprintendenza non si è espressa in merito alla documentazione integrativa presentata dal proponente, presupponendo di non avere osservazioni o rilievi da esprimere in merito. Il proponente ha comunque risposto puntualmente alle richieste formulate dalla stessa Soprintendenza, presentando foto aeree ante e post operam ed evidenziando una formazione boscosa frammentata in un'area fortemente degradata prima dell'intervento. Il proponente ha fornito inoltre estratti urbanistici riferiti all'area in oggetto evidenziando le aree sottoposte a tutela paesaggistica unite alla pianificazione vigente e specificando che la stessa area di edificazione dello stabilimento risulta essere esclusa dalle aree boscate per effetto della variante urbanistica introdotta per la realizzazione dello stesso.

In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, il proponente asserisce che la società Consorgas srl non è proprietaria né dispone di terreni nel Comune di Caprese Michelangelo da sottoporre a rimboschimento, quale condizione per l'applicazione dell'art. 81, comma 6 del D.P.G.R. 48/R del 8.8.2003. (Regolamento Forestale della Toscana).

6. Conclusioni delle valutazioni

In esito all'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili, verificata la fondatezza della richiesta del proponente di modifica della prescrizione, **si propone:**

- di **accogliere la richiesta** di modifica ex art. 56 LR. 10/2010 della prescrizione n. 14, riportata a pag. 9 dell'allegato A al provvedimento conclusivo di pronuncia di compatibilità ambientale – DGRT. , n. 238 del 31/03/2008 - con la quale il proponente doveva adottare modalità di compensazione della superficie trasformata a seguito dell'attuazione del progetto minerario tramite il reimpianto di essenze autoctone impropriamente tagliate come indicato dal rilievo del Corpo Forestale dello Stato durante il procedimento di VIA. La Società Consorgas chiede con la suddetta istanza una modifica che permetta, in alternativa all'effettivo rimboschimento compensativo, di poter procedere al versamento del costo presunto ai sensi del DPGR 48/R del 2003 trasmettendo in allegato la relazione tecnica a supporto della richiesta e pertanto di **modificare** ai sensi dell'art. 56 della LR. 10/10 la prescrizione n. 14 di cui all'allegato A della Delibera Regionale suddetta, che recitava:

“14. Il Proponente deve adottare modalità di compensazione della superficie forestale trasformata a seguito dell'attuazione del progetto minerario presentato, che seguano le modalità di cui all'art. 44 della L. 39/2000 ed all'art. 81 del D.P.G.R. 48/R del 8.8.2003. Il progetto di nuova compensazione forestale dovrà tener conto del rilievo del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Arezzo, Prot. 5359 del 31 agosto 2006, allegato al presente verbale quale parte integrante (Allegato 1), concernente il reimpianto di essenze autoctone impropriamente tagliate e la procedura autonoma di cui all'art. 181 del D.Lgs. 42/04 in riferimento all'art. 47-bis della LR. 39/00.”;

con la seguente **nuova formulazione** emersa dal procedimento istruttorio:

“14. In alternativa all'effettivo rimboschimento compensativo, il Proponente può procedere al versamento del costo presunto del rimboschimento che ai sensi dell'art 81 comma 6 del D.P.G.R. 48/R del 8.8.2003 corrisponde a un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati (15.000 euro a ettaro) o frazione oggetto di trasformazione.”

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

- di segnalare all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, quale ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della LR.39/00, il calcolo aggiornato della superficie totale oggetto del rimboschimento compensativo, come indicato nell'istruttoria del Settore regionale competente e sopra riportata, pari a 8.450 mq, da cui il valore desunto quale onere corrisponde ad un importo di euro 12.675,00;

- di precisare che eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente valutate secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di VIA.

Il titolare di incarico di E.Q Ing. Alessio Nenti <i>(firmato digitalmente)</i>	La Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini <i>(firmato digitalmente)</i>
---	--



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 41)

Delibera N 845 del 23/06/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2024/2025. Integrazione risorse previste dalla deliberazione della G.R. n. 1601/2024.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Legge Regionale n. 32/2002 ed in particolare l'Art. 4 ter che stabilisce che la Regione debba favorire il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, garantendo:

- a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
 - b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
 - c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia;
 - d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell'istruzione;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024, nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 e le Integrazioni alla Nota di Aggiornamento al DEFR (Integrazione NADEFR) 2025, approvate con Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025, nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza, è stabilito che la Regione sostenga le scuole dell'infanzia paritarie, mediante contributi finalizzati a promuoverne e sostenerne la frequenza;

Dato atto che, per perseguire tali finalità, la Regione Toscana sostiene le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e cioè:

- a) scuole dell'infanzia gestite da enti locali;
- b) scuole dell'infanzia private;

Ricordato che:

- con deliberazione della G.R. n. 1601 del 23/12/2024 sono stati destinati € 1.200.000,00, al sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie private, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, per l'anno scolastico 2023/2024;
- con successivo decreto dirigenziale n. 28773 del 24/12/2024 del settore regionale competente è stata disposta l'assegnazione di tali risorse in favore delle amministrazioni comunali ove hanno sede le scuole dell'infanzia paritarie private, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ed in particolare del numero di studenti iscritti nelle scuole stesse all'avvio dell'anno scolastico 2023/2024;

Accertata la disponibilità di ulteriori € 1.800.000,00 sul pertinente capitolo 61029 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027 - annualità 2025 -, quali risorse integrative da potersi destinare al sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2024/2025;

Ritenuto opportuno pertanto integrare i contributi regionali previsti dalla deliberazione della G.R. n. 1601 del 23/12/2024, con le ulteriori risorse disponibili sul capitolo 61029 (competenza pura) annualità 2025, confermandosi che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento debba essere effettuata in favore delle amministrazioni comunali ove hanno sede le scuole dell'infanzia paritarie private, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale della

Toscana, ed in particolare del numero di studenti iscritti nelle scuole stesse all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025;

Considerato che la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi Euro 1.800.000,00, è assicurata dalle risorse disponibili sul pertinente capitolo 61029 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027 - annualità 2025;

Dato atto che l'impegno di spesa derivante dagli atti attuativi del presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la Legge Regionale n. 60 del 24/12/2024 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 08/01/2025 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere favorevole del Comitato di Direzione formulato nella seduta del 12 giugno 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, € 1.800.000,00 disponibili sul capitolo 61029 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027 - annualità 2025, al sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie private, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, per l'anno scolastico 2024/2025, quale integrazione delle risorse già previste con la propria precedente deliberazione n. 1601/2024;

2. di stabilire, come già previsto dalla propria precedente deliberazione n. 1601/2024, che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento debba essere effettuata in favore delle amministrazioni comunali ove hanno sede le scuole paritarie private, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ed in particolare del numero di studenti iscritti nelle scuole stesse all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025;

3. di stabilire che la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi Euro 1.800.000,00, è assicurata dalle risorse disponibili sul pertinente capitolo 61029 (puro) del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027 - annualità 2025;

4. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e istruzione della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;

5. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dagli atti attuativi del presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 43)

Delibera N 847 del 23/06/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
 DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maria Chiara MONTOMOLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Fondo nazionale ordinario per l'istruzione tecnologica superiore (ITS), articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99": RIPARTO EF 2025 alle Fondazioni ITS Academy della Toscana

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Criteri di Riparto e Modalità di impiego EF 2025
B	Si	RIPARTO RISORSE FONDO ORDINARIO STATALE PER ITS EF 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegati n. 2

A *Criteria di Riparto e Modalità di impiego EF 2025*
cd18f2b10dac6809d9d3824b4f7e769cc2a73b812d6d5c8ef6ec3c86edab734d

B *RIPARTO RISORSE FONDO ORDINARIO STATALE PER ITS EF 2025*
7b5cd334416706c34588a20822edf0925ccb8d91797c7b7f03c3fb1983bee22f

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e, in particolare, l’articolo 11;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 229, recante “Norme di attuazione dell’articolo 13, comma 1, della Legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236 - “Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99”;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” e ss.mm.ii. e il Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Direttoriale del 01/04/2025 n. 693 con cui vengono ripartite le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore per l’esercizio finanziario 2025, destinate ai percorsi formativi degli ITS Academy, alla dotazione di nuove sedi, per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, al finanziamento delle borse di studio per i tirocini formativi obbligatori, e alla quota di premialità per le Fondazioni individuate come beneficiarie;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 838 del 15/07/2024 avente ad oggetto la Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei Poli Tecnico Professionali e della Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy);

Preso atto che la cifra complessivamente assegnata alla Regione Toscana per complessivi euro 2.768.493,63 è destinata così come dettagliato dall’Allegato n. 4) al DD 01/04/2025 n. 693, nel modo seguente:

- Euro 1.790.238,74 per la realizzazione e l’incremento dell’offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture;
- Euro 87.328,72 per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;
- Euro 890.926,17 di Risorse premiali;

Considerato necessario individuare i criteri di riparto delle seguenti risorse, di cui al citato Allegato n. 4) al DD 01/04/2025 n. 693, da destinare alle Fondazioni ITS della Toscana per lo svolgimento delle rispettive azioni:

- Euro 1.790.238,74 per la realizzazione e l’incremento dell’offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture;
- Euro 87.328,72 per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;

Ritenuto opportuno per quanto sopra approvare l’Allegato A - Criteri di Riparto e Modalità di impiego del Fondo ordinario statale per gli ITS EF 2025, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua i criteri per il riparto delle risorse da destinare a ciascuna Fondazione ITS della

Toscana per la realizzazione e l'incremento dell'offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture e per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;

Dato atto che le risorse ministeriali, di cui al citato Decreto Direttoriale del 01/04/2025 n. 693, non sono state ancora essere acquisite sui pertinenti capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2025/2027 e che comunque prima dell'assunzione dell'impegno di spesa, l'importo verrà acquisito e ripartito sul capitolo 62570 di parte corrente e sul capitolo 62977 d'investimento, coerentemente con la natura della spesa prevista;

Valutato opportuno per quanto sopra approvare l'Allegato B – RIPARTO RISORSE FONDO ORDINARIO STATALE PER ITS EF 2025, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dettaglia le risorse del Fondo ordinario nazionale per gli ITS di cui all'Esercizio Finanziario 2025, spettanti a ciascuna Fondazione ITS della Toscana, ivi comprese le risorse premiali;

Ritenuto opportuno dare mandato al settore regionale competente di adottare gli atti amministrativi necessari all'assegnazione delle risorse del Fondo Ordinario Statale per gli ITS - EF 2025 per complessivi euro 2.768.493,63 secondo quanto previsto e dettagliato negli Allegati A - e B - parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 9 dicembre 2024, così come integrata con le DCR n. 10 del 12 marzo 2025 e n. 20 del 28 aprile 2025, con particolare riferimento ai Progetti Regionali n. 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza" e n. 20 "Giovanisi";

Vista la comunicazione data alla Commissione regionale permanente tripartita in data 03/06/2025;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 19/06/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa

1. Di approvare l'Allegato A - Criteri di Riparto e Modalità di impiego del Fondo ordinario statale per gli ITS EF 2025,, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua i criteri per il riparto delle risorse da destinare a ciascuna Fondazione ITS della Toscana per la realizzazione e l'incremento dell'offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture e per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;
2. Di dare atto che le risorse ministeriali, di cui al Decreto Direttoriale del 01/04/2025 n. 693, non sono state ancora essere acquisite sui pertinenti capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2025/2027 e che comunque prima dell'assunzione dell'impegno di spesa,

l'importo verrà acquisito e ripartito sul capitolo 62570 di parte corrente e sul capitolo 62977 d'investimento, coerentemente con la natura della spesa prevista;

3. Di approvare l'Allegato B – RIPARTO RISORSE FONDO ORDINARIO STATALE PER ITS EF 2025, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dettaglia le risorse del Fondo ordinario nazionale per gli ITS di cui all'Esercizio Finanziario 2025, spettanti a ciascuna Fondazione ITS della Toscana, ivi comprese le risorse premiali;
4. Di dare mandato al settore regionale competente di adottare gli atti amministrativi necessari all'assegnazione delle risorse del Fondo Ordinario Statale per gli ITS - EF 2025 per complessivi euro 2.768.493,63 secondo quanto previsto e dettagliato negli Allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
Maria Chiara Montomoli

La Direttrice
Francesca Giovani

ALLEGATO A -**Criteria di Riparto e Modalità di impiego del Fondo ordinario statale per gli ITS EF 2025****Finalità**

Il presente provvedimento, adottato in conformità della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e del DM 6 dicembre 2023, n. 236 - “Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99”, è finalizzato a individuare i criteri di riparto delle risorse Fondo ordinario statale ITS per l’Esercizio Finanziario (EF 2025) destinate alla realizzazione e all’incremento dell’offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture e al finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi, tra gli ITS Academy della Toscana.

Beneficiari

Fondazione ITS ATE
Fondazione ITS EAT
Fondazione ITS ENERGIA
Fondazione ITS ISYL
Fondazione ITS MITA
Fondazione ITS PRIME
Fondazione ITS PRODIGI
Fondazione ITS SATI
Fondazione ITS TAB
Fondazione ITS VITA

Risorse

Euro 2.768.493,63 di cui:

- Euro 1.790.238,74 per la realizzazione e l’incremento dell’offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture;
- Euro 87.328,72 per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi;
- Euro 890.926,17 di Risorse premiali;

Criteri di riparto

La ripartizione delle risorse pari a euro Euro 87.328,72 per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi avviene secondo un criterio lineare.

Il riparto delle risorse pari a euro Euro 1.790.238,74 per la realizzazione e l’incremento dell’offerta formativa, inclusa la realizzazione di sedi, laboratori e infrastrutture avviene:

- per il 20%, ovvero per euro 358.047,75, alle Fondazioni ITS ATE, PRODIGI e SATI, non rientranti nel monitoraggio nazionale, secondo un criterio lineare;
- per il 80%, ovvero per euro 1.432.190,99, alle Fondazioni ITS EAT, ENERGIA e AMBIENTE, ISYL, MITA, PRIME, TAB e VITA, rientranti nel monitoraggio nazionale, secondo i seguenti criteri:
 - Criterio A: il 10% in maniera lineare;
 - Criterio B: il 50% sulla base del numero di percorsi (indipendentemente dalla fonte di finanziamento) in avvio nell’anno formativo 2025/2026 e noti al momento del riparto;
 - Criterio C: il 40% in base alla valutazione media ottenuta dai percorsi di ciascuna fondazione nel monitoraggio di INDIRE “Ranking 2025”.

Modalità di impiego delle risorse nazionali agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) EF 2025

Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che istituisce il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, il Decreto Direttoriale del 01 aprile 2025, n. 693 assegna alla Regione Toscana complessivamente Euro 2.768.493,63 per:

- il finanziamento dei percorsi degli ITS *Academy* da attivarsi tra il 1° settembre e il 30 novembre 2025 (Articolo 5 - *“Individuazione e assegnazione delle risorse per l’incremento dell’offerta formativa sul territorio nazionale e per i percorsi attivati all’estero, nonché per gli interventi relativi a sedi, laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzate”*);
- gli interventi relativi alle sedi degli ITS *Academy* e volti al potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate (Articolo 5 - *“Individuazione e assegnazione delle risorse per l’incremento dell’offerta formativa sul territorio nazionale e per i percorsi attivati all’estero, nonché per gli interventi relativi a sedi, laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzate”*);
- il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori (Articolo 6 - *“Individuazione e assegnazione delle risorse destinate alle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi degli ITS Academy”*).

Le Fondazioni ITS Academy beneficiarie utilizzano la quota premiale loro spettante nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022 (Articolo 7- *Assegnazione della quota di premialità agli ITS Academy beneficiari*).

Le Fondazioni ITS della Toscana dovranno comunicare nei modi e nei termini stabiliti dall’ufficio regionale competente, la modalità di utilizzo delle risorse loro assegnate in modo che queste possano essere correttamente allocate nei pertinenti capitoli di bilancio di spesa corrente o in conto capitale.

Allegato B – RIPARTO RISORSE FONDO ORDINARIO STATALE PER ITS EF 2025

Fondazione ITS ACADEMY	Offerta formativa e sedi, laboratori e infrastrutture	Borse di studio	Risorse Premiali	Totale
	1.790.238,74	87.328,72	890.926,17	2.768.493,63
ATE	119.349,25	8.732,87	0,00	128.082,12
EAT	185.705,67	8.732,87	57.259,21	251.697,75
ENERGIA e AMBIENTE	180.449,08	8.732,87	155.771,98	344.953,93
ISYL	117.161,22	8.732,87	55.886,93	181.781,02
MITA	272.992,23	8.732,88	330.439,57	612.164,68
PRIME	281.729,67	8.732,88	123.195,09	413.657,64
PRODIGI	119.349,25	8.732,87	0,00	128.082,12
SATI	119.349,25	8.732,87	0,00	128.082,12
TAB	206.402,07	8.732,87	0,00	215.134,94
VITA	187.751,05	8.732,87	168.373,39	364.857,31
Totale	1.790.238,74	87.328,72	890.926,17	2.768.493,63
Note				



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 44)

Delibera N 848 del 23/06/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simone CAPPELLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

D.G.R. n. 452/2021 e ss.mm.ii (Interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni): modifica Allegato 1 con riferimento al periodo di riferimento per il computo degli esuberi, all'importo dei contributi e incremento delle risorse

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Programma di Governo per la XI legislatura della Regione Toscana 2020-2025, approvato con la risoluzione del Consiglio Regionale 21 ottobre 2020, n. 1, in particolare con riferimento agli interventi di cui al punto 4. Lavoro, al cui interno sono previste le attività dell’Unità di crisi per il lavoro;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025, approvato con la Deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73, nonché la Nota di aggiornamento al DEFER 2025 di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 100 del 19 dicembre 2024;

Vista la I integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFER (Integrazione NADEFER) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025;

Vista la II integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFER (Integrazione NADEFER) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 28 aprile 2025;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 ;

Richiamato l’Allegato A) della Decisione della Giunta Regionale n.4 del 7/4/2014, “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Dato atto della L.R n.32/2002 come modificata dalla L.R. n. 28/2018, con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

Vista la D.G.R. n.57 del 01/2/2021 di approvazione ai sensi dell’art. 21 decies della L.R. n.32/2002 del programma delle attività dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) per l’anno 2021 e triennio 2021-2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 218 del 24 febbraio 2025 recante ad oggetto “Approvazione ai sensi dell’art. 21 decies della l.r. 32/2002, Programma triennale 2025-2027 delle attività dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego”;

Vista la D.G.R. n. 452 del 26/4/2021 e ss.mm. e ii., che approva gli elementi essenziali di due interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni la cui gestione è assegnata all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

Vista la DGR n. 483 del 26/04/2022 e ss.mm.ii, che modifica l’Allegato 1 della DGR 452/2021 prolungando fino al 2024 il periodo di rilevazione dello stato di crisi delle aziende presenti sul

territorio toscano e prevedendo che il periodo complessivo di computo dei licenziamenti formalizzati sia dal 2019 al 2024;

Considerato che il perdurante stato di crisi economica di molte realtà produttive toscane, aggravato oggi dagli squilibri presenti nel panorama internazionale, richiede un rafforzamento degli interventi a sostegno dell'occupazione;

Ritenuto pertanto necessario prolungare fino al 2027 il periodo di rilevazione dello stato di crisi delle aziende presenti sul territorio toscano, prevedendo che il periodo complessivo di computo dei licenziamenti effettuati sia dal 2024 al 2027;

Visto il successivo Decreto del Dirigente del Settore Lavoro di Regione Toscana n. 7852 del 07/05/2021 con il quale - per finanziare l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali approvato con decreto di ARTI n. 310 del 16/07/2021 e s.m.i in attuazione degli elementi essenziali forniti dalla citata DGR n. 452/2021 - si è proceduto ad impegnare le risorse assegnate con la sopracitata DGR n. 452/2021 per un importo pari ad € 1.000.000,00 sul capitolo di uscita n. 62774 (imp. 3404/2021) ed a liquidare contestualmente la somma di € 500.000,00 pari al 50% a titolo di anticipazione delle risorse disponibili sul Bilancio 2021 a favore di ARTI;

Visti inoltre:

- la DGR 754 del 25/06/2024 che approva gli elementi essenziali per la realizzazione di un percorso di sostegno attivo al lavoro a favore di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni e di rilevanza regionale, assegnandone ad ARTI la gestione ed assicurando la relativa copertura finanziaria dell'intervento pari ad € 420.000,00 mediante risorse già disponibili sul capitolo di uscita n. 62774 (stanziamento Reimp.FPV/E) impegno n. 20711/2024 (imp. originario 3404/2021) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, importo interamente liquidato in favore di ARTI con nota n. 237908 del 25-7-2024;
- l'Avviso pubblico di cui alla sopracitata DGR 754/2024, approvato con decreto n. 575/2024 di ARTI, a cui è assegnata la gestione;

Preso atto della nota di ARTI pervenuta con PEC ns. Prot 0112802 del 17 febbraio 2025, successivamente integrata con dati di monitoraggio finanziario con PEC ns. Prot. 0332027 del 12/05/2025, con la quale si richiede che le risorse che residuano sull'Avviso di cui al decreto 575/2024, pari a euro 66.000,00 già liquidate a favore di ARTI nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Avviso di cui al decreto di ARTI n. 575/2024, siano riassegnate agli interventi a sostegno dell'occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 452/2021 e ss.mm.ii;

Visti altresì:

- la DGR n.1253 del 07/11/2022 che approva gli elementi essenziali degli Avvisi pubblici per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati nell'ambito del Patto per il Lavoro;
- i decreti dirigenziali di ARTI con i quali sono stati approvati gli Avvisi di cui alla sopracitata DGR 1253/2022 per i cinque Settori Servizi per il Lavoro: DD 908/2022 per il Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa, DD 909/2023 per il Settore di Grosseto e Livorno, DD 910/2022 per il Settore di Firenze e Prato, DD 911/2022 per il Settore di Arezzo e Siena, DD 912/2022 per il Settore di Lucca e Pistoia;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Lavoro di Regione Toscana n. 23921 del 24/11/2022, con il quale si è proceduto all'impegno delle risorse assegnate con la sopracitata DGR n. 1253/2022 a favore di ARTI per un importo pari ad € 2.874.376,00 sul capitolo 62859 (competenza pura) per

finanziare l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione;

Considerato che è stata liquidata a favore di ARTI la somma complessiva di € 2.625.017,00 a valere sugli impegni assunti con il sopracitato DD 23921/2022 e che l'importo pari a € 249.359,00 non liquidato è stato reimputato con la DGR 563/2025 di riaccertamento residui e risulta pertanto impegnato e disponibile per la liquidazione a favore di ARTI (n. imp. 25707/2025 - originario 11073/2023);

Preso atto che, a seguito di specifica rendicontazione da parte di ARTI pervenuta con PEC ns prot 0387785 del 27/05/2025, risulta che gli avvisi di ARTI nell'ambito del Patto per il Lavoro sono stati chiusi con specifici atti dirigenziali ed è rilevato un importo di risorse residue pari a € 408.788,00, di cui € 249.359,00 relative all'impegno 25707/2025 riaccertato con la DGR 563/2025 (imp. originario 11073/2023) ed € 159.429,00 che risultano già a disposizione sul bilancio di ARTI, più eventuali ulteriori risorse che potrebbero rendersi disponibili a seguito di procedimenti di revoca;

Considerato pertanto che la dotazione finanziaria del sopracitato Avviso approvato con decreto di ARTI n. 310 del 16/07/2021 e s.m.i, in attuazione degli elementi essenziali forniti dalla citata DGR n. 452/2021 e ss.mm.ii, ammonta attualmente a € 580.0000, di cui :

- € 500.000,00 pari al 50% delle risorse assegnate con la sopracitata DGR n. 452/2021 e già liquidate in favore di ARTI a titolo di anticipazione
- € 80.000,00 tuttora impegnate sul capitolo di uscita n. 62774 (stanziamento Reimp.FPV/E (n. imp. 26520/2025 - originario 3404/2021) del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;

Ritenuto pertanto necessario di incrementare la dotazione finanziaria dell'appena sopra citato Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali, di cui alla DGR 452/2021 e ss.mm.ii, per un importo complessivo pari ad euro 474.788,00, dando atto che la copertura finanziaria di tale importo risulta assicurata come sotto dettagliato:

- per euro 66.000,00 con le risorse già a disposizione di ARTI, che residuano dall'Avviso pubblico per un sostegno attivo del lavoro ex decreto di ARTI n. 575/2024, come da note dell'Agenzia PEC ns. Prot 0112802 del 17 febbraio 2025, successivamente integrata con dati di monitoraggio finanziario con PEC ns. Prot. 0332027 del 12/05/2025,;

- per euro 408.788,00 con le risorse residue degli Avvisi pubblici per l'assegnazione di contributi nell'ambito del Patto per il Lavoro, di cui alla DGR 1253/2022, ed oggi chiusi come sopra dettagliato, di cui € 159.429,00 che risultano già a disposizione di ARTI in quanto relative a somme già alla stessa liquidate per i medesimi avvisi ed € 249.359,00 tuttora disponibili nell'ambito dell'impegno n. 25707/2025 riaccertato con la DGR 563/2025 (imp. originario 11073/2023) e presente sul cap. 62859 (stanziamento reimputazione da entrata) del bilancio di previsione 2025-2027; a tale importo potrebbero aggiungersi eventuali ulteriori risorse che potrebbero rendersi disponibili a seguito di procedimenti di revoca di contributi assegnati a valere sui citati avvisi già chiusi;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1016 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto la presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19 agosto 2022 che approva il Programma Regionale FSE+ 2021-2027 ed in particolare il paragrafo 8 del PR FSE + 2021-27 "Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi", con riferimento alla parte relativa agli incentivi alle assunzioni;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel programma Regionale del Fondo Sociale Europeo” e s.m.i.;

Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 27991 del 18/12/2024 dispone l’adeguamento dei valori delle Unità di Costo Standard (UCS), in base alla metodologia prevista in Appendice 1 al Programma, relative agli “Incentivi all’assunzione e alla trasformazione di contratti di lavoro da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato” per le assunzioni che saranno realizzate nel 2025;

Ritenuto necessario prevedere che gli importi dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di cui alla D.G.R. n. 452/2021 e ss.mm. e ii., siano equiparati a quanto previsto dalla DGR 1500/2023 e dal Decreto Dirigenziale n. 27991 del 18/12/2024, come evidenziato di seguito, modificando gli importi previsti all’Allegato 1. punto 1. della citata DGR 452/2021:

- per i lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali
 - da € 8.000,00 a 8.894,95 € per l’assunzione a tempo indeterminato full time;
 - da € 4.000,00 a 4.447,48 € per l’assunzione a tempo indeterminato part time;
- per le persone con disabilità
 - da € 10.000,00 a € 11.092,53 per l’assunzione a tempo indeterminato full time;
 - da € 5.000,00 a € 5.546,26 per l’assunzione a tempo indeterminato part time;

Dato atto che, trattandosi di interventi finanziati mediante una rimodulazione di risorse già assegnate e liquidate, oppure impegnate e successivamente reimputate sul Bilancio regionale di Previsione 2025-2027 e ancora da trasferire ad ARTI, la presente deliberazione non comporta alcun onere o spesa aggiuntivi a carico del Bilancio regionale di Previsione 2025-2027, approvato con Legge Regionale n. 60 del 24 dicembre 2024;

Dato atto altresì che ARTI dovrà procedere, in attuazione delle presenti disposizioni, con la variazione al proprio budget previsionale in coerenza con quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al DEFR 2025 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 100 del 19 dicembre 2024, in merito agli indirizzi che gli enti dipendenti devono rispettare per le variazioni al Budget previsionale triennale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 12 giugno 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in narrativa, di prolungare fino al 2027 il periodo di rilevazione dello stato di crisi delle aziende presenti sul territorio toscano, prevedendo che il periodo complessivo di computo dei licenziamenti effettuati, sia dal 2024 al 2027;

2) di incrementare, per i motivi meglio esplicitati in parte narrativa, la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali, di cui alla DGR 452/2021 e ss.mm.ii, per un importo complessivo pari ad euro 474.788,00, dando atto che la copertura finanziaria di tale importo risulta assicurata come sotto dettagliato:

- per euro 66.000,00 con le risorse già a disposizione di ARTI, che residuano dall’Avviso pubblico per un sostegno attivo del lavoro ex decreto di ARTI n. 575/2024, come da note dell’Agenzia PEC

ns. Prot 0112802 del 17 febbraio 2025, successivamente integrata con dati di monitoraggio finanziario con PEC ns. Prot. 0332027 del 12/05/2025,;

- per euro 408.788,00 con le risorse residue degli Avvisi pubblici per l'assegnazione di contributi nell'ambito del Patto per il Lavoro, di cui alla DGR 1253/2022, ed oggi chiusi come sopra dettagliato, di cui € 159.429,00 che risultano già a disposizione di ARTI in quanto relative a somme già alla stessa liquidate per i medesimi avvisi ed € 249.359,00 tuttora disponibili nell'ambito dell'impegno n. 25707/2025 riaccertato con la DGR 563/2025 (imp. originario 11073/2023) e presente sul cap. 62859 (stanziamento reimputazione da entrata) del bilancio di previsione 2025-2027; a tale importo potrebbero aggiungersi eventuali ulteriori risorse che potrebbero rendersi disponibili a seguito di procedimenti di revoca di contributi assegnati a valere suisui citati avvisi già chiusi;

3) di adeguare altresì gli importi dei contributi concessi alle imprese, in linea con quanto previsto dalla DGR 1500/2023 e dal Decreto Dirigenziale n. 27991 del 18/12/2024, come evidenziato di seguito, modificando gli importi previsti all'Allegato 1. punto 1. della citata DGR 452/2021:

- per i lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali
- da € 8.000,00 a 8.894,95 € per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- da € 4.000,00 a 4.447,48 € per l'assunzione a tempo indeterminato part time

- per le persone con disabilità
- da € 10.000,00 a € 11.092,53 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- da € 5.000,00 a € 5.546,26 per l'assunzione a tempo indeterminato part time

4) di dare atto che, trattandosi di interventi finanziati mediante una rimodulazione di risorse già assegnate e liquidate, oppure impegnate e successivamente reimputate sul Bilancio regionale di Previsione 2025-2027 e ancora da trasferire ad ARTI, la presente deliberazione non comporta alcun onere o spesa aggiuntivi a carico del Bilancio regionale di Previsione 2025-2027, approvato con Legge Regionale n. 60 del 24 dicembre 2024;

5) di dare atto altresì che ARTI dovrà procedere, in attuazione delle presenti disposizioni, con la variazione al proprio budget previsionale in coerenza con quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al DEFR 2025 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 100 del 19 dicembre 2024, in merito agli indirizzi che gli enti dipendenti devono rispettare per le variazioni al Budget previsionale triennale;

6) di trasmettere il presente atto all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), per gli adempimenti di propria competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SIMONE CAPPELLI

LA DIRETTRICE
FRANCESCA GIOVANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 45)

Delibera N 849 del 23/06/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simone CAPPELLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

DGR n. 797/2023 "PR FSE+ 2021-2027. Assegnazione ad ARTI delle risorse FSE disponibili sul bilancio 2023-2025 per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio.": assegnazione ulteriori risorse

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI	Monia MONNI
-------------------	-------------

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19 agosto 2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1016 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto la presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n.6089 del 19 agosto 2022 che approva il Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 avente ad oggetto la presa d'atto della decisione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

Richiamata Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 "Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016";

Visto il Programma di Governo per la XI legislatura della Regione Toscana 2020-2025, approvato con la risoluzione del Consiglio Regionale 21 ottobre 2020, n. 1, in particolare con riferimento agli interventi di cui al punto 4. Lavoro, al cui interno sono previste le attività dell'Unità di crisi per il lavoro;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025, approvato con la Deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73, nonché la Nota di aggiornamento al DEFER 2025 di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 100 del 19 dicembre 2024;

Vista la I integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFER (Integrazione NADEFER) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025;

Vista la II integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR (Integrazione NADEFER) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 28 aprile 2025;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 122/2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del PR FSE+ 2021-2027, da ultimo modificato con D.D. n. 10389 del 16 maggio 2025;

Richiamato il par. 1 del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del PR FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 122/2023 e ss.mm.ii. che assegna all'Agenda Regionale Toscana per l'impiego (di seguito ARTI) il ruolo di Organismo Intermedio e nello specifico affida a questo la realizzazione di Interventi a sostegno dell'occupazione tramite incentivi all'assunzione destinati a target specifici (soggetti over 30, soggetti under 30, donne e disabili) a valere rispettivamente sulle Attività di PAD 1.a.14, 4.a.6, 1.c.5 e 3.h.11;

Richiamato altresì l'Accordo di delega per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio di cui alla Decisione n. 2/2023, sottoscritto in data 22.6.2023 tra l'RdA Settore Lavoro e l'Organismo Intermedio ARTI;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 10 luglio 2023 "PR FSE+ 2021-2027. Assegnazione ad ARTI delle risorse FSE disponibili sul bilancio 2023-2025 per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio. Integrazione indirizzi ad ARTI di cui alla DGR n. 1254 del 7 novembre 2022";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1462 del 02/12/2024, recante ad oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, degli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale delle attività relativo al triennio 2025-2027, dell'Agenda Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. n.218 del 24-02-2025 e s.m.i recante ad oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, Programma triennale 2025-2027 delle attività dell'Agenda regionale toscana per l'impiego (ARTI).

Vista la Proposta di deliberazione al C.R. n.52 del 24-02-2025, avente ad oggetto "L.R.32/2002 art. 21 duodecies – Budget economico 2025-2027 dell'Agenda Regionale Toscana per l'impiego – Richiesta parere al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.37 dello Statuto."

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 12 maggio 2025, n. 23 "Budget economico 2025-2027 dell'Agenda regionale toscana per l'impiego (ARTI). Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 791 del 16 giugno 2025 "L.R. 32/2002 art. 21 duodecies - Approvazione budget economico 2025-2027 dell'Agenda Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)";

Richiamata la modifica del Provvedimento Attuativo di Dettaglio, PAD versione V, approvata con Decreto Dirigenziale 10389 del 16 maggio 2025, che prevede con riferimento all'OI ARTI:

- l'incremento della dotazione, pari a euro 780.000,00, sull'Attività di PAD 4.a.6 "Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile tra cui incentivi all'assunzione (under 30)" anno di riparto 2022;
- la creazione della nuova Attività di PAD 5.t.22 "Supporto, attuazione e rafforzamento risorse programmate, gestione e sorveglianza del PR" con dotazione finanziaria pari a € 250.000,00 anno di riparto 2025 ;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 982 del 07 agosto 2023 e ss.mm.ii. che approva gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2023-2025 nello specifico a favore di soggetti over 30 (Attività PAD 1.a.14), under 30 (Attività PAD 4.a.6), donne (Attività PAD 1.c.5) e soggetti disabili (Attività PAD 3.h.11) e ne affida ad ARTI l'adozione e la gestione;

Visto il Decreto Dirigenziale di ARTI n. 848 del 2 novembre 2023 avente ad oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – annualità 2023-2025 - ed i relativi allegati a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 e ss.mm.ii.;

Considerato che dal monitoraggio delle operazioni delegate al I trimestre 2025 pervenuto da ARTI tramite PEC ns Prot.0317326 dell'8/5/2025, emerge con riferimento alle categorie soggetti over30 e under 30 l'andamento delle domande pervenute a valere sul sopracitato Avviso ARTI di cui al decreto 848/2023, ammesse e non finanziate per esaurimento risorse;

Ritenuto pertanto necessario assegnare ad ARTI risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR n. 982/2023 e s.m.i.;

Dato atto che la copertura delle risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR n. 982/2023 e s.m.i, pari a € 1.030.000,00 è assicurata a valere sul bilancio regionale 2025-2027 annualità 2025 come di seguito specificato:

- per € 780.000,00 per Intervento Under 30 (Attività PAD 4.a.6) a valere sui seguenti capitoli:
 - cap. 64306 Quota UE – puro € 312.000,00
 - cap. 64305 Quota Stato – puro € 327.600,00
 - cap. 64311 Quota Regione – puro € 140.400,00
- per € 250.000,00 per interventi a sostegno dell'occupazione a favore di soggetti over 30 a valere su risorse ministeriali sul capitolo 63541 (puro)

Ritenuto inoltre necessario assegnare ad ARTI risorse pari a € 250.000,00 per la nuova Attività di PAD 5.t.22 "Supporto, attuazione e rafforzamento risorse programmate, gestione e sorveglianza del PR" che trovano copertura finanziaria a valere sul bilancio regionale 2025-2027 annualità 2025, come di seguito specificato:

- cap. 64463 Quota UE – puro € 100.000,00
- cap. 64464 Quota Stato – puro € 105.000,00
- cap. 64465 Quota Regione – puro € 45.000,00

Ritenuto opportuno procedere alla prenotazione delle risorse disponibili di cui sopra e altresì di impegnare ARTI ad adeguare gli atti di programmazione e bilancio relativi di propria competenza;

Considerato che le risorse saranno trasferite ad ARTI coerentemente con le tempistiche di aggiornamento/attivazione degli avvisi e con quanto previsto dall'art. 14 del richiamato Accordo di delega di cui alla Decisione n. 2/2023, rimanendo comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e dalle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Vista la Legge regionale n. 60 del 24/12/2024 con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Vista la delibera GR n. 1 del 08/1/2025, Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 12 giugno 2025;

Tutto ciò premesso;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di assegnare ad ARTI risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR n. 982/2023 e s.m.i. pari a € 1.030.000,00, così ripartite:

- per € 780.000,00 sull'Attività di PAD 4.a.6 "Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile tra cui incentivi all'assunzione (under 30)"
- per € 250.000,00 per Interventi a sostegno dell'occupazione a favore di soggetti over 30;

2) di dare atto che la copertura delle risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR n. 982/2023 e s.m.i. pari a € 1.030.000,00 è assicurata a valere sul bilancio regionale 2025-2027 annualità 2025 come di seguito specificato:

- per € 780.000,00 per Intervento Under 30 (Attività PAD 4.a.6) a valere sui seguenti capitoli:
 - cap. 64306 Quota UE – puro € 312.000,00
 - cap. 64305 Quota Stato– puro € 327.600,00
 - cap. 64311 Quota Regione– puro € 140.400,00
- per € 250.000,00 per interventi a sostegno dell'occupazione a favore di soggetti over 30 a valere su risorse ministeriali sul capitolo 63541 (puro);

3) di assegnare ad ARTI risorse pari a € 250.000,00 per l'Attività di PAD 5.t.22 "Supporto, attuazione e rafforzamento risorse programmate, gestione e sorveglianza del PR" che trovano copertura finanziaria a valere sul bilancio regionale 2025-2027 annualità 2025, come di seguito specificato:

- cap. 64463 Quota UE – puro € 100.000,00
- cap. 64464 Quota Stato– puro € 105.000,00
- cap. 64465 Quota Regione– puro € 45.000,00

4) di procedere pertanto alla prenotazione delle risorse disponibili di cui ai punti 2) e 3) e altresì di impegnare ARTI ad adeguare gli atti di programmazione e bilancio relativi di propria competenza;

5) di dare atto che le risorse saranno trasferite ad ARTI coerentemente con le tempistiche di aggiornamento/attivazione degli avvisi e con quanto previsto dal richiamato Accordo di delega di cui alla Decisione n. 2/2023, rimanendo comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e dalle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

6) di impegnare ARTI a presentare alla Giunta Regionale le integrazioni al Programma triennale 2025-2027 delle attività di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. n.218 del 24-02-2025 e s.m.i;

7) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro di provvedere con i necessari atti per l'attuazione del presente provvedimento;

8) di trasmettere il presente atto ad ARTI.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima LR 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Simone Cappelli

La Direttrice
Francesca Giovani



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 46)

Delibera N 850 del 23/06/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
 DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole dell'infanzia paritarie private - Anno scolastico 2025/2026.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Monia MONNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Elementi essenziali avviso regionale - Anno scolastico 2025/2026.

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A_ Elementi essenziali avviso regionale - Anno scolastico 2025/2026.
5b6ac605387af59b9a92c2478f74c47620ec7da483230e30cfa5512c04b48414*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche, in particolare l'art. 4 ter "Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia" che prevede al comma 3 di promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell'adozione di un avviso pubblico regionale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 nonché l'Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025 e la II integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR (Integrazione NADEFR) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 28 aprile 2025;

Dato atto che risulta necessario definire, per l'anno scolastico 2025/2026, gli elementi essenziali dell'avviso finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province;

Ritenuto di destinare, per l'anno scolastico 2025/2026, l'importo di euro 500.000,00, alle federazioni o associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale, da individuare mediante apposito avviso al fine di garantire la più ampia partecipazione dei bambini e delle bambine all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia nonché il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole, promuovendo in tal senso il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private;

Considerato, per quanto sopra esposto, che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è assicurata dalle risorse disponibili sul capitolo 61313 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025 per importo di euro 250.000,00 e del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esercizio 2026 per importo di euro 250.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assunzione di prenotazione di impegno per un importo complessivamente pari a euro 500.000,00 a valere sul capitolo 61313, nel modo che segue:
euro 250.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025 (competenza pura);
euro 250.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esercizio 2026 (competenza pura);

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono indicati gli elementi essenziali dell'avviso finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 con la quale vengono approvate le direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;

Vista la Legge Regionale n. 60 del 24/12/2024 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 08/01/2025 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 12/06/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di destinare, per quanto esposto in narrativa, per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei bambini e delle bambine all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia, il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole, promuovendo in tal senso il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, il finanziamento regionale pari a complessivi euro 500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dal capitolo 61313 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025 per importo di euro 250.000,00 (competenza pura) e del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esercizio 2026 per importo di euro 250.000,00 (competenza pura);
2. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono indicati gli elementi essenziali dell'avviso finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province, per l'anno scolastico 2025/2026;
3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
4. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e Istruzione della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO A

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE FEDERAZIONI O ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE – ANNO SCOLASTICO 2025/2026**Descrizione delle finalità dell'intervento**

L'avviso regionale è finalizzato a individuare le federazioni o associazioni più rappresentative delle scuole dell'infanzia paritarie private a livello regionale, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province, al fine di determinare il destinatario del finanziamento regionale così come stabilito dall'art. 4 ter, comma 3, "Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia" della Legge Regionale n. 32/2002.

Indicazione della tipologia di finanziamento

Si tratta di contributi in conto gestione da destinare, mediante apposito avviso, alle federazioni o associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei bambini e delle bambine all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia, il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole, il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell'istruzione, promuovendo in tal senso il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private.

Criteri per l'individuazione e la determinazione delle federazioni o associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale

Le federazioni o associazioni maggiormente rappresentative sono individuate in base al numero di scuole dell'infanzia regolarmente iscritte alle federazioni o associazioni stesse e alla diffusione sul territorio come previsto dall'art. 4 ter, comma 3, della Legge regionale n. 32/2002.

La Dirigente responsabile del Settore Educazione e Istruzione rileva il grado di rappresentatività di ciascuna federazione o associazione delle scuole d'infanzia paritarie private che hanno presentato domanda. In caso di presenza di più federazioni o associazioni, l'importo previsto per l'anno scolastico 2025/2026, per l'attuazione delle attività previste dalla normativa, viene ripartito tra le federazioni o associazioni in modo direttamente proporzionale al numero delle scuole regolarmente iscritte alle stesse.

Definizione del quadro finanziario

L'importo da destinare a tale tipologia di intervento ammonta a euro 500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dal pertinente capitolo 61313 ("Interventi per l'accesso e la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie private") del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, esercizio 2025 per euro 250.000,00 e del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2026 per euro 250.000,00.

Definizione modalità operative

In sede di rendicontazione finale le federazioni o associazioni delle scuole d'infanzia paritarie private, individuate quali maggiormente rappresentative a livello regionale, saranno tenute a dimostrare l'utilizzo delle risorse regionali per le finalità previste dalla normativa.

Le somme concesse a titolo di contributo alle federazioni o associazioni dovranno essere tali da non generare entrate superiori alle spese sostenute, al fine di non produrre utile di esercizio per le federazioni o associazioni stesse.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 47)

Delibera N 851 del 23/06/2025

Proponente

SERENA SPINELLI
 DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Monia MONNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse
B	Si	Riparto contributo canoni di locazione anno 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
--

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A *Criteria di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse*

3503da126b850c5c90fe31de89c5533c99144f30a2cfff5fd20d1220e072e357

B *Riparto contributo canoni di locazione anno 2025*

7b286e78e92a60be0f76cfb02c24f8e0c3c312667d399004757aebe25bf6a9f4

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

Visto l’art. 7 del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Visto il decreto legge 4-5-2023 n. 48 che a decorrere dal 1-1-2024 ha introdotto l’ADI (assegno di inclusione) che ha sostituito il reddito di cittadinanza e che spetterà ai nuclei familiari in possesso dei requisiti fissati dal medesimo decreto;

Vista la deliberazione G.R. n. 402 del 30 marzo 2020 relativa ai criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, ex art. 11 della L. 431/98;

Vista la deliberazione G.R. n. 1041 del 16-09-2024 che approvava per l’anno 2024 l’Allegato B “Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020”;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche ed integrazioni necessarie alla propria precedente DGR n. 402/2020 e successive modificazioni ed integrazioni mediante le indicazioni contenute nell’allegato “A” al presente provvedimento e contestualmente procedere alla revoca della stessa;

Ritenuto pertanto di approvare per l’anno 2025 e per gli anni successivi, fino ad espressa modificazione del presente provvedimento, i criteri di accesso al contributo e le procedure per la ripartizione, l’erogazione e la rendicontazione delle risorse del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 così come riportati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 11/2025 “Valorizzazione della Toscana Diffusa”, con la quale è stato stanziato l’importo di € 750.000,00 a favore dei comuni della Toscana Diffusa per il sostegno alla locazione residenziale (articoli 18 e 28);

Preso atto che nel riparto delle risorse destinate ai comuni della Toscana Diffusa non sono stati inclusi i 22 comuni “*parzialmente montani*” poiché non sono conoscibili i dati catastali riferiti agli eventuali richiedenti il contributo;

Preso atto che anche per l’anno 2025 il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti L. 431/98 non è stato finanziato dalla Legge di Bilancio nonostante la congiuntura socio-economica attuale e la crisi internazionale che ha portato ad una consistente diminuzione del reddito delle famiglie e ad una notevole difficoltà, per molte di loro, ad affrontare la spesa di un canone di locazione;

Considerato pertanto necessario destinare a tal fine per l’anno 2025 risorse per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00 la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:

- € 1.750.000,00 risorse regionali già stanziate sul capitolo 21034 (puro) "Risorse regionali per l'integrazione dei canoni di locazione" del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025;

- € 750.000,00 risorse regionali già stanziata sul capitolo 14434 (puro) "Risorse regionali per l'integrazione dei canoni di locazione destinati ai comuni della Toscana Diffusa" del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025;

Ritenuto di dare mandato al Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di ripresa e resilienza/ Piano Nazionale Complementare, di procedere alla ripartizione e liquidazione a favore dei comuni e delle Unioni dei comuni della Toscana delle risorse disponibili sui capitoli 21034 (puro) e 14434 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2025-2026, per l'esercizio 2025, sulla base della media del fabbisogno disponibile rendicontato negli ultimi 3 anni ed in particolare come individuato alle colonne "e" "Riparto Comuni Toscana Diffusa" e "f" "Riparto tutti gli altri Comuni", così come risulta all'Allegato B "Riparto Contributo canoni di locazione anno 2025", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato necessario erogare un contributo minimo di € 500,00, qualora i comuni abbiano comunque rendicontato un fabbisogno negli anni precedenti;

Ritenuto opportuno assumere con il presente atto una prenotazione di impegno di spesa di € 1.750.000,00 sul capitolo 21034 (puro), del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, esercizio 2025 ed € 750.000,00 sul capitolo 14434 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025 (DEFR 2025) approvato con delibera del Consiglio regionale n. 73 del 2/10/2024 e la Nota di Aggiornamento al DEFR 2025 (NADEFR 2025) approvata con delibera di Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, con particolare riferimento al Progetto Regionale 24 "Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Regionale 12 marzo 2025 n. 10 "Documento di economia e finanza Regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di Aggiornamento al DEFR 2025";

Richiamata la deliberazione di Consiglio regionale 28 aprile 2025 n. 20 "Documento di economia e finanza Regionale (DEFR) 2025. Seconda Integrazione alla nota di Aggiornamento al DEFR 2025";

Preso atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è altresì subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 dell'8.01.2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 12 giugno 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2025 e successivi, fino a espressa modificazione del presente provvedimento, l'Allegato A alla presente deliberazione che individua i criteri di accesso al

contributo e le procedure per la ripartizione, l'erogazione e la rendicontazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 tra i Comuni interessati;

2. di revocare la precedente DGR n. 402/2020, in considerazione del fatto che l'allegato A alla presente deliberazione disciplina integralmente per il 2025 e gli anni successivi i criteri e le procedure di riparto del fondo di cui alla legge n. 431/98;

3. di approvare l'Allegato B "Riparto Contributo canoni di locazione anno 2025", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che ripartisce le risorse regionali pari a complessivi euro 2.500.000,00 da destinare con il presente atto all'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025 in favore dei Comuni ed unioni dei Comuni della Toscana così come individuati alle colonne "e" "Riparto Comuni Toscana Diffusa" ed "f" "Riparto tutti gli altri Comuni";

4. di dare mandato al Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di ripresa e resilienza/ Piano Nazionale Complementare della Direzione Urbanistica di procedere con successivi atti all'impegno delle risorse di cui al punto 3;

5. di prenotare l'importo di euro 2.500.000,00 così articolato:

- € 1.750.000,00 sul capitolo 21034 (puro) "Risorse regionali per l'integrazione dei canoni di locazione" del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025;

- € 750.000,00 sul capitolo 14434 (puro) "Risorse regionali per l'integrazione dei canoni di locazione destinati ai comuni della Toscana Diffusa" del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio 2025;

6. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è altresì subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

Allegato A

Criteria di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98

1. Finalità, criteri generali

1.1 Il Fondo è istituito per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l'erogazione di contributi.

1.2 Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche e integrazioni.

1.3 L'entità del contributo è determinata tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.

1.4 L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee.

2. Bandi comunali e posizione reddituale

2.1 I Comuni, anche in forma associata, predispongono bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto.

2.2 Qualunque sia il tipo di bando di concorso adottato, i Comuni attivano le procedure di pubblicazione previste dalla legge e comunque atte a garantire la massima diffusione del contenuto dello stesso.

2.3 Nei bandi adottati dai Comuni sono richiamate le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018.

2.4 L'indicatore da assumere ai fini della posizione reddituale del richiedente è dato dal valore ISE rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2.5 Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente

risultati fiscalmente a carico.

2.6 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

2.7 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.8 In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Il Comune, tramite la procedura web, indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante.

3. Requisiti dei beneficiari e condizioni di ammissibilità

3.1 Per beneficiare del contributo, il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, deve possedere, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi

dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P.;

3.1.1 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

3.3 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

4. Calcolo del contributo

4.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

4.2. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

5.1 I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.

5.2 I criteri di priorità sociale, che i Comuni hanno facoltà di introdurre, possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria e, solo nel caso di assenza di risorse statali, detti criteri possono precluderne l'accesso.

5.3 L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia, in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

5.4 I limiti di cui al punto 5.3 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

5.5 I Comuni che concorrono con risorse proprie al fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva nella misura uguale o superiore a quanto assegnato dalla Regione per l'anno precedente cui si riferisce il bando, hanno la facoltà di stabilire criteri diversi di accesso al contributo in deroga a quanto stabilito alle lettere d) f) e g) del punto 3.1.

6. Rendicontazione e ripartizione del Fondo

6.1 Procedura per le comunicazioni tra Comuni e Regione mediante la piattaforma WEB:

A) Entro il 30 Settembre di ogni anno, i Comuni rendicontano alla Regione i risultati di gestione del Fondo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bando indicando gli importi erogati a ciascun beneficiario e le risorse messe a disposizione dal Comune;

B) Entro il 31 ottobre di ogni anno i Comuni rendicontano alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:

- numero d'ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- eventuale presenza di soggetti ultrasessantenne nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa.

6.2 Il Fondo è ripartito proporzionalmente tra i Comuni e/o Unioni dei Comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarati nelle precedenti annualità.

6.3 Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il bando o in quello successivo. Le eventuali eccedenze non utilizzate (residui) potranno essere utilizzate per le graduatorie dell'anno successivo previa comunicazione scritta da parte del comune.

7. Determinazione del contributo erogabile

7.1 Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente punto 5.3.

7.2 Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, di cui al punto 3.2, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

7.3 I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

7.4 È facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i

soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

8. Casi particolari

8.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

8.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

9. Controlli

9.1 I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

9.2 La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Allegato B

RIPARTO CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025						
ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
AREZZO	1.335.473,72	1.397.980,13	200.715,81	978.056,55		40.088,00
BIBBIENA	68.482,82	208.566,94	195.881,57	157.643,78	11.521,00	
BUCINE	56.008,95	67.690,64	0,00	41.233,20	3.013,00	
CAPOLONA	88.332,16	95.478,94	86.537,14	90.116,08		3.695,00
CASTELFRANCO PIANDISCO'	77.374,84	98.577,63	0,00	58.650,82	4.286,00	
CASTIGLION FIBOCCHI	30.015,63	49.689,20	34.808,81	38.171,21		1.566,00
CASTIGLION FIORENTINO	148.781,74	248.562,87	0,00	132.448,20	9.680,00	
CAVRIGLIA	73.770,32	80.902,48	0,00	51.557,60	3.768,00	
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	112.205,96	113.731,12	120.378,94	115.438,67		4.733,00
CORTONA	160.494,99	309.763,82	18.386,23	162.881,68	11.904,00	
FOIANO DELLA CHIANA	160.284,53	125.566,29	0,00	95.283,61	6.964,00	
LATERINA PERGINE VALDARNO	80.977,79	126.460,28	0,00	69.146,02		2.836,00
LORO CIUFFENNA	71.796,94	92.317,23	0,00	54.704,72	3.998,00	
LUCIGNANO	14.963,71	19.156,18	0,00	11.373,30	831,00	
MARCIANO DELLA CHIANA	22.843,25	31.727,02	0,00	18.190,09		747,00
MONTE SAN SAVINO	128.901,91	117.527,48	93.043,46	113.157,62		4.639,00
MONTEVARCHI	285.139,83	631.932,61	0,00	305.690,81	22.341,00	
PIEVE SANTO STEFANO	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	500,00	
SAN GIOVANNI VALDARNO	236.826,91	241.465,05	0,00	159.430,65	11.652,00	
SUBBIANO	35.654,14	64.206,66	27.747,74	42.536,18	3.109,00	
TERRANUOVA BRACCIOLINI	189.076,19	211.837,38	0,00	133.637,86	9.767,00	
BAGNO A RIPOLI	339.609,80	385.335,71	380.798,70	368.581,40		15.108,00
BARBERINO DI MUGELLO	81.884,98	118.006,72	0,00	66.630,57	4.870,00	
BORGO SAN LORENZO	261.349,34	304.307,24	310.079,90	291.912,16	21.334,00	
CALENZANO	176.300,46	272.914,18	268.861,59	239.358,74		9.812,00
CAMPI BISENZIO	449.050,92	494.377,58	642.897,80	528.775,43		21.674,00
DICOMANO	68.459,52	128.521,21	0,00	65.660,24	4.799,00	
FIESOLE	96.629,51	119.527,38	132.531,61	116.229,50		4.765,00
FIGLINE E INCISA VALDARNO	344.166,59	405.781,73	281.816,49	343.921,60		14.097,00
FIRENZE	6.144.659,87	7.542.973,45	6.401.350,80	6.696.328,04		274.456,00
FIRENZUOLA	31.983,82	38.092,28	33.824,85	34.633,65	2.531,00	
IMPRUNETA	239.684,20	266.024,67	0,00	168.569,62		6.910,00
LASTRA A SIGNA	254.063,56	198.099,29	290.077,71	247.413,52		10.142,00
MARRADI	20.284,02	32.927,62	0,00	17.737,21	1.296,00	
PALAZZUOLO SUL SENIO	17.320,93	14.633,44	0,00	10.651,46	778,00	
RIGNANO SULL'ARNO	107.923,79	87.537,62	91.158,59	95.540,00		3.917,00
SCANDICCI	499.622,99	742.082,09	733.009,71	658.238,26		26.980,00
SCARPERIA E SAN PIERO	104.137,73	108.087,33	0,00	70.741,69	5.170,00	
SESTO FIORENTINO	569.787,17	660.729,83	746.259,61	658.925,54		27.008,00
SIGNA	220.301,89	299.101,25	0,00	173.134,38		7.097,00
VAGLIA	60.653,48	43.522,05	43.343,77	49.173,10	3.594,00	
VICCHIO	68.793,65	68.612,29	0,00	45.801,98	3.347,00	

Allegato B

ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
ARCIDOSO	27.820,03	72.382,36	0,00	33.400,80	2.441,00	
CAMPAGNATICO	17.485,79	19.922,34	10.307,00	15.905,04		653,00
CAPALBIO	56.384,83	52.440,69	57.340,10	55.388,54	4.048,00	
CASTEL DEL PIANO	30.333,86	63.625,83	0,00	31.319,90	2.289,00	
CASTELL'AZZARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	157.603,87	118.814,34	153.962,33	143.460,18		5.881,00
CINIGIANO	9.365,95	17.551,72	17.579,47	14.832,38	1.084,00	
CIVITELLA PAGANICO	92.668,78	83.496,91	87.557,55	87.907,75		3.604,00
FOLLONICA	330.196,65	378.823,32	0,00	236.339,99	17.273,00	
GAVORRANO	75.570,74	67.500,88	0,00	47.690,54	3.485,00	
GROSSETO	1.899.423,57	1.595.670,47	1.689.779,39	1.728.291,14		70.837,00
ISOLA DEL GIGLIO	12.400,00	7.484,97	0,00	6.628,32	500,00	
MAGLIANO IN TOSCANA	8.400,25	16.178,77	10.780,40	11.786,47	861,00	
MASSA MARITTIMA	79.479,71	90.043,73	85.100,49	84.874,64	6.203,00	
MONTE ARGENTARIO	257.964,36	208.389,33	276.371,12	247.574,94	18.094,00	
MONTEROTONDO MARITTIMO	2.984,28	8.191,88	0,00	3.725,39	500,00	
MONTIERI	1.824,70	250,61	3.100,00	1.725,10	500,00	
ORBETELLO	253.079,61	295.395,81	258.466,06	268.980,49	19.658,00	
ROCCALBEGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROCCASTRADA	114.661,20	72.822,97	0,00	62.494,72	4.567,00	
SANTA FIORA	9.276,29	17.141,05	8.631,35	11.682,90	854,00	
SCANSANO	29.604,44	41.765,86	0,00	23.790,10	1.739,00	
SCARLINO	55.523,67	64.468,78	78.476,74	66.156,40	4.835,00	
SEGGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEMPRONIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIBBONA	77.914,73	68.215,39	76.847,86	74.325,99	5.432,00	
CAMPIGLIA MARITTIMA	327.263,94	324.015,86	344.503,88	331.927,89	24.259,00	
CAMPO NELL'ELBA	79.886,39	96.459,73	89.888,88	88.745,00	6.486,00	
CAPOLIVERI	61.613,04	53.119,86	53.547,20	56.093,37	4.100,00	
CAPRAIA ISOLA	6.716,67	7.226,91	6.200,00	6.714,53	500,00	
CASTAGNETO CARDUCCI	165.276,20	215.156,79	201.378,24	193.937,08	14.174,00	
CECINA	531.909,27	495.637,83	495.156,19	507.567,76	37.095,00	
COLLESALVETTI	208.290,05	237.252,69	269.463,64	238.335,46		9.769,00
LIVORNO	3.448.607,65	3.625.989,46	1.044.885,27	2.706.494,13		110.929,00
MARCIANA	13.880,56	13.950,00	12.142,90	13.324,49	974,00	
MARCIANA MARINA	25.614,24	19.989,86	16.997,58	20.867,23	1.525,00	
PIOMBINO	650.910,00	851.383,38	731.596,61	744.630,00	54.421,00	
PORTO AZZURRO	57.507,57	74.610,90	0,00	44.039,49	3.219,00	
PORTOFERRAIO	185.274,74	233.909,42	175.908,30	198.364,15	14.497,00	
RIO	32.988,83	27.592,34	0,00	20.193,72	1.476,00	
ROSIGNANO MARITTIMO	737.755,86	700.561,29	723.735,69	720.684,28	52.671,00	
SAN VINCENZO	187.071,62	193.330,93	181.326,27	187.242,94	13.685,00	

Allegato B

ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
SASSETTA	9.509,21	11.793,78	8.489,06	9.930,68	726,00	
SUVERETO	63.941,43	58.389,36	78.784,87	67.038,55	4.899,00	
ALTOPASCIO	388.567,50	556.449,52	351.789,81	432.268,94		17.718,00
BAGNI DI LUCCA	40.511,61	62.531,50	60.727,56	54.590,22	3.990,00	
BARGA	31.808,46	88.217,96	73.945,86	64.657,43	4.725,00	
BORGO A MOZZANO	12.690,02	52.065,32	68.186,38	44.313,91	3.239,00	
CAMAIORE	342.759,68	388.309,67	428.640,53	386.569,96		15.845,00
CAMPORGIANO	0,00	490,91	0,00	163,64	500,00	
CAPANNORI	870.032,38	1.038.551,45	991.205,51	966.596,45		39.618,00
CAREGGINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	44.317,44	90.704,27	0,00	45.007,24	3.289,00	
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	0,00	0,00	1.581,89	527,30	500,00	
COREGLIA ANTELMINELLI	10.857,13	61.619,95	69.560,05	47.345,71	3.460,00	
FABBRICHE DI VERGEMOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FORTE DEI MARMI	43.549,99	32.504,83	24.209,69	33.421,50		1.371,00
FOSCIANDORA	3.004,13	0,00	0,00	1.001,38	500,00	
GALLICANO	16.691,19	13.695,35	12.248,82	14.211,79	1.039,00	
LUCCA	2.116.363,28	2.244.510,82	2.238.021,71	2.199.631,94		90.156,00
MASSAROSA	89.219,25	104.766,65	160.907,32	118.297,74		4.851,00
MINUCCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOLAZZANA	0,00	2.761,86	0,00	920,62	500,00	
MONTECARLO	50.039,77	61.999,00	56.907,10	56.315,29		2.310,00
PESCAGLIA	15.822,97	32.332,72	28.344,91	25.500,20	1.864,00	
PIAZZA AL SERCHIO	6.046,21	2.583,33	0,00	2.876,51	500,00	
PIETRASANTA	184.195,26	174.396,39	208.858,13	189.149,93		7.754,00
PIEVE FOSCIANA	3.100,00	9.041,67	0,00	4.047,22	500,00	
PORCARI	261.987,12	272.318,93	288.945,55	274.417,20		11.249,00
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	2.440,39	5.514,88	0,00	2.651,76	500,00	
SERAVEZZA	128.872,24	154.342,50	141.833,82	141.682,85	10.355,00	
SILLANO GIUNCUGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STAZZEMA	0,00	0,00	3.100,00	1.033,33	500,00	
VAGLI SOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIAREGGIO	397.399,18	613.979,96	0,00	337.126,38		13.818,00
VILLA BASILICA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VILLA COLLEMANDINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AULLA	186.543,80	198.560,79	186.102,93	190.402,51	13.915,00	
BAGNONE	0,00	3.358,33	3.100,00	2.152,78	500,00	
CARRARA	959.706,78	1.058.812,31	1.536.834,33	1.185.117,81		48.574,00
CASOLA IN LUNIGIANA	0,00	5.012,12	0,00	1.670,71	500,00	
COMANO	5.010,21	2.746,70	0,00	2.585,64	500,00	
FILATTIERA	13.053,74	7.117,93	0,00	6.723,89	500,00	
FIVIZZANO	9.598,43	21.409,92	26.501,54	19.169,96	1.401,00	

Allegato B

ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
FOSDINOVO	25.236,80	17.680,24	0,00	14.305,68	1.046,00	
LICCIANA NARDI	56.716,12	63.153,08	23.928,99	47.932,73	3.503,00	
MASSA	948.754,28	912.733,73	1.137.880,35	999.789,45		40.978,00
MONTIGNOSO	121.798,48	136.922,41	83.751,81	114.157,57		4.680,00
MULAZZO	34.070,53	32.843,09	0,00	22.304,54	1.630,00	
PODENZANA	8.070,87	8.401,98	0,00	5.490,95	500,00	
PONTREMOLI	32.058,03	26.034,27	0,00	19.364,10	1.415,00	
TRESANA	17.491,74	16.315,46	11.720,73	15.175,98	1.109,00	
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	14.961,18	17.899,72	0,00	10.953,63	801,00	
ZERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CALCI	203.564,99	130.110,51	179.528,80	171.068,10	0,00	7.012,00
CASALE MARITTIMO	14.437,00	22.745,21	0,00	12.394,07	906,00	
CASCINA	443.980,74	471.481,49	482.577,37	466.013,20	0,00	19.100,00
CASTELFRANCO DI SOTTO	159.811,61	173.247,96	138.277,63	157.112,40	0,00	6.440,00
CASTELLINA MARITTIMA	20.150,49	23.260,32	0,00	14.470,27	1.058,00	
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	11.726,67	19.567,73	20.483,57	17.259,32	1.261,00	
CRESPINA LORENZANA	68.213,04	68.485,17	43.483,68	60.060,63	0,00	2.463,00
FAUGLIA	16.484,20	32.064,13	0,00	16.182,78	0,00	664,00
GUARDISTALLO	21.178,05	15.961,85	25.463,63	20.867,84	1.525,00	
LAJATICO	10.097,30	9.879,52	0,00	6.658,94	500,00	
MONTECATINI VAL DI CECINA	10.823,86	16.808,98	20.893,26	16.175,37	1.182,00	
MONTESCUDAIO	24.765,25	32.128,68	30.636,36	29.176,76	2.132,00	
MONTEVERDI MARITTIMO	6.200,00	17.383,16	0,00	7.861,05	575,00	
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	168.053,18	185.680,40	191.183,03	181.638,87		7.446,00
ORCIANO PISANO	0,00	5.425,01	0,00	1.808,34	500,00	
PECCIOLI	96.563,55	96.031,57	102.009,08	98.201,40		4.026,00
PISA	2.066.358,92	2.428.272,20	2.403.541,25	2.299.390,79		94.244,00
POMARANACE	46.235,45	65.027,93	47.165,96	52.809,78	3.860,00	
PONSACCO	363.449,89	310.463,09	0,00	224.637,66		9.208,00
RIPARBELLA	29.023,61	31.539,93	0,00	20.187,85	1.475,00	
SAN GIULIANO TERME	578.479,87	504.474,04	0,00	360.984,64		14.796,00
SAN MINIATO	251.060,17	301.383,93	290.358,81	280.934,30		11.515,00
SANTA CROCE SULL'ARNO	248.918,75	317.605,60	302.556,80	289.693,72		11.874,00
SANTA LUCE	11.045,29	27.872,27	0,00	12.972,52	948,00	
SANTA MARIA A MONTE	131.084,57	126.349,31	69.861,14	109.098,34		4.472,00
TERRICCIOLA	78.134,99	94.817,62	59.787,54	77.580,05		3.181,00
VECCHIANO	280.565,36	253.491,92	226.133,12	253.396,80		10.387,00
VICOPISANO	144.205,82	140.609,79	122.942,32	135.919,31		5.572,00
VOLTERRA	99.684,01	88.600,51	96.743,34	95.009,29	6.944,00	
AGLIANA	254.461,17	407.249,52	278.356,67	313.355,79		12.844,00
BUGGIANO	261.020,24	307.670,57	225.027,76	264.572,86		10.845,00
CHIESINA UZZANESE	109.303,28	79.997,77	112.044,89	100.448,65		4.118,00

Allegato B

ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
LAMPORECCHIO	96.923,17	170.036,37	139.720,19	135.559,91		5.557,00
LARCIANO	64.207,55	111.694,28	54.487,86	76.796,56		3.149,00
MARLIANA	33.499,57	49.866,42	0,00	27.788,66	2.031,00	
MASSA E COZZILE	147.397,05	182.409,17	129.454,26	153.086,83		6.275,00
MONSUMMANO TERME	300.689,85	396.500,88	363.400,39	353.530,37		14.491,00
MONTALE	105.321,50	118.615,80	123.868,79	115.935,36		4.753,00
MONTECATINI TERME	344.232,64	368.853,05	124.801,21	279.295,63		11.448,00
PESCIA	158.644,62	333.829,22	361.842,21	284.772,02		11.673,00
PIEVE A NIEVOLE	134.055,38	170.729,16	145.873,78	150.219,44		6.158,00
PISTOIA	1.391.269,38	1.313.779,86	1.483.352,17	1.396.133,80		57.223,00
PONTE BUGGIANESE	137.478,06	137.470,37	150.022,57	141.657,00		5.807,00
QUARRATA	424.250,27	551.551,66	549.243,96	508.348,63		20.836,00
SERRAVALLE PISTOIESE	144.555,89	191.012,08	184.601,25	173.389,74		7.108,00
UZZANO	51.008,32	70.081,02	48.758,24	56.615,86		2.321,00
CANTAGALLO	40.897,01	40.071,21	0,00	26.989,41	1.973,00	
CARMIGNANO	125.240,26	126.986,70	119.318,39	123.848,45		5.077,00
MONTEMURLO	89.748,31	144.968,82	157.692,91	130.803,35		5.362,00
POGGIO A CAIANO	0,00	8.343,27	0,00	2.781,09		500,00
PRATO	2.063.052,56	2.029.957,73	2.467.497,89	2.186.836,06		89.630,00
VAIANO	73.368,60	121.267,87	149.208,95	114.615,14	8.377,00	
VERNIO	109.158,47	106.106,50	0,00	71.754,99	5.244,00	
ABBADIA SAN SALVATORE	53.266,13	72.234,77	53.440,12	59.647,01	4.359,00	
ASCIANO	44.403,04	60.819,32	43.845,32	49.689,23	3.632,00	
BUONCONVENTO	23.389,48	28.207,37	21.252,12	24.282,99	1.775,00	
CASOLE D'ELSA	24.962,69	32.477,74	0,00	19.146,81	1.399,00	
CASTELLINA IN CHIANTI	29.965,49	34.824,39	39.711,98	34.833,95		1.429,00
CASTELNUOVO BERARDENGA	141.521,82	112.277,86	95.328,82	116.376,17		4.771,00
CASTIGLIONE D'ORCIA	1.608,29	1.320,64	0,00	976,31	500,00	
CETONA	15.585,84	9.300,00	0,00	8.295,28	606,00	
CHIANCIANO TERME	104.374,31	115.223,97	90.137,86	103.245,38	7.546,00	
CHIUSDINO	250,32	10.644,64	0,00	3.631,65	500,00	
CHIUSI	155.869,66	102.425,59	96.059,11	118.118,12	8.633,00	
COLLE DI VAL D'ELSA	259.026,69	424.380,89	319.122,76	334.176,78		13.698,00
GAIOLE IN CHIANTI	13.969,27	18.321,96	34.100,00	22.130,41	1.617,00	
MONTALCINO	13.362,06	20.148,14	51.068,33	28.192,84	2.060,00	
MONTEPULCIANO	102.272,92	91.382,33	110.993,52	101.549,59	7.422,00	
MONTERIGGIONI	143.935,26	132.628,52	189.486,89	155.350,22		6.368,00
MONTERONI D'ARZIA	82.830,54	159.954,93	155.286,36	132.690,61		5.439,00
MONTICIANO	4.178,68	5.164,26	963,20	3.435,38	500,00	
MURLO	35.569,69	38.060,06	0,00	24.543,25	1.794,00	
PIANCASTAGNAIO	30.571,76	34.472,44	0,00	21.681,40	1.585,00	
PIENZA	20.952,14	27.474,43	22.833,52	23.753,36	1.736,00	

Allegato B

ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
POGGIBONSI	473.478,31	473.758,13	294.423,04	413.886,49		16.965,00
RADDA IN CHIANTI	7.448,89	4.367,24	8.647,66	6.821,26	500,00	
RADICOFANI	1.459,16	4.763,50	8.397,75	4.873,47	500,00	
RADICONDOLI	0,00	2.088,84	0,00	696,28	500,00	
RAPOLANO TERME	8.819,02	13.403,13	33.316,14	18.512,76		760,00
SAN CASCIANO DEI BAGNI	1.067,28	5.473,68	0,00	2.180,32	500,00	
SAN GIMIGNANO	120.018,17	134.120,33	122.839,78	125.659,43	9.184,00	
SAN QUIRICO D'ORCIA	23.601,91	48.046,85	43.404,39	38.351,05	2.803,00	
SARTEANO	40.388,64	60.166,08	0,00	33.518,24	2.450,00	
SIENA	690.038,98	799.566,88	935.407,66	808.337,84		33.132,00
SINALUNGA	92.446,72	106.912,49	0,00	66.453,07	4.857,00	
SOVICILLE	309.545,91	367.515,41	0,00	225.687,11	0,00	9.251,00
TORRITA DI SIENA	90.047,75	86.781,29	62.746,02	79.858,35	5.836,00	
TREQUANDA	8.244,49	7.436,57	0,00	5.227,02	500,00	
ANGHIARI da liquidare Unione Comuni della Valtiberina Toscana	8.660,36	12.710,06	24.968,29	15.446,24	1.129,00	
BADIA TEDALDA da liquidare Unione Comuni della Valtiberina Toscana	300,78	0,00	0,00	100,26	500,00	
CAPRESE MICHELANGELO da liquidare Unione Comuni della Valtiberina Toscana	5.200,11	3.100,00	14.172,05	7.490,72	547,00	
MONTERCHI da liquidare Unione Comuni della Valtiberina Toscana	7.374,12	6.200,00	8.469,10	7.347,74	537,00	
SANSEPOLCRO da liquidare Unione Comuni della Valtiberina Toscana	68.658,63	177.039,13	265.228,26	170.308,67	12.447,00	
SESTINO da liquidare Unione Comuni della Valtiberina Toscana	7.801,81	12.722,39	16.566,60	12.363,60	904,00	
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA						
CASTEL FOCOGNANO da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	1.489,46	15.420,50	3.219,66	6.709,87	500,00	
CASTEL SAN NICCOLO' da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	6.748,62	6.516,22	1.291,67	4.852,17	500,00	
CHITTIGNANO da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
CHIUSI DELLA VERNA da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	0,00	2.334,70	5.579,82	2.638,17	500,00	
MONTEMIGNAIO da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORTIGNANO RAGGIOLO da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	0,00	0,00	3.100,00	1.033,33	500,00	
POPPI da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	14.937,18	41.536,18	17.569,64	24.681,00	1.804,00	
PRATOVECCHIO STIA da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	4.292,43	31.912,32	12.674,49	16.293,08	1.191,00	
TALLA da liquidare all'Unione dei Comuni Montani del Casentino	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Allegato B

ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO						
BARBERINO TAVARNELLE da liquidare all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino	126.550,82	133.160,37	0,00	86.570,40	6.327,00	
GREVE IN CHIANTI da liquidare all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino	145.316,22	192.983,05	0,00	112.766,42	8.240,00	
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA da liquidare all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino	231.943,80	217.809,68	0,00	149.917,83		6.146,00
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO			0,00			
LONDA da liquidare all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	21.997,63	19.435,32	13.802,45	18.411,80	1.346,00	
PELAGO da liquidare all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	87.179,53	108.669,45	100.481,43	98.776,80		4.050,00
PONTASSIEVE da liquidare all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	192.203,12	324.157,55	376.911,35	297.757,34		12.205,00
REGGELLO da liquidare all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	150.322,81	198.306,21	195.059,92	181.229,65	13.245,00	
RUFINA da liquidare all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	93.858,18	91.171,80	80.295,64	88.441,87	6.464,00	
SAN GODENZO da liquidare all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	2.184,40	0,00	12.273,97	4.819,46	500,00	
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						
CAPRAIA E LIMITE da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	169.270,04	145.587,13	138.208,23	151.021,80		6.191,00
CASTELFIORENTINO da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	382.877,74	343.399,54	374.123,07	366.800,12		15.035,00
CERRETO GUIDI da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	183.900,96	156.087,02	191.024,91	177.004,30		7.256,00
CERTALDO da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	201.617,37	172.316,18	214.399,45	196.111,00	14.333,00	
FUCECCHIO da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	378.321,31	417.648,16	532.522,96	442.830,81		18.150,00
GAMBASSI TERME da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	75.920,07	52.940,06	99.833,66	76.231,26	5.571,00	
MONTAIONE da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	44.360,16	28.691,91	27.198,80	33.416,96	2.442,00	
MONTELUPO FIORENTINO da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	241.771,50	221.228,21	288.302,86	250.434,19		10.265,00
MONTEPERTOLI da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	191.795,43	161.090,94	178.819,34	177.235,24		7.265,00
VINCI da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	191.469,41	186.466,37	230.874,07	202.936,62		8.319,00
EMPOLI da liquidare ad Unione Empolese Valdelsa	967.189,31	993.825,21	1.211.625,91	1.057.546,81		43.346,00
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL' EMPOLESE VALDELSA						
MANCIANO da liquidare all'Unione Comuni Montani Colline del Fiora	44.993,80	74.476,22	50.884,63	56.784,88	4.150,00	
PITIGLIANO da liquidare all'Unione Comuni Montani Colline del Fiora	29.915,57	43.468,51	51.295,25	41.559,78	3.037,00	
SORANO da liquidare all'Unione Comuni Montani Colline del Fiora	5.083,65	15.412,60	13.922,24	11.472,83	838,00	

Allegato B

ENTE	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	MEDIA FABBISOGNO TRIENNIO	Riparto Comuni Toscana Diffusa	Riparto tutti gli altri comuni
	a	b	c	d	e	f
UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA						
BIENTINA da liquidare ad Unione Valdera	126.538,56	151.017,75	0,00	92.518,77		3.793,00
BUTI da liquidare ad Unione Valdera	73.554,09	121.747,20	0,00	65.100,43		2.669,00
CALCINAIA da liquidare ad Unione Valdera	224.935,21	203.760,18	0,00	142.898,46		5.858,00
CAPANNOLI da liquidare ad Unione Valdera	103.234,67	104.057,35	0,00	69.097,34		2.833,00
CASCIANA TERME LARI da liquidare ad Unione Valdera	236.407,67	197.993,21	0,00	144.800,29		5.936,00
CHIANNI da liquidare ad Unione Valdera	2.179,84	2.696,33	0,00	1.625,39	500,00	
PALAIA da liquidare ad Unione Valdera	45.974,45	45.257,09	0,00	30.410,51		1.247,00
PONTERA da liquidare ad Unione Valdera	675.644,48	728.422,68	0,00	468.022,39		19.183,00
UNIONE VALDERA			0,00			
ABETONE CUTIGLIANO da liquidare all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese	6.645,68	7.730,54	0,00	4.792,07	500,00	
SAMBUCA PISTOIESE da liquidare all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese	5.007,62	5.613,19	0,00	3.540,27	500,00	
SAN MARCELLO PITEGLIO da liquidare all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese	27.079,91	45.140,56	0,00	24.073,49	1.759,00	
UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE						
	52.666.664,92	59.278.197,70	46.410.363,69	52.785.075,44	750.000,00	1.750.000,00



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2025 (punto N 48)

Delibera N 852 del 23/06/2025

Proponente

SERENA SPINELLI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

L.R. 22 gennaio 2014, n. 5 - Art. 5 - Garanzia di mantenimento del patrimonio di ERP - Individuazione del numero massimo degli alloggi cedibili per l'anno 2025 a livello regionale e quote di ripartizione tra i L.O.D.E. toscani.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Stefania SACCARDI Monia MONNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Tabella ripartizione alloggi 2024

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
--

Allegati n. 1

A

Tabella ripartizione alloggi 2024

7f54715b0df9af6400572185a483868707659cfc67a811682d15e4fee8da8444

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77, “Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica”, che agli articoli 5 e 6 definisce le funzioni dei L.O.D.E. da esercitarsi attraverso i soggetti gestori appositamente costituiti;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5, “Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 2015, n. 16, con la quale è stato approvato il “Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP”, articolato nelle proposte di cessione del patrimonio di ERP formulate dai comuni in forma associata nell'ambito dei L.O.D.E. di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

Visto in particolare l'articolo 4, commi 2 e 4, della sopracitata l.r. 5/2014, in base ai quali il piano di cessione ha validità quinquennale ed è attuato dai soggetti gestori mediante lotti annuali;

Visto altresì l'articolo 5 della stessa l.r. 5/2014, che dispone: “Al fine del mantenimento delle disponibilità del patrimonio di ERP ..., le vendite degli alloggi di ERP in condizioni di alienabilità sono attuate ... in modo da garantire a livello regionale ogni anno l'alienazione di un numero di alloggi non superiore al numero degli alloggi realizzati o recuperati nell'anno precedente, ...”;

Visto il decreto dirigenziale 6 ottobre 2014, n. 4331, con il quale è stata approvata la modulistica per la raccolta, da parte dei competenti soggetti gestori, dei dati relativi agli alloggi realizzati o recuperati nell'anno precedente nell'ambito dei rispettivi L.O.D.E. regionali;

Tenuto conto altresì che, in base a quanto disposto dal suddetto decreto dirigenziale n. 4331/2014, “la comunicazione dei dati ... da parte dei soggetti gestori del patrimonio di ERP è condizione necessaria alla piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, e propedeutica alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 5 della suddetta l.r. 5/2014”, dando mandato al Settore competente per le politiche abitative di rendere pubblici i suddetti dati;

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale n. 435/2015, n. 642/2016, n. 493/2017, n. 616/2018, n. 531/2019, e n. 1106/2020, con le quali è stato approvato il numero massimo degli alloggi di ERP alienabili ogni anno per ciascuno dei nove ambiti L.O.D.E. nei quali è articolato il piano regionale di cessione, relativamente agli anni dal 2015 al 2020, corrispondente al numero degli alloggi realizzati o recuperati ogni anno in ambito regionale, relativamente agli anni dal 2014 al 2019;

Considerato pertanto che il numero complessivo degli alloggi alienabili a livello regionale, relativamente al quinquennio 2015-2020, è pari a n. 1.547 alloggi, ripartiti tra i suddetti nove ambiti L.O.D.E. nei quali è articolato il piano regionale di cessione, come di seguito riportato:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - L.O.D.E. di Arezzo | 143 alloggi |
| - L.O.D.E. di Firenze | 322 alloggi |
| - L.O.D.E. di Grosseto | 124 alloggi |

- L.O.D.E. di Lucca	254 alloggi
- L.O.D.E. di Massa Carrara	92 alloggi
- L.O.D.E. di Pisa	212 alloggi
- L.O.D.E. di Pistoia	134 alloggi
- L.O.D.E. di Prato	104 alloggi
- L.O.D.E. di Siena	162 alloggi

TOTALE ambito regionale 1.547 alloggi

Tenuto conto che con la nota prot. n. 295797 del 25 luglio 2022 della Direzione Urbanistica – Settore Politiche Abitative si è dato avvio al procedimento per l'aggiornamento del piano regionale di cessione del patrimonio di ERP, da effettuarsi con le stesse modalità di formazione previste dall'articolo 3 della citata l.r. 5/2014, invitando i comuni associati in ambito L.O.D.E., tramite i rispettivi soggetti gestori, a formulare e trasmettere gli elenchi relativi alle diverse tipologie di alloggi da inserire nella proposta di aggiornamento del piano stesso, entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta nota;

Considerato peraltro che l'invio delle suddette proposte si è completato soltanto nel corso del mese di gennaio 2024 e che conseguentemente la proposta di aggiornamento del piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è stata approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione 12 febbraio 2024, n. 44;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2024, n. 22, con la quale è stato approvato il piano regionale di cessione del patrimonio di ERP aggiornato, articolato nelle proposte di cessione del patrimonio di ERP formulate dai comuni in forma associata nell'ambito dei L.O.D.E. di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 30 settembre 2024, con la quale è stato approvato il numero massimo degli alloggi di ERP alienabili per l'anno 2024, per otto dei nove ambiti L.O.D.E. nei quali è articolato il piano regionale di cessione aggiornato, corrispondente al numero degli alloggi realizzati o recuperati in ambito regionale relativamente agli anni 2022 e 2023;

Preso atto inoltre dei dati relativi agli alloggi realizzati o recuperati nei rispettivi ambiti dei L.O.D.E. toscani nell'anno 2024, richiesti con la nota prot. n. 118601 del 19/02/2025 della Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore Politiche Abitative e PNRR/PNC, e trasmessi tramite i rispettivi soggetti gestori, secondo la modulistica approvata dal citato Decreto dirigenziale n. 4331/2014, come di seguito precisato:

- Arezzo Casa S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 31/03/2025;
- Publicasa S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 27/02/2025;
- Casa S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 31/03/2025;
- Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 14/04/2025;
- Casa Livorno e Provincia S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 14/04/2025;
- E.R.P. Lucca S.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale in data 25/03/2025;
- E.R.P. Massa Carrara S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 13/03/2025;
- A.P.E.S. S.c.p.a., con nota acquisita al protocollo regionale in data 21/03/2025;
- S.P.E.S. S.c.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale in data 14/03/2025;
- Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 22/04/2025;
- Siena Casa S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale in data 12/05/2025;

Considerato che dalla suddetta documentazione, con la quale sono stati comunicati i dati relativi al numero degli alloggi realizzati o recuperati nei rispettivi ambiti dei L.O.D.E. toscani nell'anno 2024, si evince anche il numero complessivo degli alloggi realizzati o recuperati in ambito regionale nello stesso anno 2024, come di seguito riportati:

	Anno 2024
- L.O.D.E. di Arezzo	21 alloggi
- L.O.D.E. Empolese Valdelsa	12 alloggi
- L.O.D.E. di Firenze	44 alloggi
- L.O.D.E. di Grosseto	2 alloggi
- L.O.D.E. di Livorno	0 alloggi
- L.O.D.E. di Lucca	1 alloggio
- L.O.D.E. di Massa Carrara	0 alloggi
- L.O.D.E. di Pisa	30 alloggi
- L.O.D.E. di Pistoia	0 alloggi
- L.O.D.E. di Prato	7 alloggi
- L.O.D.E. di Siena	0 alloggi
TOTALE ambito regionale	<u>117 alloggi</u>

Valutata l'opportunità di consentire a livello regionale, relativamente all'anno 2025, l'alienazione di un numero di alloggi non superiore al numero di alloggi realizzati o recuperati complessivamente nell'anno precedente 2024;

Considerato altresì che per il L.O.D.E. di Prato era già stata autorizzata l'alienazione del numero totale degli alloggi inseriti nel piano regionale di cessione 2015-2020 (n. 104 alloggi), numero che è stato successivamente ridotto nel piano regionale di cessione aggiornato (a n. 90 alloggi), per cui la relativa differenza (di n. 14 alloggi) può essere ripartita tra gli altri L.O.D.E. interessati;

Preso atto pertanto che gli alloggi di ERP alienabili relativamente all'anno 2025 a livello regionale, sono complessivamente n. 131, da ripartire tra sette dei nove L.O.D.E. che hanno formulato le proposte di cessione del patrimonio di ERP, sulla base del corrispondente numero degli alloggi realizzati o recuperati nei rispettivi territori nel corso dell'anno 2024, in quanto anche per il L.O.D.E. di Siena, con la suddetta deliberazione G.R. n. 1096/2024, è già stata autorizzata l'alienazione del numero totale degli alloggi attualmente inseriti nel piano regionale di cessione aggiornato (n. 175 alloggi);

Considerato necessario, al fine di avviare l'attuazione del piano regionale di cessione aggiornato in un quadro di certezza, stabilire preventivamente le quote di riferimento relative al numero di alloggi cedibili in ciascun L.O.D.E. interessato per l'anno 2025, da sommare comunque al suddetto numero complessivo di alloggi alienabili per ciascun ambito L.O.D.E. per gli anni 2015-2020;

Tenuto conto altresì di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della citata l.r. 5/2014, in base al quale l'alienazione degli alloggi di ERP è finalizzata ad assicurare, fra l'altro, il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo di ERP localizzato nel territorio regionale, per

consentirne anche la riassegnazione agli aventi titolo utilmente collocati nelle graduatorie di ERP;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla ripartizione del numero complessivo degli alloggi alienabili per l'anno 2025 in base ai criteri già adottati per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2024, rispettivamente con le suddette deliberazioni G.R. n. 435/2015, n. 642/2016, n. 493/2017, n. 616/2018, n. 531/2019, n. 1106/2020, e n. 1096/2024, attribuendo comunque una quota parte minima di alloggi di ERP alienabili nell'ambito di ciascuno dei sette L.O.D.E. suddetti, per un totale di n. 70 alloggi, corrispondenti complessivamente a circa il 50% dei n. 131 alloggi alienabili, e ripartendo la restante quota di n. 61 alloggi sulla base del numero degli alloggi effettivamente realizzati o recuperati nell'ambito di ciascun L.O.D.E. interessato nell'anno 2024, operando una suddivisione per fasce, come di seguito individuate:

- da n. 1 a n. 20 alloggi realizzati/recuperati: quota da ripartire pari allo 0%
- da n. 21 a n. 30 alloggi realizzati/recuperati: quota da ripartire pari al 50%
- da n. 31 alloggi realizzati/recuperati: quota da ripartire pari al 50%

come risulta dal modello di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 12 Giugno 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 5/2014, il numero massimo complessivo degli alloggi di ERP, inseriti nel piano regionale di cessione del patrimonio di ERP aggiornato, di cui alla deliberazione C.R. n. 22/2024, alienabili per l'anno 2025, pari a n. 131 alloggi;

- di approvare la ripartizione del suddetto numero complessivo degli alloggi cedibili tra sette dei nove ambiti L.O.D.E. nel quale è articolato il piano regionale di cessione, in base ai criteri illustrati in premessa, come risulta dal modello di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

ALLEGATO "A"

L.O.D.E. della Toscana	alloggi realizzati o recuperati (anno 2024)	quota minima alloggi n. 70/7	quota aggiuntiva fascia 1	quota aggiuntiva fascia 2	Totale
AREZZO	21	10	15		25
EMPOLESE (nessun alloggio in vendita)	12	-			-
FIRENZE	44	10		31	41
GROSSETO	2	10			10
LIVORNO (piano non trasmesso)	0	-			-
LUCCA	1	10			10
MASSA CARRARA	0	10			10
PISA	30	10	15		25
PISTOIA	0	10			10
PRATO (alloggi già totalmente alienabili)	7	-			-
SIENA (alloggi già totalmente alienabili)	0	-			-
TOTALE	117+14	70	30	31	131



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13521 - Data adozione: 20/06/2025

Oggetto: [ID 2374] Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Acornio, in località Ciliano, nel Comune di Torrita di Siena (SI). Proponente: Comune di Torrita di Siena. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015544

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

il regolamento adottato con D.P.G.R. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì in materia idraulica:

il R.D. 523/1904 in materia di opere idrauliche;

la L.R. 79/2012 in materia di reticolo idrografico regionale;

la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Premesso che:

il proponente Comune di Torrita di Siena, con istanza presentata in data 24/12/2024, perfezionata in data 31/12/2024 ed acquisita al protocollo regionale rispettivamente n. 0001325 del 02/01/2025 e prot. n. 0004414 e n. 0004488 del 07/01/2025, ha richiesto allo scrivente Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Acornio, in località Ciliano, nel Comune di Torrita di Siena (SI), depositando la prevista documentazione;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010 in applicazione della D.G.R. 1083/2024 allegato A, come da attestazione agli atti;

in data 13/01/2025, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0013556) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 13/01/2025;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in data 13/01/2025 ed in data 17/01/2025, il proponente ha depositato presso il Settore VIA specifici elaborati; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana fatte salve esigenze di riservatezza. In merito alla ulteriore documentazione depositata, è stata data comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale con note del 20/01/2025 (prot. 0028680) e del 21/01/2025 (prot. 0030844);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV, parte seconda, D.Lgs. 152/2006, punto 7, lett. o) "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" ed è quindi da sottoporre al procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'intervento è finanziato a valere sul PNRR Missione 2, Componente 4, Intervento 2.2 - Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1 comma 139 e ss L. n. 145/2018 relativi all'annualità 2023;

ai fini autorizzativi, il progetto sarà oggetto di autorizzazione ed omologa idraulica ex R.D. 523/1904;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 13 20 e 21/01/2025 e sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Nuove Acque spa (prot. n. 0039329 del 24/01/2025);
 - ARPAT (prot. n. 0089918 del 07/02/2025);
 - Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0084406 del 05/02/2025);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale (prot. n. 0116411 del 19/02/2025);
- e dei seguenti settori regionali:
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot.0027366 del 20/01/2025);
 - Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot.0111329 del 17/02/2025);
 - Settore Autorità di gestione FEASR (prot. 0117826 del 19/02/2025);
 - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0119246 del 19/02/2025);
 - Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0122697 del 20/02/2025);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 24/02/2025 (prot. 0126758), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 27/02/2025, acquisita al protocollo regionale in data 03/03/2025 (prot. nn. 0141957 e 0141960), in data 01/04/2025, acquisiti al protocollo regionale in data 02/04/2025 (nn. 0218311, 0218313, 0218314, 0218315, 0218316) ed in data 14/04/2025, (prot.n. 0252668 del 15/04/2025) ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 02/04/2025 (prot. 0219437), e con successiva nota del 28/04/2025 (prot. n.0276730) un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati; nella medesima nota del 28/04/2025, il settore VIA ha comunicato la proroga dei termini per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. n. 0255561 del 16/04/2025 e prot.n. 0310673 del 07/05/2025);
- e dei seguenti settori regionali:
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0311708 del 07/05/2025);
 - Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0329077 del 12/05/2025);
 - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0356912 del 19/05/2025);

il Settore VIA, con nota del 20/05/2025 (prot. 0359707), ha comunicato al proponente la necessità di acquisire la documentazione di approfondimento richiesta dal Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel contributo di cui al capoverso precedente;

il proponente, in data 28/05/2025, acquisita al protocollo regionale in data 03/06/2025 (prot. n.0403924) ha depositato la documentazione di approfondimento richiesta;

in data 13/06/2025 (prot. n. 0446303) è pervenuto in merito il contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per

evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 24/12/2024, del 31/12/2024, del 13/01/2025, del 17/01/2025, dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 27/02/2025, del 01/04/2025, del 14/04/2025, dalla documentazione di approfondimento del 28/05/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda opere di mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Acornio, in località Ciliano nel Comune di Torrita di Siena (SI), mediante la realizzazione di un rilevato in terra compattata posto trasversalmente alla valle attraversata dal Fosso Acornio, che costituirà l'opera di sbarramento della cassa d'espansione in linea a bocca tarata;

la suddetta cassa avrà una lunghezza al coronamento di circa 233 m e altezza massima, rispetto al punto più depresso del piano di campagna attuale, poco inferiore a 10 m;

l'area interessata dalle opere in progetto ricade nella zona a destinazione agricola posta a sud del centro storico di Torrita di Siena (SI) in corrispondenza dell'attraversamento di Via Piè degli Orti sul fosso Acornio;

i terreni di fondovalle del torrente interessati dalle opere in progetto sono al momento coltivati a seminativo, seminativo arborato e pascolo;

i terreni necessari per la formazione del nuovo rilevato saranno approvvigionati a monte dello stesso, deprimendo convenientemente l'area golenale di fondovalle su una superficie pari a circa 9.900 mq in sinistra idrografica e 9.500 mq in destra idrografica del corso d'acqua. Le lavorazioni a monte dello sbarramento prevedono in successione:

- scotico preventivo di terreno vegetale di spessore 30 cm, che sarà stoccato temporaneamente in cantiere;
- scavo di ulteriori 70 cm di terreno che sarà impiegato per la formazione del rilevato;
- ricollocazione finale a fondo scavo dei 30 cm di terreno vegetale precedentemente accantonati;

è prevista la realizzazione di un manufatto di regolazione in cemento armato che avrà la duplice funzione sia di bocca tarata, necessaria a far transitare a valle solo un'aliquota prefissata delle portate di piena naturali generate dal bacino idrografico sotteso a monte, sia quella di sfioratore di sicurezza, ovvero di costituire lo scarico libero di superficie necessario a far defluire in modo controllato verso valle gli eccessi delle portate eccezionali più rare (aventi tempo di ritorno superiore a 200 anni, assunto come scenario idrologico di progetto), evitando la tracimazione dell'opera di sbarramento;

le pareti verticali costituenti lo sfioratore avranno un'altezza massima pari a 8,64 m, mentre la parete di testata, che fungerà anche da opera di sostegno del rilevato in adiacenza al coronamento, avrà un'altezza pari a 9,64 m. Sul lato corto di monte del manufatto di regolazione è prevista la realizzazione della bocca tarata, con altezza pari a 1,80 m ed una larghezza pari a 1,50 m. Questa sarà protetta da una gabbia di profilati metallici amovibili con funzione di griglia per impedire l'ingresso dei corpi trascinati dalle correnti;

le acque raccolte all'interno della vasca di raccolta attraverseranno il rilevato a pelo libero, all'interno di un cunicolo scatolare di scarico in c.a. con sezione 3,00 m x 3,00 m, fino al manufatto di sbocco oltre il quale le portate saranno convogliate mediante un canale trapezio, rivestito per 20 m in scogliera di massi naturali all'attuale alveo del Fosso Acornio;

i muri in elevazione dello stesso saranno interrotti verticalmente da un giunto strutturale a tenuta idraulica (tipo *waterstop*) posto circa a metà del loro sviluppo in pianta; analoghi giunti saranno interposti all'interfaccia tra il cunicolo di scarico e il muro frontale del manufatto di regolazione oltre all'interfaccia tra il suddetto cunicolo e il manufatto terminale di sbocco. Il manufatto di regolazione sarà realizzato al di fuori dell'attuale alveo inciso del Fosso Acornio per consentirne la costruzione in condizioni di sicurezza idraulica, isolando l'area di cantiere dai deflussi ordinari del torrente;

è prevista la modifica del corso d'acqua riallineando il fondo alveo per raccordarlo alla bocca tarata a monte e allo sbocco di valle, saranno quindi scavati dei tratti di raccordo del nuovo alveo e riempito in terra compattata il vecchio alveo;

nel coronamento del nuovo sbarramento, avente larghezza 4,50 m, sarà ripristinata la continuità di Via Piè agli Orti / Via Lucca mediante la realizzazione di una strada bianca in macadam carrabile di larghezza 4,00 m delimitata da barriere di sicurezza in acciaio Corten;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

in riferimento al PGRA (Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021-2027, del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale), gli interventi in esame ricadono in aree a pericolosità di alluvioni elevata (P3), media (P2) e bassa (P1) disciplinate dagli artt. 7, 9, 11 della disciplina di Piano;

in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023) il corpo idrico superficiale fosso Acornio non è classificato, per quanto riguarda invece i corpi idrici sotterranei, nell'area di intervento è presente:

- il corpo idrico della Val di Chiana - falda profonda (COD. IT0911AR030-1) stato quantitativo "buono" stato chimico "buono" e obiettivo "buono" sia per lo stato chimico che per quello quantitativo;

in riferimento al PSRI (Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999), l'opera di progetto non interessa aree destinate ad interventi di tipo A o tipo B e pertanto risulta conforme Piano Stralcio Rischio Idraulico;

in riferimento alla Disciplina dei Beni Paesaggistici (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, PIT-PPR), la zona oggetto di intervento è collocata all'interno dell'Ambito paesaggistico n. 11 denominato "Val d'Arno superiore";

relativamente ai vincoli ascrivibili al D.Lgs.42/2004, l'area in esame risulta interessata in parte dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. g) *"territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento"*;

l'area di progetto non ricade in Siti della rete Natura 2000, Siti proposti pSIC e siti di interesse regionale (sir);

in riferimento al Piano Strutturale Intercomunale della Valdichiana senese, il proponente riporta la sovrapposizione dell'ubicazione dell'intervento in oggetto con stralci cartografici evidenziando che la realizzazione dell'opera interesserà terreni destinati alla semina e un'area boscata ripariale;

dal punto di vista urbanistico, il proponente riporta che il Regolamento Urbanistico del Comune di Torrita di Siena prevede la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Acornio a monte dell'abitato del capoluogo, come da successive varianti così come indicato all'art. 40 quater delle Norme Tecniche - NTA della variante urbanistica semplificata numero 3 al Regolamento Urbanistico; in riferimento al Piano Operativo del Comune di Torrita di Siena, adottato con DCC n.75 del 30/11/2022, le NTA alla Parte II, Titolo II, Capo II, art. 54 *"Infrastrutture Verdi per la messa in sicurezza idraulica"* indicano le infrastrutture dedicate alla sicurezza idraulica (Sid) e nello specifico l'area di intervento ricade in *"Sid 1 la cassa di espansione lungo il Fosso Acornio, a sud ovest di Torrita"*;

secondo la zonizzazione acustica del Comune di Torrita di Siena l'area su cui insiste il progetto ricade in classe acustica III "Aree di tipo misto";

il proponente ha analizzato i possibili impatti dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto previsto sulle componenti ambientali interessate e le relative misure di mitigazione e monitoraggio;

componente suolo e sottosuolo - le opere in progetto sono ubicate in un'area pianeggiante di fondovalle caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali recenti consistenti in depositi di colmata fluvio-palustre

del fosso Acornio e depositi alluvionali dell'Olocene, sovrimposti al ciclo sedimentario pliocenico, rappresentato in loco dalle "argille e argille-grigio-azzurre" localmente fossilifere. Non sono rilevati dissesti gravitativi interferenti con l'opera (allagamento dovuti allo sbarramento in caso di eventi di piena con tempi di ritorno inferiori a 30 anni). Il proponente segnala comunque la necessità di attenzionare la frana quiescente posta a valle del centro storico di Torrita di Siena (carta geomorfologica di supporto al piano strutturale), nel caso di variazioni al progetto che comportino un aumento della quota altimetrica dell'invaso. A supporto della progettazione, nel 2024 è stata eseguita la seguente campagna di indagini geologiche:

- n.4 sondaggi geognostici con prove STP, n.4 prove lefranc, analisi di laboratorio su n.7 campioni indisturbati;
- n.10 prove penetrometri che statiche CPT (CPT1-CPT10) ed una prova penetrometrica dinamica (DPSH11);
- Indagini geofisiche (N° 1 stendimento geoelettrico della lunghezza di 235 m; n° 1 profilo di sismica a rifrazione in onde "P" ed "SH"; - N° 1 prova Down Hole "S2")
- prelevati n.8 campioni di terreno (profondità 0,3-1 mt.) per le prove proctor;
- n. 5 campioni con le analisi per la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC di cui all'art. 4 della D.Lgs. 152/2006.

È stato inoltre fatto riferimento ad un sondaggio geognostico (S2) del 2014 con prove STP in foro e 6 prove penetrometriche statiche e analisi di laboratorio;

componente terre e rocce da scavo - il proponente riporta che i terreni necessari per la formazione del nuovo rilevato in terra e per il tombamento dei due tratti abbandonati dell'attuale alveo inciso saranno reperiti nell'ambito del cantiere mediante scavo di sbancamento, deprimendo l'area golenale di fondo valle su una superficie pari a circa 9.900 mq in sinistra idrografica e 9.500 mq in destra idrografica del corso d'acqua. Le lavorazioni a monte dello sbarramento prevedono in successione:

- uno scotico preventivo di terreno vegetale di spessore 30 cm (che sarà stoccato temporaneamente in cantiere);

- uno scavo di ulteriori 70 cm di terreno che sarà impiegato per la formazione del rilevato.

Un ulteriore prelievo di terre sarà reso disponibile dai materiali di risulta degli scavi di fondazione del manufatto in c.a. di regolazione. Il proponente specifica che lo scotico sarà riutilizzato per la ricollocazione a fondo scavo, al fine della ricostituzione di uno strato di suolo fertile necessario alla futura utilizzazione agraria dei terreni e per la costituzione dello strato vegetale da inerbire sui due paramenti dell'opera di sbarramento.

Viene allegata tabella relativa al bilancio dei movimenti terra necessari per la realizzazione degli interventi; dal bilancio delle terre si genera un esubero di terre scavate, quantificate in 1.000 mc, che "saranno sparsi a campagna con trascurabile incremento della quota del p.c. (pari a circa 5 cm su 20 ha)";

componente acque superficiali e acque sotterranee - l'intervento interessa il corpo idrico superficiale denominato fosso Acornio e il corpo idrico sotterraneo della Val di Chiana (COD. IT0911AR030-1) caratterizzato da stato quantitativo "buono" stato chimico "buono" e obiettivo "buono" sia per lo stato chimico che per quello quantitativo. Secondo il proponente, gli impatti attesi sulle acque superficiali riguardano l'eventuale temporanea modifica del reticolo superficiale per effetto della realizzazione delle opere di progetto e i possibili intorbidimenti e/o inquinamenti durante le attività di cantiere o per eventi accidentali. Nello Studio preliminare ambientale - SPA il proponente segnala che "le acque meteoriche e di ruscellamento dovranno essere raccolte attraverso apposite fossette che verranno realizzati lungo la viabilità di cantiere e verranno convogliate nel reticolo minore per poi essere recapitate nei corsi d'acqua, in maniera tale da evitare ristagni e dilavamenti delle superfici" e che "che gli interventi in progetto non produrranno deterioramento del corpo idrici interessati". Nello stesso SPA è inoltre dichiarata l'esclusione dalle attività di cui all'art. 39 del D.P.G.R. 46/R e dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 40-ter comma 5. Il proponente ritiene che le opere di scavo non andranno ad interferire con il livello piezometrico in quanto, anche le lavorazioni che presentano una maggiore profondità di scavo, saranno svolte nel periodo estivo quando è prevista una maggiore profondità della falda. Solo in prossimità dell'opera di regolazione della cassa di espansione il fosso Acornio sarà localmente deviato in modo da realizzare le lavorazioni senza interferire con i deflussi del corso d'acqua. Solo ultimata l'opera di regolazione, il corso d'acqua sarà portato nella sua posizione finale. Al fine di ridurre il rischio di impatti potenziali che potrebbero produrre deterioramento dei corpi idrici, il proponente riporta prescrizioni operative alle quali l'impresa si dovrà attenere nella fase esecutiva.

Per quanto concerne le acque sotterranee dalle misure effettuate nei sondaggi attrezzati a piezometro eseguiti nell'area interessata dall'intervento risulta la presenza di una falda freatica superficiale i cui livelli

piezometrici variano in funzione delle diverse stagioni e agli eventi di piena dello stesso F. Acornio. Il proponente segnala che gli scavi non andranno ad interessare la falda freatica sottostante;

con le integrazioni presentate il proponente riporta gli scenari delle aree allagabili ante e post operam con simulazioni condotte valutando sia i contributi del Fosso Acornio sia quelli del Fosso dei Lavatoi, tributario di sinistra e confluyente nel tratto tombato del fosso Acornio. Dal confronto delle aree allagabili si evince che :

- le aree a monte del rilevato ferroviario ricevono un beneficio in termini di diminuzione delle aree allagabili per TR = 200 anni e, per TR= 30, nell'area immediatamente a monte del sottopasso ferroviario;
- le aree a valle del rilevato ferroviario ricevono beneficio in termini di diminuzione dell'estensione delle esondazioni per eventi con TR = 30 anni a valle del tratto a cielo aperto del Fosso Acornio;
- le aree comprese tra il rilevato ferroviario e il tratto a cielo aperto del Fosso Acornio non ricevono un sensibile beneficio dovuto alla presenza dei ponti sulla viabilità comunale e provinciale;
- l'insufficienza idraulica del Fosso dei Lavatoi determina una persistenza delle esondazioni nelle aree limitrofe a tale corso d'acqua e nelle aree urbane insistenti sul tombamento del Fosso Acornio;

componente paesaggio - il proponente afferma che il progetto si inserisce all'interno di un'area caratterizzata da uno sfruttamento principalmente agricolo non intensivo in cui le opere in previsione non andranno a modificare la vocazione odierna dell'area. Nella fase di cantiere gli effetti sul paesaggio saranno temporanei e determinati essenzialmente dalla presenza del cantiere stesso, dalle attrezzature connesse (recinzioni, baraccamenti, macchinari, etc.) e dalle operazioni di movimentazione di terreno e di materiali diversi. Gli impatti finali sul paesaggio a seguito della realizzazione delle opere previste dal presente progetto saranno sostanzialmente determinati dal rilevato di sbarramento in terra compattata, dall'opera di regolazione in c.a. e da scogliere per il rivestimento dell'alveo nel tratto a valle del cunicolo di scarico. Secondo il proponente, in merito ai rapporti con gli ambiti di tutela paesaggistica, il prelievo degli inerti nell'area di fondovalle a monte dello sbarramento andrà a modificare in maniera non uniforme le quote altimetriche attuali del terreno, ma in modo omotetico all'assetto esistente e pertanto non più percettibile a seguito della ripresa delle normali pratiche agrarie. Da un punto di vista dell'impatto visivo a seguito della realizzazione del rilevato di sbarramento, il proponente ritiene che sarà fortemente mitigato dal suo completo inerbimento in essenze prative autoctone che ne agevoleranno la mimetizzazione del contesto paesaggistico agrario della circostante area golenale di fondovalle, nonché la locale regolarizzazione del corso del Fosso Acornio, in parte protetto da scogliere in massi naturali rinverdibili con essenze locali (salici, rosa canina, sambuco, ecc.), nel volgere di qualche stagione vegetativa recupererà rapidamente il consueto assetto delle sue fasce riparie. Il proponente ritiene inoltre che le azioni progettuali prevedono il mantenimento delle caratteristiche odierne di permeabilità dei terreni, sia per quanto riguarda il rilevato che le altre opere di scavo e rinterro. Grazie alla ricostituzione dello strato di suolo vegetale fertile precedentemente accantonato e riportato nelle aree di prelievo degli inerti, sarà garantito il rapido ripristino delle colture agricole nelle aree scavate, così come il rinverdimento dei paramenti del rilevato di sbarramento.

Per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo (aree boscate) di cui all'art 142 c.1 lett. g) del D.Lgs.42/2004, il proponente specifica che le suddette aree vincolate riguardano la fascia compresa all'interno dell'alveo del Fosso Acornio: essendo la vegetazione in alveo principalmente costituita da essenze ripariali spontanee, il proponente prevede che le stesse possano costituirsi nuovamente nel tratto di alveo di nuova formazione, ripristinando quindi le caratteristiche paesaggistiche odierne. Evidenzia infine che, viste le caratteristiche morfologiche dell'area, le opere del manufatto in c.a. risultano mitigate dal punto di vista percettivo in virtù del posizionamento al di sotto del rilevato di sbarramento;

componente flora, fauna ed ecosistemi - il Fosso Acornio viene individuato come corridoio ecologico fluviale (II invariante PIT/PPR – Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico) ed è caratterizzato da anse ad andamento naturale, con buona presenza di vegetazione arborea ripariale (habitat "Foreste mediterranee ripariali a pioppo", classe valore ecologico Alta, nella Carta della Natura), con funzioni di collegamento ecologico con gli ecosistemi agricoli, nell'ambito di un mosaico ambientale di riferimento per specie ornitiche tipiche di ambienti aperti e semi-aperti, micromammiferi (potenzialmente individuabile quale ambiente di foraggiamento per la chiroterofauna), erpetofauna, entomofauna. Il proponente riporta che l'intervento prevede l'abbattimento di alcune alberature ed il taglio di parte della vegetazione lungo il corso d'acqua, sottolineando al contempo che il taglio di vegetazione arbustiva e di essenze arboree isolate o in gruppo che si dovesse rendere necessario per la realizzazione delle opere sarà preceduto da attività di contenimento/eradicazione delle specie alloctone. Inoltre, le opere di mitigazione

dell'intervento prevedono il rinverdimento mediante semina di erbe prative costituite da un miscuglio di *Lolium Italicum*, *Lolium Perenne*, *Festuca Arundinacea*, *Festuca Rossa* dei paramenti di monte e di valle dell'opera di sbarramento in terra e delle superfici scavate, previa stesa della coltre di terreno vegetale (spessore 30 cm);

componente atmosfera - il proponente indica che gli eventuali impatti sulla componente atmosfera possano essere per lo più connessi con la fase di cantierizzazione, per la diffusione di polveri dovuta al transito mezzi all'interno del cantiere, alle lavorazioni caratterizzate da un elevato potenziale di emissione di polveri, come scavi e riporti con relativa movimentazione della terra e rimodellamento superficiale ed allo spolvero dei cumuli di materiali terrosi. Ritiene invece poco significativi gli impatti connessi ai modesti incrementi dei flussi di traffico, visto l'uso di viabilità interna di cantiere e tratte di spostamento dei mezzi inferiori al chilometro;

componente rumore - l'area delle opere di progetto ricade in zona agricola con case sparse e terreni utilizzati per l'agricoltura ed è ricompresa in classe acustica III insieme al recettore più prossimo (R1) distante 120 m dal cantiere e rappresentato da un edificio residenziale. Nell'area di interesse non sono localizzati recettori sensibili. Nella documentazione agli atti risulta che è stato misurato il livello di rumore residuo presso il recettore R1 risultato pari a 44,2 dBA. Il proponente specifica che il cantiere sarà attivo nel periodo di riferimento diurno per 8 ore/giorno durante le quali saranno attive le macchine di cantiere ed i cui livelli di potenza sonora sono tratti dai dati del relativo costruttore o da rilevazioni fotometriche. Sono stati calcolati i livelli di emissione ed immissione sonora presso R1 risultati pari rispettivamente a 46,5 dBA e 48,5 dBA entrambi inferiori ai corrispondenti limiti della zona acustica del recettore. Il proponente riporta una serie di misure mitigative al fine di ridurre l'impatto acustico in fase esecutiva;

componente rifiuti - il proponente indica che i rifiuti che saranno prodotti in cantiere sono principalmente imballaggi, residui di materiali da costruzione e materiali di risulta dalla demolizione del ponticello esistente, in muratura, di attraversamento del fosso Acornio, sulla strada comunale di Via Piè agli Orti / Via Lucca; indica delle prescrizioni alle quali la ditta dovrà attenersi in fase esecutiva;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Nuove Acque Spa, nel contributo del 24/01/2025 (prot. 0039329), rileva interferenze con i servizi in gestione (acquedotto e fognatura) richiedendo al proponente specifiche progettuali in merito per la successiva fase autorizzativa;

ARPAT, nel contributo tecnico del 07/02/2025 (prot. 0089918), prende in esame le caratteristiche del progetto e gli aspetti ambientali di competenza relativi al suolo e sottosuolo, alla gestione delle terre e rocce da scavo, alle acque superficiali e sotterranee, ai rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed infine all'impatto acustico. Per quest'ultimo allega a supporto l'istruttoria del competente settore Agenti Fisici Area Vasta Sud. L'Agenzia regionale ritiene che l'impatto del progetto proposto sia non significativo sulla maggior parte della matrici ambientali, riportando nelle conclusioni: "[...]Considerato il carattere di necessità del progetto ai fini della mitigazione del rischio idraulico e tenuto conto delle azioni definite dal proponente per ridurre gli impatti ambientali – alle quali l'impresa o le imprese esecutrici dovranno attenersi durante la fase operativa – si ritiene, per gli aspetti di competenza di ARPAT, di non assoggettare il progetto alla procedura di VIA, rimandando alla fase esecutiva l'adempimento dei seguenti punti:

a) Rispettare quanto riportato nei paragrafi denominati "osservazioni" relativi alle varie matrici ambientali.

b) Prevedere un adeguato piano di monitoraggio in corso d'opera sia sui corpi idrici interessati che sulle acque sotterranee (qualità e quantità).

c) Poiché in questa fase progettuale non è stato ancora redatto il Piano della cantierizzazione, si indicano già da ora, come riferimento tecnico da recepire nel progetto per tutti gli aspetti pertinenti, le linee guida ARPAT per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale [...].

Nel contributo del 16/04/2025 (prot. 0255561) a seguito delle integrazioni depositate e nel successivo contributo del 07/05/2025 (prot. 0310673) a seguito degli ulteriori elaborati integrativi depositati dal proponente, l'Agenzia regionale conferma il parere precedente "con particolare riferimento alle raccomandazioni da rispettare nella fase esecutiva." ;

Autorità Idrica Toscana., nel contributo del 05/02/2025 (prot. 0084406), segnala “la diffusa presenza delle infrastrutture a rete dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato”, chiedendo al Proponente di prendere contatti con il gestore e “condividere le eventuali necessarie soluzioni risolutive delle interferenze rilevate”;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 19/02/2025 (prot. 0116411), ricorda che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per l'area di interesse e che:

“[...] con riferimento al PGRA, gli interventi in progetto interessano aree a vario grado di pericolosità da alluvioni, P3 elevata, P2 media e P1 bassa, disciplinate dagli artt. 7, 9, 11 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua. Si rileva che il progetto prevede la realizzazione di una cassa di laminazione, che è un intervento di PGRA, “Cassa sul torrente Acornio”, facente parte della misura di protezione aggregata denominata “Interventi strutturali nel bacino della Chiana non presenti nel PSRI” (codice ITN002_Q001).[...] nell'ambito delle procedure previste per l'approvazione del progetto l'Autorità di bacino rilascerà il parere di competenza sulle opere idrauliche in oggetto [...]”.

Segnala che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, il PGRA è stato corredato da una verifica di coerenza con i contenuti del PIT_PPR regionale e dà indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; si rimanda pertanto a tali indicazioni, finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (“Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici”).

“Con riferimento al PAI Dissesti, non si rilevano criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, si rimanda al Cruschetto di piano [...] per l'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, i loro stati di qualità e gli obiettivi di qualità.

Si segnala che gli “Indirizzi di Piano” contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, interessate dagli interventi in oggetto (artt. 24, 25, 26, 27)”.

L'Autorità ricorda che dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Specifica inoltre che:

“[...] Preso atto che lo Studio Preliminare Ambientale propone di eseguire il monitoraggio del fosso Acornio (cfr. paragrafo 5.2.4) si raccomanda di eseguire i monitoraggi delle componenti ambientali anche in fase post operam a 5 anni dalla realizzazione degli interventi e di concordare con ARPAT l'indicatore più idoneo per monitorare la componente macrobentonica. Si richiede che il piano di monitoraggio definitivo e i risultati dei monitoraggi sul fosso Acornio nelle diverse fasi (ante/durante/post operam) vengano trasmessi anche a questa Autorità di bacino corredati da una relazione esplicativa.”;

e dei seguenti Settori regionali:

Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo di avvio procedimento del 20/01/2025 (prot. 0027366), chiede integrazioni progettuali al fine di esprimere il proprio parere di competenza per una corretta valutazione dei benefici attesi sui territori di valle della realizzanda opera. Nel successivo contributo del 07/05/2025 (prot. 0311708), analizzando la documentazione integrativa depositata dal proponente a seguito degli approfondimenti richiesti relativi alla efficacia dell'intervento, prende atto di quanto riportato e nelle conclusioni esprime posizione favorevole, specificando il rispetto delle seguenti prescrizioni “[...]”

1. poichè la realizzazione di tale opera può essere considerata come un primo stralcio di una più ampia programmazione territoriale volta a mitigare il rischio idraulico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del 2018 e e 2019, al fine di ottimizzarne i benefici si chiede al Comune di Torrita di Siena, di prevedere, sin da subito la demolizione del ponte sulla s.c. di Vitombola;

2. ai fini dell'omologazione/autorizzazione di cui al R.D. 523/1904, in conformità alla L.R. 80/2015 la progettazione esecutiva delle opere idrauliche dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria, ivi compresi gli elaborati strutturali ai fini della verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento, gli elaborati ai fini della verifica della coerenza con il D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli

sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), richiamato nella relazione generale, e gli elaborati previsti per l'acquisizione dell'opera da parte della Regione.

Si auspica infine che l'ente attuatore individui gli interventi strutturali, con successive progettazioni, anche a valere sul DODS, in modo da ottenere che il futuro assetto del Fosso Acornio consenta il contenimento in alveo delle piene con tempo di ritorno pari a 200 anni. Analogamente, ai fini della riduzione del rischio idraulico derivante dal Fosso dei Lavatoi, dovranno essere previsti interventi strutturali su tale corso d'acqua.”;

Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, nel proprio contributo del 17/02/2025 (prot. 0111329) analizza il progetto per quanto di competenza concludendo che “Considerata la valenza pubblica dell'intervento proposto si esprime parere favorevole raccomandando in generale che tutti gli interventi realizzati rispettino quanto previsto dalla normativa forestale per le eventuali trasformazioni boschive nonché per il taglio di alberi e arbusti, piante isolate, siepi e filari.”. Nel successivo contributo del 12/05/2025 (prot. 0329077) a seguito delle integrazioni, il competente Settore conferma il parere precedente;

Settore Autorità di gestione FEASR, nel proprio contributo del 19/02/2025 (prot. 0117826), non evidenzia problematiche ostative in relazione alle materie agricole di competenza, suggerendo raccomandazioni in relazione alle trasformazioni legate all'escavazione delle terre, alla costituzione degli argini ed alle attività di cantiere. In particolare ricorda che “Per le attività agricole eventualmente interessate dalle opere da realizzare sono da prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili e dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.

In relazione alle trasformazioni legate all'escavazione delle terre ed alla costituzione dei rilevati, in previsione della rinaturalizzazione delle superfici interessate, si raccomandano le richiamate operazioni di asporto e riposizionamento dei primi 30 cm di scotico del terreno superficiale, con accantonamento temporaneo e reimpiego per rimodellazioni morfologiche e per il ripristino della fertilità dei suoli e della coltivazione.

Si raccomanda che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.”;

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo di avvio procedimento del 19/02/2025 (prot. 0119246), evidenzia che in ragione della tipologia dell'opera da realizzare, finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, non sono rilevati elementi di contrasto con il PIT-PPR. Tuttavia, considerato l'elevato valore dell'area in cui si localizza l'intervento, ritiene necessario alcune integrazioni in merito ad un approfondimento sull'inserimento paesaggistico, sulle modifiche delle aree boschive tutelate, sulle mitigazioni previste, sull'intervisibilità dai punti panoramici, sull'attività di escavazione delle due aree golenali ed un approfondimento sulla necessità della modifica del tracciato dell'alveo .

Nel contributo del 19/05/2025 (prot. 0356912) a seguito delle integrazioni depositate, il Settore Paesaggio ha ritenuto “che le integrazioni depositate non rispondono in maniera esaustiva a quanto richiesto”. In particolare evidenzia come il proponente non abbia risposto ad alcuni punti richiesti, ovvero: “[...]

Punto 1) Risposta parzialmente esaustiva. Presa visione della Relazione Paesaggistica integrativa, si prende atto che siano stati prodotti in parte gli approfondimenti richiesti in merito all'inserimento paesaggistico dell'intervento. Non sono state però descritte nel dettaglio le soluzioni progettuali così come richiesto.

Punto 2) Risposta parzialmente esaustiva. Si prende atto che è stata prodotta una Relazione Tecnica Forestale dove vengono indicati il numero degli esemplari soggetti a taglio e la loro specie. Non viene però analizzata la loro valenza di boschi planiziali né viene analizzato l'intervento in linea con quanto previsto dall'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.

Punto 3) Risposta non esaustiva. Il proponente, nella Relazione Paesaggistica integrativa, dichiara che è stata prodotta una tavola relativa a quanto richiesto, denominata Planimetria generale opere di mitigazione su ortofoto che però non si ritrova nella documentazione fornita. È stata fornita una tavola denominata Stato di progetto: Planimetria generale che però sembra la medesima planimetria precedentemente presentata.

Punto 4) Risposta parzialmente esaustiva. Nella Relazione Paesaggistica integrativa si trova un paragrafo relativo alla verifica dell'impatto percettivo delle opere rispetto ai punti panoramici ed i percorsi fondativi, per la cui verifica è stata effettuato un sopralluogo, a tal proposito il proponente dichiara che: (...) “I percorsi fondativi presi in esame sono quelli della SP n.15 Traversa Val di Chiana, la SP n.135 di

Montepulciano e la SP n.326 di Rapolano., da tale sopralluogo vengono riportate, nell'elaborato sopraccitato, alcune fotografie da cui il proponente dichiara che: (...) "L'unico punto in cui l'area risulta visibile è posto in corrispondenza del punto panoramico n.1 appena sotto la viabilità della SP.15."

(...) "Appena sotto la viabilità della SP15 è presente un punto panoramico da cui è possibile traguardare l'area di intervento nella porzione a monte dello sbarramento."

Inoltre nel medesimo elaborato si dichiara di avere predisposto "inserimenti fotorealistici" che rappresentano l'intervento al suo stato finale ed allo stato di cantiere. Il proponente chiarisce inoltre che: (...) "Riguardo al periodo di tempo in cui si prevede il raggiungimento degli effetti delle opere a verde per la mitigazione degli effetti sul paesaggio, come espresso in relazione, si stima che questi si possano raggiungere nel volgere di 4 o 5 stagioni vegetative."

Oltre evidenziare una certa difficoltà di messa a confronto dei punti panoramici per cui è stata predisposta la fotosimulazione, in quanto si fa riferimento a pagine lontane tra loro nell'elaborato progettuale, si sollevano dei dubbi sulla scelta di tali punti e sulla rappresentazione dello stato di cantiere e dello stato finale.

Punto 5) Risposta non esaustiva. Non è stato redatto uno specifico elaborato relativo alle viabilità di cantiere e alle piste di servizio. Si prende atto inoltre che la Relazione Generale fornita non è stata aggiornata rispetto a quanto richiesto dallo scrivente settore in merito alle trasformazioni morfologiche indotte dall'escavazione.

Punto 6) Risposta non esaustiva. Il proponente rimanda alla Relazione Idrologico Idraulica dove vengono effettuate delle analisi sul rischio di esondazione del Fosso Acornio. Tale analisi non risponde però a quanto richiesto in merito alle trasformazioni paesaggistiche determinate dalla modifica del tracciato dell'alveo."

Con successivo contributo del 13/06/2025, a seguito di nota di approfondimento depositata dal proponente, il Settore paesaggio ritiene che non siano stati prodotti gli approfondimenti richiesti e che la nota presentata sia solo un richiamo alla documentazione progettuale agli atti e già esaminata, confermando i contributi istruttori espressi in precedenza. Il competente Settore ricorda inoltre che "[...]relativamente alla modifica delle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett.g) del Codice, l'unica procedura da seguire per una diversa perimetrazione delle aree vincolate, è quella indicata dall'art.5 comma 4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR";

Settore Tutela della natura e del mare, nel contributo di avvio procedimento del 20/02/2025 (prot. 0122697), analizza la componente ambientale flora, fauna ed ecosistema richiedendo integrazioni e precisamente:

"[...] 1. integrare lo Studio preliminare ambientale con approfondimenti in merito agli eventuali impatti delle opere e delle variazioni del regime idraulico su habitat e specie floristiche e faunistiche basati su un quadro conoscitivo che evidenzia le emergenze vegetazionali e faunistiche che caratterizzano l'area. Indicare anche le eventuali misure di mitigazione che si intendono adottare, comprese quelle per evitare la diffusione di specie vegetali invasive fin dalla fase di predisposizione del cantiere;

2. integrare la documentazione presentata con un cronoprogramma dei lavori che metta in rapporto i tempi di esecuzione degli interventi con il periodo di riproduzione della fauna selvatica (marzo-luglio), al fine di minimizzare gli impatti;

3. chiarire l'applicazione pratica del termine "eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo" indicato nello Studio Preliminare Ambientale al par. 5.3.4 in riferimento al Ripristino delle aree utilizzate come cantiere;

4. valutare la possibilità, quando possibile e compatibilmente con la funzionalità delle opere, di adottare tecniche di ingegneria naturalistica;

5. prediligere, ove possibile, la messa a dimora di specie arboreo-arbustive igrofile spontanee nelle fasce ripariali o favorire la spontanea ricolonizzazione di vegetazione elofitica ripariale."

Successivamente al deposito delle integrazioni il competente Settore non ha fatto pervenire il proprio contributo;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli interventi di progetto hanno come obiettivo di contribuire alla mitigazione del rischio alluvione ed alla salvaguardia dell'abitato di Torrita di Siena e dei territori limitrofi da potenziali eventi alluvionali; si tratta

quindi di interventi di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone ed a prevenire danni a beni ed infrastrutture;

gli interventi previsti in fase di cantiere avranno impatto sulle acque superficiali; è prevista una modifica seppure modesta del tracciato attuale del corso d'acqua, con possibili impatti sulla componente macrobentonica; è previsto specifico monitoraggio. E' necessario che venga garantita o ripristinata l'integrità della vegetazione ripariale nel tratto in esame, ove possibile; favorire la nuova copertura da parte delle specie erbacee ed arbustive perifluviali per favorire l'ombreggiatura dell'alveo bagnato e la conservazione del continuum fluviale nella zona interessata dall'intervento;

lo sbasso delle golene determinerà un incremento della vulnerabilità della falda di subalveo, connesso alla riduzione dello spessore di terreno insaturo nel quale si esplicano prioritariamente i processi autodepurativi verso eventuali contaminanti in fase disciolta o separata che possono infiltrarsi dalla superficie, per esempio a seguito di sversamenti accidentali o per incremento della sezione bagnata in occasione di eventi di piena e conseguente infiltrazione delle acque del corso d'acqua; il rischio idraulico residuo, nella configurazione post operam, dopo la costruzione della cassa di laminazione, è ascrivibile essenzialmente all'insufficiente officiosità idraulica del Fosso Acornio, a valle del tratto tombato e del Fosso dei Lavatoi, a monte del tratto tombato, oltretutto alla presenza di attraversamenti non adeguati. Nello specifico nella configurazione di progetto, il ponte sulla S.P. 327 presenta un funzionamento in pressione, mentre il ponte sulla strada comunale di Vitombola, sebbene interessato da portate di picco inferiori rispetto allo stato attuale, risulta ancora idraulicamente insufficiente;

da un punto di vista paesaggistico, le attività di escavazione delle aree golenali producono una trasformazione morfologica, con conseguente impatto paesaggistico; analogamente gli interventi di rimozione della vegetazione ripariale nel tratto di corso d'acqua interessato;

dall'istruttoria condotta, anche in considerazione del rilevante interesse pubblico delle previste opere idrauliche, non sono emersi motivi ostativi alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma sono emersi alcuni elementi di attenzione, al fine di migliorare la complessiva prestazione ambientale dell'intervento, con particolare riferimento agli aspetti legati alla corretta conduzione ambientale del cantiere ed alla mitigazione paesaggistica;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	-

2	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	<p>Ai fini della richiesta di autorizzazione ed omologazione idraulica (r.d.523/1904; l.r.80/2015):</p> <p>a) il proponente deve prevedere la demolizione del ponte sulla Strada comunale di Vitombola, in quanto caratterizzato da insufficienza idraulica anche nello scenario di progetto;</p> <p>b) la progettazione esecutiva delle opere idrauliche dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria, ivi compresi gli elaborati strutturali ai fini della verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento, gli elaborati ai fini della verifica della coerenza con il D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), richiamato nella relazione generale, e gli elaborati previsti per l'acquisizione dell'opera da parte della Regione.</p>	Fase di progettazione e esecutiva	Settore Genio Civile Valdarno Superiore	-
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Paesaggio	<p>Il proponente, prima del rilascio della autorizzazione paesaggistica, deve presentare al Settore scrivente i seguenti approfondimenti paesaggistici:</p> <p>a) descrizione di dettaglio delle soluzioni progettuali adottate, con riferimento all'inserimento paesaggistico in coerenza con il PIT/PPR;</p> <p>b) approfondimenti in merito alla natura planiziale del bosco ripariale oggetto di trasformazione: coerenza con quanto previsto dall'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR;</p> <p>c) tavola relativa allo stato finale, comprendente le opere di mitigazione paesaggistica e gli interventi a verde previsti;</p> <p>d) specifico elaborato dell'impatto percettivo delle opere rispetto ai punti panoramici ed i percorsi fondativi; scelta adeguata dei punti panoramici, della rappresentazione dello stato di cantiere e dello stato finale;</p> <p>e) specifico elaborato relativo alle viabilità di cantiere e alle piste di servizio, nonché in merito alle trasformazioni morfologiche indotte dall'escavazione della golena;</p> <p>e) approfondimenti circa la necessità tecnica della prevista modifica del tracciato dell'alveo.</p>	Fase di progettazione e esecutiva	Settore VIA	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	<p>Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT, conformemente alla D.G.R. n.857/2013, la valutazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico acustico, per la determinazione dei livelli sonori attesi presso tutti i recettori potenzialmente impattati in fase di cantiere. In base all'entità e alla durata degli eventuali</p>	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT

			<p>superamenti previsti dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997, deve accertare la possibilità di introdurre interventi di mitigazione acustica (ad esempio barriere mobili), con indicazione delle caratteristiche tecniche e geometriche, verifica dell'efficacia e schematizzazione in planimetria di scala adeguata.</p> <p>Qualora, a valle di tali analisi, persistessero dei superamenti dei limiti normativi, il proponente o l'impresa deve ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, con necessità di acquisizione del parere USL per deroga non semplificata, come previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014.</p>				
5	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Cantiere	<p>Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice deve trasmettere al Settore VIA e ad ARPAT il Piano ambientale della caratterizzazione, redatto tenuto conto delle <i>"Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"</i> (ARPAT, gennaio 2018) e della documentazione agli atti del presente procedimento.</p>	Fase precedente l'avvio dei lavori	di	Settore VIA	ARPAT
6	CORSO d' OPERA	Aspetti ambientali: Ambiente idrico	<p>Visto l'incremento della vulnerabilità della falda dovuto allo sbasso delle golene, il proponente deve effettuare il monitoraggio della qualità e del livello piezometrico delle acque di falda durante lo svolgimento del cantiere. I dati di monitoraggio devono essere inviati al Settore VIA e ad ARPAT.</p>	Fase cantiere	di	Settore VIA	ARPAT
7	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Ambiente idrico	<p>Il proponente deve eseguire il monitoraggio del Fosso Acornio, oltre che ante ed in corso d'opera come previsto nello Studio preliminare ambientale, anche post operam, per 5 anni dalla conclusione degli interventi. Concordare con ARPAT l'indicatore più idoneo per monitorare la componente macrobentonica. I dati di monitoraggio devono essere inviati al Settore VIA, all'Autorità di bacino e ad ARPAT.</p>	Fase esercizio	di	Settore VIA	ARPAT Autorità di bacino distrettuale dell'App. Settentrionale

Ritenuto opportuno formulare al proponente le seguenti *raccomandazioni*:

individuare gli interventi strutturali, con successive progettazioni, anche a valere sul Documento operativo difesa del suolo della Regione Toscana, in modo da conseguire un futuro assetto del Fosso Acornio che consenta il contenimento in alveo delle piene con tempo di ritorno pari a 200 anni; analogamente, ai fini della riduzione del rischio idraulico derivante dal Fosso dei Lavatoi, prevedere interventi strutturali su tale corso d'acqua;

in fase di costruzione, adottare le buone pratiche di cui alle *"Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* (ARPAT, gennaio 2018). Garantire l'integrità della vegetazione ripariale nel tratto in esame ove possibile; favorire la nuova copertura da parte delle specie erbacee ed arbustive periferiali per favorire l'ombreggiatura dell'alveo bagnato e la conservazione del continuum fluviale nella zona interessata dall'intervento. Nella fase di allestimento del cantiere e delle basi operative nei pressi dell'alveo o al suo interno, gestire in maniera controllata e confinata i materiali di lavorazione per

minimizzarne la dispersione nel sito d'intervento; definire le procedure e le dotazioni necessarie per la prevenzione e la corretta gestione in caso di occorrenza di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti sul suolo o nelle acque superficiali durante la fase di cantierizzazione, da inserire nel Capitolato di appalto;

provvedere alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dai cantieri, prima dell'ingresso sulla viabilità pubblica;

quanto indicato dal Settore Forestazione, in merito al rispetto della normativa forestale, l.r.39/2000 e d.p.g.r. 48R/2003;

quanto indicato dal Settore Autorità di gestione FEASR, in merito alla tutela delle attività agricole;

Ritenuto necessario *ricordare* al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

con riferimento al D.P.R. 120/2017 ed alle Linee Guida SNPA 22/2019:

- in caso di presenza di materiali di riporto sull'area interessata dallo scavo, andrà applicato quanto indicato nell'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017. In presenza di materiali di riporto dovrà essere effettuato il test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 al D.M. 5/2/1998, con le indicazioni di valutazione e gestione fornite al par.7 della Linee Guida SNPA n. 22/2019;

- il riutilizzo delle terre, quando ammissibile, dovrà avvenire all'interno del "sito" di produzione, così come definito nel DPR e dalle Linee guida SNPA;

- per quanto riguarda la densità del campionamento, i punti di prelievo devono essere proporzionati in relazione all'estensione dell'area di intervento; pertanto, dovrà essere fatta una verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del D.P.R.120/2017 per adeguarvi;

- indagare anche il segmento stratigrafico più superficiale, corrispondente allo "scotico" che si intende riutilizzare per la formazione dello strato vegetale dei rilevati,

tutti i rifiuti, esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 120/2017 (quali residui vegetali, materiali di demolizione, riporto antropico), in attesa del conferimento all'impianto di smaltimento o recupero, dovranno essere stoccati in sicurezza in contenitori a tenuta di adeguata capacità, separati per tipologie omogenee. In coerenza alla gerarchia dei rifiuti la destinazione prioritaria dovrà essere a impianto di recupero, dovranno essere classificati e gestiti ai sensi della parte quarta del D.Lgs152/2006;

quanto indicato dall'Autorità di bacino nel contributo in premessa in merito al PGRA ed al PGA;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi inclusi quelli del Servizio idrico integrato gestiti da Nuove Acque Spa (acquedotto e fognatura);

relativamente alla modifica delle aree tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lett.g) del d.lgs.42/2004, la procedura da seguire è quella indicata dall'art.5 comma 4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR;

qualora durante i lavori dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti; nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, l'adozione delle misure ivi riportate;

le buone pratiche per la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche, di cui alla d.g.r. 1315/2019;

le disposizioni del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari, attrezzature o installazioni utilizzate;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di

condotte del gas, nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

adottare procedure emergenziali in caso di eventi meteo-climatici con piovosità e deflusso significativi, per l'allontanamento degli addetti dai cantieri e per la rimozione dalle aree esondabili dei materiali, delle attrezzature e degli impianti utilizzati che possano determinare la contaminazione delle acque;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di *mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Acornio, in località Ciliano, nel Comune di Torrita di Siena (SI)*, proposto dal Comune Torrita di Siena, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1) del presente dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni ambientali (prescrizioni). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizione di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n.1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Torrita di Siena e di trasmettere al medesimo la planimetria delle infrastrutture del Servizio idrico integrato, gestite da Nuove Acque Spa, ai fini della risoluzione delle interferenze;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 13995 - Data adozione: 26/06/2025

Oggetto: [ID 2361] Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di realizzazione di un pozzo per la ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia da impiegare per la climatizzazione del nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello, nel Comune di Pisa. Proponente: Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD015954

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il d.lgs.22/2010 e la l.r. 39/2005 in materia di ricerca delle risorse geotermiche;

Premesso che:

il proponente Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - AOUP (con sede in via Roma 67, Pisa; codice fiscale/partita IVA: 01310860505) con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0604813 del 20/11/2024 e perfezionata con nota prot. 0656663 del 18/12/2024 ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di realizzazione di un pozzo per la ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia da impiegare per la climatizzazione del nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello, nel Comune di Pisa, depositando la prevista documentazione;

per quanto attiene gli obblighi in materia di imposta di bollo, il proponente, con nota prot. 0061452 del 30/01/2025, ha dichiarato che risulta esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo, in quanto ricadente nella casistica di cui all'art. 16 dell'Allegato B del D.P.R. n.642/1972;

in data 20/12/2024, sul sito web della Regione Toscana, è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. 0661268 del 20/12/2024) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20/12/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'Allegato IV, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 2, lett. a) "*attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: ...*" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 20/12/2024, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Azienda USL Toscana nord – Dipartimento prevenzione (prot. 0000120 del 02/01/2025);
- Settore Sismica (prot. 0012790 del 10/01/2025);
- Settore Miniere (prot. 0015136 del 13/01/2025);
- Acque spa (prot. 0022983 del 16/01/2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0023819 del 17/01/2025);
- Autorità Idrica Toscana (prot. 0025661 del 17/01/2025);

- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0026152 del 17/01/2025);
- Settore Pianificazione e Gestione Geotermica (prot. 0024654 del 17/01/2025);
- Comune di Pisa (prot. 0023966 del 17/01/2025);
- Comune di Pisa (prot. 0041215 del 27/01/2025);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota prot. 0160587 del 11/03/2025, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

in data 06/03/2025 (prot. 0153604, 0153605, 0153606, 0153607, 0153608, 0153609 del 07/03/2025), il proponente ha depositato presso il Settore scrivente la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 0160587 del 11/03/2025, un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati;

in data 12/03/2025 è stato acquisito al protocollo regionale n. 0164840 il contributo di ARPAT afferente alla documentazione relativa all'avvio del procedimento;

il Settore VIA, con nota prot. 0166376 del 12/03/2025 ha comunicato al proponente che il contributo di ARPAT sopra citato è pubblicato sul sito web della Regione Toscana;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori in merito alla richiesta del Settore VIA del 11/03/2025:

- Settore Pianificazione e Gestione Geotermica (prot. 0183330 del 19/03/2025);
- Azienda USL Toscana nord – Dipartimento prevenzione (prot. 0206528 del 28/03/2025);
- Comune di Pisa (prot. 0231506 del 07/04/2025);
- Autorità Idrica Toscana (prot. 0233058 del 08/04/2025);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0261374 del 18/04/2025);
- ARPAT (prot. 0471301 del 20/06/2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente nell'istanza ha chiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 20/11/2024 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 06/03/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di un pozzo per le attività di ricerca ai fini dello sfruttamento di fluido geotermico a bassa entalpia funzionale al sistema di riscaldamento e raffrescamento a servizio del Nuovo Ospedale Santa Chiara (NSC), presso il Presidio Ospedaliero (PO) di Cisanello, nel Comune di Pisa;

l'obiettivo della perforazione è il raggiungimento del substrato roccioso di natura carbonatica (bedrock), che le indagini dirette e indirette riprodotte nello Studio di fattibilità indicano ad una profondità di 500 - 550 m dal p.c., in modo da attraversarlo per profondità di almeno 50 - 100 metri. I terreni presenti tra il piano campagna e il substrato roccioso sono costituiti da una successione di orizzonti litologici caratterizzata da una estrema variabilità verticale e orizzontale, ma essenzialmente variabili dalle argille alle sabbie e tutti i litotipi intermedi, con non frequenti orizzonti ghiaiosi;

la Relazione di fattibilità geologica preliminare (Parte 1) descrive il contesto geologico della ricerca, con una disamina critica dei lavori scientifici più significativi finora prodotti dalla comunità scientifica sul tema, nell'area oggetto di studio. La Parte 2 della suddetta relazione illustra i risultati di una campagna geofisica realizzata in quattro siti 4 siti distinti posti su un allineamento orientato sud ovest - nord est per una lunghezza di circa 3 km. In ogni sito è stata eseguita un'acquisizione in sismica passiva ESAC (Extended Spatial Auto Correlation) e un'indagine puntuale in sismica passiva a stazione singola (HVSR); il risultato ottenuto dall'indagine geofisica (ipotesi di profondità del bedrock) è risultato coerente con il modello di bedrock elaborato mediante indagine gravimetrica effettuato nel passato dall'Università di Pisa; tali indagini saranno integrate da un supplemento di indagine geofisica di tipo "sismoelettrico";

la perforazione è finalizzata alla verifica della disponibilità di fluido geotermico con temperatura di circa 50°C (bassa entalpia) e una portata stimata in 70 m³/h, come suggerito dagli studi preparatori all'opera; per l'esecuzione il proponente prevede di adottare la tecnica di perforazione a rotazione e di installare a testa pozzo un *Blow Out Preventer* (BOP), al fine di evitare possibili fenomeni di eruzione del pozzo;

in caso di risultati favorevoli, il pozzo pilota realizzato costituirà il pozzo di presa e sarà fatta richiesta di perforazione anche del pozzo di resa e del titolo concessionario di captazione e sfruttamento della risorsa geotermica per i servizi di climatizzazione del nuovo ospedale. Lo sfruttamento della risorsa geotermica prevista dallo studio di fattibilità prevede un valore di potenza termica sottratta alla falda pari a 2.298 kWt ed una potenza termica resa, pari a 3.388 kWt:

l'area di cantiere occuperà una superficie di circa 1.000 m², per il posizionamento della sonda perforatrice e dei relativi impianti ed attrezzature. La sonda perforatrice e la relativa attrezzatura saranno posizionate su una platea in conglomerato cementizio o bituminoso precedentemente realizzata, al fine di rendere impermeabile tale area e poter raccogliere e trattare le acque meteoriche dilavanti (AMD) di tale zona mediante la realizzazione di una canaletta perimetrale che convoglia le acque alla sezione di dissabbiatura/disoleatura, prima dello scarico in acque superficiali. Il fango di perforazione effettuerà un percorso a ciclo chiuso;

durante la perforazione, il proponente prevede di monitorare, oltre al rilevamento della stratigrafia mediante esame del *cutting* (questo deve tener conto della velocità di risalita del fango per collocare ogni tipo litologico alla giusta profondità) e ai normali controlli fisici del fango di circolazione, anche la temperatura del fluido in uscita. Al termine delle operazioni di completamento, il proponente valuterà la consistenza della risorsa geotermica, principalmente mediante temperatura (*logs* di temperatura del fluido lungo l'intera colonna); produttività della risorsa (prima mediante *air-lift* e successivamente mediante pompa sommersa), nonché le caratteristiche chimiche attraverso un campionamento diretto finale. L'impianto di sollevamento finale sarà corredato da una valvola per la regolazione del flusso, da un misuratore di portata, da una sonda elettrica per la rilevazione dei livelli in pozzo. Gli strumenti potranno essere anche ad acquisizione automatica e remotizzati;

per quanto attiene la perimetrazione del permesso di ricerca e la relativa redazione del piano quotato, il proponente fa presente che tali attività sono in corso di definizione, ma ritiene che l'area non ecceda i terreni attualmente interessati dalla edificazione del Nuovo Ospedale di Cisanello. Pertanto attualmente la perimetrazione da considerare corrisponde a quella del Presidio Ospedaliero;

il cantiere di perforazione, soprattutto da profondità superiori a 200 metri, al fine di aver un maggiore controllo sulla perforazione e sulle problematiche che possono instaurarsi nei periodi di fermo, potrà essere operativo anche su 3 turni, nelle 24 ore. Pertanto il periodo di riferimento è sia quello diurno (06:00 - 22:00), che quello notturno (22:00 - 6:00). La durata delle attività dovrebbe essere variabile tra 2 e 3 mesi, in funzione anche delle tecnologie di perforazione e delle sonde perforatrici installate, comprensiva anche delle fasi di installazione e disinstallazione del cantiere;

qualora la ricerca della risorsa geotermica non fornisca gli esiti sperati ovvero per qualsiasi ragione non si proceda alla successiva fase di richiesta di concessione, il proponente ha indicato le procedure da seguire per l'esecuzione della chiusura mineraria del pozzo geotermico realizzato;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

in riferimento alla Disciplina dei Beni Paesaggistici (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, PIT-PPR), la zona oggetto di intervento è collocata all'interno dell'Ambito paesaggistico n. 8 denominato "Piana Livorno – Pisa – Pontedera";

l'intervento non ricade all'interno di vincoli ascrivibili al d.lgs.42/2004; nei dintorni dell'area (a distanza maggiore di 150 m) si riscontra la presenza di beni architettonici tutelati;

l'intervento non ricade all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

l'intervento non ricade all'interno del vincolo idrogeologico ex Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923 o della l.r. 39/2000;

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale l'intervento in progetto ricade nella classe di pericolosità da alluvione bassa P1 (comprendenti le aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni);

con riferimento al Piano di Bacino Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, l'area di intervento non risulta interessata da pericolosità da frana;

con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, i corpi idrici potenzialmente interessati dal progetto sono:

- corpo idrico superficiale fiume Arno pisano: stato ecologico scarso (obiettivo di sufficiente al 2027); stato chimico non buono (obiettivo: buono al 2027);
- corpo idrico sotterraneo corpo idrico del Valdarno inferiore e Piana costiera pisana - zona pisa profonda (acquifero in mezzo poroso): stato quantitativo buono (obiettivo: mantenimento dello stato buono), stato chimico non buono (obiettivi: buono al 2027);

il sito di interesse si trova in area caratterizzata da numerose captazioni idropotabili;

in riferimento ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Pisa, il sito ricade in area C - Ambiti di intervento – Aree di trasformazione con destinazione d'uso Servizi Urbani. In particolare, l'area è regolamentata da Piano Attuativo relativo alla realizzazione del nuovo Ospedale di Santa Chiara;

secondo la zonizzazione acustica del Comune di Pisa, l'area di intervento ricade interamente in Classe I (Aree particolarmente protette) vista la presenza del presidio ospedaliero;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Azienda USL Toscana nord, nel contributo del 02/01/2025 fa presente quanto segue: "Vista la valutazione previsionale di impatto acustico che evidenzia il "superamento dei limiti su 2 ricettori per il livello assoluto di immissione e su 1 ricettore per il livello assoluti di emissione", si prescrive l'installazione di opere di mitigazione al fine di ricondurre le emissioni sonore nei limiti previsti per la zona in oggetto.

Inoltre, relativamente alla possibile interferenza del pozzo con l'area di rispetto per dei pozzi ad uso idropotabile, segnalata con la nota del comune di Pisa prot. n.0143089/2024 del 05/12/2024, si subordina la nostra approvazione al parere positivo da parte dell'Autorità Idrica Toscana e dell'Ente Gestore, al fine di escludere che la nuova opera possa determinare un deterioramento della qualità della risorsa idropotabile pubblica".

Nel contributo del 28/03/2025, fa presente quanto segue: "Valutata la nuova documentazione, per quanto concerne la componente rumore si ritengono soddisfacenti, le integrazioni presentate e le misure di mitigazione proposte.

Riguardo alla possibile interferenza con il Pozzo 1 S. Biagio”, si chiedono ulteriori chiarimenti in merito al rispetto di quanto previsto dall’art. 94 comma 4, punto g, del D.Lgs. 152/06 (in cui si esplicita il divieto di apertura di pozzi idrici non destinati al consumo umano all’interno della zona di rispetto).

Relativamente a ciò, si ribadisce che il parere della scrivente Azienda USL è subordinato al parere dell’Autorità Idrica Toscana che assicuri che l’opera non interferisca con la qualità della risorsa idropotabile”;

il Settore Sismica, nel contributo del 10/01/2025, fa presente che “*il Comune di Pisa, risulta classificato sismico in zona 3 in riferimento alla D.G.R. n. 421 del 26/05/2014 (in attuazione della OPCM 3519 del 28/04/2006 e NTC 14/01/2008), quindi la progettazione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.*

Si ricorda, inoltre, che, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere depositato, attraverso il portale web regionale PORTOS, il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall’art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti) in merito agli adempimenti dell’art. 93 e 94bis del DPR 380/2001.”;

il Settore Miniere, nel contributo del 13/01/2025 esprime posizione favorevole;

Acque spa, nel contributo del 16/01/2025, fa presente quanto segue: “*comunichiamo che l’area individuata per la perforazione del pozzo in oggetto ricade nei pressi del campo pozzi del Servizio idrico.*

Per tali captazioni la zona di rispetto, come definita dall’art.94 del Dlgs 152/2006, è stata ridotta a 10 metri (quindi per un’area pari alla zona tutela assoluta) con DGRT 590/2017.

Precisiamo che tale Delibera contiene un refuso relativo al Pozzo 1 che non è citato nella descrizione così come le altre captazioni. Tuttavia nelle relazioni allegate al provvedimento è stata presa in considerazione pure detta opera di presa ed è evidente che la ripermimetrazione si riferisca anche al pozzo numero uno, visto lo stato di protezione dell’acquifero intercettato che risulta sostanzialmente identico alle altre fonti di approvvigionamento.

Per queste motivazioni esprimiamo parere positivo alle seguenti condizioni:

- *lo spessore dei terreni alluvionali sede dell’acquifero sfruttato a scopo idropotabile sia completamente escluso tramite l’esecuzione di un avampozzo in acciaio interamente cementato in pressione da piano campagna fino a 200 di profondità;*
- *una volta realizzato l’avampozzo la qualità della cementazione dovrà essere verificata attraverso l’esecuzione di un cement log da ditta specializzata;*
- *la perforazione, ivi comprese la ricostruzione stratigrafica e l’esecuzione dei logs in foro, potranno essere seguite dai tecnici designati da Acque spa previo accordo con la direzione lavori”;*

l’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 17/01/2025, ricorda che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino distrettuali: Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA); Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI); Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico (PSRI); Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI). Evidenzia altresì quanto segue:

“Si rappresenta che i piani di bacino vigenti sopracitati che, in funzione delle pericolosità accertate sul territorio, individuano limitazioni e condizionamenti che devono essere rispettate dagli interventi, sono disponibili sul sito di questo ente all’indirizzo www.appenninosestentrionale.it. Al fine di agevolarne la lettura e per la rapida individuazione delle eventuali pericolosità e condizionamenti per l’area in esame, è a Vs. disposizione la webapplication [...]

Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile individuare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali costantemente aggiornati e gli articoli delle rispettive discipline normative applicabili al caso in esame. Sono inoltre disponibili funzionalità di upload dei perimetri delle aree di intervento e di download dei tematismi di pericolosità ivi localizzati;

Si invita pertanto codesta amministrazione all’utilizzo della webapplication, e comunque a trasmettere il relativo link al proponente per la definizione del quadro conoscitivo dell’area di interesse e per la conseguente predisposizione del progetto dell’intervento in conformità alle eventuali limitazioni e condizionamenti riscontrati. Si resta in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di approfondimento.

Si ricorda inoltre che ai sensi del PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA; per l'approfondimento di tali aspetti si rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano [...].

Qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006";

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 17/01/2025, fa presente quanto segue: "Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si riportano le seguenti considerazioni.

I. L'area individuata per la perforazione del pozzo pilota in questione ricade interamente all'interno dell'attuale perimetrazione della "zona di rispetto" del Pozzo 1 San Biagio (denominato negli elaborati citati di seguito come Pozzo San Biagio 1) in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.), censito nel database infrastrutture NetSic con id. PO00076 (v. Allegato 1 – Fig.1); tale circostanza viene riscontrata dal Proponente al paragrafo §.6.8.1 (pag. 61) dello "Studio preliminare ambientale".

II. La distanza minima tra il Pozzo 1 S. Biagio e il limite occidentale della particella catastale 259 risulta essere di circa 25 metri.

III. A partire da circa 50 metri di profondità dal p.c., il perforo del pozzo pilota andrà ad intercettare i medesimi acquiferi captati dal Pozzo 1 S. Biagio.

IV. nella "zona di rispetto" secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 è vietata l'"apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica".

V. In prossimità del Pozzo 1 S. Biagio e dell'area di prevista perforazione del pozzo pilota in questione, risultano presenti sette ulteriori captazioni di acque sotterranee in gestione al S.I.I. (v. Allegato 1 – Fig.2), elencate nella seguente tabella.

[omissis tabella]

VI. Per tali sette captazioni (di seguito elencate: pozzo San Biagio 4, pozzo San Biagio 5, pozzo San Biagio 6, pozzo San Biagio 7, pozzo Bargagna 1, pozzo Bargagna 2 e il pozzo Via di Padule), in considerazione del fatto che l'acquifero captato risulta "protetto" in base al criterio definito dall'accordo stato regioni del 12 dicembre 2002 (criterio successivamente confermato dalla D.G.R.T. 872/2020, che ha ridefinito i criteri per la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'art.94 del D.Lgs 152/2006), con D.G.R.T. n.590/2017 la Regione Toscana ha approvato una nuova perimetrazione delle rispettive "zone di rispetto", individuando per ciascuno dei sette pozzi un'area avente 10 metri di raggio dal punto di captazione (la "zona di rispetto" coincide di fatto con la "zona di tutela assoluta").

VII. La suddetta ripermetrazione, approvata dalla D.G.R.T. n.590/2017 e rappresentata nell'Allegato A alla D.G.R.T. n.590/2017 (v. Allegato 1 – Fig.3), non riguarda il Pozzo 1 S. Biagio, in quanto non riportato nella lettera di trasmissione e nell'elaborato grafico della proposta di ripermetrazione trasmessa da Acque Spa con prot. n. 10707/2017 (in atti AIT prot. n. 2491/2017 e avente come oggetto "Ridelimitazione area di rispetto pozzi S. Biagio – Cisanello"), ma invece indicato nella documentazione tecnica redatta da Acque Spa (v. punti successivi VIII e IX) a supporto della medesima.

VIII. Nella "Relazione illustrativa", che costituisce l'Allegato B alla D.G.R.T. n.590/2017, redatta da Acque Spa, si rileva però che la condizione di "acquifero protetto" viene riscontrata anche per il Pozzo 1 S. Biagio (ben rappresentata nella "Tav.5 - Sezioni idrogeologiche" della medesima).

IX. La condizione di "acquifero protetto" espressa al precedente punto VI per il Pozzo 1 S. Biagio viene individuata anche nel medesimo elaborato trasmesso da Acque Spa a corredo della nota prot. n. 7699/2016, avente come oggetto "Consegna valutazione tecnica e proposta di delimitazione area di salvaguardia Pozzi San Biagio in località Cisanello nel comune di Pisa" (in atti AIT prot. 2983/2016).

Tutto ciò premesso, preso atto che nel citato studio in atti AIT prot. 2983/2016 (redatto da Acque spa per la formulazione della proposta di ripermetrazione) e nella medesima "Relazione illustrativa" (Allegato B alla D.G.R.T. n.590/2017) viene documentato che le condizioni idrogeologiche del Pozzo 1 S. Biagio sono le medesime di quelle riscontrate per i pozzi San Biagio 4, San Biagio 5, San Biagio 6, San Biagio 7, Bargagna 1, Bargagna 2 e il pozzo Via di Padule, può pertanto essere considerato come "refuso" la mancata inclusione del Pozzo 1 S. Biagio nella nota di proposta di "Ridelimitazione area di rispetto pozzi S. Biagio –

Cisanello" trasmessa ad AIT (in atti prot.2491/2017) e nel relativo elaborato cartografico, successivamente trasmessi da AIT al competente ufficio regionale per l'approvazione con nota prot. n. 3322/2017, come confermato nel contributo del Gestore del S.I.I. Acque Spa prot. n. 2871/2025 (in atti AIT prot. n. 780/2025) reso per il procedimento in oggetto.

Quanto sopra per chiarire la questione riguardante la perimetrazione della "zona di rispetto" del Pozzo 1 S. Biagio.

A tale riguardo con la presente si comunica che, salvo eventuali pareri contrari motivati al momento non noti alla scrivente, considerati i criteri dettati dalla D.G.R.T. n.872/2020 per la delimitazione della "zona di rispetto" e i contenuti dei citati studi, l'Autorità scrivente ritiene ragionevole considerare la "zona di rispetto" del Pozzo 1 S. Biagio pari a 10 metri di raggio dal punto di captazione, in analogia con le altre captazioni del campo pozzi San Biagio indicate nella D.G.R.T. n.590/2017.

Nella consapevolezza che l'esclusione del Pozzo 1 S. Biagio dalla ripermetrazione delle "zone di rispetto" del campo pozzi S. Biagio, apportata con la D.G.R.T. n.590/2017, sia dovuta alla riproposizione di un mero refuso e che risulti pertanto corretto assumere per il medesimo una "zona di rispetto" avente un raggio di 10 metri dal punto di captazione, si rileva che l'area di cantierizzazione per la perforazione del pozzo geotermico ricadrebbe esternamente a tale perimetrazione.

Ciò premesso, a garanzia della tutela qualitativa della risorsa idrica destinata al consumo umano e considerato che il perforo del pozzo pilota andrà comunque ad intercettare i medesimi livelli acquiferi captati dal pozzo 1 S. Biagio, riteniamo necessario proporre all'Autorità procedente le seguenti prescrizioni a carico del Proponente da attuare durante la fase di cantiere della perforazione e completamento del pozzo.

1) La perforazione dell'avampozzo di sicurezza, prevista nella "Relazione tecnica" (Elaborato 7) fino a una profondità di 100-120 metri, dovrà essere approfondita fino al letto dell'acquifero più profondo captato dal Pozzo 1 S. Biagio (a titolo informativo, il "Pozzo 1 S. Biagio risulta avere una profondità di 166,5 metri dal p.c. e il fondo del pozzo non risulta impostato in depositi impermeabili).

2) Durante la fase di perforazione e di completamento del pozzo geotermico in questione, al fine di monitorare la qualità della risorsa emunta dal Pozzo 1 S. Biagio, dovranno essere previsti campionamenti straordinari nel medesimo rispetto a quelli attualmente previsti ai sensi dell'Allegato 2 del D.Lgs 18/2023; i parametri da monitorare dovranno essere quelli previsti dall'Allegato 1 del D.Lgs 18/2003 e la frequenza di tali campionamenti straordinari andrà concordata con il Gestore del S.I.I. Acque S.p.A.

3) Gli oneri previsti per l'esecuzione dei campionamenti straordinari prescritti al precedente capoverso e per le relative analisi di laboratorio dovranno essere prescritti a carico del Proponente.

4) Considerata la vicinanza tra il "Pozzo 1 S. Biagio" e l'area di prevista perforazione del pozzo geotermico, i fanghi utilizzati al fine di agevolare la perforazione non dovranno contenere le sostanze chimiche elencate all'Allegato 1 del D.Lgs 18/2003."

Nel contributo del 08/04/2025, fa presente che "per quel che riguarda la questione della perimetrazione della "zona di rispetto" del Pozzo 1 S. Biagio (attualmente esclusa dalla ripermetrazione delle "zone di rispetto" del campo pozzi S. Biagio apportata con la D.G.R.T. n.590/2017) con la presente si informa che, con nota AIT prot. n.4799/2025, è stata trasmessa all'ufficio regionale competente alla sua approvazione una "Proposta di revisione della perimetrazione ai sensi dell'art.6 comma 1 del Regolamento regionale 43R/2018 del Campo pozzi San Biagio, comune di Pisa" (v. Allegato 1) che, per il Pozzo 1 S. Biagio, propone una delimitazione della "zona di rispetto" analoga a quelle delle altre captazioni indicate nella D.G.R.T. n.590/2017 ("zona di rispetto" coincidente con la "zona di tutela assoluta").

In tale proposta di revisione, l'area di intervento si ubica esternamente alla "zona di rispetto" del Pozzo 1 S. Biagio; ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto, restano comunque valide le indicazioni dettate a garanzia della tutela qualitativa della risorsa idrica destinata al consumo umano riportate nel precedente contributo AIT prot. n. 864/2025."

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, nel contributo del 17/01/2025, fa presente quanto segue: "L'ubicazione prevista per il pozzo pilota risulta ad una distanza inferiore a 200 m dal pozzo ad uso idropotabile San Biagio. L'attuale fascia di rispetto per tale pozzo risulta definita con il criterio geometrico, cerchio di raggio di 200 m centrato sul punto di captazione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n.152/06. Il comma g) dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/06 vieta l'apertura in tali aree di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica. Pertanto, in assenza di atti espressi che prevedano una diversa perimetrazione della fascia di rispetto per la quale il pozzo pilota risulti non interferire con tale area e/o di proposta di diversa ubicazione per il pozzo pilota posta all'esterno di tale area di rispetto, lo stesso è da considerarsi non ammissibile per quanto previsto da art. 94 del D.Lgs 152/06.

Il progetto di perforazione prevede la posa in opera di avampozzo fino alla profondità indicativa di m 100 e quindi il completamento del pozzo pilota tramite la completa cementazione dell'intercapedine tra perforazione e tubazione definitiva fino al raggiungimento del substrato roccioso. Nella documentazione non vengono fornite indicazioni sulla tipologia di materiali utilizzati per la cementazione e non sono indicate le modalità di posa in opera degli stessi.

Sempre nel progetto di perforazione viene indicato che per la realizzazione della miscela di fanghi da usare per la perforazione verranno utilizzate acque sotterranee intercettate o prelevate da pozzi interni al P.O. Cisanello. A tale proposito si ricorda che il prelievo di acque pubbliche sotterranee è soggetto a titolo concessorio rilasciato ai sensi del R.D. 1775/1933 da questo Settore.

Infine si rileva che nella documentazione presentata non vengono valutati, ancorché ritenuti assenti, i possibili impatti riconducibili alla realizzazione del progetto di perforazione del pozzo pilota e all'eventuale esercizio dell'impianto sulla risorsa idrica presente nel sottosuolo e sul buon regime delle acque con particolare riferimento all'utilizzo idropotabile presente nell'area.

Si rileva infine che negli elaborati viene indicata la possibilità di immissione delle acque derivanti dalle prove di portata e/o da attività di cantiere nell'ambito di corpi idrici superficiali, seppur non individuati quali reticolo idrografico, ma "altro reticolo" ai sensi della L.R. 79/2012. In tal senso si ricorda che, laddove le aree di immissione fossero comunque individuate catastalmente quali demanio idrico, è necessario procedere alla istanza di concessione demaniale allo scrivente Settore ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016."

Nel contributo del 18/04/2025, esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente, fa presente che questa risponde e tiene conto di quanto richiesto e rilevato dal Settore con la nota del 17/01/2025;

il Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, nel contributo del 17/01/2025, fa presente quanto segue:

"[...]

la documentazione prodotta al fine di ottenere un permesso di ricerca è da ritenersi carente di:

- istanza di permesso di ricerca con indicazione del piano topografico;
- programma dei lavori redatto a livello definitivo;
- computo metrico estimativo dei lavori previsti;
- computo metrico estimativo degli eventuali interventi di messa in sicurezza e sistemazione ambientale, ai fini del calcolo della fidejussione da presentare per le opere di recupero ambientale;
- dimostrazione della copertura finanziaria del progetto geotermico;
- cronoprogramma delle attività previste;
- relazione illustrativa delle capacità tecniche del richiedente (con indicazione delle esperienze pregresse nel medesimo ambito di attività negli ultimi 5 anni e delle professionalità disponibili). Nel caso in cui il richiedente non abbia adeguata capacità tecnica ed intenda avvalersi di altra società specializzata, devono essere prodotte le stesse informazioni di cui sopra in riferimento alla società avvalsa, unitamente ad un atto attestante l'impegno di detta società a supportare il richiedente;
- curriculum vitae dei professionisti a disposizione del richiedente (e/o della società avvalsa) con specifica indicazione delle esperienze acquisite nel medesimo ambito di attività di cui trattasi negli ultimi 5 anni e con specifico riferimento ai ruoli svolti come direttore responsabile di perforazioni e di direttore dei lavori per opere edili (indicando il n. di iscrizione al pertinente albo professionale almeno per coloro ai quali si preveda di poter conferire incarico per l'intervento in questione). Nel caso in cui non si disponga di tecnici abilitati ai quali si possano conferire tali incarichi è necessario presentare un atto di disponibilità da parte di altri liberi professionisti ad assumere gli incarichi citati;
- nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di adeguata capacità tecnica per l'esecuzione in proprio della perforazione, al fine di poter dimostrare tale capacità attraverso l'affidamento della stessa in appalto, deve individuare l'affidatario e produrre la documentazione prevista in riferimento al medesimo".

Nel contributo del 19/03/2025, fa presente che "prende atto di quanto contenuto nel documento "Elaborato 12 – Nota tecnica integrativa" in risposta alla precedente richiesta di integrazione, formulata con Pec Prot. RT n. 0024654 del 17/01/2025:

"Risposta

Nella premessa alla richiesta di chiarimento, abbiamo evidenziato in grassetto, che la documentazione richiesta risulta necessaria all'ottenimento del Permesso di Ricerca. A tale riguardo il proponente, non essendo in possesso di adeguata capacità tecnica e in qualità di società pubblica soggetta alla normativa vigente sugli appalti, non potendo individuare un affidatario nei tempi previsti dalla procedura di V.I.A.,

rinvia la presentazione di tale documentazione successivamente alla conclusione dell'iter di V.I.A. ed alla conseguente ripresa dell'iter autorizzativo per il Permesso di ricerca.”

Pertanto, in accordo con il Settore Miniere di Regione Toscana, si resta in attesa di ricevere quanto richiesto ai fini dell'avvio del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica”;

il Comune di Pisa, nel contributo del 17/01/2025, chiede che *“nelle successive fasi progettuali siano approfonditamente valutate le possibili interferenze e contaminazioni delle opere di realizzazione del pozzo di estrazione e del pozzo di immissione con i pozzi ad uso potabile presenti nella zona, sia in fase di esecuzione delle opere che in fase di esercizio; dovrà inoltre essere determinato, in termini quali/quantitativi, il potenziale impoverimento della risorsa idrica disponibile”*. Il Comune fornisce inoltre alcune considerazioni ed indicazioni di buona tecnica mineraria per le operazioni di perforazioni e di caratterizzazione della risorsa.

Nel contributo del 27/01/2025, chiede documentazione integrativa e di chiarimento in merito alla componente rumore e di valutare i possibili impatti riconducibili alla perforazione del pozzo geotermico e all'eventuale successivo esercizio del medesimo, con riferimento alla risorsa idrica presente nel sottosuolo e sul buon regime delle acque, con particolare riferimento all'utilizzo idropotabile delle acque sotterranee, già in esercizio nell'area.

Nel contributo del 07/04/2025, reso in esito al deposito della documentazione integrativa, esprime posizione favorevole per quanto attiene le interferenze con la viabilità comunale mentre rileva la necessità di approfondimenti per quanto attiene il rumore:

“Valutazioni:

Nelle integrazioni presentate dal richiedente viene effettuata la valutazione acustica anche del nuovo ricettore RD, che evidenzia come per questo vengano superati il limite di emissione notturno e il limite di immissione assoluto sia nel periodo diurno che notturno.

Per la stima della rumorosità a cui saranno sottoposti tutti i ricettori individuati, il richiedente rimanda alla futura analisi del Progetto esecutivo, nella quale dovranno essere individuate e caratterizzate le attrezzature utilizzate (con le relative ubicazioni), al fine della corretta valutazione degli impatti acustici prodotti e per la progettazione di eventuali mitigazioni da intraprendere.

1) Dall'analisi della documentazione di impatto acustico presentata (Elaborato_6_AOUP_VPIAC_pozzo_geotermico.pdf), emerge la presenza di un ulteriore recettore (Rx). Tale recettore, probabilmente in costruzione al momento della redazione del documento tecnico, dista circa 200 m dal cantiere ed essendo a tre piani fuori terra (due dal livello della strada) potrebbe essere soggetto a livelli di rumorosità non trascurabili.

Si ritiene pertanto opportuno che l'analisi di impatto acustico venga integrata con quella relativa al nuovo recettore Rx, per tutte le varie fasi delle lavorazioni.

2) La documentazione tecnica presentata (Elaborato_6_AOUP_VPIAC_pozzo_geotermico.pdf) non consente un'esauritiva valutazione della rumorosità dell'impianto a regime: vista infatti la probabile presenza di pompe di estrazione e reiniezione, nonché quella di eventuali gruppi di controllo operativi in continuo, la rumorosità a regime potrebbe risultare persistente (anche se a livelli inferiori rispetto alla fase di cantiere), ma con carattere continuativo, aumentando il rischio di disturbo per i ricettori sensibili.

Si ritiene pertanto opportuna l'integrazione dell'analisi di impatto acustico presentata con la valutazione della rumorosità dell'impianto durante la sua fase operativa.

[...];

ARPAT, nel contributo del 12/03/2025, fa presente quanto segue: *“Indipendentemente dalla tecnica di perforazione adottata, si fa presente che durante la fase di cantiere è opportuno che siano effettuate alcune verifiche tecniche e attuate alcune norme di buona pratica a tutela della falda da possibili contaminazioni. Le verifiche di tali accorgimenti a lavori ultimati non sempre sono agevoli e di facile messa in opera. Per questo si ritiene opportuno che le attività di cantiere avvengano sotto un attento controllo da parte della Direzione Lavori.*

In generale, si ritiene che le misure di prevenzione che il proponente intende adottare, già proposte su altri cantieri analoghi e allo stato delle conoscenze attuali, possano considerarsi adeguate, sebbene sia opportuno evidenziare che la perforazione di questo tipo di pozzi presenti comunque rischi ambientali, legati principalmente all'attraversamento degli acquiferi potenzialmente utili all'approvvigionamento idropotabile. Si propongono perciò le seguenti “condizioni ambientali”:

- la Società incaricata della realizzazione dei pozzi dovrà comunicare, con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima del loro inizio, le date di esecuzione delle perforazioni dei pozzi geotermici all'Ente territorialmente competente ed al Settore Geotermia di ARPAT;
- durante la perforazione dei tratti di pozzo che attraversano il sottosuolo potenzialmente interessato da acquiferi idropotabili, al fine di ridurre il pericolo di contaminazione delle falde, come fluido di perforazione dovrà essere impiegata acqua non contaminata, limitando l'uso di additivi e comunque impiegando esclusivamente sostanze ecocompatibili;
- si ritiene importante che la corretta esecuzione delle misure a protezione della falda da eseguirsi durante le operazioni di perforazione dei pozzi (corretta centratura delle tubazioni, della regolarità dell'intercapedine, verifica delle condizioni di flusso di risalita del cemento fino a bocca pozzo, accertamento del tempo di presa della malta, etc.) siano verificate dal Direttore dei Lavori o da un suo Assistente (rispettivamente qualificati da idonea esperienza e adeguata formazione) attraverso una presenza continuativa, almeno nel corso delle fasi di perforazione, durante tutto l'orario di apertura del cantiere e che la corretta esecuzione delle opere relativa ai pozzi di progetto sia certificata ad ultimazione dei lavori;
- ad opere ultimate si ritiene opportuno che sia trasmesso, al Settore Geotermia di ARPAT:
 - la sezione quotata, "as build", dei pozzi realizzati, completa della stratigrafia del suolo rinvenuto e della presenza di acqua riscontrata in fase di perforazione, indicazione degli additivi impiegati in funzione della profondità di perforazione e dell'eventuale profilo termometrico misurato ad ultimazione dei lavori;
 - copia della caratterizzazione chimico fisica delle acque riscontrate, in particolare in relazione alla sua temperatura in rapporto alla profondità.".

Per quanto attiene la componente ambientale rumore chiede documentazione integrativa e di chiarimento.

Per quanto attiene la radioprotezione, fa presente quanto segue:

"La gestione dei materiali di risulta prevede per le diverse tipologie:

- *detrito solido: derivante dalla perforazione, per quantitativi stimati in massimo 150 m3. Il proponente prevede che questo materiale sia allontanato come rifiuto EER 17.05.04 "Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*" e in seguito agli esiti analitici potrà essere avviato ad impianto di recupero e/o smaltimento;*
- *fango di perforazione: utilizzato in fase di perforazione, sarà stoccato a termine della stessa e allontanato come EER 01.05.04 "Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci" e previa eventuale caratterizzazione sarà conferito presso impianti autorizzati; i quantitativi attesi sono pari a 150 m3;*
- *acque di spurgo: generate dalle prime operazioni di pulizia del pozzo, con quantitativi attorno a alcune decine di metri cubi. Per questi materiali si prevede l'allontanamento come EER 16.10.02 "Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01", previa caratterizzazione analitica saranno conferiti presso impianti autorizzati;*
- *acque di prove di portata: configurate come acque di restituzione (art. 52-bis del Regolamento regionale n. 46/R/2008) per le quali viene chiesta l'autorizzazione all'immissione in un corpo idrico collegato in ultima istanza al Fiume Arno. Preliminarmente allo scarico è tuttavia prevista la caratterizzazione del contenuto di radon e di radioisotopi.*

Il riferimento normativo in tema di radioprotezione è rappresentato dal D.Lgs. 101/2020 per quanto riguarda la regolamentazione in generale di esposizioni significative alla radioattività naturale, fra le quali è inclusa l'attività industriale di produzione di energia geotermica.

Tale previsione è limitata, ai sensi della Tabella II-1 dell'Allegato II del decreto, agli «impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto». Pertanto, ai fini del procedimento in esame, il progetto non risulta soggetto agli obblighi previsti dal decreto.

Ciò nonostante, si rileva che il progetto prevede la caratterizzazione del contenuto di radon e di radioisotopi delle acque di prova di portata: questa scelta rappresenta un elemento migliorativo, dato che tali acque sono destinate allo smaltimento in ambiente.

Si segnala che, nel caso in cui vengano superati i livelli di allontanamento di cui all'Allegato II al D.Lgs. 101/2020, sarà necessaria la consulenza di un esperto di radioprotezione di minimo II grado, al fine di valutare un eventuale impatto sull'ambiente e/o eventuali approfondimenti.".

Nel contributo del 20/06/2025, fa presente quanto segue:

"In esito all'esame della documentazione presentata dal proponente sulla "componente rumore" si ritiene che la stessa non risponda alle integrazioni richieste da ARPAT.

Analisi della documentazione

Si premette che i contenuti della documentazione integrativa non sembrano tenere conto delle osservazioni riportate nel contributo istruttorio ARPAT datato 12/3/2025, con il quale si è ritenuto «opportuno richiedere integrazioni in tema di inquinamento acustico» e che rispondono solo in parte ai chiarimenti richiesti.

Nel dettaglio si riporta nel seguito quanto verificato puntualmente riguardo le osservazioni formulate nel contributo tecnico ARPAT datato 12/3/2025, evidenziando in grassetto gli aspetti a cui si ritiene non sia stata data risposta.

«le valutazioni presenti all'interno della documentazione sembrano riguardare solo la fase temporanea cantieristica per la realizzazione del pozzo, mentre non viene specificato nulla riguardo alla fase di esercizio»

Si prende atto che il procedimento riguarda esclusivamente la perforazione del pozzo, le prove di produzione e la messa in sicurezza della testa pozzo e che il progetto di sfruttamento della risorsa geotermica sarà oggetto di un altro procedimento.

«se l'attività di perforazione del pozzo è intesa come facente parte del cantiere di allestimento del Nuovo Ospedale Santa Chiara, il suo impatto acustico nei confronti dei recettori esterni andrà sommato all'impatto acustico generato da tutto l'insieme delle sorgenti sonore afferenti al cantiere in generale»

Nella documentazione non sono presenti chiarimenti relativi a questo punto.

«tra i recettori interessati dalle emissioni del cantiere temporaneo, non è stato incluso l'edificio posto a Sud del recettore RA (facente parte dell'esistente Ospedale di Cisanello e posto a distanza ancora più ravvicinata all'area di cantiere), senza fornire elementi utili a chiarire il perché di tale scelta»

A tale proposito si segnala che secondo il proponente il ricettore segnalato da ARPAT è un locale tecnico in cui non vi sarebbe la presenza permanente di persone. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente, riservandosi la possibilità di effettuare specifiche verifiche in merito.

«le misure di clima acustico citate nella documentazione, presso i recettori R04 e R05, oltre a comprendere il rumore generato dalle sorgenti esistenti dell'Ospedale Cisanello, sono state effettuate a distanza troppo elevata rispetto ai recettori RA e RB affinché possano essere considerate come rappresentative dei livelli sonori residui rilevabili presso gli stessi. Non è chiaro perché invece di utilizzare tali dati, il proponente non abbia effettuato misure mirate in situ, atte a caratterizzare i livelli di rumore residuo presso i ricettori»

Nella nuova revisione non ci sono chiarimenti relativi a questo punto. Si evidenzia inoltre che per tali misure di clima acustico non sono nemmeno stati specificati gli elementi minimi previsti dalla normativa; in particolare, durata e orario delle misure per il tempo di riferimento (TR) notturno sono da ritenersi fondamentali per valutarne la loro rappresentatività nella verifica del rispetto del limite differenziale di immissione.

«non è stato specificato in base a quali criteri è stato stimato il livello sonoro caratteristico associabile alla sorgente S1 (escavatore idraulico)»

«non è chiaro se la caratterizzazione acustica della sonda perforatrice citata nella relazione sia stata effettuata in campo libero oppure con il contributo del sottostante piano riflettente»

Nella documentazione non ci sono chiarimenti relativi a questi due punti. Si evidenzia inoltre che non viene descritta la tipologia del rumore associabile alle due sorgenti individuate (stazionario, intermittente, impulsivo, ecc ...), non è possibile pertanto prevedere se tali sorgenti possano produrre eventi di tipo impulsivo o generare delle componenti tonali rilevabili presso i recettori. In tal senso si evidenzia la totale assenza di cenni da parte del proponente riguardo a tale eventuale criticità.

«pur non entrando nel merito della valutazione di correttezza dell'esito finale dei calcoli riportati nella documentazione, gli stessi hanno evidenziato il superamento di almeno il limite di immissione assoluto presso i recettori RA e RB. In tal senso, si ritiene non esaustiva la descrizione delle opere di mitigazione necessarie per sanare questa criticità, in quanto non sono stati forniti i dettagli costruttivi di tali opere (se il tecnico sottintendeva l'utilizzo di barriere acustiche, quantomeno andava specificato il loro materiale ed il loro dimensionamento), il loro preciso posizionamento rispetto alle sorgenti sonore e tutti gli altri dettagli necessari per poter esprimere un nulla osta acustico di senso compiuto riguardo alla loro implementazione»

Si sottolinea che nella nuova revisione esaminata, il proponente prevede, diversamente da quanto dichiarato nella precedente versione, che le attività di scavo si possano svolgere anche nel TR notturno, periodo in cui è prevedibile che sia più difficile garantire il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa.

Si evidenzia che nella nuova revisione sono stati previsti ulteriori superamenti di diversi limiti acustici sia nel TR diurno che notturno presso i recettori indicati nella relazione.

Per quanto attiene gli interventi di mitigazione, ritenuti necessari, il proponente afferma che «La progettazione acustica delle opere di mitigazione potrà essere svolta solo nel momento in cui le attività di perforazione saranno affidate alla ditta esecutrice, al fine di individuare esattamente macchinari ed attrezzature ed il posizionamento delle stesse. Infatti tali informazioni, come anche i requisiti tecnici della

ditta esecutrice e del responsabile tecnico, dovranno essere inserite nella progettazione definitiva che dovrà essere presentata, una volta concluso l'iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per l'ottenimento del Permesso di Ricerca della risorsa geotermica.»

Pertanto, si ritiene opportuno che, una volta individuata la ditta esecutrice, sia aggiornata la valutazione di impatto acustico (nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. n. 857/2013) tenendo conto delle osservazioni sopra formulate e presentando contestualmente un progetto di mitigazione acustica con verifica previsionale del rispetto dei limiti acustici (Limite di emissione, Limite di immissione assoluto e differenziale); laddove le mitigazioni proposte non risultassero sufficienti a garantire il rispetto dei limiti presso i ricettori individuati, il proponente potrà procedere a richiedere al Comune di Pisa una deroga al rispetto dei limiti acustici per la durata delle operazioni di cantiere secondo le indicazioni del D.P.G.R. n. 2/R/2014.

Si confermano le "condizioni ambientali" su "geotermia" e "radioprotezione" proposte nel contributo ARPAT datato 12/3/2025";

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

aspetti programmatici

l'ubicazione prevista per il pozzo pilota risulta ad una distanza inferiore a 200 m dal pozzo ad uso idropotabile San Biagio 1. L'attuale fascia di rispetto per tale pozzo risulta definita con il criterio geometrico, cerchio di raggio di 200 m centrato sul punto di captazione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n.152/06. Il comma g) dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/06 vieta l'apertura in tali aree di pozzi come quello in esame; AIT ha chiesto la ripermimetrazione dell'area di rispetto del pozzo San Biagio 1; in tale proposta di revisione, l'area di intervento si ubica esternamente alla "zona di rispetto" del Pozzo 1 S. Biagio;

AIT ed Acque Spa hanno fatto presente che il mancato inserimento nel dispositivo della D.G.R. n.590/2017 "Ridelimitazione area di rispetto pozzi S. Biagio – Cisanello" del Pozzo 1 San Biagio tra quelli con una fascia di rispetto ridotta a 10 metri (pozzi San Biagio 4, San Biagio 5, San Biagio 6, San Biagio 7, Bargagna 1, Bargagna 2 e il pozzo Via di Padule) può essere considerato come "refuso" in quanto tutti i pozzi questi pozzi, come da documentazione allegata alla stessa D.G.R. n.590/2017, presentano le medesime le condizioni idrogeologiche;

aspetti progettuali

per la realizzazione del pozzo di perforazione sono state individuate specifiche prescrizioni da parte di AIT Acque Spa e di ARPAT, come riportate nel successivo quadro prescrittivo del presente provvedimento;

componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

indipendentemente dalla tecnica di perforazione adottata, durante la fase di cantiere è opportuno che siano effettuate alcune verifiche tecniche e attuate alcune norme di buona pratica a tutela della falda da possibili contaminazioni. Le verifiche di tali accorgimenti a lavori ultimati non sempre sono agevoli e di facile messa in opera. Per questo è opportuno che le attività di cantiere avvengano sotto un attento controllo da parte della Direzione Lavori. In generale, le misure di prevenzione che il proponente intende adottare, già proposte su altri cantieri analoghi e allo stato delle conoscenze attuali, possano considerarsi adeguate, sebbene sia opportuno evidenziare che la perforazione di questo tipo di pozzi presenti comunque rischi ambientali, legati principalmente all'attraversamento degli acquiferi potenzialmente utili all'approvvigionamento idropotabile; a tale proposito, il presente provvedimento individua specifiche condizioni ambientali, come riportate nel successivo quadro prescrittivo;

i fabbisogni idrici del cantiere sono abbastanza esigui, in quanto sono costituiti da:

- un utilizzo igienico: nei bagni allestiti in cantiere per gli operatori, stimabile in circa 30 mc ;
- un impiego come acque di processo, per la costituzione del fluido di circolazione (fango), per il quale si stima una quantità complessiva di circa 100-150 mc.

L'approvvigionamento avverrà tramite acquedotto pubblico o risorsa analoga trasferita mediante autobotte;

l'attività di cantiere prevede come scarichi idrici i flussi di seguito elencati:

- acque meteoriche dilavanti derivanti dall'area di cantiere in cui è ubicata la sonda perforatrice, che previo comunque trattamento di dissabbiatura e disoleatura saranno scaricate in acque superficiali;

- acque derivanti dall'esecuzione delle prove di portata, che configurandosi come acque di restituzione, saranno comunque scaricate in acque superficiali, previa sedimentazione e caratterizzazione preliminare. Gli eventuali reflui che dovessero derivare dai servizi igienici presenti (qualora non si impieghino servizi igienici di tipo chimico) saranno accumulati all'interno di serbatoi dedicati e gestiti come rifiuti (codice EER 20.03.04 – Fanghi delle fosse settiche), ovvero aspirati mediante autosurgito e conferiti ad impianti autorizzati;

componente radioprotezione

ARPAT nel contributo del 12/03/2025, sopra riportato, non rileva particolari criticità per questo aspetto evidenziando che il progetto prevede la caratterizzazione del contenuto di radon e di radioisotopi delle acque durante le prove di portata, scelta che rappresenta un elemento migliorativo, dato che tali acque sono destinate allo smaltimento in ambiente. Segnala che, nel caso in cui vengano superati i livelli di allontanamento di cui all'Allegato II al D.Lgs. 101/2020, sarà necessaria la consulenza di un esperto di radioprotezione minimo di II grado, al fine di valutare un eventuale impatto sull'ambiente e/o eventuali approfondimenti;

componente atmosfera

gli impatti sono temporanei dovuti alla fase di cantiere di realizzazione del pozzo esplorativo; non sono previsti punti di emissione convogliata; emissioni puntuali sono le attrezzature impiegate durante le operazioni di cantiere costituite da sonda autocarrata, escavatore idraulico, compressori ed eventuali gruppi elettrogeni. Le attività di perforazione avverranno tutte a umido e pertanto non sono soggette a emissioni di polveri; per questa componente ambientali non sono emerse particolari criticità;

componente rifiuti

la produzione di rifiuti è legata alla sola attività di cantiere in quanto il fango di perforazione effettuerà un percorso a ciclo chiuso; per questa componente ambientale non sono emerse particolari criticità;

componente clima acustico

nella documentazione integrativa:

- per quanto attiene l'analisi di impatto acustico relativa al recettore Rx, già richiesta dal Comune di Pisa nel contributo del 27/01/2025, il proponente ha presentato una nuova valutazione di impatto acustico che ricomprende il recettore Rx indicato nell'elaborato "Elaborato_6_AOUP_VPIAC_pozzo_geotermico.pdf" come recettore Rd;

- per quanto attiene la fase di esercizio, che consiste nelle sole prove di produzione, il proponente evidenzia che "l'unica attrezzatura presente in corrispondenza del pozzo di presa sarà una pompa elettrica sommersa alloggiata all'interno della tubazione del pozzo con un elevato battente di acqua sopra la pompa. Il pozzo e la pompa saranno alloggiati in una camera in cemento armato interrata o all'interno di un box fuoriterra. All'interno di tale struttura sarà collocato il quadro elettrico della pompa.

Il rumore emesso da tale attrezzatura che si propagherà all'esterno di tale struttura è trascurabile, tali tipologie di pompe peraltro non riportano dati di potenza sonora, perché essendo sommerse non producono emissioni sonore";

il presente procedimento riguarda infatti soltanto la ricerca geotermica, ovvero la perforazione del pozzo, la prove di produzione e la messa in sicurezza della testa pozzo. Successivamente – in caso di esito positivo della ricerca - il proponente presenterà il progetto di coltivazione geotermica afferente la fase di esercizio del pozzo, eventuali nuovi pozzi, l'impiantistica, la reiniezione; detto progetto sarà oggetto di procedura di VIA ;

ARPAT, nel contributo del 20/06/2025 ha evidenziato alcune criticità e possibili superamenti di diversi limiti acustici sia nel tempo di riferimento diurno che notturno presso alcuni recettori.

L'effettiva potenza sonora dei macchinari che saranno utilizzati nella perforazione e la loro dislocazione sul terreno dipendono dall'impresa esecutrice che svolgerà la perforazione; eventuali effetti cumulo con altre attività di cantiere afferenti alla realizzazione del nuovo ospedale possono essere apprezzati soltanto una volta noti i cronogrammi delle attività di perforazione e delle attività di edilizia ospedaliera.

ARPAT ritiene pertanto opportuno che, una volta individuata la ditta esecutrice, sia aggiornata la valutazione di impatto acustico (nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. n. 857/2013) tenendo conto delle osservazioni formulate nello stesso contributo e presentando contestualmente un progetto di mitigazione acustica con

verifica previsionale del rispetto dei limiti acustici (Limite di emissione, Limite di immissione assoluto e differenziale); tale richiesta è stata inserita nel successivo quadro prescrittivo;

componente la fauna, flora ed ecosistemi

per questa componente ambientale, svolgendosi l'attività di perforazione in area urbanizzata, non sono emerse particolari criticità;

componente beni paesaggistici

per questa componente ambientale, svolgendosi l'attività di perforazione in area urbanizzata non soggetta a vincoli paesaggistici, non sono emerse particolari criticità;

Preso atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Dato atto che le condizioni ambientali proposte nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

la predisposizione di un sistema di climatizzazione ospedaliera basato almeno in parte sul calore geotermico, che costituisce tipologia di energia rinnovabile, è in linea con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, proprie delle fonti fossili;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ma ha evidenziato specifiche misure prescrittive ai fini della tutela della risorsa idrica per uso idropotabile, per il clima acustico e per la radioprotezione;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA, al Settore regionale Miniere, ad ARPAT, ad	Fase precedente l'avvio dei	Settore VIA	-

			AIT e ad Acque Spa le date di avvio e di fine dei lavori. La data di avvio dei lavori deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo. Acque Spa, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs.81/2008, potrà inviare tecnici di fiducia a seguire la perforazione, la ricostruzione stratigrafica e l'esecuzione dei <i>logs</i> in foro.	lavori / la conclusione dei lavori		
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: ambiente idrico, suolo e sottosuolo	Al fine della richiesta di permesso di ricerca geotermica, il proponente deve dare evidenza di quanto segue: a) la perforazione dell'avampozzo di sicurezza, prevista nella "Relazione tecnica" (Elaborato 7) fino a una profondità di 100-120 metri dal piano campagna, deve essere approfondita fino al letto dell'acquifero più profondo captato dal Pozzo 1 S. Biagio e comunque non inferiore a 200 metri (il Pozzo 1 S. Biagio risulta avere una profondità di 166,5 metri dal p.c. e il fondo del pozzo non risulta impostato in depositi impermeabili). L'avampozzo deve essere realizzato in acciaio e deve essere cementato. Una volta realizzato l'avampozzo, la qualità della cementazione dovrà essere verificata attraverso l'esecuzione di un <i>cement log</i> da ditta specializzata; b) durante la fase di perforazione e di completamento del pozzo, al fine di monitorare la qualità della risorsa emunta dal Pozzo 1 S. Biagio, devono essere previsti campionamenti straordinari nel medesimo, rispetto a quelli attualmente previsti ai sensi dell'Allegato 2 del D.Lgs 18/2023; i parametri da monitorare devono essere quelli previsti dall'Allegato 1 del D.Lgs 18/2003; la frequenza di tali campionamenti straordinari deve essere concordata con il Gestore del Servizio idrico integrato Acque S.p.a.; c) gli oneri previsti per l'esecuzione dei campionamenti straordinari prescritti al precedente capoverso e per le relative analisi di laboratorio devono essere a carico del proponente; d) considerata la vicinanza tra il Pozzo 1 S. Biagio e l'area di prevista perforazione del pozzo geotermico, i fanghi utilizzati al fine di agevolare la perforazione non dovranno contenere le sostanze chimiche elencate all'Allegato 1 del D.Lgs 18/2003.	Fase di progettazione esecutiva	Autorità idrica Toscana	Acque spa
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Almeno 60 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa esecutrice deve presentare ad ARPAT e al Settore VIA un approfondimento della valutazione di impatto acustico agli atti del presente procedimento (nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. n. 857/2013); sulla base degli esiti della valutazione, presentare un eventuale progetto di mitigazione acustica con verifica previsionale del rispetto dei limiti acustici	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT

			<p>(Limite di emissione, Limite di immissione assoluto e differenziale). A tale proposito deve essere tenuto conto di quanto segue:</p> <p>a) chiarire se l'attività di perforazione del pozzo è intesa come facente parte del cantiere di allestimento del Nuovo Ospedale Santa Chiara; il suo impatto acustico nei confronti dei recettori esterni andrà sommato all'impatto acustico generato da tutto l'insieme delle sorgenti sonore afferenti al cantiere ospedaliero in generale;</p> <p>b) chiarire perché le misure di clima acustico citate nella documentazione agli atti, presso i recettori R04 e R05, oltre a comprendere il rumore generato dalle sorgenti esistenti dell'Ospedale Cisanello, sono state effettuate a distanza troppo elevata rispetto ai recettori RA e RB, affinché possano essere considerate come rappresentative dei livelli sonori residui rilevabili presso gli stessi. Chiarire perché, invece di utilizzare tali dati, il proponente non abbia effettuato misure mirate in sito, atte a caratterizzare i livelli di rumore residuo presso i ricettori. Per tali misure di clima acustico specificare gli elementi minimi previsti dalla normativa, in particolare: durata e orario delle misure per il tempo di riferimento (TR) notturno sono da ritenersi fondamentali per valutarne la loro rappresentatività nella verifica del rispetto del limite differenziale di immissione;</p> <p>c) specificare in base a quali criteri è stato stimato il livello sonoro caratteristico associabile alla sorgente S1 (escavatore idraulico) e chiarire se la caratterizzazione acustica della sonda perforatrice, citata nella relazione, sia stata effettuata in campo libero oppure con il contributo del sottostante piano riflettente. Descrivere la tipologia del rumore associabile alle due sorgenti individuate (stazionario, intermittente, impulsivo), al fine di prevedere se tali sorgenti possano produrre eventi di tipo impulsivo o generare delle componenti tonali rilevabili presso i recettori.</p> <p>Laddove le mitigazioni previste dal proponente non risultassero sufficienti a garantire il rispetto dei limiti presso i ricettori individuati, il proponente o l'esecutore potrà procedere a richiedere al Comune di Pisa una deroga al rispetto dei limiti acustici per la durata delle operazioni di cantiere secondo le indicazioni del D.P.G.R. n. 2/R/2014.</p>			
4	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: ambiente idrico, suolo e sottosuolo	<p>a) Durante la perforazione dei tratti di pozzo che attraversano il sottosuolo potenzialmente interessato da acquiferi idropotabili, al fine di ridurre il pericolo di contaminazione delle falde, come fluido di perforazione dovrà essere impiegata acqua non contaminata, limitando l'uso di additivi e comunque impiegando esclusivamente sostanze ecocompatibili;</p>	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT

			<p>b) la corretta esecuzione delle misure a protezione della falda da eseguirsi durante le operazioni di perforazione dei pozzi (quali: corretta centratura delle tubazioni, della regolarità dell'intercapedine, verifica delle condizioni di flusso di risalita del cemento fino a bocca pozzo, accertamento del tempo di presa della malta) deve essere verificata dal Direttore dei Lavori o da un suo Assistente (rispettivamente qualificati da idonea esperienza e adeguata formazione), attraverso una presenza continuativa, almeno nel corso delle fasi di perforazione, durante tutto l'orario di apertura del cantiere;</p> <p>c) la corretta esecuzione delle opere relative ai pozzi di progetto dovrà essere certificata dal Direttore lavori ad ultimazione dei lavori. La certificazione deve essere inviata anche ad ARPAT ed al Settore VIA.</p>			
5	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: radiazioni ionizzanti	<p>Con riferimento alla attività di caratterizzazione del contenuto di radon e di radioisotopi delle acque durante le prova di portata, nel caso in cui vengano superati i livelli di allontanamento di cui all'Allegato II al D.Lgs. 101/2020, il proponente deve acquisire la consulenza di un esperto di radioprotezione di minimo II grado, al fine di individuare le necessarie misure gestionali. I dati di monitoraggio devono essere inviati ad ARPAT ed al Settore VIA.</p>	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT
6	POST OPERAM	Aspetti ambientali: ambiente idrico, suolo e sottosuolo	<p>Entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il proponente deve trasmettere ad ARPAT ed al Settore VIA:</p> <p>a) la sezione quotata, "<i>as built</i>", dei pozzi realizzati, completa della stratigrafia del suolo rinvenuto e della presenza di acqua riscontrata in fase di perforazione; indicare gli additivi impiegati in funzione della profondità di perforazione; indicare l'eventuale profilo termometrico misurato ad ultimazione dei lavori;</p> <p>b) dati circa la caratterizzazione chimico fisica delle acque riscontrate, in particolare in relazione alla sua temperatura in rapporto alla profondità.</p>	Fase successiva alla conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r.120/2017, adottare le buone pratiche per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo di cui alle linee guida SNPA 22/2019;

adottare le buone pratiche di cui alle "*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*", Gennaio 2018, pubblicate sul sito web dell'Agenzia;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente:

le specifiche indicazioni del Settore Pianificazione e Gestione Geotermica, riportate nel contributo riportato in premessa al presente atto, ai fini della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di ricerca geotermica;

in relazione al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale, le opere previste non devono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati;

quanto indicato dal Comune di Pisa nei contributi riportati in premessa, con riferimento alla tutela delle acque, al rumore ed alle buone pratiche in campo minerario;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere, con particolare riferimento all'area dedicata al rifornimento carburanti ai mezzi d'opera;

in applicazione della parte quarta del d.lgs.152/2006, i rifiuti prodotti in fase di cantiere dovranno essere classificati, stoccati in sicurezza in contenitori a tenuta di adeguata capacità, separati per tipologie omogenee. In coerenza alla gerarchia dei rifiuti, la destinazione prioritaria dovrà essere ad impianto di recupero;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas, nonché in presenza di possibili fluidi in pressione risalenti dal pozzo. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, la necessità di attivare le misure previste dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

al termine dei lavori, la messa in sicurezza mineraria della testa pozzo, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un pozzo per la ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia da impiegare per la climatizzazione del nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello, nel Comune di Pisa, proposto dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (con sede legale in via Roma n.67, Pisa); codice fiscale e partita IVA: 01310860505), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore o negli atti autorizzativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e di trasmettere alla medesima il contributo tecnico del Comune di Pisa n.0023966 del 17/01/2025, in quanto contenente indicazioni di buona tecnica mineraria;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari".

Domanda di modifica Ordinaria del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti presentata dal Consorzio Vino Chianti.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021, si comunica che il Presidente del Consorzio ha presentato alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.", in data 14/04/2025 proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Chianti" relativamente alle modifiche del titolo alcolometrico volumico naturale minimo (articolo 4.6) e del titolo alcolometrico volumico totale minimo (articolo 6.1).

Di seguito si riporta il documento sinottico a tre colonne contenente le suddette modifiche proposte dal Consorzio:

- nella prima colonna è riportato il testo del disciplinare vigente con evidenziate in grassetto e barrate le parti da eliminare o sostituite riguardanti la modifica ordinaria proposta in data 29/06/2020;
- nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare oggetto delle modifiche approvate con DGR n. 501 del 02/05/2022 con evidenziate in grassetto e sottolineate le integrazioni proposte;
- nella terza colonna è riportato il testo del disciplinare proposto in data 14/04/2025 con evidenziate in grassetto e sottolineate le modifiche ordinarie.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.C.G. CHIANTI	PROPOSTE DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.C.G. CHIANTI Testo approvato con DGR n.501 del 02/05/2022	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.C.G. CHIANTI Proposta presentata il 14/04/20205																																				
<p>Articolo 1 (Denominazione e vini) Omissis</p> <p>Articolo 2. (base ampelografica) Omissis</p> <p>Articolo 3. (zona di produzione delle uve) Omissis</p> <p>Articolo 4 (Norme per la viticoltura)</p> <p>4.1 Condizioni naturali dell'ambiente Omissis</p> <p>4.2 Densità di impianto Omissis</p> <p>4.3 Forme di allevamento e sestì di impianto Omissis</p> <p>4.4 Sistemi di potatura Omissis</p> <p>4.5 Irrigazione di soccorso Omissis</p> <p>4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:</p>	<p>Articolo 1 (Denominazione e vini) Omissis</p> <p>Articolo 2. (base ampelografica) Omissis</p> <p>Articolo 3. (zona di produzione delle uve) Omissis</p> <p>Articolo 4 (Norme per la viticoltura)</p> <p>4.1 Condizioni naturali dell'ambiente Omissis</p> <p>4.2 Densità di impianto Omissis</p> <p>4.3 Forme di allevamento e sestì di impianto Omissis</p> <p>4.4 Sistemi di potatura Omissis</p> <p>4.5 Irrigazione di soccorso Omissis</p> <p>4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:</p>	<p>Articolo 1 (Denominazione e vini) Omissis</p> <p>Articolo 2. (base ampelografica) Omissis</p> <p>Articolo 3. (zona di produzione delle uve) Omissis</p> <p>Articolo 4 (Norme per la viticoltura)</p> <p>4.1 Condizioni naturali dell'ambiente Omissis</p> <p>4.2 Densità di impianto Omissis</p> <p>4.3 Forme di allevamento e sestì di impianto Omissis</p> <p>4.4 Sistemi di potatura Omissis</p> <p>4.5 Irrigazione di soccorso Omissis</p> <p>4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia o sottozona</th> <th>Produzione uva t/ha</th> <th>Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chianti</td> <td>11</td> <td>10,5</td> </tr> <tr> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> </tr> <tr> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.	Chianti	11	10,5	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia o sottozona</th> <th>Produzione uva t/ha</th> <th>Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chianti</td> <td>11</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>Omissis</td> <td>5</td> <td>Omissis</td> </tr> <tr> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.	Chianti	11	11,00	Omissis	5	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia o sottozona</th> <th>Produzione uva t/ha</th> <th>Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chianti</td> <td>11</td> <td>10,5</td> </tr> <tr> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> </tr> <tr> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> <td>Omissis</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.	Chianti	11	10,5	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis
Tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.																																				
Chianti	11	10,5																																				
Omissis	Omissis	Omissis																																				
Omissis	Omissis	Omissis																																				
Tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.																																				
Chianti	11	11,00																																				
Omissis	5	Omissis																																				
Omissis	Omissis	Omissis																																				
Tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.																																				
Chianti	11	10,5																																				
Omissis	Omissis	Omissis																																				
Omissis	Omissis	Omissis																																				

Omissis	Omissis	Omissis

Omissis	Omissis	Omissis

Omissis	Omissis	Omissis

4.7 Entrata in produzione
Omissis

Articolo 5 (Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento)
Omissis

Articolo 6 (Caratteristiche al consumo)

6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Chianti”:
colore: rubino vivace tendente al granato con invecchiamento;

odore: ~~intensamente vinoso~~, talvolta con profumo di mammola ~~e con più pronunziato carattere di finezza~~ nella fase di invecchiamento;

sapore: ~~armonico~~, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

4.7 Entrata in produzione
Omissis

Articolo 5 (Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento)
Omissis

Articolo 6 (Caratteristiche al consumo)

6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Chianti”:
colore: rubino vivace tendente al granato con invecchiamento;

odore: **intenso**, talvolta con profumo di mammola, **che si affina** nella fase di invecchiamento;

sapore: **secco**, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

4.7 Entrata in produzione
Omissis

Articolo 5 (Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento)
Omissis

Articolo 6 (Caratteristiche al consumo)

6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Chianti”:
colore: rubino vivace tendente al granato con invecchiamento;

odore: **intenso**, talvolta con profumo di mammola, **che si affina** nella fase di invecchiamento;

sapore: **secco**, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

<p>titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori;</p> <p>acidità totale minima: 4,5 g/l;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.</p> <p>.....Omissis</p> <p>Ù</p> <p>Articolo 7. (etichettatura designazione e presentazione)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 8. (confezionamento)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 9 (Legame con l'ambiente geografico)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 10 (Riferimenti alla struttura di controllo)</p> <p>Omissis</p>	<p>titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;</p> <p>acidità totale minima: 4,0 g/l;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.</p> <p>Se con la menzione «riserva»:</p> <p>-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;</p> <p>-estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.</p> <p>.....Omissis</p> <p>Articolo 7. (etichettatura designazione e presentazione)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 8. (confezionamento)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 9 (Legame con l'ambiente geografico)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 10 (Riferimenti alla struttura di controllo)</p> <p>Omissis</p>	<p>titolo alcolometrico volumico totale minimo: <u>11,50%</u> vol;</p> <p>acidità totale minima: 4,0 g/l;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.</p> <p>Se con la menzione «riserva»:</p> <p>-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;</p> <p>-estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.</p> <p>.....Omissis</p> <p>Articolo 7. (etichettatura designazione e presentazione)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 8. (confezionamento)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 9 (Legame con l'ambiente geografico)</p> <p>Omissis</p> <p>Articolo 10 (Riferimenti alla struttura di controllo)</p> <p>Omissis</p>
--	---	--

REGIONE TOSCANA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”.

Domanda presentata dal Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano per modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino “Morellino di Scansano.”.

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021 si comunica che il Direttore del Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano in data 5 giugno 2025 ha presentato alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”, domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Morellino di Scansano”.

Di seguito si riporta il documento sinottico proposto dal Consorzio: nella prima colonna è riportato il testo del disciplinare vigente (con evidenziate in grassetto e barrate le parti da eliminare o sostituire) e nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare (proposto con evidenziate in grassetto e sottolineato le modifiche proposte).

DISCIPLINARE ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA
<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "MORELLINO DI SCANSANO" Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione Approvato come DOC con DPR 06.01.1978 GU 92 - 04.04.1978 Modificato con DM 07.01.1997 GU 14 - 18.01.1997 Approvato come DOCG con DM 14.11.06 GU 278 - 29.11.2006 Modificato con DM 23.07.2010 GU 179 - 03.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Modificato con DM 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con (modifica ordinaria, ai sensi art.17 del Reg. UE n. 33/2019) DM 02.03.2021 G.U. 68 – 19.03.2021 G.U.U.E. – C248/09 – 25.06.2021</p>	<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "MORELLINO DI SCANSANO" Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione Approvato come DOC con DPR 06.01.1978 GU 92 - 04.04.1978 Modificato con DM 07.01.1997 GU 14 - 18.01.1997 Approvato come DOCG con DM 14.11.06 GU 278 - 29.11.2006 Modificato con DM 23.07.2010 GU 179 - 03.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Modificato con DM 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con (modifica ordinaria, ai sensi art.17 del Reg. UE n. 33/2019) DM 02.03.2021 G.U. 68 – 19.03.2021 G.U.U.E. – C248/09 – 25.06.2021</p>
<p>Articolo 1 (Denominazione e vini) 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», anche nella tipologia con la menzione «Riserva», è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.</p>	<p>Articolo 1 (Denominazione e vini) 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», anche <u>nelle tipologie</u> con la menzione «Riserva» e «Superiore», è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.</p>
<p>Articolo 2. (Base ampelografica) 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85%. 2. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella</p>	<p>Articolo 2. (Base ampelografica) 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «<u>Morellino di Scansano</u> con la <u>menzione superiore</u>» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, <u>dal vitigno</u> Sangiovese: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella</p>

regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da ~~vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti,~~ fino ad un massimo del 15%.

**Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)**

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della Provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del Comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella Provincia di Grosseto. Tale zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in Comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel Comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che

regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, fino ad un massimo del 15%.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» con la menzione riserva deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Sangiovese: minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, fino ad un massimo del 10%.

**Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)**

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della Provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del Comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella Provincia di Grosseto. Tale zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in Comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel Comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino

segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilescio, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la strada statale numero 1 Aurelia. Entrando nel Comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del Comune di Scansano in località Maiano seguendo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il Comune di Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4.
(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al

al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilescio, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la strada statale numero 1 Aurelia. Entrando nel Comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del Comune di Scansano in località Maiano seguendo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il Comune di Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4.
(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al

denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

**Articolo 5.
(Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento)**

~~1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.~~

2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3.

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione e garantire l'origine.

3. È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano»

garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

**Articolo 5.
(Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento)**

1. Le rese massime dell'uva in vino finito per la produzione del vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Vini Resa uva/vino massima--Titolo alcol. volum. min. naturale
Morellino di Scansano 70% 12,00% vol
Morellino di Scansano riserva 70% 12,50% vol
Morellino di Scansano superiore 70% 12,50% vol
La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3.

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione e garantire l'origine.

3. È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano»

da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato ad essere qualificato con la menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato ad essere qualificato con la menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» con la menzione superiore l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

La menzione superiore è consentita purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione vitivinicola annuale come destinate a «superiore».

7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che il vino «Morellino di Scansano», sopra indicato abbia raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la Regione Toscana, sentite le Organizzazioni

<p>Articolo 6. (Caratteristiche del vino al consumo) 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» con la menzione Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., per la menzione Riserva 13,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la menzione Riserva 26,0 g/l.</p>	<p><u>professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, su richiesta documentata del Consorzio di Tutela, può autorizzare l'immissione al consumo antecedentemente al 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia e comunque nel limite massimo di due mesi.</u></p> <p>Articolo 6. (Caratteristiche del vino al consumo) 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: <u>Morellino di Scansano</u> colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, <u>Morellino di Scansano riserva</u> colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. <u>Morellino di Scansano superiore</u> <u>colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;</u> <u>odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;</u> <u>sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;</u> <u>titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;</u> <u>acidità totale minima: 4,50 g/l;</u> <u>estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.</u> <u>In relazione alla conservazione in</u></p>
---	--

Entrambi i vini possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.

**Articolo 7.
(Etichettatura designazione e
presentazione)**

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.

2. È altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale.

4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio Toscana, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016.

Il nome geografico più ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito indicata:

recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare sentore di legno.

**Articolo 7.
(Etichettatura designazione e
presentazione)**

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.

2. È altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale.

4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio Toscana, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016.

Il nome geografico più ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito indicata:

Morellino di Scansano;
denominazione di origine controllata e
garantita o denominazione di origine
protetta (oppure l'acronimo DOCG o
D.O.C.G.);
Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere
un'altezza inferiore a quella dei caratteri
che compongono la denominazione
Morellino di Scansano e devono avere lo
stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensità
colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al secondo
paragrafo devono figurare su uno sfondo
uniforme.
5. Sulle bottiglie ed altri recipienti
contenenti i vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino
di Scansano» e «~~Morellino di Scansano~~»
Riserva deve figurare l'annata di
produzione delle uve.

**Articolo 8.
(Confezionamento)**

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti
di vetro del tipo «bordolese» con volume
nominale fino a 6 litri.
L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12
e 15 è limitato a finalità promozionali e
non commerciali.
2. I sistemi di chiusura consentiti sono
quelli previsti dalle norme unionali e
nazionali in vigore, ad esclusione del tappo
a corona.
L'utilizzo del tappo a vite è ammesso solo
per i contenitori di vetro con capacità pari
o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del
vino Morellino di Scansano Riserva.

**Articolo 9.
(Marchio)**

1. La denominazione di origine controllata
e garantita Morellino di Scansano è
contraddistinta in via esclusiva ed
obbligatoria dal marchio n. 736629
(allegato n. 1) registrato dal Consorzio di
tutela del Vino Morellino di Scansano in
data 15 dicembre 1997 nella forma grafica

Morellino di Scansano;
denominazione di origine controllata e
garantita o denominazione di origine
protetta (oppure l'acronimo DOCG o
D.O.C.G.);
Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere
un'altezza inferiore a quella dei caratteri
che compongono la denominazione
Morellino di Scansano e devono avere lo
stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensità
colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al secondo
paragrafo devono figurare su uno sfondo
uniforme.
5. Sulle bottiglie ed altri recipienti
contenenti i vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino
di Scansano» **di cui all'articolo 1** deve
figurare l'annata di produzione delle uve.

**Articolo 8.
(Confezionamento)**

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti
di vetro del tipo «bordolese» con volume
nominale fino a 6 litri.
L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12
e 15 è limitato a finalità promozionali e
non commerciali.
2. I sistemi di chiusura consentiti sono
quelli previsti dalle norme unionali e
nazionali in vigore, ad esclusione del tappo
a corona.
L'utilizzo del tappo a vite è ammesso solo
per i contenitori di vetro con capacità pari
o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del
vino Morellino di Scansano Riserva.

**Articolo 9.
(Marchio)**

1. La denominazione di origine controllata
e garantita Morellino di Scansano è
contraddistinta in via esclusiva ed
obbligatoria dal marchio n. 736629
(allegato n. 1) registrato dal Consorzio di
tutela del Vino Morellino di Scansano in
data 15 dicembre 1997 nella forma grafica

e letterale allegata al presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di Scansano. ~~Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato prevista nella normativa vigente.~~

L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato direttamente dal Consorzio di tutela del vino Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 10.

(Legame con l'ambiente geografico)

A) Informazione sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a sud-est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di Albinia e ad ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.

La temperatura media oscilla intorno ai + 15,0°, con + 7,0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.

La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavera ed estati molto aride. Il clima della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente rappresentano il principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale concentrazione sulle zone orientali.

Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione. I rilievi maggiori sono nella parte nord del

e letterale allegata al presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di Scansano.

L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato direttamente dal Consorzio di tutela del vino Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 10.

(Legame con l'ambiente geografico)

A) Informazione sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a sud-est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di Albinia e ad ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.

La temperatura media oscilla intorno ai + 15,0°, con + 7,0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.

La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavera ed estati molto aride. Il clima della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente rappresentano il principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale concentrazione sulle zone orientali.

Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione. I rilievi maggiori sono nella parte nord del

comprensorio e costituiscono il crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna. La media prevalente dell'altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 - 40 metri. L'altitudine massima è di 566 metri s.l.m. Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con alture di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.

La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare più articolato e tormentato. I suoli sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove la reazione è generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tendenzialmente alcalina.

I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Morellino di Scansano».

La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforte.

Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l'eccellenza delle condizioni pedoclimatiche che l'area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite. Governanti e

comprensorio e costituiscono il crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna. La media prevalente dell'altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 - 40 metri. L'altitudine massima è di 566 metri s.l.m. Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con alture di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.

La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare più articolato e tormentato. I suoli sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove la reazione è generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tendenzialmente alcalina.

I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Morellino di Scansano».

La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforte.

Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l'eccellenza delle condizioni pedoclimatiche che l'area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite. Governanti e

feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendole, terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell'uva erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano danno alle vigne.

Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando il «Maire della Comune di Scansano» in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di Grosseto comunicava che nell'anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5 540 ettolitri di vino in gran parte di qualità superiore.

Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla Società Agraria Grossetana, affermava che all'orto botanico di Pisa esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e della circonferenza di quattro - metri 2,36 - proveniente da «Castagneta Valle», in Comune di Scansano.

Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio nella Provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l'alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di Scansano.

Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell'Accademia dei Georgofili Vannuccio Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale.

Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel 1887 pubblicò una monografia sulla «Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno».

A dimostrazione del radicamento della

feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendole, terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell'uva erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano danno alle vigne.

Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando il «Maire della Comune di Scansano» in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di Grosseto comunicava che nell'anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5 540 ettolitri di vino in gran parte di qualità superiore.

Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla Società Agraria Grossetana, affermava che all'orto botanico di Pisa esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e della circonferenza di quattro - metri 2,36 - proveniente da «Castagneta Valle», in Comune di Scansano.

Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio nella Provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l'alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di Scansano.

Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell'Accademia dei Georgofili Vannuccio Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale.

Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel 1887 pubblicò una monografia sulla «Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno».

A dimostrazione del radicamento della

tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la «Festa dell'Uva», festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e vendita.

Una pubblicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto sulla «Viticoltura Grossetana», edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l'eccellente qualità e serbevolezza.

La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 1978, e nel 2006 la denominazione di origine controllata e garantita.

L'incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di Scansano e Morellino di Scansano Riserva, e da sempre coltivato nell'area geografica considerata, è il Sangiovese;

le forme di allevamento, i sestri di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare,

9000 kg. per ettaro, con resa massima per ceppo di 3 kg;

tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la «Festa dell'Uva», festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e vendita.

Una pubblicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto sulla «Viticoltura Grossetana», edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l'eccellente qualità e serbevolezza.

La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 1978, e nel 2006 la denominazione di origine controllata e garantita.

L'incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di Scansano, Morellino di Scansano Riserva **e Morellino di Scansano Superiore**, e da sempre coltivato nell'area geografica considerata, è il Sangiovese;

le forme di allevamento, i sestri di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare,

9000 kg. per ettaro **per il Morellino di Scansano e 8000 kg. per ettaro per il**

le pratiche relative all'elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e per la tipologia Riserva, riferita ~~quest'ultima~~ a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie base e Riserva, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare **entrambe** le tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia Riserva, evolve verso il granato. Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di bosco; nella tipologia Riserva si rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e di frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica; componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.

Morellino di Scansano Riserva e il

Morellino di Scansano Superiore, con resa massima per ceppo di 3 kg;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base, per la tipologia Riserva **e per la tipologia Superiore**.

La tipologia Riserva riferita a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.

La tipologia Superiore riferita a vini rossi con minor resa di uva ad ettaro e un più elevato titolo alcolometrico volumico minimo la cui elaborazione comporta un più lungo periodo di affinamento prima di essere immessi al consumo.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie base, Riserva **e Superiore**, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare **tutte** le tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia Riserva, evolve verso il granato. Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di bosco; nella tipologia Riserva si rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e di frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica; componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.

La tipologia Superiore si caratterizza per un maggior tenore alcolico e una maggior permanenza in cantina prima

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con decreto ministeriale del 14 novembre 2006.

Articolo 11.

(Riferimenti alla struttura di controllo)

1. Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - via Piave, 24 - 00187 Roma – tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it

dell'immissione al consumo che affina maggiormente il prodotto.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con decreto ministeriale del 14 novembre 2006.

Articolo 11.

(Riferimenti alla struttura di controllo)

1. Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - via Piave, 24 - 00187 Roma – tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it

2. La società Valoritalia S.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane, è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c) , ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

3. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

2. La società Valoritalia S.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane, è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c) , ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

3. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 e **successiva modifica**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Volt 3 S.r.l.

Via Vincenzo Monti, 11 – Milano (MI)

P./IVA e C.F. 17440221004

PUBBLICAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 312 DEL 23/06/2025


La società Volt 3 S.r.l., con sede in Milano (MI) alla Via Vincenzo Monti, 11 – Partita Iva, Codice Fiscale e n. 17440221004 iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Milano, n. R.E.A. MI – 2762633, rappresentata dal Consigliere CdA, Felice Frascino, nato a Brindisi (BR) il 10/12/1977, codice fiscale FRSF77T10B180Z; consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di aver ricevuto la determinazione dirigenziale n. 312 del 23 giugno 2025, avente esito favorevole nell'ambito del procedimento abilitativo semplificato (PAS), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Con il predetto provvedimento è stata autorizzata la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Montopoli Dalia", comprensivo delle opere di connessione, da ubicarsi nel territorio regionale, avente una potenza nominale pari a 7,19 MWp. L'intera documentazione è consultabile sia presso gli uffici del Comune di Montopoli in Val D'Arno, sia presso la sede della società.

La documentazione è pubblicata ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 28/2011; pertanto, dalla data della presente pubblicazione decorrono i termini per l'eventuale proposizione di osservazioni, opposizioni o impugnazioni previsti dalla normativa vigente.



Volt 3 S.r.l.

Felice Frascino

Protocollo c_f686/c_f686 GE/2025/0011118 del 24/06/2025 - Pag. 1 di 6



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° 312 del 23/06/2025

Settore: Settore Urbanistica - S.U.A.P.

Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: TOTI CLAUDIA

Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione denominato "Dalia", della potenza nominale di 7,19

MWp. Richiedente: Società Volt3 S.r.l.

Conferenza dei Servizi decisoria asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2, 14bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 5 del D. Lgs. 77/2021 convertito con Legge 108 del 29/07/2021 – DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

Premesso che:

□ in data 10/01/2025 veniva presentata, da parte del Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) in qualità di Legale Rappresentante della Società Volt 3 S.r.l. avente sede legale in Roma Via Piemonte, 39 cap 00187, iscritta al Registro per le Imprese della CCIAA di Roma al numero RM-1718503, domanda di attivazione del procedimento P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011, assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n° 526, codice identificativo n° 17440201006-10012025-1641,

□ che l'impianto fotovoltaico da autorizzare interessa un lotto di terreno agricolo identificato al Foglio 13 Particella 123 e Foglio 8 Particelle 97, 53 del Catasto Terreni;

□ che la progettazione definitiva e l'iter amministrativo per la realizzazione dell'impianto in oggetto con opere annesse (cabine utenti e cabina Enel) sono stati affidati alla Società Volt Energia S.r.l.;

Dato atto che:

□ l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico avente le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Superficie lotto: 109.641 m²

Dimensione dei moduli: 2,384 m. x 1,303 m.

Numero pannelli: 10.890

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Protocollo c_f686/c_f686 GE/2025/0011118 del 24/06/2025 - Pag. 2 di 6

□ l'energia prodotta dall'impianto sarà veicolata in uscita dalla cabina utente alla cabina primaria AT/MT Santa Maria a Monte tramite un elettrodotto interrato per una percorrenza totale di circa 6,540 Km interessando aree di comuni diversi (Montopoli in val d'Arno e Santa Maria a Monte)

□ l'intervento in oggetto ricade nella procedura P.A.S. secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni normative che hanno modificato l'art. 6 del D. Lgs. 28/2011;

□ l'area su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico ricade tra le aree idonee così come definite dalla Legge Regionale Toscana n° 11/2011 art. 7;

Verificato che:

□ l'intervento in oggetto risulta condizionato dall'acquisizione di atti di assenso e pareri degli Uffici e Amministrazioni riportati nello schema successivo;

□ che con nota n° 822 del 16/01/2025 veniva indetta dal S.U.A.P. Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2, 14bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 48 comma 5 del D. Lgs. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, invitando le Amministrazioni, Enti e Società specificate nel prospetto di seguito riportato coinvolte, ad inviare gli atti/determinazioni di competenza;

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento per le comunicazioni Ispettorato Territoriale Toscana
Dipendenza Provinciale di Pisa
Ministero della Difesa
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
Dipartimento Militare Marittimo Ufficio del Demanio
Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio
Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Livorno e Pisa
Consorzio di Bonifica
Provincia di Pisa
A.N.A.S. Struttura Territoriale Toscana
ENI S.p.A.
2i Rete Gas
SNAM Rete Gas
A.R.P.A.T.
UNIMIG
TIM
Regione Toscana
Demanio Idrico Genio Civile
Dipartimento Difesa del Suolo
Settore VAS e VINCA Gestione patrimonio naturalistico ambientale. Presidio di PI e LI
Dipartimento Ambiente
Presidio territoriale del Settore faunistico venatorio ed ittico. Ambito territoriale di PI e LI
Comune di Montopoli v/A
Settore Lavori Pubblicità
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Santa Maria a Monte
Segreteria del Sindaco
Ferrovie dello Stato

Verificato che i destinatari della convocazione hanno regolarmente ricevuto l'invito;

Vista l'istruttoria ripercorribile nel fascicolo elettronico presente agli atti del S.U.A.P.;

Rilevato inoltre che:

□ in data 04/03/2025 Prot. n° 3344 la Società richiedente Volt 3 S.r.l. ha comunicato al SUAP la variazione della sede legale della Società e il nominativo del Rappresentante Legale così come indicato di seguito:

Sede legale: Via Vincenzo Monti, 11 20123 Milano (MI)

Legale Rappresentante: Sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXX (XX) il XXXXXXXX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Protocollo c_f686/c_f686 GE/2025/0011118 del 24/06/2025 - Pag. 3 di 6

residente per la carica in Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

alla scadenza del termine indicato nella nota di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria asincrona per la presentazione dei propri e determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, erano pervenuti i seguenti pareri:

▶▶▶ Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno - Prot. n° 1483 del 28/01/2025 acquisito agli atti del SUAP il 28/01/2025 Prot. n° 1425, (**ALLEGATO 1**)

▶▶▶ Snam Rete Gas S.p.A. - Prot. n° 149 del 27/02/2025 acquisito agli atti del SUAP il 28/01/2025 Prot. n° 3196, Nulla Osta (si omette tra gli allegati poiché sostituito dal successivo Nulla Osta rilasciato da SNAM a seguito chiarimenti meglio specificati nel Verbale della Conferenza sincrona del 20 maggio 2025)

▶▶▶ e-distribuzione S.p.A. - Prot. n° 149 del 27/02/2025 - Validazione progetto definitivo Codice rintracciabilità 411122072; acquisito agli atti del SUAP il 31/03/2025 Prot. n° 4935, (**ALLEGATO 2**)

è stato ritenuto necessario indire una conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter della Legge 241/1990, da svolgersi il giorno 20 maggio 2025,

la mattina stessa dello svolgimento della conferenza sincrona sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri/determinazioni:

▶▶▶ Regione Toscana Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore VAS e VinCA acquisito agli atti del SUAP il 20/05/2025 Prot. n° 8372 (**ALLEGATO 3**)

▶▶▶ Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore acquisito agli atti del SUAP il 20/05/2025 Prot. n° 8375, (**ALLEGATO 4**)

▶▶▶ Provincia di Pisa Servizi Ambientali e Territoriali acquisito agli atti del SUAP il 20/02/2025 Prot. n° 2694 (**ALLEGATO 5**)

la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona del 20 maggio 2025 si è svolta alla presenza dei seguenti Enti (oltre alla Società Volt 3 S.r.l.): Provincia di Pisa, Comune di Montopoli, Comune di Santa Maria a Monte, SNAM Rete Gas, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, e che è stato ritenuto necessario, così come risulta dal Verbale del 20 maggio 2025 allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, viste le criticità riscontrate, prima di concludere i lavori della conferenza, effettuare un incontro tra Società richiedente e Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile e, successivamente effettuare un sopralluogo alla presenza del Tecnico di SNAM Rete Gas e del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del comune di Montopoli in val d'Arno. E' stato altresì ritenuto necessario organizzare un incontro tra la Società e la Provincia di Pisa,

a seguito delle conclusioni adottate durante la Conferenza dei Servizi sincrona di cui sopra sono pervenuti al SUAP ulteriori pareri e determinazioni:

▶▶▶ parere espresso dalla Responsabile del Settore III Urbanistica SUAP Ambiente e Protezione Civile con proprio Prot. n° 9214 del 29/05/2025 (**ALLEGATO 6**)

▶▶▶ Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile - Prot. n° 26681 del 04/06/2025 acquisito agli atti del SUAP il 04/06/2025 Prot. n° 9513 - favorevole con prescrizioni (**ALLEGATO 7**)

▶▶▶ Acque S.p.A. Direzione Gestione Operativa acquisito agli atti del SUAP il

Protocollo c_f686/c_f686 GE/2025/0011118 del 24/06/2025 - Pag. 4 di 6

05/06/2025 Prot. n° 9267 - favorevole con prescrizioni, (**ALLEGATO 8**)

▶▶▶ SNAM Rete Gas Centro Massa - Nulla Osta alla realizzazione dell'opera acquisito agli atti del SUAP il 10/06/2025 Prot. n° 9978 e relativi allegati (Prot. arrivo n° 9976), (**ALLEGATO 9**) sostitutivo del precedente,

▶▶▶ ENI S.p.A. Divisione Energy Evolution - Refining Evolution & Transformation - Nulla Osta per non interferenza con oleodotti di proprietà ENI - acquisito agli atti del SUAP il 10/06/2025 Prot. n° 10033, (**ALLEGATO 10**)

▶▶▶ Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno - parere favorevole di competenza che conferma i pareri già precedentemente espressi; acquisito agli atti del SUAP il 13/06/2025 Prot. n° 10537, (**ALLEGATO 11**),

□ ai fini della conclusione dei lavori della conferenza, si è proceduto ad indire la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, stabilita per il giorno 16 giugno 2025.

□ la mattina stessa dello svolgimento della conferenza sincrona del 16 giugno 2025 sono pervenuti ulteriori pareri con prescrizioni:

▶▶▶ Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Gestione del Patrimonio del Comune di Montopoli in val d'Arno - parere favorevole con prescrizioni; acquisito agli atti del SUAP il 16/06/2025 Prot. n° 10448, (**ALLEGATO 12**),

▶▶▶ RFI - Direzione Territoriale Produzione - comunicazione delle modalità di contatti con la Struttura S.O. Ingegneria della Direzione RFI per avere maggiori dettagli sulle procedure da seguire in fase di progetto esecutivo, acquisito agli atti del SUAP il 16/06/2025 Prot. n° 10453, (**ALLEGATO 13**),

□ a seguito della seduta conclusiva di cui sopra, è stato redatto il relativo Verbale del 16 giugno 2025, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,

□ il giorno successivo alla data di svolgimento della conferenza è pervenuto al SUAP anche il parere da parte del Comune di Santa Maria a Monte e che, per quanto riportato nel Verbale della Conferenza, tale parere rientra nell'insieme dei pareri e determinazioni che vanno ad allegarsi al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

▶▶▶ Comune di Santa Maria a Monte - Settore III Ufficio Tecnico SUAP e Protezione Civile - parere favorevole con prescrizioni acquisito dagli atti del SUAP il 17/06/2025 Prot. n° 10514, (**ALLEGATO 14**)

Verificata l'assenza dei pareri degli altri Enti invitati alla Conferenza;

Visti:

□ il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

□ il D. Lgs. 28/2011 in particolare l'art. 6,

□ il D.M. 10 settembre 2010,

□ il D. Lgs. 387/2003,

□ il D. Lgs. 28/2011 art. 6 comma 9bis,

□ la Legge 41/2023 Decreto di conversione "PNRR",

Preso atto che il ruolo di Presidente della riunione, in questo caso di Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona viene svolto dalla Responsabile del Settore III;

Preso atto che per una più veloce lettura degli atti sopra menzionati, è opportuno leggere prioritariamente:

- i due verbali della Conferenza dei Servizi sincrona,

- il parere espresso dalla Responsabile del Settore III Urbanistica SUAP

Protocollo c_f686/c_f686 GE/2025/0011118 del 24/06/2025 - Pag. 5 di 6

Ambiente e Protezione Civile (ALLEGATO 6),
- il parere rilasciato dalla Provincia di Pisa Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile (ALLEGATO 7),
- il parere rilasciato dal Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Gestione del Patrimonio del Comune di Montopoli in val d'Arno, favorevole con prescrizioni (ALLEGATO 12),
- il parere rilasciato dal Comune di Santa Maria a Monte - Settore III Ufficio Tecnico SUAP e Protezione Civile, favorevole con prescrizioni (ALLEGATO 14),
Ritenuto necessario procedere alla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi in ragione delle determinazioni pervenute e degli assensi non condizionati formati per silenzio assenso;

Dato atto che:

□ la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei Gestori di beni o servizi pubblici interessati;

□ la determinazione della Conferenza dei Servizi è immediatamente efficace;

□ i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, Nulla Osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza medesima (art. 14 quater Legge 241/1990);

□ il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini degli artt. da 14 a 14 quinquies della Legge 241/1990 è, ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste;

DETERMINA

la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis e 14 ter della Legge 241/1990, come sopra indetta e svolta che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei Gestori dei beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, Nulla Osta e/o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ancorchè implicitamente, decorrono dalla data di comunicazione del presente atto.

Il presente provvedimento conclusivo è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza installata pari a 7,19 Mwp, da effettuarsi nel comune di Montopoli in val d'Arno su un lotto di terreno agricolo identificato al Foglio 13 Particella 123 e Foglio 8 Particelle 97, 53 del Catasto Terreni.

L'intervento dovrà essere svolto in conformità agli impegni di progetto e secondo le prescrizioni contenute nelle determinazioni acquisite e allegate.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Protocollo c_f686/c_f686 GE/2025/0011118 del 24/06/2025 - Pag. 6 di 6

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data.

La presente autorizzazione è composta da:

- n° 1 file firmato digitalmente di n. 6 pagine - Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi
- n° 1 file composto da n° 71 pagine composto dai 14 pareri/NullaOsta di Enti Terzi
- n° 1 file formato da n° 9 pagine composto dai Verbali delle sedute della Conferenza sincrona tenutesi
rispettivamente il 20 maggio e il 16 giugno 2025.

[Imposta di bollo assolta in maniera virtuale - Numero Identificativo: 01230787144196]

ALLEGATI

- ALLEGATI ALLA DETERMINA CONCLUSIVA (impronta:
112A2985557F1316DA0F895E511B9F989CD4A9514C5DDFE1E2ACC7D739B97592)
- VERBALI CONFERENZA SINCRONA (impronta:
469C0390439E2D4C8272FD0EA67ED5340634B9CAC6D3AA7A3F7761544585C2CE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SEZIONE II



COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 65/2014, del quadro conoscitivo del piano strutturale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 24 aprile 2025 è stato disposto l'aggiornamento delle tavole B3.7 Carta del battente idraulico, B3.8 Carta delle velocità idrauliche, B3.9 Carta della magnitudo idraulica e B3.11 Carta delle aree a Pericolosità Idraulica del quadro conoscitivo del piano strutturale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 65/2014.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 24 aprile 2025 può essere direttamente e liberamente consultata, insieme agli elaborati del progetto urbanistico, sul sito istituzionale dell'ente (Il Comune > Albo pretorio > Consultazione atti) <https://servizionline.comune.arezzo.it/jattipubblicazioni/>

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Approvazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, della variante di mantenimento al piano operativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- 1) che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 30 novembre 2023 è stata adottata, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, la variante di mantenimento al piano operativo;
- 2) che la documentazione relativa allo strumento urbanistico di cui in oggetto è stata depositata presso la Segreteria generale del Comune per 30 giorni interi e consecutivi dal giorno 17 gennaio 2024 al giorno 16 febbraio 2024, dandone notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online del Comune e mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (parte II) n. 3 del 17 gennaio 2024;
- 3) che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 82 del 12 settembre 2024 e n. 88 del 26 settembre 2024 sono state assunte le determinazioni sulle osservazioni presentate;
- 4) che è stata attivata, ai sensi dell'articolo 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 37 del 27.03.2015, la procedura finalizzata alla convocazione della Conferenza Paesaggistica, prevista dall'articolo 31 della legge regionale n. 65/2014, ai fini della conformazione e adeguamento al PIT/PPR della variante al Piano Operativo, in base all'accordo tra il MiBAC e la Regione Toscana sottoscritto in data 17/05/2018;
- 5) che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2025 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, la variante di mantenimento al piano operativo;
- 6) che in data 3 giugno 2025 si è conclusa la conferenza paesaggistica, che ha espresso parere positivo, ai sensi dell'articolo 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, alla verifica di conformazione della Variante di mantenimento al Piano Operativo del Comune di Arezzo, con la prescrizione che per le previsioni legate ai Piani attuativi, la verifica della progettazione alla scala di dettaglio sia attuata ai sensi dell'art. 23, comma 3, della "Disciplina di piano", specificando che all'esito del procedimento di conformazione non trovano applicazione le semplificazioni procedurali di cui all'art. 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto, nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 del "Codice", continua ad avere natura obbligatoria e vincolante il parere della Soprintendenza relativo ai singoli interventi da eseguire su immobili e aree tutelati paesaggisticamente in base al "Codice" e al PIT/PPR e rimane la verifica del rispetto della specifica disciplina del PIT/PPR per i PA ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Disciplina del PIT.

Il dirigente
Dott. ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)**Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 17.06.2025**

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano Attuativo, ai sensi dell'art.74, c.4 ed in conformità con il c.2 dell'art.68 delle N.T.A. del P.O. vigente, presentato dall'Azienda Agricola "Il Carnasciale s.r.l. Società Agricola" finalizzato alla realizzazione di una nuova cantina, sita in Bucine, Loc. "Podere Carnasciale", necessaria alla migliore conduzione aziendale – adozione ai sensi dell'art.111 della L.R. n.65/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SETTORE 8

Visto il Piano Strutturale vigente approvato con Del. C.C. n.52 del 07/11/2005;

Visto il Piano Operativo vigente approvato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017;

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.65/2014, art.74 "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" ed art.111 "Approvazione dei piani attuativi";

RENDE NOTO

Che con la Deliberazione di consiglio comunale n.26 del 17.06.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata la proposta di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale oggetto del procedimento urbanistico denominato "ADOZIONE DEL P.A.P.M.A.A. CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ARTT.74 E 111 DELLA L.R. n.65/2014 E DELL'ART.68 DELLE N.T.A. DEL P.O. VIGENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA "IL CARNASCIALE SRL SOCIETÀ AGRICOLA" ED ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.23 DELLA DISCIPLINA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE P.I.T./P.P.R.", ai sensi quanto previsto dall'art.111 della L.R. n.65/2014;

Che tutta la documentazione facente parte del Piano è stata trasmessa agli Enti competenti secondo i disposti dell'art.111, c.3 della sopra citata L.R. n.65/2014;

Che tutti gli elaborati sono depositati presso gli Uffici Comunali Competenti e sono scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Bucine nella "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio" e nella sezione "Ufficio Urbanistica - Procedimento in corso";

Che, ai sensi di quanto previsto dal c.3 dell'art.111 della L.R. n.65/2014, nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., gli interessati potranno presentare le eventuali osservazioni in merito alla proposta di P.A.P.M.A.A. indirizzate al Comune di Bucine, in ordine alle quali il C.C. deciderà in sede di approvazione del procedimento in oggetto, a norma del medesimo comma;

Che le suddette osservazioni potranno essere presentate per mezzo P.E.C. all'indirizzo del Comune di Bucine, info@pec.comune.bucine.ar.it, o in alternativa in forma cartacea indirizzandoli all'Ufficio Protocollo del Comune di Bucine: Via del Teatro, 4 - 52021 Bucine (AR) negli orari di apertura dello stesso;

Il Responsabile del Procedimento e del Settore 8
Pianificatore Territoriale Luca Menguzzato

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)**Approvazione VARIANTE DI CONFERMA DELLE PREVISIONI DI R.U. RELATIVE
AL COMPARTO Tn.3.7 DECADUTE MA ANCORA NECESSARIE PER IL
REPERIMENTO DELLO STANDARD NAUTICO E PARCHEGGIO UBICATO
ESTERNAMENTE ALL'AMBITO PORTUALE DI CALA GALERA E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
CONVENZIONATO PRESENTATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014,

AVVISA

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 35 DEL 28-05-2025 dal titolo "APPROVAZIONE VARIANTE DI CONFERMA DELLE PREVISIONI DI R.U. RELATIVE AL COMPARTO Tn.3.7 DECADUTE MA ANCORA NECESSARIE PER IL REPERIMENTO DELLO STANDARD NAUTICO E PARCHEGGIO UBICATO ESTERNAMENTE ALL'AMBITO PORTUALE DI CALA GALERA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO PRESENTATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO" ha approvato la variante semplificata al R.U. volta alla conferma della scheda di comparto Tn3.7 e relativo Piano Attuativo di cui alla L.R. 65/2014.

RENDE NOTO

che il testo integrale dell'atto deliberativo e suoi allegati sono pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune intestato al seguente link <https://109.71.238.171:32768/index.php/s/qYkqtP7FRz7GQk2> e che la deliberazione suddetta corredata di tutti gli allegati è depositata presso l'ufficio urbanistica.

Il Dirigente
Area Pianificazione Territoriale
Settore 1 - Edilizi Privata e Urbanistica
Arch. Michele BENGASI FIORINI



Comune di
Montespertoli

(Città Metropolitana di Firenze)
Servizio Assetto del Territorio

Montespertoli 24 giugno 2025

**LA RESPONSABILE SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
TENUTO CONTO**

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto denominato APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA AI SENSI ART.6 ALLEGATO I.7 D. LGS. 36/2023 CHE COSTITUISCE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 LR 65/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PORZIONE DI VIA RIBALDACCIO POSTA NEL CAPOLUOGO (CUP E57H24001290004) che costituisce contestuale variante urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art.34 della LR 65/2014;

- la suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è depositata in libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente avviso al seguente link:

[https://montespertoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page-parent=6141&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page=6142.](https://montespertoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=6141&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=6142)

**La Responsabile EQ del
Servizio Assetto del Territorio**
Alessandra Pacciani Arch.Planif.Terr.
firmato digitalmente

COMUNE DI PECCIOLI**Provincia di Pisa**

OGGETTO: AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO PER MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI CENTRI STORICI – LEGOLI SCHEDA N. LG 024 FATTORIA SUSINNO.

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera di C.C. n. 15 del 23.06.2025 con la quale è stata adottata la variante al Piano Operativo per modifica alla disciplina dei centri storici – Legoli Scheda n. LG 024 Fattoria Susinno.

RENDE NOTO

- 1) che dalla data del 02.07.2025 la relativa documentazione è depositata presso la sede comunale Servizio Pianificazione Urbanistica per la durata di 30 giorni consecutivi, fino al 01.08.2025.
- 2) che entro tale termine chiunque ha facoltà di prendere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni.

Il Dirigente

Arch. Antonio Cortese



**Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di Lavoro
U.O.C. Tutela dell'ambiente e sicurezza sismica degli immobili comunali**

COMUNE DI PRATO

**Realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Rio della Vella in località Figline –
CUP C35B1900000005. Approvazione progetto definitivo con contestuale variante urbanistica ed ap-
posizione dei vincoli preordinati all'esproprio.**

**IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TUTELA DELL'AMBIENTE
E SICUREZZA SISMICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI**

Visto l'art. 34 della L.R. n° 65 del 10/11/2014 “Norme per il Governo del territorio”

AVVISA

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 20/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica sopra descritto;
- che il Comune di Prato ha indetto una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi degli articoli 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata all'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della cassa di espansione del torrente Vella in località Vainella, opera di pubblica utilità volta alla mitigazione del rischio idraulico;
- che l'approvazione del progetto comporterà l'effetto di variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell'articolo 12(L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- che i relativi allegati sono accessibili telematicamente al seguente link:
<https://dropbox.comune.prato.it/s/9GR2WesX9XCH2mJ>
- chiunque vi abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi, può presentare osservazioni scritte relative al progetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi degli articoli 11 e 16 del D.P.R. 327/2001;
- le osservazioni dovranno essere presentate tramite PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it oppure consegna a mano o tramite posta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Prato – piazza del Comune 2 – 59100 Prato;
- le osservazioni pervenute saranno riportate e valutate in sede di Conferenza di Servizi, la quale si esprimerà in merito in modo motivato, ai sensi della vigente normativa.

Il Responsabile della U.O.C.
ing. Francesco Sanzo



AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E COESIONE SOCIALE
Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile

COMUNE DI PRATO

Piano Attuativo PIANI - 402 - 2021 denominato “Piano di lottizzazione per la realizzazione di un edificio destinato a servizi sanitari da convenzionare in via Barsanti con contestuale variante al Piano Operativo”. Adozione del Piano e della contestuale variante semplificata al Piano Operativo, ai sensi degli articoli n. 19 e 107 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65, e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA,
TRANSIZIONE ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE
AVVISA

- che con atto n. 23 del 12/06/2025 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano attuativo PIANI - 402 - 2021 per la realizzazione di un edificio destinato a servizi sanitari da convenzionare in via Barsanti con contestuale variante al Piano Operativo ai sensi degli artt. 19 e 107 della L.R. 65/2014 e s.m.i., e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 rappresentato dagli elaborati allegati alla delibera di adozione;

- che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli allegati, sarà depositata presso la segreteria comunale per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo:

<https://www.comune.prato.it/it/per-le-imprese/urbanistica/piani-attuativi/pagina3980.html>

- che entro il predetto termine è possibile prenderne visione e/o presentare eventuali osservazioni all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, piazza del Pesce 9 - 59100 Prato, oppure a mezzo PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it, riportando in ogni caso la dicitura: “Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione Civile - Osservazione al Piano Attuativo **PIANI - 402 - 2021** e alla contestuale variante urbanistica”;

- che la variante è assoggettata al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e che, ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L.R. 10/2010, unitamente al Piano Attuativo e alla contestuale variante urbanistica, sono stati adottati il Rapporto ambientale e Sintesi non Tecnica, e che le consultazioni di cui all'art. 25 della medesima LR 10/2010, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui al procedimento urbanistico in oggetto;

- Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT è possibile presentare i contributi inerenti la Valutazione Ambientale Strategia della variante adottata ai sensi dell'art. 25 comma 3

della L.R. 10/2010, presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, piazza del Pesce 9 - 59100 Prato, oppure a mezzo PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it, riportando in ogni caso la dicitura: "Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione Civile – DCC 39/2024. Osservazione alla Valutazione Ambientale Strategia al Piano Attuativo **PIANI - 402 - 2021** e alla contestuale variante urbanistica."

Il Dirigente
arch. Pamela Bracciotti

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Oggetto: PUBBLICAZIONE BURT

PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC). PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'art. 19 della LR 65/2014 - "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni;

RENDE NOTO

-che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente e pubblicata in data 21/05/2025, è stato deliberato:

PIANO OPERATIVO COMUNALE. APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR E DELLA ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010.

AVVISA

che gli elaborati e la Delibera sono pubblicati e consultabili sul sito del Comune alla pagina dell'Amministrazione Trasparente al link:

https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/4389625?p_auth=CmUAE6Wa&p_p_state=pop_up

-che la documentazione è anche depositata per la consultazione al pubblico presso la sede dell'Area S.U.E. e Pianificazione del Territorio, Via Castruccio Castracani, 7 – Serravalle Capoluogo;

- che la deliberazione e la documentazione allegata sono stati tempestivamente trasmessi alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia;

- che il presente avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune.

Si fa presente che contro il provvedimento di approvazione delle controdeduzioni in oggetto, è eventualmente ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto e straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) dalla medesima data.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento,

Si porgono Cordiali Saluti

IL R.U.P.

Geom. FEDERICO SALVADEO

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0056069 - Uscita - 27/06/2025 - 12:22

VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO PER L'AREA A INTERVENTO DIRETTO "ART. 154 TER - INTERVENTO DIRETTO IN VIA MARIO BRACCI, POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE (ID.07.12)", AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014

PREMESSO

che con Atto Dirigenziale n. 621 del 06.03.2025 è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e la procedura di conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, per la "Variante normativa semplificata al Piano Operativo per l'area a intervento diretto di cui all'art. 154 ter - intervento diretto in via Mario Bracci, Policlinico Santa Maria alle Scotte (ID.07.12), ai sensi degli artt. 30 e 32 della LRT 65/2014";

che con delibera di Consiglio Comunale n.77 del 29.04.2025 è stata adottata la "Variante normativa semplificata al Piano Operativo per l'area a intervento diretto di cui all'art. 154 ter - intervento diretto in via Mario Bracci, Policlinico Santa Maria alle Scotte (ID.07.12), ai sensi degli artt. 30 e 32 della LRT 65/2014";

che la delibera di adozione della Variante Urbanistica in oggetto, con i relativi allegati, è rimasta depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi presso la Segreteria Generale e presso gli Uffici del Direzione Territorio di questo Comune, dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 19 del 07.05.2025 fino al giorno 06.06.2025;

che al termine di detto periodo, come risulta dalla certificazione della Segreteria Generale, è pervenuta una osservazione;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.125 del 19.06.2025 la variante è stata approvata, controdeducendo in ordine all'osservazione pervenuta ;

che in data 26 giugno 2025 si è tenuta la seduta della Conferenza Paesaggistica per la conformazione della variante al PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;

che la Conferenza Paesaggistica ha espresso parere finale positivo alla verifica di conformazione della Variante al Piano Operativo in oggetto, con verbale del 26.06.2025 (prot. Regione Toscana n.0492842 del 26.06.2025).

Pertanto a seguito del parere finale positivo della Conferenza Paesaggistica.

RENDE NOTO

che con Determina Dirigenziale n. 1615 del 27/06/2025 si è dato atto che la variante al Piano Operativo per l'ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte ai sensi, dell'art. 32 della L.R.T. 65/2014 è stata definitivamente approvata.

Siena, 2 luglio 2025

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Giuliani

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

AVVISO DI APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL'UNIONE VALDERA**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

- Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10;
- Visto lo Statuto dell'Unione Valdera;
- Vista la deliberazione della Giunta Unione Valdera n. 52 del 20.06.2025 – Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell'Unione Valdera (PSIV) – Presa d'atto dell'approvazione definitiva da parte dei comuni associati e disposizione della pubblicazione del relativo avviso ai sensi dell'art. 23 comma 10 della l.r. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02.04.2025 del Comune di Buti;
 - Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2025 del Comune di Bientina;
 - Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2025 del Comune di Calcinaia;
 - Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2025 del Comune di Capannoli;
 - Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2025 del Comune di Casciana Terme Lari;
 - Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2025 del Comune di Palaia;
 - Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 22.04.2025 del Comune di Pontedera;
- i Comuni precedentemente elencati hanno approvato definitivamente il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera con le modifiche scaturite a seguito della Conferenza Paesaggistica del 10/10/2024 e del 19/03/2025;
- Rende noto altresì che la Conferenza Paesaggistica Regionale nella seduta del 10.10.2024 ha espresso “parere positivo” in esito alla verifica di conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Valdera, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT- PPR e secondo quanto ulteriormente stabilito dall'art. 6 comma 12 dell'Accordo MiC - Regione Toscana sottoscritto in data 17 maggio 2018;
 - Lo strumento di pianificazione territoriale così approvato diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 23 comma 10 della L.R. 65/2014.

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici
Arch. Massimo Parrini

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

OGGETTO: AVVISO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DELLA L.R.T. N° 65/2014, DI PIANO ATTUATIVO DI ZONA DM3 "AREA A PREVALENTE CARATTERE COMMERCIALE/PRODUTTIVO DI PERIGNANO" COMPARTO Tu_C.cop3, UBICATO IN LOCALITA' PERIGNANO, VIA SICILIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO

Premesso che:

- il comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale del Comune di Casciana Terme Lari adottato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2017 ai sensi della L.R.T. 65/2014, pubblicato sul B.U.R.T. n. 50 del 13/12/2017, approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 27/03/2019, pubblicato sul B.U.R.T. n. 26 del 26/06/2019;
- il comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera adottato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 05/08/2020, pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 26/08/2020, approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 22/04/2024;
- il comune di Casciana Terme Lari è dotato Piano Operativo adottato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 14/05/2021, pubblicato sul B.U.R.T. n. 21 del 26/05/2021, approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 28/12/2023 e successiva Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/01/2024, pubblicato sul B.U.R.T. n. 10 del 06/03/2024;

RENDE NOTO

- che gli atti relativi al “Piano Attuativo di zona DM3 a prevalente carattere commerciale/produttivo di Perignano” Comparto Tu_C.cop3, ubicato a Perignano, via Sicilia”, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 18/06/2025 sono depositati presso la sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che, entro lo stesso termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Comune.
- che gli atti relativi alla procedimento in oggetto sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale dell'amministrazione comunale.

F.F. IL RESPONSABILE
Dott. Arch. Nicola Barsotti

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**